

IstruzioniOperativi.104

All' Coordinamento AGEA
SEDE

All' Ass. Agr. e risorse naturali
VALLE D'AOSTA
Direz. Servizi di Sviluppo Agr.
Loc. Grand Carriere, 66
11020 Saint Christophe (AO)

All' Ass. Reg. Agr.
FRIULI V.G.
Via Caccia, 17
33100 UDINE

All' Ass. Reg. Agr. **LIGURIA**
Via G. D'Annunzio, 113
16121 GENOVA

Alla Regione **UMBRIA**
Dir. Reg. attività produttive
Via M. Angeloni, 63
06100 PERUGIA

Alla Regione **MARCHE**
Servizio agricoltura
Via Tiziano, 44
60100 ANCONA

Alla Regione **LAZIO**
Dip. Sv. Agr. Sett. 63
Via R. Raimondi Garibaldi, 7
00145 ROMA

Alla Regione **ABRUZZO**
Direzione Agricoltura
Via Catullo, 17
65100 PESCARA

All' Ass. Agr. e Foreste
Regione **MOLISE**

AGEA - MIRPUM - Prot. tracciato 37 He 12/02/2020

Via N. Sauro, 1
86100 CAMPOBASSO

All' Ass. Reg. Agr.
Regione CAMPANIA
Sv. Attività settore primario
Isola A6 Centro direz.
80143 NAPOLI

All' Ass. Reg. Agr.
Regione PUGLIA
Lungomare N. Sauro, 47
70100 BARI

Alla Regione BASILICATA
Agricoltura e Sviluppo Rurale
Viale Vincenzo Verrastro, 10
85100 Potenza

Alla Regione SICILIA
Dir. Agricoltura
Viale Regione Siciliana, 2675
90145 PALERMO

All' Ass. Reg. Agr.
Regione SARDEGNA
Via Pessagno, 4
09126 CAGLIARI

E p.c. Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche europee ed
internazionali e dello Sviluppo Rurale
Segreteria Tecnica
Via XX Settembre, 20
00186 Roma

Al Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Via Capitan Bavastro, 174
00154 Roma

Al Ministero della Salute
Dipartimento per

la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti;

Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario;

Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione;

Piazza G. Marconi, 25
00144 Roma

Al CAA – Coldiretti s.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Al CAA – Confagricoltura s.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

Al CAA – CIA s.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA

Al Coord.to CAA Liberi
Agricoltori
Via Dessè, 2
00199 ROMA

Al Coord.to CAA Liberi
Professionisti Via
Carlo Alberto, 30
10123 TORINO

Oggetto: Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità.

Anno 2020.

PREMESSA

Per l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di Condizionalità, anno 2020, l'Organismo Pagatore AGEA fa proprie le disposizioni della Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. N.0059865 del 16/09/2020 definite da AGEA in qualità di "autorità competente".

Nella presente Circolare, valide per le Regioni facenti capo all'Organismo Pagatore AGEA, sono riportati, nelle schede predisposte, gli eventuali ulteriori impegni o deroghe di condizionalità sulla base di quanto disposto dalle Regioni con i provvedimenti normativi di recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale del 4 maggio 2020, protocollato con il numero n. 2588/2020 e pubblicato nel Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale, n. 113 (in seguito indicato anche come DM n. 2588/2020).

STRUTTURA DELLA PRESENTE CIRCOLARE

La presente Circolare è così organizzata:

- parte generale;
- n. 10 schede delle Regioni che hanno recepito, ai sensi all'articolo 23 comma 1, con propri provvedimenti normativi il DM n. 2588/2020;
- allegato 1 (altre cause di infrazioni ai requisiti di condizionalità).

La parte generale della Circolare comprende:

1. la normativa di riferimento:
 - 1.1. Regolamentazione comunitaria;
 - 1.2. Recepimento normativo nazionale;
 - 1.3. Recepimento normativo regionale;
2. il glossario dei principali termini di condizionalità;
3. i "settori di condizionalità";
4. l'applicazione della condizionalità ai diversi beneficiari di aiuti comunitari;
5. i controlli effettuati dall'Organismo pagatore AGEA;
6. i controlli di condizionalità delegati ai SS.VV. regionali con apposita convenzione sottoscritta dall'Organismo pagatore AGEA e le Direzioni delle Regioni di competenza;
7. la gestione delle segnalazioni di non conformità degli Enti competenti e degli Organi di Polizia giudiziaria;

8. la gestione dei controlli su aziende con UTE distribuite su più O.P.;
9. la definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione;
10. il meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni.

Per le sole Regioni che hanno recepito, ai sensi all'articolo 23 comma 1 con propri provvedimenti normativi il DM n. 2588/2020, sono state predisposte le schede regionali di condizionalità, nelle quali sono riportati i soli CGO e le sole BCAA che hanno evidenziato differenze rispetto a quanto previsto a livello nazionale, sia in termini di impegni che di deroghe.

Per le Regioni che non hanno definito con propri provvedimenti la normativa di riferimento in termini di condizionalità, per l'anno 2020, la normativa di riferimento per quanto attiene impegni e deroghe è quella stabilita dal DM n. 2588/2020 ai sensi dell'art.23 comma 3.

In ciascuna scheda regionale, per maggiore leggibilità del testo, e per ogni CGO o BCAA presenti, sarà riportato quanto previsto a livello nazionale e quanto previsto sulla base di quanto stabilito nelle delibera regionale.

All'inizio di ciascuna scheda regionale sarà inoltre presente il riferimento normativo del provvedimento regionale di recepimento del DM n. 2588/2020 e l'indicazione delle norme regionali riportate nello stesso provvedimento.

Per quanto attiene al sistema di controllo e all'applicazione del meccanismo di calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si rimanda a quanto indicato dal DM n. 2588/2020 e quanto predisposto nella Circolare sopra citata.

PARTE GENERALE

1. Normativa di riferimento

1.1 Regolamentazione comunitaria

La normativa unionale, relativa all'applicazione della Nuova Programmazione 2014 – 2020, ha stabilito il nuovo quadro della Condizionalità con il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio europeo, il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione.

I regolamenti precedentemente in vigore sono abrogati:

- il regolamento (CE) n. 73/2009 è abrogato dal regolamento (UE) n. 1307/2013;
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 è abrogato dal regolamento (UE) n. 1305/2013;
- i regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 sono abrogati dal regolamento (UE) n. 640/2014 a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Si evidenzia tuttavia che il regolamento (CE) n. 1122/2009, in termini di impegni assunti all'atto della presentazione delle domande da parte del beneficiario, continua ad applicarsi al sistema di controllo e di definizione delle sanzioni amministrative inerenti gli obblighi di condizionalità, ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 (settore vino).

Per quanto riguarda la condizionalità, il regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce:

- l'ambito di applicazione;

- i beneficiari interessati;
- le regole di condizionalità, elencate nell’allegato II allo stesso regolamento;
- le basi del sistema di controllo e di applicazione delle sanzioni amministrative;
- l’ambito della delega conferita alla Commissione.

Il regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione stabilisce:

- l’introduzione del requisito transitorio di mantenimento dei pascoli permanenti, per gli anni 2015 e 2016, in continuità con gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1122/2009;
- dettagli sul calcolo e sull’applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dai controlli di condizionalità.

Il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione stabilisce infine:

- norme sul preavviso del controllo;
- elementi di base del sistema di controllo di condizionalità;
- campione minimo e modalità di selezione;
- elementi del controllo in loco;
- contenuti minimi della relazione di controllo;
- particolari applicazioni del sistema di calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative.

Il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si applica ai beneficiari:

- dei pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- dei pagamenti di cui agli articoli 46 (Ristrutturazione e riconversione dei vigneti) e 47 (Vendemmia verde) del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- dei premi annuali previsti dall’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) (forestazione e imboschimento) e b) (allestimento di sistemi agroforestali), dall’art. 28 (Pagamenti agro-climatico-ambientali), dall’art. 29 (Agricoltura biologica), dall’art. 30 (Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull’acqua), dall’art. 31 (Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici), dall’art. 33 (Benessere degli animali) e dall’art. 34 (Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste) del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v)

per l’intera durata dell’anno civile cui si riferiscono le domande di aiuto presentate dalle aziende agricole.

Si evidenzia inoltre che i controlli e le sanzioni amministrative non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 ed al sostegno di cui all’articolo 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Sulla base di quest’ultimo elemento, i beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori ed al sostegno per gli articoli 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013 non fanno parte della popolazione sulla base della quale viene selezionato il campione di aziende da sottoporre a controllo di cui all’articolo 68(1) del regolamento (UE) n. 809/2014.

Gli impegni e le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano:

- ai beneficiari che aderiscono al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 (Sostegno alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura) relativo ad interventi non contemplati nei paragrafi da 1 a 8 dello stesso articolo e i cui beneficiari sono diversi da quelli menzionati al paragrafo 2);
- ai beneficiari che aderiscono al sostegno di cui all'articolo 34, paragrafo 4 (Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali) del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Per quanto attiene ai pagamenti del settore vino, in base a quanto previsto dall'articolo 97(1) del regolamento (UE) n. 1306/2013, il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si estende:

- per i tre anni successivi alla concessione dei pagamenti per la ristrutturazione ed estirpazione dei vigneti; (articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013);
- all'anno successivo alla concessione del pagamento nel caso della vendemmia verde (articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013).

Nel caso dei pagamenti di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in base a quanto disposto dall'articolo 73(4) del regolamento (UE) n. 809/2014, l'importo assoggettato all'applicazione della sanzione amministrativa è pari ad un terzo dell'importo concesso.

1.2 Recepimento normativo nazionale

In tale contesto normativo unionale, l'attuazione a livello nazionale del sistema dei controlli di condizionalità, come prescritto dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, all'articolo 5, prevede la definizione di norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalità attraverso apposito Decreto Ministeriale, e che l'AGEA sia responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli previsti.

Il DM n. 2588/2020, per quanto riguarda la sola condizionalità, contiene i seguenti allegati:

- a) Allegato 1, recante l'elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, la normativa nazionale di recepimento, l'ambito di applicazione, gli impegni aziendali, le condizioni di intervento delle Regioni e Province Autonome;
- b) Allegato 2, recante le tabelle dei dati dell'anno precedente e relativi alla popolazione, ai campioni estratti, agli importi ridotti/esclusi, alle infrazioni riscontrate, da fornire secondo le modalità descritte nell'articolo 10;
- c) Allegato 3, che descrive le modalità di calcolo delle riduzioni derivanti dalla condizionalità.

Il D.M. n. 2588/2020, articoli 12 e 23, prevede che l'AGEA, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, stabilisca, con propria circolare, i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del D.M. stesso, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni.

L'AGEA invia alle Regioni e Province Autonome la bozza della presente circolare, acquisendone il parere entro 30 giorni dalla ricezione e pubblica la circolare nella sua versione definitiva entro 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale di Condizionalità, valido per il 2020.

Con la Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. N.0059865 del 16/09/2020 sono stati determinati i criteri e gli indici che consentono:

- a) la corretta individuazione dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali applicabili alle aziende agricole beneficiarie degli aiuti evidenziati in precedenza;
- b) la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
- c) l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dall'Organismo Pagatore AGEA o di altra Autorità competente per i controlli, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti a calcolare l'esito ed applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti.

Si sottolinea inoltre che il sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più inadempienze agli obblighi di condizionalità, presente nella Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. N.0059865 del 16/09/2020, è coerente con quanto disciplinato dal DM n. 2588/2020.

1.3 Recepimento normativo regionale

A norma dell'articolo 23 comma 1 del D.M. n. 2588/2020, le Regioni e le Province Autonome sono tenute entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del D.M., a specificare con propri provvedimenti l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale come definiti all'art. 3 e all'allegato 1 dello stesso decreto.

Per le annualità successive, qualora intervengano modifiche ed integrazioni dell'allegato 1 al D.M. n. 2588/2020, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle medesime, le Regioni e Province Autonome specificano con propri provvedimenti, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell'art. 3 e dell'allegato 1, ove modificato.

L'articolo 23, al comma 3, specifica che in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, emanati in applicazione del comma 1, o in assenza di specifici interventi delle stesse, previsti nell'allegato 1 del D.M. n. 2588/2020, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni indicati nell'allegato 1 del D.M. citato.

Inoltre il comma 2 prescrive che, al fine di armonizzare le norme regionali di condizionalità con le disposizioni del D.M. n. 2588/2020, le Regioni e le Province Autonome sono tenute a trasmettere preventivamente le bozze di lavoro al MIPAAF, il quale, se del caso, attiva un confronto con le Regioni e Province Autonome stesse ed, eventualmente, con AGEA coordinamento, con gli Organismi tecnici di supporto e le Amministrazioni competenti a livello regionale e nazionale.

Per quanto sopraindicato la presente Circolare recepisce, per le Regioni facenti capo all'Organismo Pagatore AGEA, le delibere/determine/decreti regionali di condizionalità approvati.

Come in precedenza evidenziato in assenza di tali provvedimenti regionali a livello di azienda agricola saranno applicati gli impegni e le deroghe previsti nell'allegato 1 del D.M. n. 2588/2020, come definiti dalla Circolare AGEA Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

Gli agricoltori, al fine di evitare riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell'ambito della condizionalità, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento, a norma del D.M. n. 2588/2020.

2. Glossario dei principali termini di Condizionalità

Di seguito sono riportati alcuni dei principali termini di condizionalità:

- ① Condizionalità: i CGO e le BCAA come di seguito definite;
- ① Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO): ciascun regolamento o direttiva compresi nell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/13 e nell'Allegato 1 del D.M. 2588/2020;
- ① Norma: requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'allegato II del regolamento (UE) 1306/2013, riportata nell'Allegato 1 del D.M. n. 2588/2020;
- ① Applicabilità: condizione o caratteristica aziendale che rende obbligatorio per l'azienda agricola stessa il rispetto di un impegno di condizionalità (CGO o BCAA);
- ① Settore di condizionalità: insieme dei CGO e delle BCAA organizzati nei seguenti settori:
 - Ambiente, cambiamenti climatici e Buone Condizioni Agronomiche del Terreno;
 - Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante;
 - Benessere degli animali;
- ① Organismo di controllo specializzato: ogni competente autorità nazionale di controllo di cui all'articolo 67, paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, responsabile dello svolgimento del controllo e delle verifiche relative ai regolamenti o alle direttive cui fanno riferimento i CGO e le BCAA di cui all'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- ① Beneficiario: il soggetto che:
 - i. richiede gli aiuti elencati al primo capoverso dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (esclusi gli agricoltori che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori e il sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013);
 - ii. ii. richiede i premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e vi);
 - iii. iii. ha ricevuto aiuti ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 (settore vino);
- ① Azienda: l'insieme di tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario sopra definito, situate all'interno del territorio nazionale;
- ① Cessione: qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale l'azienda o parte di essa cessa di essere a disposizione del cedente;
- ① Colture permanenti: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;
- ① Inadempienza: l'inosservanza di uno o più requisiti relativi alla Condizionalità. I termini: "Infrazione", "Violazione" e "Non conformità" si considerano sinonimi;
- ① Portata dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- ① Gravità dell'infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del criterio o della norma in questione;
- ① Durata dell'infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli;
- ① Agricoltore: ai sensi dell'articolo 52 del Trattato dell'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea si intende una

persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita una attività agricola

- ① Attività agricola: una delle seguenti attività:
 - i. la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,
 - ii. il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti con decreto Mipaaf del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio novembre 2015, n. 1420,
 - iii. lo svolgimento di un'attività minima, definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015, n. 1420, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- ① Allerta tempestiva: la notifica di un'inadempienza di importanza minore al beneficiario che contiene l'obbligo di adottare misure correttive;
- ① Inadempienza di importanza minore: infrazione di lieve entità, definita ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che può essere sanata con un'azione correttiva, eseguita dall'agricoltore immediatamente o entro un tempo fissato. Così come previsto dall'articolo citato, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica e degli animali non possono essere considerati inadempienze di importanza minore. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del 2588, sono gli Organismi Pagatori, nella loro qualità di autorità di controllo competenti, a fissare le modalità ed i tempi per la realizzazione delle azioni correttive;
- ① Azione correttiva: azione di natura agronomica, ambientale o sanitaria, strutturale o amministrativa, che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni precedenti all'infrazione oppure l'eliminazione degli effetti negativi dell'infrazione stessa, eseguita dall'agricoltore a correzione di un'inadempienza di importanza minore. Se eseguita correttamente e nei tempi previsti, l'azione correttiva annulla gli effetti della riduzione corrispondente all'inadempienza;
- ① Sanzione amministrativa: ai fini della Condizionalità, la Sanzione amministrativa è una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportandone l'esclusione;
- ① Impegno di ripristino: intervento obbligatorio eseguito dall'agricoltore a correzione di un'inadempienza.
- ① Reiterazione (Ripetizione): di un'inadempienza si intende l'inadempienza ad uno stesso criterio o norma accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi, purché il beneficiario sia stato informato di un'inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza;
- ① Negligenza: tutte le inadempienze ad uno o più impegni di condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità sono considerate come commesse per negligenza;
- ① Intenzionalità: alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando:
 - siano rilevate, per un determinato CGO o BCAA, successivamente ad una precedente reiterazione, nei casi in cui l'agricoltore abbia già ricevuto un'ammonizione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014;
 - gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcuni CGO o BCAA;
 - il carattere di intenzionalità sia attribuito direttamente dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per l'osservanza dei requisiti di condizionalità.

- ① Intenzionalità estrema: in relazione a quanto previsto dall'articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014, si definisce inadempienza intenzionale di natura estrema un'inadempienza intenzionale ripetuta a carico dello stesso beneficiario.

Nei casi di inadempienza intenzionale estrema in termini di portata, gravità o durata, il beneficiario, oltre alla sanzione imposta e calcolata a norma dell'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, è escluso da tutti i pagamenti di cui all'articolo 1 nell'anno civile successivo, ai sensi dell'articolo 75 del Reg. UE n. 809/2014. Un'inadempienza intenzionale si considera estrema nei casi in cui sia stata accertata la ripetizione di una o più infrazioni intenzionali a carico dello stesso beneficiario, come precisato nell'allegato 3 paragrafo 3 del D.M. n. 2588/2020. Gli elementi applicativi di indirizzo sono stati chiariti dal MIPAAF nella nota D.G. DISR - DISR 03 - Prot. Uscita N.0014032 del 08/06/2016;

L'elenco più dettagliato dei termini relativi alla condizionalità può essere rintracciato nel glossario della Circolare AGEA N.0059865 del 16/09/2020.

3. Settori di condizionalità

Il regolamento (UE) n. 1306/2013, all'Allegato II, organizza i Criteri e le Norme di condizionalità in Temi e Settori. Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

I Settori di condizionalità, rispetto ai quali calcolare le riduzioni, sono quelli definiti dall'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013 ed elencati all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 809/2014:

1. Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno
 - Tema Acque (CGO 1, BCAA 1, BCAA 2, BCAA 3);
 - Tema Suolo e stock di carbonio (BCAA 4, BCAA 5, BCAA 6);
 - Tema Biodiversità (CGO 2, CGO 3);
 - Tema Livello minimo di mantenimento dei paesaggi (BCAA 7);
2. Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
 - Tema Sicurezza alimentare (CGO 4, CGO 5);
 - Tema Identificazione e registrazione degli animali (CGO 6, CGO 7, CGO 8);
 - Tema Malattie degli animali (CGO 9);
 - Tema Prodotti fitosanitari (CGO 10);
3. Igiene e benessere degli animali
 - Tema Benessere degli animali (CGO 11, CGO 12, CGO 13).

Di seguito è riportato il prospetto con i CGO e le BCAA presenti nell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché l'integrazione relativa al mantenimento dei pascoli permanenti (BCAA 8). Il prospetto traccia inoltre, l'applicabilità del singolo CGO e BCAA, come stabilito dal DM 2588/2020, e la corrispondenza agli atti e standard dei requisiti della passata programmazione.

Prospetto relativo ai CGO e le BCAA applicabili nel 2018, con relativo riferimento alla passata programmazione

Settore	Tema principale	Criteri e Norme			Vecchia programmazione	Condizioni di applicabilità (DM n. 2588/2020)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	CGO 1	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)	Articoli 4 e 5	Atto A4	Almeno una particella aziendale in ZVN
		BCAA 1	Introduzione di fasce tamponi lungo i corsi d'acqua	Standard 5.2	Superfici art. 3(4) lett. d)	
		BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	Standard 5.1	Superfici art. 3 (4) lett. d)	
		BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola	Standard 5.3 (Atto A2)	Superfici art. 3(4) lett. d) Tutte le aziende agricole, anche senza terra	
	Suolo e stock di carbonio	BCAA 4	Copertura minima del suolo Impegno a) copertura vegetale durante tutto l'anno Impegno b) copertura vegetale per 90 giorni consecutivi tra il 15/09 e il 15/05, oppure adottare tecniche per la protezione del suolo (minimum tillage, ecc.)	Standard 1.2	Impegno a) Superfici art. 3(4) lett. b) Impegno b) Superfici art. 3(4) lett. d meno lettera b)	

Settore	Tema principale	Criteri e Norme		Vecchia programmazione	Condizioni di applicabilità (DM n. 2588/2020)
Biodiversità	BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione Impegno a) solchi acquai temporanei Impegno b) divieto di livellamenti non autorizzati Impegno c) manutenzione della rete idraulica aziendale	Standard 1.1	Impegno a) Superfici art. 3(4) lett. a) Impegni b) e c) Superfici art. 3(4) lett. d)	
		Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	Standard 2.1	Superfici art. 3(4) lett. a)	
	CGO 2	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). 1. In ZPS/ZSC: impegni decreto MATTM 2. Fuori dalle ZPS/ZSC: non eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio – alberi isolati, alberi in filare, siepi.	Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4	Atto A1	Superfici art. 3 (4) lett. d) e superfici forestali L'appartenenza alle ZPS/ZSC è un fattore di rischio e di incremento dei vincoli
	CGO 3	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)	Articolo 6, paragrafi 1 e 2	Atto A5	Superfici art. 3 (4) lett. d) e superfici forestali di cui alla lettera e) appartenenti ai SIC/ZCS

Settore	Tema principale	Criteri e Norme			Vecchia programmazione	Condizioni di applicabilità (DM n. 2588/2020)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se d'caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo misure per combattere le specie vegetali invasive		Standard 4.4	Superfici art. 3 (4) lett. d)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)	Articoli 15, articolo 17, paragrafo 1 (3) e articoli 19 e 20	Atto B11	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità
		CGO 5	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)	Articolo 1, lettere a), d) e e), articoli 4 e 7	Atto B10	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che dispongono di un allevamento
	Identificazione e registrazione	CGO 6	Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell' 8.8.2008, pag. 31)	Articoli 1 e 5	Atto A6	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento suinicolo

Settore	Tema principale	Criteri e Norme			Vecchia programmazione	Condizioni di applicabilità (DM n. 2588/2020)
	degli animali	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio(GU L 204 dell' 11.8.2000, pag. 1)	Articoli 17	Atto A7	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento bovino o bufalino
		CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8)	Articoli 15	Atto A8	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento ovicaprino
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Malattie degli animali	CGO 9	Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)	Articoli 11, 12, 15	Atto B12	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento bovino, bufalino, ovino o caprino
	Prodotti fitosanitari	CGO 10	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)	Articolo prima e seconda	Atto B9	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità

Settore	Tema principale	Criteri e Norme			Vecchia programmazione	Condizioni di applicabilità (DM n. 2588/2020)
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 11	Direttiva 2008/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)	Articoli 3 e 4	Atto C16	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento bovino o bufalino
		CGO 12	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)	Articolo 3 e articolo 4	Atto C17	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento suinicolo
		CGO 13	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)	Articolo 4	Atto C18	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che dispongono di un allevamento

4. Applicazione della condizionalità ai diversi beneficiari di aiuti comunitari.

Come descritto in precedenza è soggetta al regime di condizionalità l’azienda agricola beneficiaria dei:

- pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- pagamenti di cui agli articoli 46 (Ristrutturazione e riconversione dei vigneti) e 47 (Vendemmia verde) del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- premi annuali previsti dall’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) (forestazione e imboschimento) e b) (allestimento di sistemi agroforestali), dall’art. 28 (Pagamenti agro-climatico-ambientali), dall’art. 29 (Agricoltura biologica), dall’art. 30 (Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull’acqua), dall’art. 31 (Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici), dall’art. 33 (Benessere degli animali) e dall’art. 34 (Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste) del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Di seguito sono riportate le misure e le sotto-misure soggette alla condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013:

- Articolo 21 del regolamento (UE) n. 1305/2013
 - Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
 - Sottomisura 8.1 - Forestazione e Imboschimento;
 - Sottomisura 8.2 - Arestamento di sistemi agroforestali;
- Articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013
 - Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali
 - Sottomisura 10.1- Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali;
- Articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013
 - Misura 11 - Agricoltura biologica
 - Sottomisura 11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica;
 - Sottomisura 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica;
- Articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013
 - Misura 12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque;
 - Sottomisura 12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000;
 - Sottomisura 12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000;
 - Sottomisura 12.3 - pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici;
- Art. 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013
 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
 - 13.1 Pagamento compensativo per le zone montane
 - 13.2 Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi
 - 13.3 Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici

- Articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013
 - Misura 14 Benessere degli animali
 - Sottomisura 14 - Pagamento per il benessere degli animali;
 - Articolo 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
 - Misura 15 - Servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste
 - Sottomisura 15.1 - pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima;
 - dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v).
- Di seguito sono riportate le misure soggette alla condizionalità come indicate del Reg. (CE) 1698/2005:
- misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli:
 - 214 - pagamenti agroambientali;
 - 215 - pagamenti per il benessere degli animali;
 - misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali:
 - 221 - imboschimento di terreni agricoli (ad esclusione dei costi di impianto);
 - 224 - indennità Natura 2000;
 - 225 - pagamenti silvo-ambientali.

Premesso quanto sopra, e come esplicitato con la Circolare AGEA N.0059865 del 16/09/2020, i controlli e le sanzioni amministrative non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013, ed al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Sulla base di quest'ultimo elemento, i beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori ed al sostegno per gli articoli 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013, non fanno parte della popolazione sulla base della quale viene selezionato il campione di aziende da sottoporre a controllo di cui all'articolo 68(1) del regolamento (UE) n. 809/2014.

5. Controlli effettuati dall'Organismo pagatore AGEA

In base a quanto previsto dall'art. 12 del D.M. 2588/2020 l'AGEA, in qualità di "autorità competente" ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, con la Circolare AGEA N.0059865 del 16/09/2020, ha stabilito i criteri e gli indici relativi:

- alla corretta individuazione dei Criteri Obbligatori di Gestione e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali applicabili all'azienda agricola, e che ogni l'agricoltore è tenuto a rispettare;
- agli elementi di verifica che devono essere controllati, al fine di accertare il rispetto da parte delle aziende agricole degli impegni di condizionalità;

- alle informazioni qualitative o quantitative che devono essere acquisite per poter calcolare l'esito aziendale di condizionalità ed applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti;
- per quanto riguarda le inadempienze di importanza minore, infrazione di lieve entità, definita ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che può essere sanata con un'azione correttiva, eseguita dall'agricoltore immediatamente o entro un tempo fissato.

Così come previsto dall'articolo citato, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica e degli animali non possono essere considerati inadempienze di importanza minore. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del DM 2588/2020, sono gli Organismi Pagatori, nella loro qualità di autorità di controllo competente, a fissare le modalità ed i tempi per la realizzazione delle azioni correttive;

- agli indici di verifica (portata, gravità e durata) per la determinazione della eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti.

Per quanto sopraindicato l'Organismo pagatore AGEA, sulla base dei CGO e BCAA applicabili all'azienda agricola, effettuerà il controllo degli elementi di verifica indicati nella Circolare AGEA N.0059865 del 16/09/2020, e procederà all'acquisizione delle informazioni qualitative e/o quantitative che permettano di calcolare l'esito aziendale di condizionalità.

Si evidenzia che la BCAA 3 “Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento” prevede il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e il rispetto delle misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE.

Sulla base dell'analisi delle sostanze indicate nella Direttiva 80/68/CEE, agli elenchi I e II, come riportati nell'allegato Allegato 6 Circolare AGEA N.0059865 del 16/09/2020 di seguito sono specificati a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i più comuni materiali, sostanze o mezzi di produzione agricoli utilizzati dalle aziende agricole e contenenti sostanze pericolose:

- carburanti;
- oli lubrificanti e filtri;
- prodotti fitosanitari, concimi e fertilizzanti inorganici;
- prodotti per la cura veterinaria;
- accumulatori (batterie).

Per quanto riguarda i controlli di condizionalità da effettuarsi nelle aziende agricole con allevamenti e relativi alla sicurezza alimentare, farmaco sorveglianza, identificazione e registrazione degli animali, malattie degli animali e benessere degli animali, questi sono stati delegati da AGEA OP ai Servizi Veterinari regionali sulla base delle convenzioni operative sottoscritte tra l'Organismo pagatore AGEA e le Regioni di competenza (convenzioni operative valide fino al 2020).

Si evidenzia inoltre che eventuali specificità regionali (impegni e deroghe) saranno verificate nell'ambito del sistema di controllo della condizionalità, se opportunamente esplicite e dettagliate nelle delibere regionali di recepimento del DM n.2588/2020.

Tali controlli potranno essere effettuati direttamente dall'Organismo pagatore AGEA oppure, nei casi in cui per la natura stessa dell'impegno siano presenti particolari vincoli temporali, ambientali e

territoriali, acquisiti per il tramite degli Enti competenti regionali o degli Organi di Polizia giudiziaria, con la procedura predisposta nel successivo paragrafo 7.

6. Controlli di condizionalità delegati ai SS.VV. regionali con apposita Convenzione sottoscritta dall'Organismo pagatore AGEA e le Direzioni regionali delle Regioni di competenza.

La competenza specialistica richiesta per l'esecuzione di una parte dei controlli previsti dalla condizionalità ha reso opportuno l'affidamento di tali controlli all'Ente Specializzato, rappresentato dai Servizi Veterinari (SSVV) delle ASL.

Il Protocollo d'intesa, con relativo schema di Convenzione, è stato approvato il 10 maggio 2012 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, tra Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Con i seguenti atti formali di fatto è stata prorogata la data di scadenza del Protocollo d'intesa al 31.12.2020:

- con nota DG – DISR 03 prot.n. 0025796 del 24.12.2013 il termine è stato posticipato al 31.12.2014;
- la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 novembre 2014 ha prorogato il protocollo d'intesa dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2020.

I controlli di seguito dettagliati vengono realizzati dai competenti Servizi Veterinari Regionali delle 13 Regioni di competenza di AGEA O.P. e sono regolati da apposita Convenzione Operativa valevole per il periodo di programmazione 2014 – 2020:

- CGO 4 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1) Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 (3) e articoli 18, 19 e 20;
- CGO 5 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7;
- CGO 6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell' 8.8.2008, pag. 31) Articoli 3, 4 e 5;
- CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio(GU L 204 dell' 11.8.2000, pag. 1) Articoli 4 e 7;

- CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8) Articoli 3, 4 e 5;
- CGO 9 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) Articoli 7, 11, 12, 13 e 15;
- CGO 11 - Direttiva 2008/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) Articoli 3 e 4;
- CGO 12 - Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) Articolo 3 e articolo 4;
- CGO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23) Articolo 4.

Relativamente ai controlli svolti dai Servizi Veterinari (SS.VV.) delle ASL, l'Organismo Pagatore AGEA predispone ogni anno specifiche Procedure Operative. Questo al fine di rendere più chiari alcuni aspetti inerenti lo svolgimento delle verifiche di condizionalità.

In particolare, per i Criteri di Gestione Obbligatori 6, 7 e 8, inerenti i controlli della corretta Identificazione e Registrazione di suini, bovini-bufalini e ovi-caprini, le procedure operative evidenziano anche nel dettaglio quando è possibile effettuare la selezione di un campione di controllo.

Di seguito è riportata la sintesi di quanto meglio specificato nelle Procedure operative:

Per quanto riguarda la verifica degli eventi (nascite, acquisti, vendite, decessi ecc.) saranno controllati tutti gli eventi avvenuti nell'allevamento dal 1° gennaio dell'anno di domanda, alla data del controllo, e relativi a tutti i capi (sia ancora presenti in allevamenti all'atto del controllo che usciti dall'allevamento).

La verifica della consistenza dell'allevamento si effettua con la conta di tutti i capi.

La verifica della presenza dei mezzi di identificazione individuali ai fini del controllo della corretta identificazione e registrazione deve essere effettuata su tutti gli animali dell'allevamento.

Se verificando la consistenza dell'allevamento, e contestualmente controllando la presenza dei mezzi di identificazione individuali, non si riscontrassero anomalie o capi non conformi, si procederà con la verifica della corretta identificazione e registrazione dei capi:

- controllando tutti i capi presenti, oppure;
- ai sensi del regolamento (CE) 1082/2003 e ss. mm. e ii, nel caso di allevamenti con consistenza superiore ai 20 capi, con la verifica di un campione di numerosità tale da consentire di individuare almeno il 5% di non conformità con il 95% di confidenza, da calcolare secondo la tabella del Ministero della Salute.

In caso di riscontro di non conformità relative alla corretta identificazione e registrazione dei capi selezionati nel campione, si dovrà estendere la verifica a tutti gli animali dell'allevamento.

Per gli altri controlli riferiti all' Identificazione e Registrazione dei capi si rimanda alle sopracitate Procedure Operative emanate da AGEA OP.

6.1 Definizione delle competenze allo svolgimento di alcuni controlli del CGO 4.

E' opportuno evidenziare, al fine di definire le competenze spettanti in termini di controllo ai Servizi Veterinari regionali oggetto di delega che, alcuni impegni di condizionalità del CGO 4 inerenti la Sicurezza Alimentare e relativi alla produzione vegetale, non sono oggetto della convenzione e di conseguenza non sono controllati dai Servizi Veterinari regionali.

Di seguito sono riportati per ciascuna produzione primaria (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) gli impegni e il soggetto (SS.VV. e Agea O.P.) che svolge il controllo in azienda.

Descrizione requisiti	<u>Controllosvoltoda</u>	
<u>1 -Produzionanimali</u> – Impegni a carico dell'azienda		
1.a) curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;	SSVV	
1.b) prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;	SSVV	
1.c) assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;	SSVV	
1.d) tenere opportuna registrazione, nei casi previsti, o conservare la documentazione di:		
i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;	SSVV	
ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;	SSVV	
iii. i risultati di ogni analisi, rapporto o controllo effettuati sugli animali o sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;	SSVV	
1.e) immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;	SSVV	
1.f) immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.	SSVV	

Descrizione requisiti	<u>Controllosvoltoda</u>	
<u>2 -Produzionvegetali</u> – Impegni a carico dell'azienda		
2.a) modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, fitofarmaci, ecc.)		AGEA OP

che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio delle derrate prodotte, tempistiche di utilizzazione o smaltimento, ecc.);		
2.b) presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative ai risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;		AGEA OP
2.c) conservazione in azienda di un registro dei trattamenti effettuati per gli ultimi tre anni, a partire dal 2013 ed in particolare:		
i. presenza e aggiornamento del registro;		AGEA OP
ii. per ogni coltura dovranno essere registrate le fasi fenologiche/agronomiche principali della coltura (semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta);		AGEA OP
iii. il registro dovrà essere conservato per gli ultimi tre anni, a partire dal 2013 e dovrà essere disponibile per ogni verifica;		AGEA OP
iv. l'aggiornamento dovrà essere fatto entro 30 (trenta) giorni dal trattamento		AGEA OP

Descrizione requisiti	<u>Responsabilità del controllo</u>	
<u>3-Produzione dilatte – Impegni a carico dell'azienda</u>		<u>da</u>
3.a. rispetto delle condizioni di salute degli animali in produzione: animali in buona salute, esenti da malattie, per i quali siano rispettati gli eventuali tempi di sospensione dalla produzione previsti dalla norma	SSVV	
3.b. certificazione come allevamento esente da brucellosi e tubercolosi;	SSVV	
3.c. rispetto dei requisiti minimi delle strutture e degli impianti, al fine del raggiungimento dei livelli attesi di igiene e sicurezza alimentare:		
i. caratteristiche costruttive e posizionamento nell'azienda degli impianti e locali di mungitura, stoccaggio e refrigerazione del latte;	SSVV	
ii. protezione dagli agenti patogeni dei locali di stoccaggio del latte;	SSVV	
iii. utilizzo di strumenti, impianti e locali, facilmente lavabili e disinfezionabili;	SSVV	
3.d. rispetto delle condizioni di igiene nelle operazioni mungitura e trasporto del latte e, in caso di non conformità del latte, rispetto delle procedure per la comunicazione alle autorità competenti e per il ritiro del latte non conforme;	SSVV	
3.e. corretta e completa identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione;		AGEA OP
3.f. presenza e completezza del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (per le sole aziende che producono latte fresco);		AGEA OP

<u>Descrizione requisiti</u>	<u>Controllosvoltoda</u>	
<u>4-Produzioneduova</u> – Impegni a carico dell’azienda		
4.a. rispetto delle condizioni di igiene e buona conservazione delle uova. In particolare: le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall’esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;	SSVV	
<u>Descrizionerequisiti</u>	<u>Controllosvoltoda</u>	
<u>5-Produzionedimangimi o alimenti per gli animali</u> – Impegni a carico dell’azienda		
5.a. registrazione dell’operatore all’autorità regionale competente, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/2005, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l’attività e acquistare i mangimi solo da operatori registrati ai sensi del Reg. CE 183/2005;	SSVV	
5.b. modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei foraggi o dei mangimi, tempistiche, ecc.);	SSVV	AGEA OP
5.c. tenere una registrazione completa e aggiornata, ove previsto, o conservare la documentazione relativa a: i. analisi e controlli effettuati sui foraggi e mangimi dagli Enti preposti o dalla stessa azienda; ii. eventuale uso di semente geneticamente modificata (OGM); iii. movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi.	SSVV	
	SSVV	AGEA OP

7. Gestione delle segnalazioni di non conformità degli Enti competenti e degli Organi di Polizia giudiziaria

In base a quanto previsto all’allegato 3 della Circolare AGEA prot. N.0059865 del 16/09/2020, di seguito è indicata la procedura di gestione delle segnalazioni di non conformità pervenute da Enti competenti in materia di ambiente, di sanità pubblica, di salute delle piante, di salute di igiene e benessere degli animali nonché le segnalazioni giunte dagli Organi di Polizia giudiziaria.

7.1 Segnalazioni di non conformità relative agli elementi di verifica indicati nella Circolare AGEA n. 59865 del 16/09/2020

L'Organismo pagatore AGEA acquisirà le segnalazioni di non conformità che pervengano dagli Enti competenti in materia di ambiente, di sanità pubblica, di salute delle piante, di salute di igiene e benessere degli animali o dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Come indicato nell'allegato 3 della Circolare AGEA prot N. 59865 del 16/09/2020, a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo pagatore AGEA esamina la documentazione relativa alle non conformità rilevate e procede alla seguente valutazione:

- a) segnalazione di una generica non conformità;
- b) segnalazione di una non conformità, corredata di richiesta di integrazione del controllo;
- c) segnalazione di una non conformità corredata da un verbale di controllo e della prescrizione della sanzione amministrativa corrispondente.

A seguito della valutazione delle segnalazioni, l'Organismo pagatore AGEA potrà decidere la loro archiviazione, come nel caso di segnalazioni di non conformità generiche, relative ad aziende o comportamenti non specificati o che non riguardino requisiti di condizionalità.

Le aziende agricole, oggetto di segnalazioni pertinenti, che pervengano all'Organismo pagatore AGEA entro il 15 settembre 2020, saranno inserite nel campione di aziende a controllo nella campagna in corso.

Le altre aziende agricole, le cui segnalazioni pertinenti siano pervenute all'Organismo pagatore AGEA successivamente al 15 settembre 2020, potranno essere inserite nel campione di controllo nell'anno successivo.

I controlli di condizionalità, relativi alle aziende segnalate, potranno riguardare il solo CGO o BCAA a cui si riferiscono le non conformità.

Nel caso in cui la documentazione di una segnalazione di non conformità, corredata da verbale di controllo, pervenuta all'Organismo pagatore AGEA, permetta di determinare le riduzioni di condizionalità degli aiuti richiesti dall'azienda agricola, i dati dei controlli comunicati con la segnalazione saranno utilizzati dallo stesso Organismo pagatore per la determinazione delle relative sanzioni.

Se i dati presenti nella segnalazione non permettano di determinare puntualmente i valori di portata, gravità e durata per l'infrazione segnalata, l'Organismo pagatore AGEA potrà decidere di assegnare ai parametri di portata, gravità e durata i valori 3, determinando il valore della riduzione per infrazione pari al 3% (Regolamento Delegato UE n. 640/2014 art.39 comma 1).

7.2 Segnalazioni relative ad elementi di verifica non indicati nella Circolare AGEA n. 59865 del 16/09/2020

Le segnalazioni potranno riguardare non conformità ad elementi di verifica, o obblighi normativi, non indicati nella Circolare AGEA N.0059865 del 16/09/2020, ma indicati nei provvedimenti regionali di recepimento del DM 2588/2020, e riportati nell'allegato 1 "Altre cause di infrazioni ai requisiti di condizionalità", e che non sono oggetto di controllo da parte dell'Organismo pagatore AGEA.

A seguito di queste segnalazioni l'Organismo pagatore AGEA procederà, con le stesse modalità indicate al paragrafo 7.1, all'analisi della segnalazione e alla eventuale attivazione dei controlli di condizionalità nell'anno in corso, o nell'anno successivo.

Nel caso in cui la segnalazione di non conformità relativa ad elementi di cui all'allegato 1 sia corredata da un verbale di controllo completo della documentazione probante, l'Organismo pagatore AGEA potrà valutare di assegnare il valore ai parametri di condizionalità (portata, gravità e durata) pari a 3, e la riduzione di condizionalità, applicata agli aiuti richiesti dall'azienda, sarà pari al 3% (Regolamento Delegato UE n. 640/2014 art.39 comma 1).

8. Gestione dei controlli su aziende con UTE distribuite su più O.P.

Di seguito si riporta, per i terreni o Unità Tecnico Economiche (UTE)¹ al di fuori dell'ambito di competenza territoriale del singolo Organismo Pagatore, la procedura definita nell'allegato 4 della Circolare AGEA N.0059865 del 16/09/2020.

La procedura si articola nelle seguenti fasi:

1. Livello di coordinamento – aziende con domande presso più OPA (O.P. competente dal punto di vista amministrativo)
 - analisi dei campioni estratti per verificare, per ogni beneficiario selezionato, la presenza di domande presentate presso più Organismi Pagatori per pagamenti assoggettati alla condizionalità;
 - redazione dell'elenco con indicazione, per ogni CUAA, dell'OP che ha selezionato l'azienda e degli OP interessati dalle altre domande;
 - indicazione, all'interno dell'elenco, della eventuale presenza di infrazioni o di applicazione di Allerta tempestiva nel biennio precedente, con evidenza del Criterio o della Norma interessata.
2. Livello degli OP – aziende presso un OPA ma con terreni presso altri OPT (OP competente per territorio)
 - analisi del campione, da parte di ogni OP allo scopo di verificare, per ogni beneficiario selezionato, la presenza di terreni o UTE al di fuori dell'ambito di competenza territoriale dell'OP;
 - redazione dell'elenco con indicazione, per ogni CUAA, dell'OPA e degli OPT interessati dai terreni o dalle UTE esterne;
 - comunicazione delle esigenze di controllo all'OPT;
 - esecuzione dei controlli da parte dell'OPT;
 - comunicazione dei risultati dei controlli all'OPA;
 - aggregazione dei risultati a livello aziendale da parte dell'OPA e calcolo dell'esito.

Punto 1 – aziende con domande su più OP e selezionate per uno degli OP.

Gli esiti dei controlli effettuati sulle UTE appartenenti alle aziende selezionate dall'OPA e situate all'interno del territorio di sua competenza devono essere applicati alle domande presentate dal beneficiario presso ogni OP.

¹ Unità Tecnico Economico: per UTE si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquecole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio – identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente – ed avente una propria autonomia produttiva.

A questo scopo l'OP competente dal punto di vista amministrativo (OPA), che esegue il controllo sulle UTE di sua competenza, dovrà trasmettere al Coordinamento, prima dell'invio dei dati ai fini delle statistiche annuali, le seguenti informazioni:

- data del controllo;
- esito sintetico dei controlli (presenza/assenza di non conformità) in modo da consentire agli OP interessati dalle domande esterne, una corretta gestione dei pagamenti per queste domande;
- l'esito finale, con il calcolo delle percentuali di riduzione eventualmente applicabili, sarà trasmesso a tutti gli OP entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di esecuzione dei controlli.

Punto 2 – aziende con terreni/UTE su più OP e selezionate per uno degli OP.

L'OPA dovrà, entro 15 giorni dalla data di selezione del campione:

- stabilire se i terreni esterni alla Regione di competenza sono configurabili come un'UTE esterna all'OP;
- identificare i Criteri e Norme applicabili all'UTE esterna oggetto del controllo;
- limitatamente ai CUAA con UTE presenti fuori dei terreni di competenza dell'OPA, comunicare agli OP competenti per territorio l'elenco delle UTE da controllare e, per ogni UTE, comunicare elenco dei Criteri e Norme che risultano effettivamente da controllare.

L'OP competente per territorio (OPT) dovrà:

- acquisire la richiesta dell'OPA e darne riscontro;
- eseguire i controlli nei tempi previsti (entro il 31 dicembre dell'anno di campagna);
- comunicare i risultati dei controlli, espressi in termini di pesatura dei parametri di condizionalità P/G/D per ogni CGO e Norma controllata;
- trasmettere all'OPA la documentazione prodotta durante il controllo entro un mese dal suo completamento.

9. Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione

Per ogni Criterio o Norma, relativi ai Settori di condizionalità, applicabili per la campagna controlli 2020, la Circolare AGEA N. 59865 del 16/09/2020 descrive inoltre:

- la base giuridica nazionale di recepimento del Criterio o Norma;
- le condizioni di applicazione di Criteri e Requisiti, che si intendono sempre riferite ai beneficiari assoggettati alla condizionalità, ai sensi dell'articolo 1 del DM 2588, commi 2 e 3;
- gli impegni a carico dell'agricoltore;
- gli indici di verifica per ogni impegno di condizionalità applicabile al Criterio o Norma medesimi;
- le condizioni per le quali si prefigurano le infrazioni agli impegni previsti;
- il valore assunto dai parametri di condizionalità (Portata, Gravità e Durata) nei casi di infrazione, compresi eventuali casi particolari.

Come già previsto al paragrafo 7.1, per quanto riguarda quest'ultimo punto, come regola generale e nei casi in cui non sia diversamente specificato, in caso di non conformità i parametri assumono un

valore pari a 3, che porterebbe ad una riduzione base pari al 3%, come previsto dall'articolo 39 (1) del regolamento (UE) n. 640/2014.

Sono anche indicate:

- le condizioni per le quali si prefigurano le inadempienze di importanza minore, per le quali si attiva il sistema di Allerta tempestiva e sono previste le azioni correttive, come previsto dall'articolo 99 del Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- le azioni correttive e gli impegni di ripristino, che l'agricoltore è chiamato a realizzare per mettere fine, ove possibile, agli effetti delle infrazioni commesse;
- le condizioni per le quali si prefigura l'intenzionalità dell'infrazione rilevata.

Per quanto attiene alle BCAA:

- l'ambito di applicazione dei requisiti è indicato per ogni singola Norma;
- la superficie utilizzata come base per i calcoli del parametro di portata delle inadempienze è la SAU aziendale.

10. Meccanismo di calcolo delle riduzioni e esclusioni

Il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto ai Criteri ed alle Norme di condizionalità è determinato in funzione di quanto riportato nel:

- regolamento (UE) n. 1306/2013, articolo 99;
- regolamento (UE) n. 640/2014, articoli da 38 a 42;
- regolamento (UE) n. 809/2014, articoli 73, 74 e 75.

La Regolamentazione unionale relativa alla condizionalità stabilisce una differenza nell'applicazione delle riduzioni in funzione della natura delle infrazioni: se commesse per negligenza oppure intenzionalmente; con o senza reiterazione (articolo 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 39 e 40 del regolamento (UE) n. 640/2014, articoli 74 e 75 del regolamento (UE) n. 809/2014).

Conseguentemente a quanto sopra esplicitato, la trattazione dei meccanismi di calcolo ed applicazione delle riduzioni è distinta, coerentemente con questa impostazione.

Le percentuali di riduzione così definite sono applicate all'importo complessivo dei pagamenti elencati all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, concessi o da concedere al beneficiario interessato, in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o che presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza.

Gli importi erogati ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono divisi per tre (articolo 73(4) del regolamento (UE) n. 809/2014).

L'articolo 9 del DM 1867 stabilisce che l'Italia non si avvale della facoltà prevista dall'art. 97, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Pertanto, le riduzioni ed esclusioni si applicano comunque, anche quando l'importo complessivo delle stesse è pari o inferiore a 100 euro per beneficiario e per anno civile.

Per ulteriori dettagli relativi al meccanismo di calcolo dell'esito di condizionalità si rimanda a quanto riportato nella Circolare AGEA N. 59865 del 16/09/2020.

Completato il calcolo dell'esito aziendale di condizionalità questo sarà consultabile sul Sistema Integrato di Controllo della Condizionalità presente nel SIAN.

Al fine di assicurarne la massima diffusione, la presente Circolare verrà pubblicata nel sito web dell'Agea all'indirizzo:

<http://www.agea.gov.it>

nonché sul portale SIAN all'indirizzo:

<http://www.sian.it>

Le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sono comunque pregati di voler dare la massima diffusione al presente documento presso gli agricoltori, le Associazioni e le Organizzazioni professionali.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
MONOCRATICO DELL'O.P.
(Dr. Francesco Martinelli)

1. SCHEDE REGIONALI

- Regione Valle d'Aosta
- Regione Friuli Venezia Giulia
- Regione Marche
- Regione Umbria
- Regione Lazio
- Regione Abruzzo
- Regione Campania
- Regione Puglia
- Regione Basilicata
- Regione Sardegna

Allegato 1 – Altre cause di infrazioni ai requisiti di condizionalità.

Per quanto riguarda i controlli degli impegni di condizionalità prescritti dai provvedimenti normativi regionali, ai sensi all’articolo 23 comma 1 del DM n. 2855/2020, come indicato nella parte generale della presente Circolare, potranno essere effettuati direttamente dall’Organismo pagatore AGEA oppure, nei casi in cui per la natura stessa dell’impegno siano presenti particolari vincoli temporali, ambientali e territoriali, acquisiti dagli Enti competenti regionali e dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Gli Enti competenti e gli Organismi di Polizia giudiziaria, nell’ambito dell’attività di controllo svolta, possono rilevare non conformità alle norme indicate nel presente allegato e nelle delibere regionali.

Al fine di definire le eventuali infrazioni di condizionalità, i dati e le informazioni presenti nelle segnalazioni delle suddette non conformità trasmesse all’Organismo pagatore AGEA, saranno presi in considerazione secondo le modalità previste al paragrafo 7.

In tal senso, sulla base delle deliberazioni regionali di recepimento del D.M. n. 2855/2020, nel presente allegato sono riportati, per ciascuna Regione, i riferimenti normativi che possono prevedere impegni non controllati direttamente da AGEA OP relativi a:

- Regione Valle d’Aosta;
- Regione Friuli Venezia Giulia;
- Regione Marche;
- Regione Umbria;
- Regione Lazio;
- Regione Abruzzo;
- Regione Campania;
- Regione Puglia;
- Regione Basilicata;
- Regione Sardegna.

REGIONE VALLE D'AOSTA

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),
Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

1. Norme regionali che possono prevedere ulteriori impegni per le aziende agricole

- Legge regionale 27 agosto 1994, n. 64, “Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina delle attività venatorie”.
- Legge regionale 21 maggio 2007, n. 8, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007.”

Provvedimenti regionali di designazione dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- Deliberazione di Giunta Regionale n° 1460 del 29 aprile 2002 “Approvazione dell’elenco dei Siti proposti dall’Unione Europea come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la costituzione della rete ecologica europea, denominata Natura 2000, ai sensi della Direttiva comunitaria 92/43/CEE”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 3361 del 16 settembre 2002 “Approvazione della proposta di designazione proposta dal Ministero dell’Ambiente, di quattro Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi della Direttiva comunitaria 79/409/CEE”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 178 del 27 gennaio 2006 “Approvazione dell’aggiornamento della Banca Dati Natura 2000, costituita dai Siti d’Importanza Comunitaria (Direttiva 92/43/CEE – Habitat) e dalle Zone di Protezione Speciale (Direttiva 79/409/CEE – Uccelli) in Valle d’Aosta e della sua trasmissione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio”;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 654 del 10 marzo 2006 “Approvazione della proposta di istituzione di un nuovo Sito di importanza comunitaria, nell’alta Valgrisenche, del suo inserimento nella Banca dati Natura 2000 della Valle d’Aosta (Direttiva 92/43/CEE - Habitat) e della trasmissione della relativa documentazione al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio;
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 4233 del 29 dicembre 2006 “Approvazione dell’ampliamento della Zona di Protezione Speciale parco naturale Mont Avic (zps it1202000) in esecuzione della sentenza della corte di giustizia delle comunità europee nella causa c.378/01, procedura di infrazione 1993/2165 ex art.

288 del trattato per insufficiente designazione di zone di protezione speciale ai sensi della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli selvatici”.

Provvedimenti regionali d’approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 3061 del 16 dicembre 2011 “Approvazione del documento tecnico concernente le misure di conservazione per i Siti di importanza comunitaria della rete ecologica Natura 2000 ai sensi dell’articolo 4 della L. r. 21 maggio 2007, n. 8 e del D. M. 17 ottobre 2007 e ai fini della designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 970 dell’11 maggio 2012 “Approvazione della disciplina per l’applicazione della procedura di valutazione d’incidenza”, ex. Art. 7 l.r. 21/05/2007 n. 8, concernente le disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 e 74/409. Revoca della D.G 1815/2007.
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1087/2008 “Approvazione del documento tecnico concernente la classificazione delle zone di protezione speciale (ZPS), le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 8/2007 e del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007.

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Articolo 6 paragrafo 1 e 2

1. Norme regionali che possono prevedere ulteriori impegni per le aziende agricole

Tutti gli interventi non necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nelle aree Natura 2000 che possono avere incidenze significative sugli stessi sono sottoposti alla procedura di Valutazione d’Incidenza ai sensi della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 e della DGR n. 970 dell’11 maggio 2012. La conduzione dell’azienda agricola con superfici aziendali ricadenti in aree ZPS ai sensi della direttiva 2009/147/CE o ZSC/SIC secondo la direttiva 92/43/CEE deve avvenire nel rispetto dei provvedimenti vigenti nell’area.

La conduzione dell’azienda agricola con superfici aziendali ricadenti in aree ZPS ai sensi della direttiva 2009/147/CE o ZSC/SIC secondo la direttiva 92/43/CEE deve avvenire nel rispetto dei provvedimenti vigenti nell’area e di seguito riportati:

- Legge Regionale N. 64 del 27 agosto 1994 “Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina delle attività venatorie”;
- Legge regionale 21 maggio 2007, n. 8, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007”;

- Legge regionale 45/2009 “Disposizioni per la tutela e la conservazione della flora alpina. Abrogazione della l.r.31 marzo 1977”.

Provvedimenti regionali di designazione dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1460 del 29 aprile 2002 “Approvazione dell’elenco dei Siti proposti dall’Unione Europea come Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) per la costituzione della rete ecologica europea, denominata Natura 2000, ai sensi della Direttiva comunitaria 92/43/CEE”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 178, del 27 gennaio 2006 “Approvazione dell’aggiornamento della Banca Dati Natura 2000, costituita dai Siti di Importanza Comunitaria (Direttiva 92/43/CEE – Habitat) e dalle Zone di Protezione Speciale (Direttiva 79/409/CEE – Uccelli) in Valle d’Aosta e della sua trasmissione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 654 del 10 marzo 2006 “Approvazione della proposta di istituzione di un nuovo Sito di importanza comunitaria, nell’alta Valgrisenche, del suo inserimento nella Banca dati Natura 2000 della Valle d’Aosta (Direttiva 92/43/CEE - Habitat) e della trasmissione della relativa documentazione al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio;

Provvedimenti regionali d’approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 3061 del 16 dicembre 2011 “Approvazione del documento tecnico concernente le misure di conservazione per i Siti di importanza comunitaria della rete ecologica Natura 2000 ai sensi dell’articolo 4 della L. r. 21 maggio 2007, n. 8 e del D. M. 17 ottobre 2007 e ai fini della designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 970 dell’11 maggio 2012 “Approvazione della disciplina per l’applicazione della procedura di valutazione d’incidenza, ex. Art. 7 l.r. 21/05/2007 n. 8, concernente le disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 e 74/409. Revoca della D.G. n. 1815/2007”.

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

1. Norme regionali che possono prevedere ulteriori impegni per le aziende agricole

Le aziende agricole sono tenute, oltre al divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti e, nelle aree perimetrati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, al rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione (DGR n. 1087 del 18 aprile 2008 e DGR n. 3061 del 16 dicembre 2011).

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

CGO1 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5

1. Norme regionali che possono prevedere ulteriori impegni per le aziende agricole

A livello regionale le aziende agricole, con terreni che ricadano in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), devono rispettare oltre agli impegni indicati nella scheda regionale, al paragrafo 3.1, gli ulteriori impegni previsti dal Programma d’Azione nelle zone vulnerabili dai nitrati come disciplinato dal Regolamento approvato con DPR 11 gennaio 2013 n. 03/Pres, e s.m.i..

Di seguito sono riportate le norme regionali relative al CGO 1 e che potrebbero prevedere ulteriori impegni per l’azienda agricola:

- DGR 1516 del 23/05/2003 designazione quale zona vulnerabile del comune di Montereale Valcellina, pubblicata sul BUR n. 27 del 02/07/2003;
- DGR 25 settembre 2008 n. 1920: “D. lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva” di designazione quale zona vulnerabile da nitrati del bacino scolante della laguna di Marano e Grado, pubblicata sul S.O. n. 23 del 17 ottobre 2008 al BUR n. 42 del 15/10/2008;
- Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.: “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d’azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell’articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell’articolo 19 della legge regionale 17/2006.”, pubblicato sul BUR n. 04 del 23/01/2013;
- Decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2013, n. 0248/Pres.: Regolamento di modifica al decreto del presidente della regione 11 gennaio 2013, n. 3 (Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d’azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell’articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell’articolo 19 della legge regionale 17/2006, pubblicato sul BUR n. 01 del 02/01/2014.
- Decreto del Presidente della Regione 9 maggio 2016, n. 095/Pres.: Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina

dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del Programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006).

- Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6: "Misure urgenti per il recupero della competitività regionale" pubblicata sul 4° supplemento ordinario n. 15 del 30 aprile 2019 al BUR n. 17 del 24 aprile 2019:
 - articolo 12, che modifica l'articolo 6, comma 18 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000), assegnando all'OS.MER. la competenza di svolgere il servizio agrometeo per fornire informazioni in tempo utile agli operatori di settore in ordine alle condizioni metereologiche favorevoli o sfavorevoli ai fini dell'applicazione della disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati;
- Deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2019, n. 1912: "DPReg 3/2013, art. 23, comma 4 - Modifica alla decorrenza del periodo di divieto di spandimento dei letami e materiali assimilati, dei liquami e assimilati, delle acque reflue, dei concimi azotati e degli ammendanti organici nelle zone vulnerabili da nitrati", pubblicata sul BUR n. 48 del 27 novembre 2019;
- Deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2019, n. 2167: "DPReg 3/2013, art. 23, comma 4 - Ulteriore modifica alla decorrenza del periodo di divieto di spandimento dei letami e materiali assimilati, dei liquami e assimilati, delle acque reflue, dei concimi azotati e degli ammendanti organici nelle zone vulnerabili da nitrati", pubblicata sul BUR n. 1 del 2 gennaio 2020.

Per la normativa regionale e per l'applicazione in genere della Direttiva nitrati in Regione è possibile fare riferimento ai seguenti indirizzi:

<https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/FOGLIA15/articolo.html>

<http://www.ersa.fvg.it/cms/aziende/in-formazione/direttiva/> <https://www.osmer.fvg.it/nitrati.php>.

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),

Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

1. Norme regionali che possono prevedere ulteriori impegni per le aziende agricole

A livello regionale nelle aree ZPS sono previsti dalla LR n. 14/2007, modificata dalla LR n. 7/2008 i seguenti ulteriori impegni:

1. divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare (articolo 3 comma 2 lettera d);
2. valutazione di incidenza dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale, per le parti ricadenti all'interno delle ZPS, individuate nell'area interessata dal progetto.

Di seguito sono riportate le norme regionali relative al CGO 2 e che potrebbero prevedere ulteriori impegni per l'azienda agricola:

- DGR 1723/2006 - "Direttiva 92/43/CEE (CD Habitat) e Direttiva 79/409/CEE (CD Uccelli). Aggiornamento rete Natura 2000" pubblicata sul BUR n. 34 del 23 agosto 2006;
- DGR 1018/2007 - LR 17/2006, art. 22, comma 2. Istituzione zona di protezione speciale "Magredi di Pordenone";
- DGR 217/2007 - Direttiva 79/409/CEE "uccelli" - Esecuzione sentenza di condanna della Corte di giustizia europea – Individuazione Zona di protezione speciale IT3341002 "Aree carsiche della Venezia Giulia" e nuova perimetrazione della zona di Protezione speciale IT3321001 "Alpi Carniche";
- LR 14/2007 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C (2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006);
- LR 7/2008 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007);
- DPReg 20 settembre 2007, n. 0301/Pres. Regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attività cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C (2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006);
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 ottobre 2013, pubblicato sulla G.U. dell'8 novembre 2013 recante Designazione di 24 ZSC della regione biogeografica alpina e di 32 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357);
- DGR 1323/2014 recante indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza.

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Articolo 6 paragrafo 1 e 2

1. Norme regionali che possono prevedere ulteriori impegni per le aziende agricole

Di seguito sono riportate le norme regionali relative al CGO 3 e che potrebbero prevedere ulteriori impegni per l'azienda agricola:

- DGR 435/2000 – DPR 357/1997 – “Individuazione siti di importanza comunitaria e nazionale”;
- DGR 1723/2006 recante “Direttiva 92/43/CEE (CD Habitat), direttiva 79/409/CEE (CD Uccelli). Aggiornamento rete Natura 2000” pubblicata sul BUR n. 34 del 23 agosto 2006;
- LR 17/2006 artt. 22 – “Norme urgenti di salvaguardia della natura e della biodiversità” e relative sanzioni pubblicata sul BUR n. 35 del 30 agosto 2006;
- LR 7/2008 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)”;
- DGR 2493/2011, recante “LR 7/2008, art 10. Piano di gestione del SIC e ZPS IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia. Piano di gestione del SIC IT3320026 Risorgive dello Stella. Piano di gestione del SIC IT3320028 Palude Selvole. Piano di gestione del SIC IT3320031 Paludi di Gonars. Adozione.”
- DPReg 240/2012 Piano di gestione del SIC e ZPS IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n.33 del 5 dicembre 2012;
- DGR 726/2013 LR 7/2008, art. 10. Misure di conservazione dei 24 SIC della regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia. Approvazione. Sostituzione dell'allegato A di cui alla DGR 2494/2011;
- DPReg 103/2013 Piano di gestione del SIC IT3320026 Risorgive dello Stella, il Piano di gestione del SIC IT3320028 Palude Selvole e il Piano di gestione del SIC IT3320031 Paludi di Gonars, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 29 maggio 2013.
- DGR 1323/2014 recante indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza.
- DGR 1964/2016. Approvazione delle misure di conservazione delle ZSC della regione biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia - Supplemento ordinario n. 49 del 9 novembre 2016 al BUR n. 45 del 9 novembre 2016;
- DGR 1727/2016, Lr 7/2008, art 7. Istituzione sito di importanza comunitaria IT3330010 Valle del Rio Smiardar.
- DGR 1728/2016, Lr 7/2008, art 7. Istituzione sito di importanza comunitaria IT3320039 Palude di Racchiuso.
- DPGReg 234/2016, Lr 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione del sito ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella. Approvazione.
- DPGReg 211/2017, Lr 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZSC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali Approvazione.
- DPGReg 212/2017, Lr 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZSC IT3320010 Jof di Montasio e Jof Fuart. Approvazione.
- DPGReg 213/2017, Lr 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZPS IT3321002 Alpi Giulie. Approvazione.
- DPReg 214/2017, Lr 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZPS/ZSC IT3310001 Dolomiti Friulane. Approvazione.
- DPReg 215/2017, Lr 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZSC IT3310004 Forra del Torrente Cellina. Approvazione.
- DPGReg 231/2017, L.r. 7/2008, art. 10. Rete natura 2000. Piano di gestione della ZSC IT3310002 Val Colvera di Jouf. Approvazione.

- DPGReg 232/2017, L.r. 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione della ZSC IT3320009 Zuc dal Bor. Approvazione.
- DGR 799/2017, Lr 7/2008, art 7. Istituzione sito di importanza comunitaria IT3320040 Rii del gambero di torrente.
- DGR 84/2018, Lr 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320034 Boschi di Muzzana. Adozione.
- DGR 482/2018, Lr 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320035 Bosco Sacile. Adozione.
- DGR 483/2018, Lr 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320033 Bosco Boscat. Adozione.
- DGR 553/2018, Lr 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320013 Lago Minisini e Rivoli bianchi. Adozione.
- DGR 554/2018, Lr 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3310011 Bosco Marzinis. Adozione.
- DGR 555/2018, Lr 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3310012 Bosco Torrate. Adozione.
- DGR 719/2018 Lr 7/2008 art 10. Piano di gestione ZSC/ZPS IT3320037 Laguna di Marano e Grado. Adozione.
- DGR 1459/2018, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320030 Bosco di Golena del Torreano
- DGR 1999/2018, presa d’atto delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 dei SIC IT3230085 Comelico Bosco della Digola Brentoni Tudaio, SIC IT3230006 Val Visdende Monte Peralba Quaternà, ZPSIT3230089 Dolomiti del Cadore e Comelico (Misure approvate con DGR della Regione del Veneto 786/2016, 1331/2017 e 1709/2017).
- DPReg 46/2019, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione della ZSC IT3330005 Foce dell'Isonzo – Isola della Cona.
- DPReg 66/2019, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione della ZSC IT3310009 Magredi del Cellina.
- DPReg 67/2019, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione della ZSC IT3320029 Confluenza Fiumi Torre e Natisone.
- DPReg 04/2020, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione Greto del Tagliamento.
- DPReg 05/2020, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione Valle del medio Tagliamento.
- DGR 134/2020, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Misure di conservazione sito specifiche dei siti della regione biogeografica continentale, aggiornamento.

Le aziende sono tenute al rispetto delle eventuali misure di conservazione sito specifiche o previste dai piani di gestione adottati con gli atti sopra citati e delle disposizioni di cui alla LR 7/2008 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)” e delle disposizioni di cui all’articolo 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Piani e progetti che possano avere incidenza significativa sui siti devono essere sottoposti a valutazione di incidenza ai sensi della DGR 1323/2014 recante indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza.

REGIONE MARCHE

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

Articoli 4 e 5

1. Norme regionali che possono prevedere ulteriori impegni per le aziende agricole

Gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola sono quelli stabiliti dalla D.G.R. n. 1282 del 22/10/2019, che riprende i parametri tecnici introdotti dal DM 25/02/2016, nonché obbligo di tenuta e compilazione del registro trattamenti e fertilizzazioni di cui all'allegato "B" con particolare riferimento alla concimazione azotata che non deve superare nelle ZVN i 170 Kg di azoto/ha come media aziendale .

La Regione Marche con la DGR 1282/2019 ha specificato la definizione di piccoli allevamenti, alcune tipologie di allevamento presenti a livello regionale e alcuni specifici impegni legati allo stoccaggio degli effluenti dei piccoli allevamenti e alla corretta gestione degli allevamenti con lettieri permanenti:

1. piccoli allevamenti;
2. impegni relativi alla corretta gestione delle stabulazioni con lettiera, e con lettiera permanenti;

Di seguito sono riportate le norme regionali relative al CGO 1 e che potrebbero prevedere ulteriori impegni per l'azienda agricola:

- D.D. n. 10/TAM del 10/09/2003, con il quale, in recepimento del D.lgs n.152/99 è stata effettuata la delimitazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati;
- Deliberazione Amministrativa Assemblea Legislativa Regionale (DAALR) n. 145 del 26 gennaio 2010, di approvazione del “Piano di Tutela delle Acque” della Regione Marche.
- D.G.R. n. 1448 del 3/12/2007 pubblicata sul BUR n. 109 del 14/12/2007, concernente: “ Approvazione “Programma d’azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola della Regione Marche (ZVN) e prime disposizioni di attuazione del D. Lgs 152/06 e del Titolo V del D.M. 7 aprile 2006 per le ZVN” ” con particolare riferimento alle seguenti disposizioni e chiarimenti.
- D.G.R. n. 147 del 18/02/2013 che ha disposto “di confermare le Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) della Regione Marche designate con l’art. 17 del Piano di Tutela delle Acque approvato don DAALR n. 145 del 20 gennaio 2012”;
- D.G.R. n. 92 del 03/02/2014 “Approvazione delle linee guida per l’utilizzazione agronomica del digestato”;
- D.G.R. n. 754 del 18/07/2016 “Applicazione dei criteri e delle norme tecniche per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato. Avvio della procedura di adeguamento alla disciplina della disciplina regionale esistente al decreto.”
- D.D.F.P. n. 26/CSI del 31/01/2017 “DM 25/02/2016 – DGR 754/2016 – Applicazione dei criteri e delle norme tecniche per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato. Chiarimento aspetti applicativi.

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),

Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

1. Norme regionali che possono prevedere ulteriori impegni per le aziende agricole

Di seguito sono riportati gli ulteriori impegni previsti per le Zone di Protezione Speciale:

1. è vietata l'eliminazione dei seguenti elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario:

- gli elementi diffusi di cui all'art. 37 delle NTA del PPAR appartenenti alle specie di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 6/2007, fatte salve le deroghe previste dagli articoli 21 e 24 della stessa legge regionale;
- i muretti a secco;
- gli stagni (non comprendenti gli invasi artificiali utilizzati a fini irrigui),
- i maceri;
- le pozze di abbeverata;
- i fossi,
- le risorgive.

Sono fatti salvi gli eventuali interventi di utilizzazione o manutenzione periodica della vegetazione arborea e arbustiva e sono fatte salve le deroghe per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

2. è vietato il prelievo di acque stagnanti, tranne che per l'abbeverata del bestiame e per esigenze di protezione civile, avendo cura comunque di lasciare sempre un quantitativo minimo di acqua nel sito stesso (minimo livello vitale). Non vengono considerate acque stagnanti le acque contenute in invasi artificiali usati a scopo irriguo;
3. è vietata la produzione e la coltivazione di specie che contengono OGM, per evitare le ibridazioni genetiche delle specie da salvaguardare;
4. sono vietati la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
5. è vietato disturbare deliberatamente le specie di uccelli durante il periodo di riproduzione e dipendenza.

Si precisa che gli impegni indicati valgono fermo restando l'obbligo della valutazione di incidenza per gli interventi, prevista dal DPR 357/97 e s.m.i.. Per le tipologie progettuali del settore Agricoltura soggette alla procedura di valutazione di impatto ambientale si rimanda agli allegati della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 (BURM n. 40 del 22/04/2004) e s.m.i. ed agli adempimenti previsti dalla L.R. n. 6/2007.

2. Specifiche misure minime di conservazione individuate per le ZPS

Le ZPS assegnate dalla Regione Marche, con D.G.R. n. 1471/08, sono elencate nella tabella 1, in cui è indicata anche la tipologia ambientale di riferimento.

Codice ZPS	Denominazione ZPS	Tipologie ambientali di riferimento
IT5310011	Bocca Serriola	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310018	Serre del Burano	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310022	Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce	Ambienti misti mediterranei; ambienti fluviali.
IT5310023	Esotici della Valmarecchia	Ambienti misti mediterranei; ambienti fluviali.
IT5310024	Colle San Bartolo e litorale pesarese	Ambienti misti mediterranei.
IT5310025	Calanchi e praterie aride della media Valle del Foglia	Ambienti misti mediterranei; ambienti fluviali.
IT5310026	Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310027	Mombaroccio e beato Sante	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310028	Tavernelle sul Metauro	Ambienti fluviali.
IT5310029	Furlo	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5310030	Monte Nerone e Monti di Montiego	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei..
IT5310031	Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei..
IT5310032	Valmarecchia	Ambienti fluviali.
IT5320009	Fiume Esino in località Ripa Bianca	Ambienti fluviali; zone umide.
IT5320015	Monte Conero	Ambienti misti mediterranei; ambienti agricoli; corridoi di migrazione.
IT5320016	Valle Scappuccia	Ambienti misti mediterranei.
IT5320017	Gola della Rossa e di Frasassi	Ambienti misti mediterranei.
IT5320018	Monte Cucco e Monte Columeo	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5330008	Valle Rapegna e Monte Cardosa	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5330025	Monte San Vicino e Monte Canfaito	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330026	Monte Giuoco del pallone	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330027	Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330028	Valle Scurosa, Piano di Montelago, e Gola di Pioraco	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330029	Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.

IT5330030	Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema, Montecavallo	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5340004	Montagna dei Fiori	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5340016	Monte Oialona Colle Propezzano	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5340021	Monte dell'Ascensione	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5340022	Litorale di Porto d'Ascoli	Zone umide; ambienti agricoli.

Di seguito sono riportati gli atti normativi che prescrivono per le ZPS specifiche misure di conservazione che devono essere rispettate:

- D.G.R. n. 1701 del 1/8/2001(Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE – individuazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e definizione degli adempimenti procedurali in ordine alla valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/97) pubblicata sul B.U.R.M. n. 88 del 31/08/2000;
- D.G.R. n. 1471 del 27/10/2008 “DPR 357/97. Decreto ministeriale 17 ottobre 2007. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE.
- D.G.R. n. 1036 del 22/06/2009 “DPR 357/97. Decreto ministeriale 22 gennaio 2009. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE. Modifiche ed integrazioni alla DGR 1471 del 27 ottobre 2008 “.
- DGR n. 1744 del 17/12/2012 L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per i siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco naturale regionale del Conero. Modifica della DGR n. 1106 dell'1 agosto 2011”.
- D.G.R. n. 1107 del 1/8/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale *6210 nel sito della rete Natura 2000 “Zona di Protezione Speciale IT5330030 Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Montecavallo” .
- D.G.R. n. 1109 del 1/8/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per alcuni siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco nazionale dei Monti Sibillini, nei Comuni di Cessapalombo, Fiastra, Pievebovigiana, S.Ginesio, Visso, Pievetorina “.
- D.G.R. n. 1201 del 12/09/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale *6210 nei siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello “.
- D.G.R. n. 1202 del 12/09/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale *6210 nei siti Natura 2000 “Zona di Protezione Speciale IT5310031 Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega” e “Sito di Importanza Comunitaria IT5310019 Monte Catria, Monte Acuto”, adottate dalla Comunità montana Catria e Nerone, Ambito 2B“
- D.G.R. n. 1252 del 26/09/2011 “ L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per la ZPS IT5330030 Valnerina, Montagna di Torricchio, Monti Fema e Cavallo nei comuni di Pievetorina, Visso, Serravalle di Chienti e Montecavallo e per la ZPS IT5330029 Dalla Gola del Fiastrone al Monte

Vettore nel comune di Pievebovigiana, adottate dalla Comunità montana Ambito 5 “Marca di Camerino”.

- DGR n. 1395 del 24/10/2011 “ L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell’habitat seminaturale *6210 per i siti Natura 2000 gestiti dalla Comunità Montana Ambito 1 (ZPS IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello; SIC IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello), adottate dalla Comunità Montana del Montefeltro - Ambito 1”.
- DGR n. 36 del 16/01/2012 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat 6210 e 6510 e per il mantenimento dell’avifauna nel Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi e nelle aree Natura 2000 connesse, a valere sul territorio del relativo Accordo agro-ambientale d’area, adottate dalla Comunità Montana dell’Esino-Frasassi.” .
- DGR n. 411 del 07/04/2014 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione del Sito di importanza comunitaria/Zona di protezione speciale IT5340001 Litorale di Porto d’Ascoli.
- DGR n.549 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5340002 Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone, adottato dalla Provincia di Ascoli Piceno e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.550 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5330012 Macchia di Montenero, IT5330013 Macchia delle Tassinate, IT5330014 Fonte delle Bussare, adottati dall’Unione Montana delle Alte Valli del Potenza e dell’Esino e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.551 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5320008 Selva di Castelfidardo, adottato dalla Provincia di Ancona e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.552 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5340003 Monte dell’Ascensione, IT5340021 Monte dell’Ascensione, IT5340005 Ponte d’Arli, adottati dall’Unione Montana del Tronto e Valfabbriche, dalla Provincia di Ascoli Piceno e dall’Unione Montana dei Sibillini e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.553 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 Monte Conero, IT5320015 Monte Conero, adottati dall’Ente Parco regionale del Conero e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.554 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello, IT5310004 Boschi del Carpegna, IT5310005 Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti, IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello adottati dal Parco del Sasso Simone e Simoncello e dall’Unione Montana del Montefeltro e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.581 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5310010 Alpe della Luna – Bocca Trabaria adottato dall’Unione Montana dell’Alta Valle del Metauro e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.582 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5340006 Lecceto d’Acquasanta, IT5340018 Fiume Tronto tra Favalanciata e Acquasanta, IT5340007 S. Gerbone, IT5340008 Valle della Corte, IT5340009 Macera della Morte, IT5340010 Monte Comunitore, IT5340012 Boschi ripariali del Tronto, adottati dall’Ente Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, dall’Unione Montana

del Tronto e Valfluvione, dal Parco nazionale dei Monti Sibillini e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323

- DGR n.583 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 ZPS IT5320018, SIC IT5320001, SIC IT5320010, SIC IT5320014, ZPS IT5320016, SIC IT5320002, ZPS IT5320017, SIC IT5320004, SIC IT5320003, SIC IT5320011, SIC IT5330009, ZPS IT5330026, SIC IT5320012, SIC IT5330015, ZPS IT5330025, SIC IT5320013 adottati dal Parco della Gola della Rossa e Frasassi e dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza ed Esino e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n. 634 del 20 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340004 Montagna dei Fiori, adottate dalla Provincia di Ascoli Piceno in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 657 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT531 0011 Bocca SelTiola e IT531 0018 SelTe del Burano, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 658 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT531 0007 Litorale della Baia del Re, IT5310008 Corso dell'Arzilla, IT531 0009 Selva di San Nicola, IT53100 13 Mombaroccio, IT5310015 Tavemelle sul Metauro, IT531 0022 Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce, adottate dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 659 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT531 0019 Monte Catria, Monte Acuto, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dall'Unione Montana dell'Esino Frasassi in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 660 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT531 0016 Gola del Furlo, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 661 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT531 0006 Colle San Bartolo, adottate dall'Ente Parco del Monte San Bartolo e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 687 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340011 Monte Ceresa, adottate dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 688 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310014 Valle Avellana, adottate dall'Unione Montana del Montefeltro in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 689 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT531 0017 Monte Nerone, Gola di Gorgo a Cerbara, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 690 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT533001 O Piana di Pioraco, adottate dall'Unione Montana Alti Valli del Potenza e dell'Esino in qualità di enti di gestione.

- DGR n. 691 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310012 Montecalvo in Foglia, adottate dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 766 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5320009 Fiume Esino in località Ripa Bianca, adottato dalla Provincia di Ancona e dalla Riserva naturale Ripa Bianca in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 767 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5320005 Costa tra Ancona e Portonovo, adottate dall'Ente Parco del Conero con i piani di gestione dei siti IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 e IT5320015 Monte Conero.
- DGR n. 768 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei SIC IT5330018 Gola di Pioraco, IT5330019 Piani di Montelago, IT5330020 Monte Pennino e Valle Scurosa e della ZPS IT5330028 Valle Scurosa, Piano di Montelago e Gola di Pioraco, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 769 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330021 Boschetto a tasso presso Montecavallo, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 821 del 25 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330022 Montagna di Torricchio e della ZPS IT5330030 Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dall'Università di Camerino-Riserva di Torricchio in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 822 del 25 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330023 Gola della Valnerina, Monte Fema per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 823 del 25 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330001, IT5330002, IT5330003, IT5330004, IT5330005, IT5330006, IT5330007, IT5330008, IT5330017, IT5330023, IT5340013, IT5340014, IT5340016, IT5340017, IT5340019, IT5340020 e delle ZPS IT5330029 e IT5330030, per le parti ricadenti all'interno del Parco dei Monti Sibillini, adottate dall'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 869 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di ImpOlianza Comunitaria IT5330024 Selva dell'Abbadia di Fiastra, adottate dalla Fondazione Giustiniani Bandini -Riserva Abbadia di Fiastra e della Provincia di Macerata in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 870 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT53300 16 Gola di Sant'Estachio, adottate dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 871 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340015 Montefalcone

Appennino, Smerillo, adottate dall'Unione Montana dei Sibillini e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.

- DGR n. 872 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione della ZPS IT5330027 Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino, dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 873 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330011 Monte Letegge, Monte d'Aria e della ZPS IT5330029 dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 874 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330001 Monte Ragnolo e Monte Meta, IT5330003 Rio Terro e IT5330005 Monte Castel Manardo, Tre Santi per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di ente di gestione.

Si evidenzia inoltre che nell'allegato C della DGR 1365 del 2/11/2020 sono riportati gli obblighi di condizionalità previsti nei singoli piani di gestione approvati.

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)
Articolo 6, paragrafi 1 e 2

1. Norme regionali che possono prevedere ulteriori impegni per le aziende agricole

Di seguito sono riportati gli ulteriori impegni previsti per le Zone di Protezione Speciale dalla DGR 1471/08:

1. è vietata l'eliminazione dei seguenti elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario:

- gli elementi diffusi di cui all'art. 37 delle NTA del PPAR appartenenti alle specie di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 6/2007, fatte salve le deroghe previste dagli articoli 21 e 24 della stessa legge regionale;
- i muretti a secco;
- gli stagni (non comprendenti gli invasi artificiali utilizzati a fini irrigui),
- i maceri;
- le pozze di abbeverata;
- i fossi,
- le risorgive.

Sono fatti salvi gli eventuali interventi di utilizzazione o manutenzione periodica della vegetazione arborea e arbustiva e sono fatte salve le deroghe per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

2. è vietato il prelievo di acque stagnanti, tranne che per l'abbeverata del bestiame e per esigenze di protezione civile, avendo cura comunque di lasciare sempre un quantitativo minimo di acqua nel sito stesso (minimo livello vitale). Non vengono considerate acque stagnanti le acque contenute in invasi artificiali usati a scopo irriguo;
3. è vietata la produzione e la coltivazione di specie che contengono OGM, per evitare le ibridazioni genetiche delle specie da salvaguardare;
4. sono vietati la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli durante il periodo di riproduzione e dipendenza.

Si precisa che gli impegni indicati valgono fermo restando l'obbligo della valutazione di incidenza per gli interventi, prevista dal DPR 357/97 e s.m.i.. Per le tipologie progettuali del settore Agricoltura soggette alla procedura di valutazione di impatto ambientale si rimanda agli allegati della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 (BURM n. 40 del 22/04/2004) e s.m.i. ed agli adempimenti previsti dalla L.R. n. 6/2007 .

2. Specifiche misure minime di conservazione individuate per i SIC/ZSC

Di seguito sono riportati gli atti normativi che prescrivono per alcuni SIC specifiche misure di conservazione:

- misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per i siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco naturale regionale del Conero. (DGR n. 1744 del 17/12/2012 che Modifica della DGR n. 1106 dell'1 agosto 2011).
- Misure di conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, necessarie per l'adesione al Bando per Accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità PSR 2007 – 2013, volto ai soggetti gestori di Rete Natura 2000, approvato con DDPF Servizio agricoltura forestazione e pesca n. 113/AFP del 07.04.2011. (D.G.R. 1109/11):
 - I - AREA D'INTERVENTO "A": Siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. SIC Gola della Valnerina - Monte Fema e Monte Cavallo (IT5330030);
 - II - AREA D'INTERVENTO "B": Siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e dei Comuni di Cessapalombo, Fiastra, Pievebovigiana, S. Ginesio e Visso:
 - SIC RIOTERRO (IT5330003);
 - SIC VAL DI FIBBIA - VALLE DELL'ACQUASANTA (IT5330002);
 - SIC GOLA DEL FIASTRONE (IT5330017);
- MISURE DEFINITIVE DI CONSERVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 E SEGUENTI DELLA L. R. MARCHE N. 6 DEL 12.06.2007 E S.M.I., CHE RIENTRANO NELL'ACCORDO AGRO AMBIENTALE D'AREA, REGIONE MARCHE, PER LA TUTELA DI ALCUNI HABITAT DELLE AREE SIC E ZPS DEL PARCO NATURALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO (D.G.R. 1201/11);
 - SIC IT 5310003;
 - SIC IT 5310004;
 - SIC IT 5310005.

- MISURE DI CONSERVAZIONE SIC IT 5310019 MONTE CATRIA, MONTE ACUTO (D.G.R. 1202/11).
- APPROVAZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE DELL'HABITAT SEMINARURALE *6210 PER I SITI NATURA 2000 GESTITI DALLA COMUNITÀ MONTANA AMBITO 1 (SIC IT5310003 MONTI SASSO SIMONE E SIMONCELLO), ADOTTATE DALLA COMUNITÀ MONTANA DEL MONTEFELTRO - AMBITO L" (DGR N. 1395 DEL 24/10/2011 "L-R. N. 6/2007").
- APPROVAZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT 6210 E 6510 E PER IL MANTENIMENTO DELL'AVIFAUNA NEL PARCO REGIONALE GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI E NELLE AREE NARURA 2000 CONNESSE, A VALERE SUL TERRITORIO DEL RELATIVO ACCORDO AGRO-AMBIENTALE D'AREA, ADOTTATE DALLA COMUNITÀ MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI." (DGR N. 36 DEL 16/01/2012 "L-R. N. 6/2007").

Di seguito sono riportati i singoli atti normativi relativi all'approvazione dei diversi piani di gestione approvati:

- DGR n.549 del 15 luglio 2015. sito Natura 2000 IT5340002 Boschi tra Cupra marittima e Ripatransone;
- DGR n.550 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 IT5330012 Macchia di Montenero, IT5330013 Macchia delle Tassinate, IT5330014 Fonte delle Bussare;
- DGR n.551 del 15 luglio 2015 sito Natura 2000 IT5320008 Selva di Castelfidardo
- DGR n.552 del 15 luglio 2015 siti Natura 2000 IT5340003 Monte dell'Ascensione, IT5340021 Monte dell'Ascensione, IT5340005 Ponte d'Arli;
- DGR n.553 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 Monte Conero, IT5320015 Monte Conero;
- DGR n.554 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello, IT5310004 Boschi del Carpegna, IT5310005 Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti, IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello;
- DGR n.581 del 15 luglio 2015 sito Natura 2000 IT5310010 Alpe della Luna – Bocca Trabaria ;
- DGR n.582 del 15 luglio 2015 siti Natura 2000 IT5340006 Lecceto d'Acquasanta, IT5340018 Fiume Tronto tra Favalanciata e Acquasanta, IT5340007 S. Gerbone, IT5340008 Valle della Corte, IT5340009 Macera della Morte, IT5340010 Monte Comunitore, IT5340012 Boschi ripariali del Tronto;
- DGR n.583 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 ZPS IT5320018, SIC IT5320001, SIC IT5320010, SIC IT5320014, ZPS IT5320016, SIC IT5320002, ZPS IT5320017, SIC IT5320004, SIC IT5320003, SIC IT5320011, SIC IT5330009, ZPS IT5330026, SIC IT5320012, SIC IT5330015, ZPS IT5330025, SIC IT5320013 adottati dal Parco della Gola della Rossa e Frasassi e dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza ed Esino e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323.
- DGR n. 634 del 20 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340004 Montagna dei Fiori, adottate dalla Provincia di Ascoli Piceno in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 657 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT5310011 Bocca Serriola e IT5310018 Serre del Burano, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone in qualità di ente di gestione.

- DGR n. 658 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT5310007 Litorale della Baia del Re, IT5310008 Corso dell'Arzilla, IT5310009 Selva di San Nicola, IT5310013 Mombaroccio, IT5310015 Tavernelle sul Metauro, IT5310022 Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce, adottate dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 659 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310019 Monte Catria, Monte Acuto, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dall'Unione Montana dell'Esino Frasassi in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 660 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310016 Gola del Furlo, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 661 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT5310006 Colle San Bartolo, adottate dall'Ente Parco del Monte San Bartolo e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 687 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340011 Monte Ceresa, adottate dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 688 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310014 Valle Avellana, adottate dall'Unione Montana del Montefeltro in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 689 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310017 Monte Nerone, Gola di Gorgo a Cerbara, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 690 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330010 Piana di Pioraco, adottate dall'Unione Montana Alti Valli del Potenza e dell'Esino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 691 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310012 Montecalvo in Foglia, adottate dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 766 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5320009 Fiume Esino in località Ripa Bianca, adottato dalla Provincia di Ancona e dalla Riserva naturale Ripa Bianca in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 767 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5320005 Costa tra Ancona e Portonovo, adottate dall'Ente Parco del Conero con i piani di gestione dei siti IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 e IT5320015 Monte Conero.
- DGR n. 768 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei SIC IT5330018 Gola di Pioraco, IT5330019 Piani di Montelago, IT5330020 Monte Pennino e Valle Scurosa e della ZPS IT5330028 Valle Scurosa, Piano di Montelago e Gola di Pioraco, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 769 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330021 Boschetto a tasso presso Montecavallo, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino in qualità di ente di gestione.

- DGR n. 821 del 25 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330022 Montagna di Torricchio e della ZPS IT5330030 Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dall'Università di Camerino-Riserva di Torricchio in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 822 del 25 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330023 Gola della Valnerina, Monte Fema per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 823 del 25 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330001, IT5330002, IT5330003, IT5330004, IT5330005, IT5330006, IT5330007, IT5330008, IT5330017, IT5330023, IT5340013, IT5340014, IT5340016, IT5340017, IT5340019, IT5340020 e delle ZPS IT5330029 e IT5330030, per le parti ricadenti all'interno del Parco dei Monti Sibillini, adottate dall'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 869 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330024 Selva dell'Abbadia di Fiastra, adottate dalla Fondazione Giustiniani Bandini - Riserva Abbadia di Fiastra e della Provincia di Macerata in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 870 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330016 Gola di Sant'Estachio, adottate dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 871 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340015 Montefalcone Appennino, Smerillo, adottate dall'Unione Montana dei Sibillini e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 872 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione della ZPS IT5330027 Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino, dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 873 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330011 Monte Letegge, Monte d'Aria e della ZPS IT5330029 dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 874 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330001 Monte Ragnolo e Monte Meta, IT5330003 Rio Terro e IT5330005 Monte Castel Manardo, Tre Santi per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di ente di gestione.

Si evidenzia inoltre che nell'allegato C della DGR 1365 del 2/11/2020 sono riportati gli obblighi di condizionalità previsti nei singoli piani di gestione approvati.

REGIONE UMBRIA

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Articoli 4 e 5

1. Norme regionali che possono prevedere ulteriori impegni per le aziende agricole

A livello regionale le aziende agricole, con terreni che ricadano in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), devono rispettare oltre agli impegni indicati nella scheda regionale, al paragrafo 2.1, gli eventuali ulteriori impegni di seguito riportati.

Le aziende agricole e/o zootecniche le cui superfici ricadono in tutto o in parte nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate dalla regione Umbria sono soggette al rispetto degli adempimenti di seguito riportati:

- Piano di Tutela delle acque - Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (D.G.R. n. 2052/2005 così come modificata dalla DGR n.271/2007; n. 1742/2008; n.524/2009; n.208, n. 1693/2012, n. 95/2013 n. 1428/2013) e n. 501/2019 (testo coordinato)
- I divieti spaziali di cui alla DGR 2052/2005 e s.m.i sono integrati dalle seguenti misure del Piano di Tutela delle acque;
- Piano di Tutela delle acque - Misura B-24): Realizzazione di fasce filtro per il contenimento degli inquinanti (la normativa di riferimento per la realizzazione di fasce filtro per il contenimento di inquinanti è rappresentata dalla DGR n. 2052/2005 e successive modifiche ed integrazioni, che per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola prescrive l'obbligatorietà della costituzione di fasce filtro o fasce tampone, le cui ampiezze minime sono richiamate all'interno della norma BCAA1)
- Piano di Tutela delle acque Misura T- 09 “Gestione integrata dell’azoto da fonti agro-zoistiche in particolari contesti territoriali”, così come meglio definita nell’allegato A) alla DGR n.1216 del 23.10.2017.

— le aziende agricole umbre, che utilizzano i **fanghi di depurazione** in aree ZVN sul proprio terreno, sono tenute al rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 99/92, e dalla DGR n. 2052/2005 e s.m.i.

Per queste attività si distinguono i seguenti ruoli:

- agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi)
- Utilizzatore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione)

Naturalmente gli impegni da assolvere sono differenti in funzione dei ruoli che l’agricoltore ricopre. L’art 3 del D. Lgs n. 99/92 elenca le condizioni di utilizzazione dei fanghi; l’art 9 dettaglia le

informazioni che devono essere contenute nelle notifiche di avvio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi.

— Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Sono assoggettati ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) gli impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ricadenti in tutto il territorio regionale e specificatamente nelle zone ZVN), con più di:

- a) 40.000 posti pollame
- b) 2.000 posti suini da produzione (oltre 30 Kg)
- c) 750 posti scrofe

Ai sensi del RR 4 maggio 2011 n.4 (trattamento degli effluenti di allevamento e delle biomasse per la produzione di biogas). Le imprese agricole singole o associate sono tenute alla redazione del Piano di utilizzazione agronomica (PUA) secondo le modalità di cui alla DGR 2052/2005 e s.m.i.

Le imprese singole o associate coinvolte nel ciclo di produzione e utilizzazione agronomica del digestato effettuano la comunicazione prevista dalle DGR 2052/2005 e redigono i registri di carico e scarico delle materie in entrata ed in uscita all'impianto.

Ai fini di un miglioramento dell'apporto di sostanze nutritive ed ammendanti ai terreni, il digestato prodotto dagli impianti di digestione anaerobica può subire trattamento di separazione solido liquido al fine di ottenere una frazione palabile ed una non palabile.

Il digestato o le proprie frazioni possono essere sottoposti trattamenti che ne riducano l'impatto ambientale nei terreni ed in atmosfera, sia attraverso la digestione aerobica o compostaggio, sia attraverso la riduzione dei composti azotati.

Nelle aree critiche di cui alla misura T-09 del Piano di tutela delle acque approvato, al digestato o alla frazione non palabile risultante dal trattamento di separazione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla predetta misura.

Di seguito sono riportate le norme regionali relative al CGO 1 e che potrebbero prevedere ulteriori impegni per l'azienda agricola:

- (PTA2) SO n.2 al BUR Serie Generale n.50 del 3 ottobre 2018 “Piano di tutela delle Acque – Aggiornamento 2016-2021 DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 28 agosto 2018, n. 260.
- D.G.R. n. 1216 del 23.10.2017 “Direttiva 91/276/CEE-Zona vulnerabile da nitrati di origine agricola denominata Petrignano di Assisi – Attivazione delle Misure T-06 e T- 09 del PTA2 adottato in data 09.10.2017”
- D.G.R.n. 1640 del 29/12/2015 “Piano regionale di tutela delle Acque – proposta di aggiornamento del Piano ai sensi dell’art. 121 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 3 della L.R.25/2009 – Approvazione norme di salvaguardia per le misure contenute nel Piano di Tutela del 2009. Con la sopracitata deliberazione tutte le scadenze temporali delle misure del PTA 2009 sono state prorogate fino all’approvazione dell’aggiornamento del Piano.
- D.G.R.n. 2052/2005 Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
- D.G.R.n. 1693 del 19 dicembre 2012: “Piano di Tutela delle Acque – Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola – esiti monitoraggi e revisione perimetrazione - Aggiornamento tavola 5 del Piano e aggiornamento Programma di Azione – Determinazioni”. Pubblicata sul B.U.R. - Serie generale n. 8 del 13 febbraio 2013.;

- D.G.R.n. 95 dell'11 febbraio 2013: "Conferma zone vulnerabili da nitrati di origine agricola in attuazione all'art. 36 comma 7 ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge n. 221 del 17.12.2012" Pubblicata sul B.U.R. - Serie generale n. 11 del 27 febbraio 2013;;
- D.G.R.n. 1428/2013 Direttiva 91/676/CEE e Piano di Tutela delle acque- Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola DGR 1693/2012 e DGR 223/2013 esiti monitoraggi nella Zona Vulnerabile di Petrignano di Assisi e superamenti dei limiti di concentrazione per le acque sotterranee – determinazioni.;
- D.G.R.n. 387 dell'8 marzo 2010 - "Approvazione linee guida per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alle aziende zootechniche" Con questa DGR sono state approvate le linee guida per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alle aziende zootechniche che effettuano l'utilizzazione agronomica dei propri effluenti o che li conferiscono ad impianti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002.;
- RR 4 maggio 2011 n.4 - Norme di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 concernente la gestione degli impianti per il trattamento degli effluenti di allevamento e delle biomasse per la produzione di biogas e l'utilizzazione agronomica delle frazioni palabili e non palabili. (per il citato regolamento è previsto l'adeguamento al DM n. 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.")
- D.G.R. n. 501 del 24 aprile 2019 – "Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola approvato con DGR 2052 del 7/12/2005 - modifiche e integrazioni su proposta del gruppo di lavoro della misura B-22 del Piano di tutela delle Acque 2016/2021 - approvazione e pubblicazione testo coordinato"

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

1. Norme regionali che possono prevedere ulteriori impegni per le aziende agricole

A livello regionale oltre essere obbligatorio osservare quanto disposto dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano), risulta vigente l'obbligo di applicazione del REGOLAMENTO REGIONALE 8 agosto 2019, n. 8. "Norme attuative in materia di tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano".

Il REGOLAMENTO REGIONALE 8 agosto 2019, n. 8 detta norme attuative in materia di tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, in particolare:

- a) stabilisce i criteri per l'individuazione, la delimitazione e la protezione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
- b) definisce i vincoli e le attività consentite nelle aree di salvaguardia;
- c) attua il controllo e la gestione del territorio.

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

1. Norme regionali che possono prevedere ulteriori impegni per le aziende agricole

- Testo Unico n. 1 del 21/01/2015 Testo unico governo del territorio e materie correlate che modifica la L.R. n. 27, del 24 marzo 2000 “Piano Urbanistico Territoriale”
- D.G.R. del 04/02/2005, n. 139 Approvazione delle linee di indirizzo regionali per la predisposizione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000
- D.G.R. del 23.02.2009, n. 226, recante il recepimento del DM n.184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, misure di conservazione gestione ZPS, ai sensi Dirett. 79/409/CEE, 92/43/CEE, DPR 357/97 e ss.mm. e DM del 17 ottobre 2007
- D.G.R. n. 5 del 08/01/2009 Modificazione della D.G.R. n. 1274/2008 relativa alle linee guida regionali per la valutazione di incidenza di piani e progetti. Integrazioni, modificazioni
- D.G.R. n. 540 del 19/05/2014 recante Assenso all’intesa tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Umbria per la designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ai sensi dell’art. 3 del DPR 8 settembre 1997, n. 357
- Piani di Gestione approvati con gli atti riportati in allegato 2 della Delibera regionale.

La gestione delle aziende deve realizzarsi nel rispetto della normativa vigente nell’area ai fini dell’attuazione della direttiva medesima nonché dei divieti e degli obblighi derivanti dai provvedimenti nazionali e regionali di recepimento.

Così come stabilito dal Piano Urbanistico Territoriale (L.R. n. 1 del 21/01/2015 Testo unico governo del territorio e materie correlate che modifica la L.R. n. 27, del 24 marzo 2000 “Piano Urbanistico Territoriale”), i siti ricompresi nella rete ecologica europea denominata Natura 2000, vale a dire le Zone di Protezione Speciale e i Siti di Importanza Comunitaria riportati nella carta n. 8 del PUT, sono assoggettati alla disciplina del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120.

Pertanto, qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, che possa avere incidenze significative su un sito della rete Natura 2000, dovrà essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale – VInCA come stabilito nella DGR 5/2009.

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

1. Norme regionali che possono prevedere ulteriori impegni per le aziende agricole

- Testo Unico n. 1 del 21/01/2015 Testo unico governo del territorio e materie correlate che modifica la L.R. n. 27, del 24 marzo 2000 “Piano Urbanistico Territoriale”
- D.G.R. del 04/02/2005, n. 139 Approvazione delle linee di indirizzo regionali per la predisposizione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000
- D.G.R. del 23.02.2009, n. 226, recante il recepimento del DM n.184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, misure di conservazione gestione ZPS, ai sensi Dirett. 79/409/CEE, 92/43/CEE, DPR 357/97 e ss.mm. e DM del 17 ottobre 2007
- D.G.R. n. 5 del 08/01/2009 Modificazione della D.G.R. n. 1274/2008 relativa alle linee guida regionali per la valutazione di incidenza di piani e progetti. Integrazioni, modificazioni
- D.G.R. n. 540 del 19/05/2014 recante Assenso all'intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Umbria per la designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ai sensi dell'art. 3 del DPR 8 settembre 1997, n. 357
- Delibere di approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 della Regione Umbria.

La gestione delle aziende deve realizzarsi nel rispetto della normativa vigente nell'area ai fini dell'attuazione della direttiva medesima nonché dei divieti e degli obblighi derivanti dai provvedimenti nazionali e regionali di recepimento.

Così come stabilito dal Piano Urbanistico Territoriale (L.R. n. 1 del 21/01/2015 Testo unico governo del territorio e materie correlate che modifica la L.R. n. 27, del 24 marzo 2000 “Piano Urbanistico Territoriale”), le aziende agricole ricadenti all'interno delle aree Natura 2000, vale a dire le Zone di Protezione Speciale e i Siti di Importanza Comunitaria riportati nella carta n. 8 del PUT, sono assoggettate alle disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni di cui all'art.4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120.

Pertanto, qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, che possa avere incidenze significative su un sito della rete Natura 2000, dovrà essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale – VIIncA come stabilito nella DGR 5/2009.

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

1. Norme regionali che possono prevedere ulteriori impegni per le aziende agricole

La Regione Umbria, con la LEGGE REGIONALE 19 novembre 2001 , n. 28 "Testo unico regionale per le foreste", ha istituito l'elenco degli alberi di rilevante e peculiare interesse: "Gli alberi che presentano un rilevante e peculiare interesse, in relazione al loro valore culturale, storico, estetico, paesistico, scientifico ed emonumentale, indipendentemente dalla specie di cui al comma 1 , sono indicati in specifico elenco istituito dalla Giunta regionale". Sul sito <http://www.alberi.regione.umbria.it/vedi-gli-alberi> è possibile consultare l'elenco.

Ogni intervento che comporti una modifica del suolo deve essere eseguito conformemente alle disposizioni della L.R. n. 1/2015 e della D.G.R. n. 996/2015.

REGIONE LAZIO

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Articoli 4 e 5

1. Norme regionali che possono prevedere ulteriori impegni per le aziende agricole

A livello regionale le aziende agricole, con terreni che ricadano in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), devono rispettare oltre agli impegni indicati nella scheda regionale, al paragrafo 2.1, gli ulteriori impegni previsti:

- dal Regolamento Regionale 23 novembre 2007, n. 14 “Programma d’azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola” (PdA adottato nel provvedimento regionale D.G.R n . 899 del 7 settembre 2007 e s.m.i).

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

1. Norme regionali che possono prevedere ulteriori impegni per le aziende agricole ¹

Ulteriori impegni generali

- è vietata la realizzazione di nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw nonché gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;
- per le superfici non coltivate (superfici disattivate) durante tutto l'anno e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 94 del Reg(UE) n. 1306/2013 che ha sostituito l'art 6 paragrafo 1 del Reg(UE) n.73/2009, si deve garantire la presenza:

¹ Nelle porzioni delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) ricadenti all'interno delle aree naturali protette, istituite ai sensi della legge 394/91 e della legge regionale 29/97 e ss.mm.ii., le misure di conservazione previste dalla D.G.R. n. 612/2011, si integrano con quelle previste dai provvedimenti istitutivi e gestionali delle singole aree naturali protette.

- di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro.

Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno.

- è fatto comunque obbligo di compiere sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Sono fatte salve altresì diverse prescrizioni previste dalle misure di conservazione, o dai piani di gestione, specifiche per le singole ZPS.

- gli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, devono essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli, che va dal 1° febbraio al 1° settembre

1. Specifiche misure minime di conservazione individuate per le ZPS

- nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti delle montagne mediterranee :
- per il pascolo deve essere rispettato quanto previsto dalla L.R39/02 e dal r.r 7/2005 e smi;
 - la circolazione su strade ad uso forestale è regolamentata dalla legge regionale 30 marzo 1987, n. 29 “Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore”, dalla l.r. 39/02 e dal r.r. 7/2005;
 - è sospesa l'esecuzione degli interventi su boschi ad alto fusto al fine di evitare di interferire con la stagione riproduttiva delle seguenti specie di uccelli tipiche di questa tipologia di habitat ai sensi dell'Allegato 1 punto 3) del citato D.M. 17 ottobre 2007 e successive modificazioni: aquila reale (Aquila chrysaetos), falco pellegrino (Falco peregrinus) nelle aree di accertata nidificazione e riportate nei quadranti UTM di cui al volume citato nel punto 7 della D.G.R. 612/2011 o in altra, più aggiornata, letteratura scientifica, e nei seguenti periodi:
 - • nel periodo compreso dal 31 marzo al 31 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica inferiore a 1000 m. s.l.m.;
 - • nel periodo compreso dal 15 aprile al 15 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica superiore ai 1000 m. s.l.m..

Eventuali deroghe all'epoca delle taglie possono essere concesse dalla struttura regionale competente in materia di Natura 2000, previa richiesta motivata del proponente, o in attuazione delle indicazioni contenute nelle misure di conservazione sito-specifiche o dei piani di gestione dei siti approvati.

- nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei:
- divieto di eliminazione di muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario di cui alla Direttiva 2009/147/CE;
 - la circolazione su strade ad uso forestale è regolamentata dalla legge regionale 30 marzo 1987, n. 29 “Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore”, dalla l.r. 39/02 e dal r.r. 7/2005;
 - è sospesa l'esecuzione degli interventi su boschi ad alto fusto al fine di evitare di interferire con la stagione riproduttiva delle seguenti specie di uccelli tipiche di questa tipologia di habitat ai sensi dell'Allegato 1 punto 3) del citato D.M. 17 ottobre 2007 e successive modificazioni: aquila reale (Aquila chrysaetos), falco pellegrino (Falco peregrinus) nelle aree di accertata nidificazione e riportate nei quadranti UTM di cui al volume citato nel punto 7 della D.G.R. 612/2011 o in altra, più aggiornata, letteratura scientifica, e nei seguenti periodi:
 - • nel periodo compreso dal 31 marzo al 31 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica inferiore a 1000 m. s.l.m.;
 - • nel periodo compreso dal 15 aprile al 15 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica superiore ai 1000 m. s.l.m..

Eventuali deroghe all'epoca delle taglie possono essere concesse dalla struttura regionale competente in materia di Natura 2000, previa richiesta motivata del proponente, o in attuazione delle indicazioni contenute nelle misure di conservazione sito-specifiche o dei piani di gestione dei siti approvati.

- nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici:
- divieto di eliminazione di muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario di cui alla Direttiva 2009/147/CE;
 - è vietato irrigare le superfici steppiche che non abbiamo già avuto una destinazione agricola;

- per il pascolo deve essere rispettato quanto previsto dalla L.R39/02 e dal r.r 7/2005 e s.m.i.;
 - la circolazione su strade ad uso silvo-pastorale è disciplinata dalle ll.rr. nn. 29/87 e 39/02 e dal r.r. 7/2005;
 - la costruzione di nuove serre fisse è disciplinata dalla l.r. 12 agosto 1996 n. 34 concernente “Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre” e successive modificazioni con le seguenti disposizioni attuative: è consentita esclusivamente la costruzione di serre senza opere di fondazione con strutture in legno o tubolare metallico, comunque amovibili, e con copertura degli impianti in film plastico e la cui superficie coperta non deve superare il quaranta percento dell’area disponibile
 - eventuale divieto di dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione naturale è sottoposto ad autorizzazione da parte della struttura regionale della Direzione regionale Ambiente competente in materia di Rete natura 2000;
- nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide:
- sono vietati gli interventi di bonifica idraulica delle zone umide naturali;
 - la costruzione di nuove serre fisse è disciplinata dalla l.r. 12 agosto 1996 n. 34 concernente “Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre” e successive modificazioni con le seguenti disposizioni attuative: è consentita esclusivamente la costruzione di serre senza opere di fondazione con strutture in legno o tubolare metallico, comunque amovibili, e con copertura degli impianti in film plastico e la cui superficie coperta non deve superare il quaranta percento dell’area disponibile
 - nelle zone umide naturali quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata e salmastra, le attività che comportino improvvise e consistenti variazioni del livello dell’acqua o la riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti sono sottoposte a parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale della Direzione Ambiente, competente in materia di Rete Natura 2000. Sono fatte salve le operazioni di prosciugamento delle sole vasche salanti delle saline in produzione;
 - è sospeso durante il periodo riproduttivo dell'avifauna dal 15 marzo al 31 luglio il controllo ovvero la gestione all'interno delle zone umide naturali quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea, mediante taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno. Sono fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore, al fine di non arrecare disturbo o danno alla riproduzione della fauna selvatica;
- nelle ZPS caratterizzate dalla presenza ambienti fluviali:
- le captazioni idriche e le attività che comportano il prosciugamento, anche solo temporaneo, dei corsi d'acqua, o improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua, o la riduzione della superficie di isole o zone affioranti sono disciplinate dalla legge regionale 11 dicembre 1998, n.53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n.183” e sono soggette a concessione regionale per quanto riguarda le grandi derivazioni e a concessione provinciale per le piccole derivazioni, anche ai sensi del R.D. 1775/1933, come modificato, in particolare, dal d.lgs 152/2006;
 - è sospeso dal 15 marzo al 15 agosto il controllo ovvero la gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea lungo i corsi d'acqua mediante taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno. Sono fatti salvi interventi straordinari di

gestione previa autorizzazione della struttura regionale della Direzione Ambiente, competente in Natura 2000;

- nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti agricoli:
 - l'utilizzazione di uso dei fanghi di depurazione è autorizzata dalle provincie ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante attuazione della Direttiva 86/278/CEE.
- Misure di conservazione specifiche per il SIC/ZPS IT6030019 Macchiatonda

A seguito della pubblicazione della D.G.R. 612/2011, gli impegni specifici all'interno del territorio della ZPS IT6030019 "Macchiatonda", per la quale con D.G.R. 882/2009 è stato adottato il Piano di gestione, sono quelli riportati dai punti 5 e 7 delle tipologie di habitat di cui sopra, in quanto applicabili.

Inoltre vige il seguente obbligo:

- gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati esclusivamente su immobili e capanni già esistenti.

Assegnazione delle ZPS alle tipologie di cui all'art.4, comma 1, del D.M. 17 ottobre 2007 e s.m.i.

Legenda:

AAMM	=	ambienti aperti delle montagne mediterranee
AFMM	=	ambienti forestali delle montagne mediterranee
AMM	=	ambienti misti mediterranei
AS	=	ambienti steppici
PCUM	=	presenza colonie uccelli marini
PZU	=	presenza zone umide
AF	=	ambienti fluviali
AA	=	ambienti agricoli
PCM	=	presenza corridoi di migrazione
PVMIP	=	presenza valichi montani, isole e penisole.

codice	denominazione	Misure di conservazione specifiche per tipologia di habitat	Tipologia	Comune
IT6010002	BOSCO DEL SASSETTO	Allegato C punto 2.	AFMM	Acquapendente
IT6010003	MONTE RUFENO	Allegato C punti 2 e 3.	AFMM AMM	Acquapendente
IT6010008	MONTI VULSINI	Allegato C punti 2 e 3.	AFMM	Bolsena, Montefiascone,

			AMM	Bagnoregio
IT6010009	CALANCHI DI CIVITA DI BAGNOREGIO	Allegato C punti 3 e 4.	AMM AS	Bagnoregio, Lubriano, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano
IT6010011	CALDERA DI LATERA	Allegato C punti 3, 4 e 8.	AMM AS AA	Valentano, Latera
IT6010021	MONTE ROMANO	Allegato C punti 3, 4 e 8.	AMM AS AA	Valentano
IT6010022	MONTE CIMINO (VERSANTE NORD)	Allegato C punti 2 e 3.	AFMM AMM	Soriano nel Cimino, Vitorchiano, Viterbo
IT6010026	SALINE DI TARQUINIA	Allegato C punto 6.	PZU	Tarquinia
IT6010032	FOSSO CERRETO	Allegato C punto 3.	AMM	Faleria, Castel Sant'Elia, Mazzano Romano, Nepi
IT6010055	LAGO DI BOLSENA, ISOLE BISENTINA E MARTANA	Allegato C punti 3 e 6.	AMM PZU	Capodimonte, Marta, Gradoli, Grotte di Castro, S. Lorenzo Nuovo, Bolsena, Montefiascone
IT6010056	SELVA DEL LAMONE E MONTI DI CASTRO	Allegato C punti 2, 3 e 8.	AFMM AMM AA	Montalto di Castro, Canino, Ischia di Castro, Farnese
IT6010057	LAGO DI VICO MONTE VENERE E MONTE FOGLIANO	Allegato C punti 2 e 6.	AFMM PZU	Caprarola, Ronciglione, Vetralla, Viterbo

porzione laziale della ZPS IT7110128	PARCO NAZIONALE GRAN SASSO - MONTI DELLA LAGA	Allegato C punti 1, 2 e 8.	AAMM AFMM AA	Accumoli, Amatrice
IT6020005	MONTI REATINI	Allegato punti 1, 2 e 3.	AAMM AFMM AMM	Antrodoco, Morro Reatino, Rivodutri, Poggio Bustone, Cantalice, Castel Sant'Angelo, Borgo Velino, Micigliano, Leonessa, Posta, Rieti, Cittaducale
IT6020011	LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE	Allegato C punti 6 e 8.	PZU AA	Colli sul Velino, Rivodutri, Poggio Bustone, Contigliano, Rieti
IT6020013	GOLE DEL VELINO	Allegato C punto 3.	AMM	Micigliano, Antrodoco
IT6020017	MONTE TANCIA E MONTE PIZZUTO	Allegato C punti 2 e 3.	AFMM AMM	Poggio Catino, Salisano, Cottanello, Montasola, Casperia, Roccantica, Monte S. Giovanni in Sabina, Contigliano, Rieti
IT6020018	FIUME FARFA (CORSO MEDIO ALTO)	Allegato C punto 7.	AF	Castel nuovo di Farfa, Salisano, Poggio Nativo, Frasso Sabino, Mompeo, Casaprotta, Poggio S. Lorenzo, Montenero Sabino, Montopoli in Sabina

IT6020019	MONTE DEGLI ELCI E MONTE GROTTONE	Allegato C punti 3 e 4.	AMM AS	Fara in Sabina, Toffia, Nerola
IT6020046	RISERVA NATURALE MONTAGNE DELLA DUCHESSA	Allegato C punti 1 e 2.	AAMM AFMM	Borgorose
IT6030005	COMPENSORIO TOLFETANO-CERITE-MANZIATE	Allegato C punti 2, 3, 7 e 8.	AFMM AMM AS AF AA	Allumiere, Tolfa, Civitavecchia, Santa Marinella, Barbarano Romano, Blera, Monteromano, Oriolo romano, Tarquinia, Vejano, Bracciano, Canale Monterano, Cerveteri, Manziana
IT6030012	RISERVA NATURALE TEVERE FARFA	Allegato C punti 3, 6, 7 e 8.	AMM PZU AF AA	Nazzano, Torrita tiberina, Filacciano, Montopoli di Sabina, Forano, Civitella S. paolo, Poggio Mirteto
IT6030019	MACCHIATONDA	Allegato C punti 6 e 8.	PZU AA	Santa Marinella
IT6030020	TORRE FLAVIA	Allegato C punto 6.	PZU	Cerveteri, Ladispoli
IT6030026	LAGO DI TRAIANO	Allegato C punto 6.	PZU	Fiumicino
IT6030029	MONTI LUCRETI	Allegato C punti 1, 2 e 8.	AAMM AFMM AA	Scandriglia, Percile, Mandela, Licenza, Roccagiovine, Montorio Romano, Monteflavio, Palombara Sabina, Vicovaro,

				S. Polo dei Cavalieri, Marcellina
IT6030038	LAGO DI ALBANO	Allegato C punto 6.	PZU	Castel Gandolfo
IT6030043	MONTI LEPINI	Allegato C punti 1, 2, 3, 4 e 8.	AAMM AFMM AMM AS AA	Cori, Norma, Bassiano, Sezze, Maenza, Roccagorga, Carpinetto romano, Montelanico, Segni, Artena, Colleferro, Gorga, Cisterna di Latina, Pontinia, Priverno, Prossedi, Rocca Massima, Sermoneta, Amaseno, Anagni, Castro dei Volsci, Ceccano, Giuliano di Roma, Morolo, Patrica, Sgurgola, Supino, Villa Santo Stefano
IT6030084	CASTEL PORZIANO (TENUTA PRESIDENZIALE	Allegato C punti 3 e 8.	AMM AA	Roma
IT6030085	COMPENSORIO BRACCIANO- MARTIGNANO	Allegato C punti 2, 3, 6 e 8.	AFMM AMM PZU AA	Anguillara Sabazia, Roma, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Formello, Manziana, Trevignano Romano,
IT6040010	LAGO DI FONDI	Allegato C punti 6 e 8.	PZU	Fondi, Monte San

			AA	Biagio, Terracina
IT6040015	PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO	Allegato C punti 3, 6, 8, 9 e 10.	AMM PZU AA PCM PVMIP	Latina, Sabaudia, San Felice Circeo
IT6040019	ISOLE DI PONZA, PALMAROLA, ZANNONE, VENTOTENE E S. STEFANO	Allegato C punti 3, 5 e 10.	AMM PCUM PVMIP	Ponza, Ventotene
IT6040022	COSTA ROCCIOSA TRA SPERLONGA-GAETA	Allegato C punti 3 e 5.	AMM PCUM	Sperlonga, Itri, Gaeta
IT6040043	MONTI AUSONI E AURUNCI	Allegato C punti 1, 2, 3, 4 e 8.	AAMM AFMM AMM AS AA	Fondi, Lenola, Itri, Formia, Spigno Saturnia, Pico, Pontecorvo, Esperia, Ausonia, Campodimele, Monte San Biagio, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Sperlonga, Terracina, Amaseno, Castro dei Volsci, Pastena, Priverno, Vallecorsa
IT6050008	MONTI SIMBRUINI ED ERNICI	Allegato C punti 1, 2 e 8.	AAMM AFMM AA	Filettino, Trevi nel Lazio, Fiuggi, Guarcino, Collepardo, Veroli, Monte S. Giovanni Campano, Sora, Vico nel Lazio, Cervara di Roma,

				Arcinazzo Romano, Jenne, Vallepietra, Affile, Subiaco, Camerata Nuova, Alatri
porzione laziale della ZPS IT7120132	PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE	Allegato C punti 1 e 2.	AAMM AFMM	Alvito, Campoli Appennino, Pescosolido, Picinisco, San Biagio Saracinisco, San Donato Valle Comino, Settefrati, Vallerotonda,
IT6050015	LAGO DI POSTA FIBRENO	Allegato C punti 6 e 8.	PZU AA	Posta Fibreno, Broccostella, Fontechiari, Campoli Appennino
IT6050027	GOLE DEL FIUME MELFA	Allegato C punti 1 e 3.	AAMM AMM	Casalvieri, Arpino, Santopadre, Roccasecca, Casalattico, Colle San Magno
IT6050028	MASSICCIO DEL MONTE CAIRO (AREE SOMMITALI)	Allegato C punto 1.	AAMM	Casalattico, Atina, Belmonte Castello, Terelle, Colle San Magno

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

1. Norme regionali che possono prevedere ulteriori impegni per le aziende agricole

Elenco SIC/ZSC

CODICE	DENOMINAZIONE	COMUNI	DELIBERA GIUNTA REGIONALE (D.G.R.) RELATIVA ALLE MISURE DI CONSERVAZIONE
IT6010001	Medio corso del Fiume Paglia	Acquapendente	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010002	Bosco del Sassetto	Acquapendente	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010004	Monte Rufeno	Acquapendente	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010005	Fosso dell'Acqua Chiara	Acquapendente	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010006	Valle del Fossatello	Acquapendente	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010007	Lago di Bolsena	Capodimonte, Marta, Gradoli, Grotte di Castro, S.Lorenzo Nuovo, Bolsena, Montefiascone	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010008	Monti Vulsini	Bolsena, Montefiascone, Bagnoregio	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010009	Calanchi di Civita di Bagnoregio	Bagnoregio, Lubriano, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010011	Caldera di Latera	Valentano, Latera	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010012	Lago di Mezzano	Valentano	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010013	Selva del Lamone	Ischia di Castro, Farnese	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010014	Il Crostoletto	Ischia di Castro	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010015	Vallerosa	Ischia di Castro, Farnese	DGR 14/04/2016 n. 162

IT6010016	Monti di Castro	Ischia di Castro	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010017	Sistema Fluviale Fiora - Olpeta	Farnese, Ischia di Castro, Montalto di Castro, Canino	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010018	Litorale a nord ovest delle Foci del Fiora	Montalto di Castro	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010019	Pian dei Cangani	Montalto di Castro	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010020	Fiume Marta (alto corso)	Tuscania, Monte Romano, Capodimonte, Marta,	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010021	Monte Romano	Tuscania, Monte Romano, Vetralla, Viterbo	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010022	Monte Cimino (versante nord)	Soriano nel Cimino, Vitorchiano, Viterbo	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010023	Monte Fogliano e Monte Venere	Caprarola, Ronciglione, Vetralla, Viterbo	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010024	Lago di Vico	Caprarola, Ronciglione,	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010026	Saline di Tarquinia	Tarquinia	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010028	Necropoli di Tarquinia	Tarquinia	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010029	Gole del Torrente Biedano	Barbarano Romano, Blera	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010030	Area di S. Giovenale e Civitella Cesi	Blera	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010031	Lago di Monterosi	Monterosi, Nepi	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010032	Fosso Cerreto	Faleria, Castel Sant'Elia, Mazzano Romano, Nepi	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010033	Mola di Oriolo	Oriolo Romano, Vejano, Canale Monterano (RM)	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010034	Faggete di Monte Raschio e Oriolo	Oriolo Romano, Bassano Romano,	DGR 14/04/2016 n.

		Bracciano(RM)	162
IT6010035	Fiume Mignone (basso corso)	Monte Romano , Tarquinia, Allumiere (RM), Tolfa (RM)	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010036	Sughereta di Tuscania	Tuscania	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010037	Il "Quarto" di Barbarano Romano	Barbarano Romano	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010038	Travertini di Bassano in Teverina	Orte	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010039	Acropoli di Tarquinia	Tarquinia.	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010040	Monterozzi	Canino	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010041	Isole Bisentina e Martana	Marta, Capodimonte	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6020001	Piano dei Pantani	Accumoli	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020004	Valle Avanzana – Fuscello	Rivodutri, Leonessa, Morro Reatino	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020006	Vallone del Rio Fuggio	Leonessa	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020007	Gruppo Monte Terminillo	Cantalice, Micigliano, Leonessa, Posta, Rieti	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020008	Monte Fausola	Rivodutri.	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020009	Bosco Vallonina	Leonessa	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020011	Laghi Lungo e Ripasottile	Colli sul Velino, Rivodutri, Poggio Bustone, Contigliano, Rieti	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020013	Gole del Velino	Micigliano, Antrodoco	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020014	Piana di Rascino	Fiamignano	DGR 14/04/2016 n. 161

IT6020015	Complesso del Monte Nuria	Fiamignano, Borgo Velino, Antrodoco, Petrella Salto	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020017	Monte Tancia e Monte Pizzuto	Poggio Catino, Salisano, Cottanello, Montasola, Casperia, Roccaantica, Monte S.Giovanni in Sabina, Contigliano,Rieti	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020018	Fiume Farfa (corso medio - alto)	Castelnuovo di Farfa, Salisano, Poggio Nativo, Fasso Sabino, Mompeo, Casaprota, Poggio S.Lorenzo, Montenero Sabino, Montopoli in Sabina	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020019	Monte degli Elci e Monte Grottone	Fara in Sabina, Toffia e Nerola	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020020	Monti della Duchessa (area sommitale)	Borgorose	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020021	Monte Duchessa - Vallone Cieco e Bosco Cartore	Borgorose	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020022	Inghiottitoio di Val di Varri	Pescorocchiano	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020023	Grotta La Pila	Colle di Tora	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020027	Formazioni a Buxus sempervirens del reatino	Rieti	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020028	Monte Cagno e Colle Pratoguerra	Borbona	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020029	Pareti rocciose del Salto e del Turano	Rieti, Cittaducale, Belmonte in Sabina	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6030001	Fiume Mignone (medio corso)	Canale Monterano, Tolfa, Blera (VT), Vejano (VT)	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030003	Boschi mesofili di Allumiere	Allumiere e Tolfa	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030004	Valle di Rio Fiume	Tolfa, Allumiere	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030006	Monte Tosto	Cerveteri	DGR 14/04/2016 n.

			159
IT6030007	Monte Paparano	Bracciano	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030008	Macchia di Manziana	Manziana, Canale Monterano	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030009	Caldara di Manziana	Manziana	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030010	Lago di Bracciano	Bracciano, Trevignano Romano, Anguillara Sabazia, Roma	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030011	Valle del Cremera - Zona del Sorbo	Sacrofano, Formello e Campagnano di Roma	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030014	Monte Soratte	Sant'Oreste	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030015	Macchia di S. Angelo Romano	Sant'Angelo Romano, Palombara Sabina, Mentana, Guidonia Montecelio	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030016	Antica Lavinium - Pratica di Mare	Pomezia	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030017	Maschio dell'Artemisio	Nemi, Lariano, Rocca di Papa, Velletri, Rocca Priora	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030018	Cerquone – Doganella	Rocca Priora, Rocca di Papa, Artena	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030021	Sughereta del Sasso	Cerveteri	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030025	Macchia Grande di Ponte Galeria	Roma	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030027	Castel Porziano (fascia costiera)	Roma	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030028	Castel Porziano (quercenti igrofili)	Roma	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030030	Monte Gennaro (versante sud ovest)	Palombara Sabina, S. Polo dei Cavalieri	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030031	Monte Pellecchia	Scandriglia (RI), Licenza, Montorio	DGR 14/04/2016 n.

		Romano, Monteflavio, S. Polo dei Cavalieri	159
IT6030032	Torrente Licenza ed affluenti	Percile, Licenza	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030034	Valle delle Cannuccete	Castel S. Pietro Romano, Palestrina, Cave, Rocca di Cave	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030035	Monte Guadagnolo	Capranica Prenestina, Ciciliano, Pisoniano, Poli, Casape, S. Gregorio da Sassola	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030036	Grotta dell'Arco – Bellegra	Bellegra	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030037	Monti Ruffi (versante sud ovest)	Anticoli Corrado, Cerreto Laziale, Ciciliano	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030038	Lago di Albano	Albano Laziale, Castel Gandolfo	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030039	Albano (Località Miralago)	Castel Gandolfo	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030040	Monte Autore e Monti Simbruini centrali	Filettino (FR), Trevi nel Lazio (FR), Vallepietra, Subiaco, Camerata Nuova.	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030041	Monte Semprevisa e Pian della Faggeta	Carpineto Romano	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030042	Alta Valle del Torrente Rio	Carpineto Romano, Montelanico, Gorga	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030044	Macchia della Spadellata e Fosso S. Anastasio	Anzio	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030045	Lido dei Gigli	Anzio	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030046	Tor Caldara (zona solfatare e fossi)	Anzio	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030047	Bosco di Foglino	Nettuno	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030049	Zone umide a ovest del Fiume Astura	Nettuno	DGR 14/04/2016 n.

			159
IT6030050	Grotta dell'Inferniglio	Jenne	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030051	Basso corso del Rio Fiumicino	Saracinesco, Vicovaro, Sambuci	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030052	Villa Borghese e Villa Pamphili	Roma	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030053	Sughereta di Castel di Decima	Roma	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6040001	Grotta degli Ausi	Prossedi	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040002	Ninfa (ambienti acquatici)	Cisterna, Sermoneta, Norma	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040003	Laghi Gricilli	Pontinia, Sezze	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040004	Bosco Polverino	Priverno	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040005	Sugherete di S. Vito e Valle Marina	Monte San Biagio	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040006	Monti Ausoni meridionali	Monte San Biagio, Sonnino e Terracina.	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040007	Monte Leano	Terracina	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040008	Canali in disuso della bonifica Pontina	Sonnino, Terracina	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040009	Monte S. Angelo	Terracina	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040010	Lago di Fondi	Fondi, Monte San Biagio, Terracina	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040011	Lago Lungo	Fondi, Sperlonga	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040020	Isole di Palmarola e Zannone	Ponza	DGR 14/04/2016 n. 160

IT6040021	Duna di Capratica	Fondi, Sperlonga	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040022	Costa rocciosa tra Sperlonga e Gaeta	Sperlonga, Itri, Gaeta	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040023	Promontorio di Gianola e Monte di Scauri	Formia, Minturno	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040024	Rio S. Croce	Formia, Minturno, Spigno Saturnia	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040025	Fiume Garigliano (tratto terminale)	Minturno	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040026	Monte Petrella (area sommitale)	Spigno Saturnia	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040027	Monte Redentore (versante sud)	Formia	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040028	Forcelle di Campello e di Fraile	Formia, Esperia	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6050001	Versante meridionale del Monte Scalambra	Serrone	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050002	Monte Porciano (versante sud)	Ferentino	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050003	Castagneti di Fiuggi	Fiuggi, Acuto	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050004	Monte Viglio (area sommitale)	Filettino	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050005	Alta Valle del Fiume Aniene	Filettino, Trevi nel Lazio, Jenne (RM), Subiaco (RM)	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050006	Grotta dei Bambocci di Collepardo	Collepardo	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050007	Monte Tarino e Tarinello (area sommitale)	Filettino, Vallepietra (RM)	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050009	Campo Catino	Filettino, Guarino	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050010	Valle dell'Inferno	Vico nel Lazio, Alatri	DGR 14/04/2016 n.

			158
IT6050011	Monte Passeggi e Pizzo Deta (versante sud)	Collepardo, Veroli , Alatri	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050012	Monte Passeggi e Pizzo Deta (area sommitale)	Alatri, Veroli	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050014	Vallone Lacerno (fondovalle)	Pescosolido, Campoli Appennino	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050015	Lago di Posta Fibreno	Posta Fibreno, Broccostella, Fontechiari, Campoli Appennino	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050016	Monte Ortara e Monte La Monna	Vico nel Lazio	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050017	Pendici di Colle Nero	San Donato Val di Comino, Settefrati	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050018	Cime del Massiccio della Meta	Picinisco, San Biagio Saracinisco, Vallerotonda	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050020	Val Canneto	Settefrati , Picinisco	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050021	Monte Caccume	Patrica, Giuliano di Roma	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050022	Grotta di Pastena	Pastena	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050023	Fiume Amaseno (alto corso)	Prossedi, Villa Santo Stefano, Amaseno	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050024	Monte Calvo e Monte Calvilli	Vallecorsa, Castro dei Volsci, Pastena, Lenola	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050025	Bosco Selvapiana di Amaseno	Amaseno	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050026	Parete del Monte Fammerra	Esperia, Ausonia , Spigno Saturnia	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050027	Gole del Fiume Melfa	Casalvieri, Arpino, Santopadre, Roccasecca, Casalattico, Colle San Magno	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050028	Massiccio del Monte Cairo (aree	Casalattico, Atina, Belmonte	DGR 14/04/2016 n.

	sommitale)	Castello, Terelle, Colle San Magno	158
IT6050029	Sorgenti dell'Aniene	Filettino	DGR 14/04/2016 n. 158

All'interno delle ZSC IT6040012, IT6040013, IT6040014, IT6040016, IT6040017, IT6040018, le cui perimetrazioni sono consultabili sul sito internet della Regione Lazio http://www.regione.lazio.it/prl_ambiente/?vw=contenutidettaglio&id=202, si applicano le misure regolamentari, specifiche per ciascuna ZSC, adottate con deliberazione del presidente del Parco Nazionale del Circeo n. 7 del 21 dicembre 2016, per quanto rientranti nell'«Ambito di applicazione» di cui al presente «CGO».

All'interno delle ZSC IT6020002 e IT6020025, sopraelencate, le cui perimetrazioni sono consultabili sul suddetto sito internet della Regione Lazio, si applicano le misure regolamentari, specifiche per ciascuna ZSC, adottate con decisione del presidente del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga n. 31 dell'11 settembre 2013, per quanto rientranti nell'«Ambito di applicazione» di cui al presente «CGO».

Per i restanti SIC/ZSC sopraelencati, le cui perimetrazioni sono consultabili sul suddetto sito internet della Regione Lazio, si applicano le misure regolamentari, specifiche per ciascun SIC/ZSC, elencate nei paragrafi 7.1, 7.1.1., 7.1.2. e 7.1.3 dell'allegato 1 delle seguenti deliberazioni della Giunta Regionale, per quanto rientranti nell'«Ambito di applicazione» di cui al presente «CGO»:

- Deliberazioni della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 158, n.159, n.160, n.161 e n.162;
- Deliberazione della Giunta Regionale 23 maggio 2017, n. 256;
- Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2017, n.813.

Descrizione degli impegni nella ZSC IT6030012 “Riserva Naturale Tevere - Farfa”

All'interno del territorio della ZSC IT6030012 “Riserva Naturale Tevere-Farfa”, con Piano di Gestione approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale D.C.R. 22/2012, si applicano le seguenti norme regolamentari, per quanto rientranti nell'«Ambito di applicazione» di cui al presente «CGO»:

- per le porzioni della ZSC ricadenti all'interno del perimetro della Riserva Naturale di Nazzano Tevere-Farfa così come riportato nel Piano della Riserva, si applicano integralmente le regolamentazioni previste dalle Norme tecniche di attuazione, di cui all'allegato A2 del Piano della Riserva, e dallo Stralcio delle Norme tecniche di attuazione del Piano dell'area protetta, di cui all'allegato C3 del Piano di Gestione della ZSC;
- per le porzioni della ZSC ricadenti all'esterno del perimetro della Riserva Naturale, laddove individuate e delimitate nelle cartografie del Piano di Gestione della ZSC denominate “Carta di localizzazione degli habitat della Direttiva” di cui all'allegato C6, e “Carta della localizzazione dei siti riproduttivi degli Anfibi” di cui all'allegato C8 si applicano le regolamentazioni del Piano della Riserva previste per le aree classificate come “Zona A” di cui all'art. 33 delle Norme tecniche di attuazione dello stesso Piano;
- per le porzioni della ZSC ricadenti all'esterno del perimetro della Riserva Naturale, ma non individuate nelle cartografie del Piano di Gestione della ZSC, si applicano le regolamentazioni del Piano della Riserva previste per le aree classificate come “Zona C” di cui all' art. 35 delle Norme tecniche di attuazione dello stesso Piano.

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

1. Ulteriori impegni previsti

A livello regionale è stabilita, come impegno da parte delle aziende agricole, la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio naturali o seminaturali identificati territorialmente alla tavola B - Beni paesaggistici - del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) adottato, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, con Delibere di Giunta Regionale n. 556 del 25/07/2007 e n. 1025 del 21/12/2007 e pubblicato sul S.O. n. 14 del BURL n. 6 del 14 febbraio 2008, di seguito elencati e consultabili sul sito della Regione Lazio <http://www.regione.lazio.it/PTPR/PTPRB/> tramite applicativo webgis tavola B.

A livello regionale sono previsti, in aggiunta agli elementi indicati nella scheda della Regione Lazio, altri elementi come di seguito riportati.

In particolare tra gli elementi da tutelare, e applicabili alle aziende agricole, previste dal PTPR , ci sono i seguenti elementi naturali e seminaturali:

- fasce costiere marittime di cui all'art. 33,
- coste dei laghi di cui all'art. 34,
- corsi delle acque pubbliche di cui all'art. 35,
- zone umide di cui all'art. 40,
- montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare di cui all'art. 36,
- canali delle bonifiche agrarie di cui all'art. 46,
- beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogeici di cui all'art. 47.

Sono fatte salve le deroghe per le aziende agricole previste all'articolo 51 delle norme del PTPR medesimo.

REGIONE ABRUZZO

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

Articoli 4 e 5

1. Ulteriori impegni previsti per le aziende agricole

A livello regionale le aziende agricole, con terreni che ricadano in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) devono rispettare oltre agli impegni indicati nella scheda regionale, al paragrafo 2.1, gli ulteriori impegni previsti:

- dal Programma d’Azione (PdA) adottato nel provvedimenti regionale DGR 1475/2006.

Le disposizioni del CGO 1 e del Programma di Azione regionale, cui alla, si applicano a tutte le superfici agricole, come definite all’art. 3, comma 4, lettera d) del DM 497/2019, ricadenti nelle Zone Vulnerabili dai Nitrati (ZVN) di origine agricola designate dalla Regione Abruzzo.

Per quanto sopra indicato le aziende agricole, che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), sono tenute al rispetto degli impegni indicati nel paragrafo 3.1 delle presenti Istruzioni operative e nell’allegato 1.

➤ Di seguito sono riportati i provvedimenti normativi che hanno individuato le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della Direttiva 91/676/CE e adottato il relativo programma d’azione:

- DGR n. 332 del 21 marzo 2005 pubblicata sul BURA n. 30 del 03/06/2005. D.L.vo 11.05.1999 e successive integrazioni e modificazioni - art. 19 ed Allegato 7. Prima individuazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola “Pubblicata sul BURA n. 30 del 03-06-2005, sono state individuate le seguenti aree: “Val Vomano e “Val Vibrata”.
- DGR n. 1475 del 18 dicembre 2006 “Art. 92 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA.
- DGR n. 899 del 7 settembre 2007 “Art. 92 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA. RIELABORATO A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI MINISTERIALI.
- DGR n. 384 del 09/04/09 Direttiva nitrati-Deliberazioni di Giunta Regionale n. 899 del 07/09/07, n. 187 del 17/03/08, n. 992 del 23/10/08 e n. 41 del 14/02/09 – Modifiche al programma di Azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e proroga dei termini, per l’anno 2009, per la presentazione dei Piani di utilizzazioni Agronomica (PUA).

- D.G.R. n. 383 del 10 maggio 2010 “Direttiva Nitrati (dir. 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991) -D.G.R. n. 899 del 7 settembre 2007, n. 187 del 17 marzo 2008, n. 992 del 23 ottobre 2008 e n. 41 del 14 febbraio 2009 – Modifiche al Piano di azione e proroga dei termini, per la presentazione dei “Piani di Utilizzazione Agronomica” (PUA).
- DETERMINAZIONE n. DH2/38 del 25.05.2010: “ Direttiva Nitrati (dir. 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991) -D.G.R. n. 899 del 7 settembre 2007, n. 187 del 17 marzo 2008, n. 992 del 23 ottobre 2008, n. 41 del 14 febbraio 2009 e 383 del 10 maggio 2010 – Aggiornamento delimitazione superfici vulnerabili da nitrati di origine agricola (elenco fogli e particelle interessate).
- D.G.R. 472 del 4 marzo 2013 “Direttiva Comunitaria 91/376/CE E art. 36 del 18 ottobre 2012 N.179 – comma 7 –ter – Applicazione Direttiva Nitrati _ posizione Regione Abruzzo.”
- 8. Deliberazione di Giunta Regionale n. 492/C dell'8 luglio 2013 recante “D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale - Art. 121, Approvazione del Piano di Tutela delle Acque.”, con la quale è stato approvato l'elaborato e la carta contenente l'aggiornamento dell'individuazione delle zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola attraverso l'analisi dei dati di monitoraggio 2010.
- Deliberazione Consiliare n. 51/9 del 16/12/2015 con cui è stato approvato definitivamente il Piano di Tutela delle Acque di cui alla DGR n. 492/C dell'8 luglio 2013, che contiene l'aggiornamento delle zone vulnerabili da Nitrati di cui al punto precedente.
- D.G.R. 738 del 15 novembre 2016 “Modifiche ed integrazioni alle Deliberazioni di Giunta regionale 9 Ottobre 2009 n.500 e 10 Maggio 2010 n. 383 ed approvazione Disciplina regionale per la produzione e utilizzazione agronomica del digestato di cui al D.M. n.5046 del 25 Febbraio 2016
- DGR n.1013 del 7 dicembre 2015 recante “Aggiornamento del Quadro Conoscitivo di Riferimento, Carichi inquinanti, Misure e Stato delle acque - ai fini del riesame ed aggiornamento dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021.”
- DGR n. 55 del 13/02/2017 recante “Aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Piano di Tutela delle Acque: analisi pressioni/impatti sui corpi idrici superficiali regionali”.
- DGR n. 795 del 16/12/2019 Attuazione Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Aggiornamento Perimetrazione e Designazione delle nuove Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola.
- DGR n. 852 del 23/12/2019 Aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Piano di Tutela delle Acque: aggiornamento analisi pressioni/impatti sui corpi idrici superficiali e sotterranei regionali e approvazione schede monografiche corpi idrici.

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

1. Ulteriori impegni previsti per le Zone di Protezione Speciale

A livello regionale le aziende agricole con terreni nelle Zone di Protezione Speciale devono essere rispettate gli impegni previsti seguenti provvedimenti:

- D.G.R. n. 1890 del 13.8.99 “D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357: designazione delle Zone di Protezione Speciale”;
- D.G.R. n. 336 del 21.3.05 “D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.: designazione del comprensorio dei Monti Simbruini ed Ernici come Zona di Protezione Speciale”.

L'elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 2009/147/EC”, aggiornato al dicembre 2017 è pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare -<http://www.minambiente.it/pagina/elenco-delle-zps>.

- *Provvedimenti regionali di approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.*

Elenco dei provvedimenti regionali di approvazione delle misure di conservazione delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi della Direttiva 2009/147/EC.

- DGR n.451 del 24 agosto 2009
- DGR n. 877 del 27 dicembre 2016
- DGR n. 279 del 25 maggio 2017 e s.m.i.

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

1. Ulteriori impegni previsti

A livello regionale le aziende agricole con terreni nelle Siti di importanza comunitaria o nelle Zone Speciali di Conservazione devono essere rispettate gli impegni previsti seguenti provvedimenti:

- D.G.R. n. 252 del 20 marzo 2006 - DPR 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i. designazione Sito di Importanza Comunitaria “Lago di Penne”;
- D.G.R. n. 738 del 27.09.2010 “D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.: Designazione Sito d'interesse comunitario Area protetta Marina Torre del Cerrano”.
- Verbale del Consiglio Regionale n. 8/26 del 28.7.2000 “Direttiva 92/43/CEE: siti d'importanza comunitaria”.

L'elenco dei Siti d'Interesse Comunitario (SIC), classificate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”, aggiornato al dicembre 2017 è pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare -<http://www.minambiente.it/pagina/liste-dei-sic>.

Con decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 28 dicembre 2018 pubblicati in G.U. serie generale n. 19 del 23 gennaio 2019, 42 SIC della regione Abruzzo sono stati designati come Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Elenco dei provvedimenti regionali di approvazione delle misure di conservazione dei Siti d'Interesse Comunitario, individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

- DGR n. 877 del 27 dicembre 2016
- DGR n. 279 del 25 maggio 2017 e s.m.i.
- DGR n. 492 del 15 settembre 2017
- DGR n. 493 del 15 settembre 2017
- DGR n. 494 del 15 settembre 2017

- DGR n. 562 del 5 ottobre 2017
- DGR n. 477 del 5 luglio 2018
- DGR n. 478 del 5 luglio 2018
- DGR n. 479 del 5 luglio 2018

REGIONE CAMPANIA

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

Articoli 4 e 5

1. Norme regionali che possono prevedere ulteriori impegni per le aziende agricole

A livello regionale le aziende agricole, con terreni che ricadano in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) (riportate nella DGR n°56 del 7 marzo 2013) devono rispettare oltre agli impegni indicati nella scheda regionale, al paragrafo 2.1, gli ulteriori impegni previsti:

- dal Programma d'Azione (PdA) adottato nei provvedimenti regionale D.G.R. n. 209 del 23.02.2007 e ss.mm.ii..

N.B: La nuova delimitazione delle ZVN, di cui alla DGR 762 del 05.12.17, sarà esecutiva con l'entrata in vigore del nuovo Programma d'azione della Campania per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (revisione avviata con il DRD n°2 del 12.02.18).

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

1. Ulteriori impegni previsti

A livello regionale le aziende agricole nelle Zone di Protezione Speciale devono essere rispettate le misure previste dai singoli Piani di Gestione *, laddove definiti e le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.

Di seguito l'elenco delle Zone di Protezione Speciale della Campania (agg. ottobre 2014 fonte: http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/elenco_zps_ottobre2014.pdf)

Codice	Denominazione	Superficie (ha)	Longitudine	Latitudine
IT8010018	Variconi	194	13,9319	41,0206
IT8010026	Matese	25932	14,3930	41,3979
IT8010030	Le Mortine	275	14,0980	41,4720

IT8020006	Bosco di Castelvetere in Valfortore	1468	14,9228	41,4464
IT8020015	Invaso del fiume Tammaro	2239	14,7235	41,3199
IT8020016	Sorgenti e alta valle del fiume Fortore *	2512	14,9756	41,4158
IT8030007	Cratere di Astroni	253	14,1497	40,8447
IT8030010	Fondali marini di Procida, Ischia e Vivara	6116	13,9225	40,7569
IT8030011	Fondali marini di punta Campanella e Capri	8491	14,4344	40,6031
IT8030012	Isola di Vivara	36	13,9928	40,7439
IT8030014	Lago d'Averno	125	14,0761	40,8381
IT8030024	Punta Campanella	390	14,3350	40,5811
IT8030037	Vesuvio e Monte Somma	6251	14,4206	40,8222
IT8030038	Corpo centrale e rupi costiere occ. dell'isola di Capri	388	14,2239	40,5483
IT8030039	Settori e rupi costiere orientali dell'isola di Capri	96	14,2592	40,5542
IT8040007	Lago di Conza della Campania	1214	15,3358	40,8808
IT8040021	Picentini	63728	14,9980	40,7071
IT8040022	Boschi e sorgenti della Baronia	3478	15,2387	41,0305
IT8050008	Capo Palinuro	156	15,2811	40,0272
IT8050009	Costiera amalfitana tra Maiori e il torrente Bonea	325	14,6788	40,6357
IT8050020	Massiccio del Monte Eremita	10570	15,3431	40,7303
IT8050021	Medio corso del Fiume Sele-Persano	1515	15,1351	40,6023
IT8050036	Parco marino di S. Maria di Castellabate *	5019	14,9178	40,2833
IT8050037	Parco marino di Punta degli Infreschi *	4914	15,3733	39,9922
IT8050045	Sorgenti del Vallone delle Ferriere di Amalfi	459	14,5799	40,6591
IT8050046	Monte Cervati e dintorni *	36912	15,4543	40,3099
IT8050047	Costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino *	3276	15,4492	40,0353
IT8050048	Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse *	2841	14,9465	40,2462
IT8050053	Monti Soprano, Vesole e Gole del fiume Calore	5974	15,1632	40,4132

	Salernitano *			
IT8050055	Alburni *	25368	15,3365	40,5116
IT8050056	Fiume Irno *	100	14,7739	40,6999

* Piano di gestione del sito adottato

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

1. Norme regionali che possono prevedere ulteriori impegni per le aziende agricole

Le aziende agricole sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art.4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, nonché di quanto previsto dai dei singoli Piani di Gestione **, laddove definiti.

Di seguito l'elenco dei SIC della Campania (non sono presenti ZSC). L'asterisco (*) nella tabella indica la presenza nel SIC di almeno un tipo di habitat naturale e/o specie prioritari ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE; (fonte: Decisione di esecuzione (UE) 2015/74 della Commissione del 3 dicembre 2014 che adotta l'ottavo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea)

Codice	Denominazione	(*)	Superficie (ha)	Longitudine	Latitudine
IT8010004	Bosco di San Silvestro		81	14,3314	41,1022
IT8010005	Catena di Monte Cesima	*	3427	14,0164	41,4117
IT8010006	Catena di Monte Maggiore	*	5184	14,2142	41,2006
IT8010010	Lago di Carinola		20	13,9608	41,1494
IT8010013	Matese Casertano	*	22216	14,3339	41,4261
IT8010015	Monte Massico	*	3846	13,9192	41,1761
IT8010016	Monte Tifata	*	1420	14,2856	41,1094
IT8010017	Monti di Mignano Montelungo	*	2487	13,9344	41,3864
IT8010019	Pineta della Foce Garigliano	*	185	13,7839	41,2117
IT8010020	Pineta di Castelvolturno	*	90	13,9678	40,9961
IT8010021	Pineta di Patria	*	313	14,0131	40,9406
IT8010022	Vulcano di Roccamonfina	*	3816	13,9564	41,2931
IT8010027	Fiumi Volturino e Calore Beneventano		4924	14,3725	41,2700
IT8010028	Foce Volturino-Variconi	*	303	13,9311	41,0214

IT8010029	Fiume Garigliano		481	13,8292	41,2806
IT8020001	Alta valle del Fiume Tammaro	*	360	14,7056	41,3456
IT8020004	Bosco di Castelfranco in Miscano		893	15,1067	41,3144
IT8020006	Bosco di Castelvetere in Val Fortore		1468	14,9228	41,4464
IT8020007	Camposauro	*	5508	14,5911	41,1742
IT8020008	Massiccio del Taburno	*	5321	14,5806	41,1114
IT8020009	Pendici meridionali del Monte Mutria	*	14597	14,5508	41,3306
IT8020014	Bosco di Castelpagano e Torrente Tammareccchia	*	3061	14,7906	41,3617
IT8020016	Sorgenti e alta Valle del Fiume Fortore**	*	2512	14,9756	41,4158
IT8030001	Aree umide del Cratere di Agnano		44	14,1725	40,8306
IT8030002	Capo Miseno	*	50	14,0858	40,7833
IT8030003	Collina dei Camaldoli	*	261	14,1972	40,8567
IT8030005	Corpo centrale dell'Isola di Ischia	*	1310	13,9086	40,7306
IT8030006	Costiera amalfitana tra Nerano e Positano	*	980	14,4094	40,6081
IT8030007	Cratere di Astroni		253	14,1497	40,8447
IT8030008	Dorsale dei Monti Lattari	*	14564	14,5814	40,6817
IT8030009	Foce di Licola	*	147	14,0486	40,8542
IT8030010	Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara	*	6116	13,9225	40,7569
IT8030011	Fondali marini di Punta Campanella e Capri	*	8491	14,4344	40,6031
IT8030012	Isola di Vivara		36	13,9928	40,7439
IT8030013	Isolotto di S. Martino e dintorni		14	14,0414	40,7986
IT8030014	Lago d'Averno		125	14,0761	40,8381
IT8030015	Lago del Fusaro	*	192	14,0519	40,8228
IT8030016	Lago di Lucrino	*	10	14,0800	40,8289
IT8030017	Lago di Miseno	*	79	14,0725	40,7922
IT8030018	Lago di Patria	*	507	14,0356	40,9375
IT8030019	Monte Barbaro e Cratere di Campiglione	*	358	14,1056	40,8525
IT8030020	Monte Nuovo	*	30	14,0881	40,8350
IT8030021	Monte Somma		3 076	14,4392	40,8472
IT8030022	Pinete dell'Isola di Ischia	*	66	13,9406	40,7300
IT8030023	Porto Paone di Nisida		4,07	14,1600	40,7950
IT8030024	Punta Campanella	*	390	14,3350	40,5811
IT8030026	Rupi costiere dell'Isola di Ischia		685	13,9406	40,7100
IT8030027	Scoglio del Vervece		3,89	14,3328	40,6172
IT8030032	Stazioni di Cyanidium caldarium di Pozzuoli		4,26	14,1425	40,8297
IT8030034	Stazione di Cyperus polystachyus di Ischia		14	13,9375	40,7244
IT8030036	Vesuvio		3412	14,4314	40,8208
IT8030038	Corpo centrale e rupi costiere occidentali dell'Isola di Capri	*	388	14,2239	40,5483
IT8030039	Settore e rupi costiere orientali dell'Isola di Capri	*	96	14,2592	40,5542
IT8030040	Fondali Marini di Baia	*	180	14,0858	40,8250
IT8030041	Fondali Marini di Gaiola e Nisida	*	167	14,1734	40,7954
IT8040003	Alta Valle del Fiume Ofanto	*	590	15,1403	40,8917
IT8040004	Boschi di Guardia dei Lombardi e Andretta		2 919	15,2544	40,9456
IT8040005	Bosco di Zampaglione (Calitri)		9 514	15,4808	40,9383
IT8040006	Dorsale dei Monti del Partenio	*	15 641	14,6789	40,9631
IT8040007	Lago di Conza della Campania		1 214	15,3358	40,8808
IT8040008	Lago di S. Pietro — Aquilaverde		604	15,4981	41,0206
IT8040009	Monte Accelica	*	4 795	14,9856	40,7497
IT8040010	Monte Cervialto e Montagnone di Nusco	*	11 884	15,1222	40,7997
IT8040011	Monte Terminio	*	9 359	14,9497	40,8328

IT8040012	Monte Tuoro	*	2 188	14,9422	40,9217
IT8040013	Monti di Lauro	*	7 040	14,6636	40,8408
IT8040014	Piana del Dragone		686	14,9458	40,8903
IT8040017	Pietra Maula (Taurano, Visciano)	*	3 526	14,6386	40,9000
IT8040018	Querceta dell'Incoronata (Nusco)		1 362	15,1325	40,9189
IT8040020	Bosco di Montefusco Irpino		713	14,8303	41,0408
IT8050001	Alta Valle del Fiume Bussento **	*	625	15,5594	40,2053
IT8050002	Alta Valle del Fiume Calore Lucano (Salernitano) **	*	4 668	15,3014	40,3917
IT8050006	Balze di Teggiano **	*	1 201	15,4478	40,3978
IT8050007	Basso corso del Fiume Bussento **		414	15,4969	40,1033
IT8050008	Capo Palinuro	*	156	15,2811	40,0272
IT8050010	Fasce litoranee a destra e a sinistra del Fiume Sele	*	630	14,9433	40,4836
IT8050011	Fascia interna di Costa degli Infreschi e della Masseta **	*	701	15,4358	40,0200
IT8050012	Fiume Alento **		3 024	15,1733	40,2689
IT8050013	Fiume Mingardo **	*	1 638	15,4186	40,1392
IT8050016	Grotta di Morigerati **		2,94	15,5494	40,1442
IT8050017	Isola di Licosa **		4,82	14,9003	40,2508
IT8050018	Isolotti Li Galli		69	14,4328	40,5806
IT8050019	Lago Cessuta e dintorni	*	546	15,7819	40,2647
IT8050020	Massiccio del Monte Eremita	*	10 570	15,3431	40,7303
IT8050022	Montagne di Casalbuono **	*	17 123	15,6325	40,1778
IT8050023	Monte Bulgheria **	*	2 400	15,3986	40,0692
IT8050024	Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino **	*	27 898	15,4339	40,2647
IT8050025	Monte della Stella **	*	1 179	15,0603	40,2458
IT8050026	Monte Licosa e dintorni **	*	1 096	14,9317	40,2475
IT8050027	Monte Mai e Monte Monna	*	10 116	14,8658	40,7803
IT8050028	Monte Motola **	*	4 690	15,4764	40,3650
IT8050030	Monte Sacro e dintorni **	*	9 634	15,3492	40,2233
IT8050031	Monte Soprano e Monte Vesole **	*	5 674	15,1814	40,3939
IT8050032	Monte Tresino e dintorni **	*	1 339	14,9672	40,3264
IT8050033	Monti Alburni **	*	23 622	15,3483	40,4978
IT8050034	Monti della Maddalena	*	8 511	15,6536	40,3706
IT8050036	Parco marino di S. Maria di Castellabate **	*	5 019	14,9178	40,2833
IT8050037	Parco marino di Punta degli Infreschi **	*	4 914	15,3733	39,9922
IT8050038	Pareti rocciose di Cala del Cefalo **		38	15,3306	40,0214
IT8050039	Pineta di Sant'Iconio **		358	15,3336	40,0206
IT8050040	Rupi costiere della Costa degli Infreschi e della Masseta **	*	273	15,4400	40,0156
IT8050041	Scoglio del Mingardo e spiaggia di Cala del Cefalo	*	71	15,3303	40,0189
IT8050042	Stazione a Genista cilentana di Ascea **	*	5,39	15,1817	40,1250
IT8050049	Fiumi Tanagro e Sele	*	3677	15,2328	40,6581
IT8050050	Monte Sottano **	*	212	15,0753	40,4100
IT8050051	Valloni della Costiera Amalfitana	*	227	14,6208	40,6578
IT8050052	Monti di Eboli, Monte Polveracchio, Monte Boschetto e Vallone della Caccia di Senerchia	*	14307	15,1222	40,7094
IT8050054	Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea	*	413	14,7031	40,6481
IT8050056	Fiume Irno		100	14,7733	40,7297

Le aziende ricadenti nelle suddette Zone di Protezione Speciale devono rispettare le previsioni dei singoli Piani di Gestione *, laddove definiti e le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. In assenza di specifici piani di gestione si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lett k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del medesimo decreto relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)". Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.

Le aziende ricadenti nelle suddette aree sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art.4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, nonché di quanto previsto dai singoli Piani di Gestione, laddove definiti e dalle Misure di conservazione dei SIC definite analiticamente nell'allegato alla DGR n° 795 del 19.12.17.

In particolare si rammenta che in attuazione del DM 10.03.15 e basandosi sui risultati dell'indagine conoscitiva dell'ISPRA sulla "Valutazione del rischio potenziale dei prodotti fitosanitari nelle Aree Natura 2000 -Rapporto n° 216/2015" e delle ricerche scientifiche disponibili nella letteratura di settore, a tutela della flora degli habitat di importanza comunitaria, dell'entomofauna, dei chiroterri e dell'avifauna insettivora, in tutto il territorio dei SIC della Regione Campania è fatto divieto dell'uso di pesticidi sistemicini neonicotinoidi, in particolare quelli a base di clothianidin, thiamethoxam e imidacloprid, e dell'impiego di semi trattate con tali prodotti; è altresì vietato l'uso e la detenzione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva "glifosate". La misura non si applica per gli impegni già presi nell'ambito delle misure PSR Campania 2014-2020 per le adesioni volontarie alle "Norme tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture" di cui al Decreto Dirigenziale n. 43 del 14.03.2017 e s.m.i.

REGIONE PUGLIA

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

Articoli 4 e 5

1. Norme regionali che possono prevedere ulteriori impegni per le aziende agricole

A livello regionale le aziende agricole, con terreni che ricadano in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), devono rispettare oltre agli impegni indicati nella scheda regionale, al paragrafo 3.1, gli ulteriori impegni previsti:

- dal Programma d’Azione (PdA) adottato nel provvedimenti regionale D.G.R. n. 19 del 23/01/2007 – “Programma d’Azione per le zone vulnerabili da nitrati – Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati da fonti agricole. Attuazione del programma d’Azione Nitrati di seconda generazione”.

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l’erosione

1. Ulteriori impegni previsti per le aziende agricole

Per le aziende agricole ricadenti nelle aree Natura 2000 della Regione Puglia è fatto obbligo del rispetto dei Regolamenti Regionali n. 28/2008, n. 6/2016, n. 12/2017 e dei Piani di Gestione approvati, riportati ne 1 CGO 2.

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

1. Ulteriori impegni previsti per le Zone di Protezione Speciale

- Obbligo del rispetto dei Regolamenti Regionali 28/2008, n. 6/2016, n. 12/2017 e dei Piani di Gestione approvati nei siti della Rete Natura 2000, riportati ne 1 CGO 2
- Obbligo degli impegni previsti dai provvedimenti istitutivi e gestionali delle aree naturali protette
- Obbligo della Valutazione di Incidenza per gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli

habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.

L'elenco degli interventi la cui realizzazione si ritiene che non determinano incidenze significative per habitat e specie, e per i quali si considera favorevole l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, sono indicati nell'allegato n. 2 della DGR di condizionalità 2020.

INTERVENTI/ATTIVITA' CHE NON DETERMINANO INCIDENZE SIGNIFICATIVE SUGLI HABITAT E SULLE SPECIE E CHE ESPLICANO FAVOREVOLMENTE LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA (nell'allegato n. 2 della DGR di condizionalità 2018)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art.6 del DPR 120/2003, della DGR n. 304 del 14 marzo 2006 e della L.R. 17 giugno 2007, dispone che "*I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso" singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, (...), i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi*".

La L.R. n. 17 del 14 giugno 2007 Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale;

la DGR n. 304 del 14 marzo 2006 Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003.

Fermo restando quanto espresso dalle succitate normative, per le attività e per gli interventi, di seguito riportati, si ritiene favorevolmente espletata la procedura di Valutazione di Incidenza in quanto non determinano incidenze significative sugli habitat e sulle specie:

- pratiche di allevamenti bradi e semi-bradi nel rispetto della relativa normativa nazionale e regionale;
- ordinarie pratiche colturali relative a colture arboree e orticole, vigneti, seminativi, e altre colture agricole già esistenti e interventi di potatura straordinaria effettuati per finalità di prevenzione fitosanitaria;
- interventi di ripristino di muretti a secco che rispettano le norme tecniche riportate nell'allegato A della DGR 1554/2010.

Con riferimento agli interventi sui manufatti edilizi esistenti funzionali all'attività agricola si ritiene che non determinano incidenze significative per habitat e specie e pertanto si considera l'espletamento favorevole della procedura di Valutazione di Incidenza :

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definite all'articolo 3 del DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Le indicazioni sopra riportate sono applicate, esclusivamente, ai fini degli interventi previsti dalla "domanda unica di pagamento", ai sensi del Reg (CE) n. 1306/2013 e s.m.i.

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)
Articolo 6, paragrafi 1 e 2

1. Ulteriori impegni previsti per le SIC/ZSC

- Obbligo del rispetto dei Regolamenti Regionali 28/2008, n. 6/2016 e dei Piani di Gestione approvati nei siti della Rete Natura 2000.
- Obbligo degli impegni previsti dai provvedimenti istitutivi e gestionali delle aree naturali protette
- Obbligo della Valutazione di Incidenza per gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.

L'elenco degli interventi la cui realizzazione si ritiene che non determinano incidenze significative per habitat e specie e per i quali si considera favorevole l'espletamento la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale sono indicati nell'allegato n. 2 della DGR di condizionalità 2019.

INTERVENTI/ATTIVITA' CHE NON DETERMINANO INCIDENZE SIGNIFICATIVE SUGLI HABITAT E SULLE SPECIE E CHE ESPLICANO FAVOREVOLMENTE LA VALUTAZIONE D' INCIDENZA (nell'allegato n. 2 della DGR di condizionalità 2018).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art.6 del DPR 120/2003, della DGR n. 304 del 14 marzo 2006 e della L.R. 17 giugno 2007, dispone che "*I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso*" singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, (...), i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi".

La L.R. n. 17 del 14 giugno 2007 Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale;

la DGR n. 304 del 14 marzo 2006 Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003.

Fermo restando quanto espresso dalle succitate normative, per le attività e per gli interventi, di seguito riportati, si ritiene favorevolmente espletata la procedura di Valutazione di Incidenza in quanto non determinano incidenze significative sugli habitat e sulle specie:

- pratiche di allevamenti bradi e semi-bradi nel rispetto della relativa normativa nazionale e regionale;
- ordinarie pratiche colturali relative a colture arboree e orticole, vigneti, seminativi, e altre colture agricole già esistenti e interventi di potatura straordinaria effettuati per finalità di prevenzione fitosanitaria;
- interventi di ripristino di muretti a secco che rispettano le norme tecniche riportate nell'allegato A della DGR 1554/2010.

Con riferimento agli interventi sui manufatti edilizi esistenti funzionali all'attività agricola si ritiene che non determinano incidenze significative per habitat e specie e pertanto si considera l'espletamento favorevole della procedura di Valutazione di Incidenza :

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definite all'articolo 3 del DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Le indicazioni sopra riportate sono applicate, esclusivamente, ai fini degli interventi previsti dalla "domanda unica di pagamento", ai sensi del Reg (CE) n. 1306/2013 e s.m.i.

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

1. Ulteriori impegni previsti

- il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE;
- il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio:
 - Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (D.G.R. n. 1748 del 15 dicembre 2000). In particolare, per l'applicazione della presente norma, si fa riferimento agli articoli delle Norme Tecniche di attuazione, relativi ad elementi caratteristici del paesaggio rurale: Art.. 3.14 – Beni diffusi nel Paesaggio Agrario;
 - Regolamento 18 luglio 2008, n. 15 (BURP n. 120 del 25/07/08) e Regolamento 22 dicembre 2008, n. 28 (BURP 23/12/2008, n. 20);
 - Legge regionale 14 maggio 2001, artt. 2, 30 e 31 (BURP n. 80 del 1/06/2001);

- Regolamento regionale 30 giugno 2009 n. 10 “Tagli boschivi”;
- Regio Decreto Legge n 3267 del 1923 e Decreto attuativo n. 1126 del 1926;
- “Prescrizione di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo nelle province di Bari (Deliberazione della Giunta Camerale n. 891 del 21/07/69), Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;
- DGR n. 1554 del 5/07/10 “Indicazioni tecniche per gli interventi di muretti a secco nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000 in relazione al Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto, PSR Puglia 2007-2013, Misura 216, azione 1 Ripristino muretti a secco, pubblicato sul BURP n. 71 del 14 maggio 2009”.
- DGR del 26 ottobre 2010, n. 2250 “Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000”.
- DGR 2 agosto 2013, n. 1435 “Adozione del Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia”

In particolare il Piano Urbanistico Territoriale riconosce come elementi *“diffusi nel paesaggio agrario”* con notevole significato paesaggistico e, quindi, li riconosce come beni da salvaguardare:

- gruppi piante grupperi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica, ove censiti dagli strumenti urbanistici vigenti;
- alberature stradali e poderali, ove censiti dagli strumenti urbanistici vigenti;
- pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura, delle delimitazioni delle sedi stradali.

è fatto obbligo del rispetto delle misure di conservazione previste per le zone ZPS e SIC dai Regolamenti Regionali e dai Piani di gestione.

REGIONE BASILICATA

CGO1 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5

1. Ulteriori impegni previsti

A livello regionale le aziende agricole con terreni che ricadono in tutto o in parte nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate dalla regione Basilicata sono soggette al rispetto degli impegni indicati nella scheda regionale al paragrafo 3.1 e gli ulteriori impegni previsti dal Programma d’Azione della Basilicata, Deliberazione del Consiglio Regionale n. 119 del 6 giugno 2006 e ss.mm.ii e dalla DGR n.433 del 19 maggio 2017.

Le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) sono corrispondenti all’intero territorio dei comuni di Bernalda, Pisticci, Scanzano Jonico, Policoro, Nova Siri, Rotondella e Montalbano Jonico.

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),
Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

1. Ulteriori impegni previsti per le SIC o ZSC possono essere riportati nella seguente normativa regionale predisposta dalla Regione

- D.G.R. n. 590 del 14/03/2005 di individuazione e richiesta di designazione di nuove zone a protezione speciale – ZPS, integrata con n. DGR n. 267 del 28/02/2007.
- D.G.R. n.1925 del 28/12/2007 “ Rete Natura 2000 in Basilicata – applicazione del DM MATT 03/09/2002 (GU 224 del 24/09/02)”
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 65 del 19/03/2008 “Criteri minimi uniformi per la definizione dei misure di conservazione relative a ZSC e ZPS”
- D.G.R. n. 1625 del 25/09/2009 - Approvazione e Pubblicazione cartografie catastali delle aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000 in Basilicata in applicazione del Decreto MATTM del 17/10/2007 e delle Aree Naturali Protette Regionali.

Le aziende sono tenute al rispetto degli impegni previsti nelle aree ZPS sotto elencate.

CODICE	TIPO SITO	DENOMINAZIONE
IT9220135	C	Gravine di Matera
IT9210271	A	Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo
IT9210266	C	Valle del Tuorno - Bosco Luceto
IT9210020	C	Bosco Cupolicchio (Tricarico)
IT9220055	C	Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni
IT9210142	C	Lago Pantano di Pignola
IT9220144	C	Lago S. Giuliano e Timmari
IT9210190	C	Monte Paratiello
IT9210210	C	Monte Vulture
IT9220255	C	Valle Basento - Ferrandina Scalo
IT9220260	C	Valle Basento Grassano Scalo – Grottole
IT9210150	C	Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive
IT9210201	C	Lago del Rendina
IT9210105	C	Dolomiti di Pietrapertosa
IT9210275	A	Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi
IT9210270	A	Appennino Lucano, Monte Volturino
IT9220130	C	Foresta Gallipoli – Cognato

Nelle more dell’emanazione dei Piani di gestione e/o delle misure di conservazione regionali si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lettera b) del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli “obblighi e divieti” elencati all’articolo 6 del medesimo decreto relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”.

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l’autorizzazione per l’eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell’ambito della BCAA 7.

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

- Ulteriori impegni previsti per le SIC o ZSC possono essere riportati nella seguente normativa regionale predisposta dalla Regione

- D.G.R. n. 978 del 04/06/2003 “Pubblicazione delle schede dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE in previsione dell’adozione ed attuazione delle “Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000” di cui al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 03/09/2002 (BUR n. 46 del 1.7.2003);
- D.G.R. n. 1925 del 28/12/2007 “Rete Natura 2000 in Basilicata – applicazione del DM MATT 03/09/2002 (GU n. 224 del 24/09/02)”;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 65 del 19/03/2008 “Criteri minimi uniformi per la definizione dei misure di conservazione relative a ZSC e ZPS”;
- D.G.R. n. 1625 del 25/09/2009 (Individuazione e/o Aggiornamento dei precisi riferimenti catastali delle aree ZSC. Approvazione ed Affidamento delle ulteriori attività per il completamento. Applicazione della D.G.R. n.1925/07). Approvazione e Pubblicazione cartografie catastali delle aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000 in Basilicata in applicazione del Decreto MATTM del 17/10/2007 e delle Aree Naturali Protette Regionali;
- D.G.R. n. 951 del 18/07/2012 - Programma Rete Natura 2000 in Basilicata e D.G.R. n. 1214/2009 - Adozione delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata - Conclusione II fase Programma Rete Natura 2000 per aree Territoriali Omogenee 1-2-3-5-6-8-9;
- D.G.R. n. 30 del 15/01/2013 - Aggiornamento ed integrazione delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata – Programma Rete Natura 2000 per aree Territoriali Omogenee 4-10-11.
- D.G.R. n. 170 del 11/02/2014 – DM 16 settembre 2013 di designazione di venti ZSC della regione biogeografica mediterranea ricadenti sul territorio della Regione Basilicata art. 3 – Individuazione dei soggetti affidatari della gestione di ciascuna delle ZSC designate;
- D.G.R. n. 904 del 07/07/2015 – Attuazione Direttiva Habitat 92/43/CE in Basilicata ai sensi del D.P.R. 357/97 – D.P.R. 120/2003 – D.M. 17 ottobre 2007 – Approvazione Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 dell’Arco Ionico Lucano:
 - IT9220080 Costa Ionica Foce Agri
 - IT9220090 Costa Ionica Foce Bradano
 - IT9210095 Costa Ionica Foce Cavone
- D.G.R n. 1492 del 17/11/2015 - Attuazione Direttiva Habitat 92/43/CE in Basilicata ai sensi del D.P.R. 357/97 – D.P.R. 120/2003 – D.M. 17 ottobre 2007 – Approvazione Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 della Valle Basento:
 - IT9220255 Valle del Basento Ferrandina Scalo
 - IT9220260 Valle Basento Grassano Scalo
- D.G.R. n. 1678 del 22/12/2015 - Aggiornamento ed integrazione delle Misure di Tutela e conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata:
 - IT9210143 Lago Pertusillo
 - IT9210170 Monte Caldarosa
 - IT9210180 Madonna di Viggiano
 - IT9210195 Monte Raparo
 - IT9210200 Monte Sirino
 - IT9210205 Monte Volturino
 - IT9210240 Serra di Calvello
- D.G.R n. 166 del 24/02/2016 “Attuazione Direttiva Habitat 92/43/CE in Basilicata ai sensi del DPR 357/97 – DPR 120/2003 – DM 27 ottobre 2007 – Approvazione Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 della Costa di Maratea:
 - IT9210015 Acquafredda di Maratea

- IT9210155 Marina di Castrocucco
- IT9210160 Isola di S. Ianni e Costa Prospicente
- D.G.R. n. 309 del 29/03/2016 - Aggiornamento ed integrazioni alla D.G.R. n. 951/12 e s.m.i. - Misure di tutela e conservazione per i siti di interesse comunitario (SIC) dei siti Natura 2000 di Basilicata ricadenti PARCO NAZIONALE DEL POLLINO;
- D.G.R. n. 827 del 12/07/2016 - Aggiornamento ed integrazioni alla D.G.R. n. 951/12 e s.m.i. - Approvazione delle misure di tutela e conservazione, per i siti di interesse comunitario (SIC) del sito denominato VALLE DEL TUORNO - BOSCO LUCETO IT9210266 afferente a Rete Natura 2000 di Basilicata;
- D.G.R. n. 958 del 09/08/2016 - Aggiornamento ed Integrazioni alla D.G.R. n. 951/12 e s.m.i. - Misure di Tutela e Conservazione per i Siti di Interesse Comunitario (SIC) del Sito Natura 2000 di Basilicata: IT9220055 - Bosco Pantano Di Policoro - Costa Ionica Foce Sinni (Area Marina).
- D.G.R. n. 671 del 30/06/2017 di designazione di 33 ZSC della regione biogeografica mediterranea ricadenti sul territorio della Regione Basilicata attuazione art. 3 – Individuazione soggetti affidatari della gestione di ciascuna delle ZSC designate;
- D.G.R. n. 250 del 23/03/2018 - Aggiornamento ed Integrazioni alla D.G.R. n. 951/12 e s.m.i. – Approvazione delle misure di tutela e conservazione per il sito di interesse comunitario (SIC) afferente a Rete Natura 2000 di Basilicata, denominato Lago del Rendina IT9210201.

➤ **Nelle aree ZSC sotto elencate:**

si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito indicati:

- Rispetto delle misure di Tutela e Conservazione generali e sito-specifiche approvate con Decreto MATTM del 16 settembre 2013 “Designazione di venti ZSC della regione biogeografia mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357” (GU n. 226 del 26/09/2013 – Serie Generale);
- Rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo ai “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni di cui all’art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Codice	Tipo sito	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione delle misure di conservazione
IT9210005	B	Abetina di Laurenzana	324	
IT9210010	B	Abetina di Ruoti	162	
IT9210020	C	Bosco Cupolicchio	1763	
IT9210035	B	Bosco di Rifreddo	520	
IT9210045	B	Bosco Mangarrone (Rivello)	370	
IT9210105	C	Dolomiti di Pietrapertosa	1313	
IT9210110	B	Faggeta di Moliterno	243	
IT9210115	B	Faggeta di Monte Pierfaone	756	
IT9210140	B	Grotticelle di Monticchio	342	
IT9210141	B	Lago La Rotonda	71	

IT9210142	C	Lago Pantano di Pignola	165
IT9210190	C	Monte Paratiello	1140
IT9210210	C	Monte Vulture	1904
IT9210215	B	Monte Li Foi	970
IT9210220	B	Murge di S. Oronzio	5460
IT9210265	B	Valle del Noce	968
IT9220030	B	Bosco di Montepiano	523
IT9220130	C	Foresta Gallipoli-Cognato	4289
IT9220135	C	Gravine di Matera	6968
IT9220144	C	Lago S. Giuliano e Timmari	2575

➤ **Nell aree ZSC sotto elencate:**

si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito indicati:

- Rispetto delle misure di Tutela e Conservazione generali e sito-specifiche approvate con Decreto MATTM del 11 gennaio 2017 “Designazione di 33 ZSC della regione biogeografia mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357” (GU n. 28 del 03/02/2017 – Serie Generale);
- Rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo ai “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni di cui all’art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Codice	Tipo sito	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione delle misure di conservazione
IT9210015	B	Acquafredda di Maratea	552	DGR n.166 del 24.02.2016
IT9210025	B	Bosco della Farneta	298	DGR n. 309 del 29.03.2016
IT9210040	B	Bosco Magnano	1225	
IT9210070	B	Bosco Vaccarizzo	292	
IT9210075	B	Lago Duglia, Casino Toscano e Piana di S. Francesco	2426	
IT9210120	B	La Falconara	71	
IT9210125	B	Timpa dell'Orso-Serra del Prete	2595	DGR n.1678 del 22.12.2015
IT9210130	B	Bosco di Chiaromonte-Piano Iannace	1053	
IT9210135	B	Piano delle Mandre	333	
IT9210143	B	Lago Pertusillo	2042	
IT9210145	B	Madonna del Pollino Località Vacuarro	982	DGR n.309 del 29.03.2016
IT9210146	B	Pozze di Serra Scorzillo	25,62	
IT9210155	B	Marina di Castrocuco	811	DGR n.166 del

IT9210160	B	Isola di S. Ianni e Costa Prospiciente	418	24.02.2016
IT9210165	B	Monte Alpi - Malboschetto di Latronico	1561	DGR n.309 del 29.03.2016
IT9210170	B	Monte Caldarosa	584	DGR n.1678 del 22.12.2015
IT9210175	B	Valle Nera-Serra di Lagoforano	289	DGR n.309 del 29.03.2016
IT9210180	B	Monte della Madonna di Viggiano	792	DGR n.1678 del 22.12.2015
IT9210185	B	Monte La Spina, Monte Zaccana	1065	DGR n.309 del 29.03.2016
IT9210195	B	Monte Raparo	2020	DGR n.1678 del 22.12.2015
IT9210200	B	Monte Sirino	2619	
IT9210205	B	Monte Volturino	1858	
IT9210240	B	Serra di Calvello	1641	
IT9210245	B	Serra di Crispo, Grande Porta del Pollino e Pietra Castello	461	DGR n.309 del 29.03.2016
IT9210250	B	Timpa delle Murge	153	
IT9210266	C	Valle del Tuorno - Bosco Luceto	75	DGR n.827 del 12.07.2016
IT9220055	C	Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni	1794	DGR n.951 del 18.07.2012 DGR n.958 del 09.08.2016
IT9220080	B	Costa Ionica Foce Agri	2415	DGR n.904 del 07.07.2015
IT9220085	B	Costa Ionica Foce Basento	1393	
IT9220090	B	Costa Ionica Foce Bradano	1156	
IT9220095	B	Costa Ionica Foce Cavone	2044	
IT9220255	C	Valle Basento - Ferrandina Scalo	733	DGR n.1492 del 17.11.2015
IT9220260	C	Valle Basento Grassano Scalo - Grottola	882	

➤ **Nell'aree ZSC sotto elencate:**

si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito indicati:

- Rispetto delle misure di Tutela e Conservazione generali e sito-specifiche relative ai siti:
 - IT9210150 - Monte Coccovello, Monte Crivo e Monte Crive - approvate con Decreto MATTM del 22 novembre 2017 “Designazione di una ZSC della regione biogeografia mediterranea insistente nel territorio della Regione Basilicata, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357” (G.U. n. 282 del 02/02/2017 - Serie Generale);
 - IT9210201 - Lago del Rendina - approvate con Decreto MATTM del 28 dicembre 2018 “Designazione di una zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistente nel territorio della Regione Basilicata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357”. (G.U. n. 19 del 23/01/2019 -Serie Generale);

- Rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo ai “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Codice	Tipo sito	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione delle misure di conservazione
IT9210150	C	Monte Coccovello, Monte Crivo e Monte Crive	552	DGR n.166 del 24.02.2016
IT9210201	C	Lago del Rendina	670	DGR n.250 del 23.03.2018

REGIONE SARDEGNA

CGO1 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5

1. Ulteriori impegni previsti per le aziende agricole

A livello regionale le aziende agricole, con terreni che ricadano in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), devono rispettare oltre agli impegni indicati nella scheda regionale, al paragrafo 2.1, gli ulteriori impegni prescritti dal Programma d'Azione (PdA) adottato nel provvedimento regionale DGR n. 14/17 del 4/04/2006 – adozione PdA e ss.mm.ii.

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

1. Ulteriori impegni previsti per le aziende agricole:

- eventuali ulteriori impegni previsti nelle misure di conservazione e nei piani di gestione.

Di seguito l'elenco delle Zone di Protezione Speciale della Regione Sardegna:

Num. Progr.	Codice	Denominazione sito
1	ITB010001	Isola Asinara
2	ITB010008	Arcipelago La Maddalena
3	ITB013011	Isola Piana di Porto Torres
4	ITB013012	Stagno di Pilo, Casaraccio e Saline di Stintino
5	ITB013018	Capo Figari, Cala Sabina, Punta Canigione e Isola Figarolo
6	ITB013019	Isole del Nord-Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro
7	ITB013044	Capo Caccia
8	ITB013048	Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri
9	ITB020014	Golfo di Orosei
10	ITB021103	Monti del Gennargentu
11	ITB022212	Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone
12	ITB023037	Costa e Entroterra di Bosa, Suni e Montresta
13	ITB023049	Monte Ortobene

14	ITB023050	Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali
15	ITB023051	Altopiano di Abbasanta
16	ITB033036	Costa di Cuglieri
17	ITB030039	Isola Mal di Ventre
18	ITB034001	Stagno di S'Ena Arrubia
19	ITB034004	Corru S'Ittiri, stagno di S. Giovanni e Marceddi'
20	ITB034005	Stagno di Pauli Maiori
21	ITB034006	Stagno di Mistras
22	ITB034007	Stagno di Sale E' Porcus
23	ITB034008	Stagno di Cabras
24	ITB040026	Isola del Toro
25	ITB040081	Isola della Vacca
26	ITB043025	Stagni di Colostrai
27	ITB043026	Isola Serpentara
28	ITB043027	Isola dei Cavoli
29	ITB043028	Capo Carbonara e Stagno di Notteri - Punta Molentis
30	ITB043032	Isola di Sant'Antioco, Capo Sperone
31	ITB043035	Costa e Entroterra tra Punta Cannoni e punta delle Oche - Isola di San Pietro
32	ITB043054	Campidano Centrale
33	ITB043055	Monte dei Sette Fratelli
34	ITB043056	Giara di Siddi
35	ITB044002	Stagno di Molentargius
36	ITB044003	Stagno di Cagliari
37	ITB044009	Foresta di Monte Arcosu

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

1. Ulteriori impegni previsti per le aziende agricole:

- eventuali ulteriori impegni previsti nelle misure di conservazione e nei piani di gestione.

Elenco dei Siti di Interesse Comunitario

N. Prog.	CODICE	DENOMINAZIONE
1	ITB010002	Stagno di Pilo e di Casaraccio
2	ITB010003	Stagno e ginepreto di Platamona

N. Prog.	CODICE	DENOMINAZIONE
3	ITB010004	Foci del Coghinas
4	ITB010006	Monte Russu
5	ITB010007	Capo Testa
6	ITB010008	Arcipelago La Maddalena
7	ITB010009	Capo Figari e Isola Figarolo
8	ITB010010	Isole Tavolara, Molara e Molarotto
9	ITB010011	Stagno di San Teodoro
10	ITB010042	Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio
11	ITB010043	Coste e Isolette a Nord Ovest della Sardegna
12	ITB010082	Isola dell'Asinara
13	ITB011102	Catena del Marghine e del Goceano
14	ITB011109	Monte Limbara
15	ITB011113	Campo di Ozieri e Pianure Comprese tra Tula e Oschiri
16	ITB011155	Lago di Baratz - Porto Ferro
17	ITB012211	Isola Rossa - Costa Paradiso
18	ITB020012	Berchida e Bidderosa
19	ITB020013	Palude di Osalla
20	ITB020014	Golfo di Orosei
21	ITB020015	Area del Monte Ferru di Tertenia
22	ITB020040	Valle del Temo
23	ITB020041	Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone
24	ITB021101	Altopiano di Campeda
25	ITB021103	Monti del Gennargentu
30	ITB022215	Riu Sicaderba
31	ITB022217	Su de Maccioni - Texile di Aritzo
32	ITB030016	Stagno di S'Ena Arrubia e territori limitrofi
33	ITB030032	Stagno di Corru S'Ittiri
34	ITB030033	Stagno di Pauli Maiori di Oristano
35	ITB030034	Stagno di Mistras di Oristano
36	ITB030035	Stagno di Sale 'e Porcus
37	ITB030036	Stagno di Cabras
38	ITB030037	Stagno di Santa Giusta
39	ITB030038	Stagno di Putzu Idu (Salina Manna e Pauli Marigosa)
40	ITB030080	Isola di Mal di Ventre e Catalano
41	ITB031104	Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta - Rio Siddu

N. Prog.	CODICE	DENOMINAZIONE
42	ITB032201	Riu Sos Mulinos - Sos La vros - M. Urtigu
43	ITB032219	Sassu - Cirras
44	ITB032228	Is Arenas
45	ITB032229	Is Arenas S'Acqua e S'Ollastu
46	ITB032239	San Giovanni di Sinis
47	ITB032240	Castello di Medusa
48	ITB040017	Stagni di Murtas e S'Acqua Durci
49	ITB040018	Foce del Flumendosa - Sa Praia
50	ITB040019	Stagni di Colostrai e delle Saline
51	ITB040020	Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu
52	ITB040021	Costa di Cagliari
53	ITB040022	Stagno di Molentargius e territori limitrofi
54	ITB040023	Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla
55	ITB040024	Isola Rossa e Capo Teulada
56	ITB040025	Promontorio, dune e zona umida di Porto Pino
57	ITB040026	Isola del Toro
58	ITB040027	Isola di San Pietro
59	ITB040028	Punta S'Aliga
60	ITB040029	Costa di Nebida
61	ITB040030	Capo Pecora
62	ITB040031	Monte Arcuentu e Rio Piscinas
63	ITB040051	Bruncu de Su Monte Moru -Geremeas (Mari Pintau)
64	ITB040071	Da Piscinas a Riu Scivu
65	ITB040081	Isola della Vacca
66	ITB041105	Foresta di Monte Arcosu
67	ITB041106	Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus
68	ITB041111	Monte Linas - Marganai
69	ITB041112	Giara di Gesturi
70	ITB042207	Canale su Longuvresu

N. Prog.	CODICE	DENOMINAZIONE
71	ITB042208	Tra Poggio la Salina e Punta Maggiore
72	ITB042209	A Nord di Sa Salina (Calasetta)
73	ITB042210	Punta Giunchera
74	ITB042216	Sa Tanca e Sa Mura - Foxi Durci
75	ITB042218	Stagno di Piscinnì
76	ITB042220	Serra is Tres Portus (Sant'Antioco)
77	ITB042223	Stagno di Santa Caterina
78	ITB042225	Is Pruiinis
79	ITB042226	Stagno di Porto Botte
80	ITB042230	Porto Campana
81	ITB042231	Tra Forte Village e Perla Marina
82	ITB042233	Punta di Santa Giusta (Costa Rei)
83	ITB042234	Monte Mannu - Monte Ladu (colline di Monte Mannu e Monte Ladu)
84	ITB042236	Costa Rei
85	ITB042237	Monte San Mauro
86	ITB042241	Riu S. Barzolu
87	ITB042242	Torre del Poetto
88	ITB042243	Monte Sant'Elia, Cala Mosca e Cala Fighera
89	ITB042247	Is Compinxius - Campo Dunale di Bugerru - Portixeddu
90	ITB042250	Da Is Arenas a Tonnara (Marina di Gonnese)
91	ITB042251	Corongiu de Mari

Risultano approvati i seguenti Piani di Gestione che non contengono impegni aggiuntivi rispetto a quelli elencati nel DM 17 ottobre 2007

CODICE SITO	TIPO SITO	NOME_SITO	DECRETO	DECRETO *
ITB010002	SIC	Stagno di Pilo e di Casaraccio	DEC 05-2008	
ITB010003	SIC	Stagno e ginepreto di Platamona	DEC 70-2008	DEC 23-2015
ITB010004	SIC	Foci del Coghinas	DEC 64-2008	
ITB010006	SIC	Monte Russu	DEC 62-2008	

CODICE SITO	TIPO SITO	NOME_SITO	DECRETO	DECRETO *
ITB010007	SIC	Capo Testa	DEC 57-2008	DEC 24-2015
ITB010008	SIC	Arcipelago La Maddalena	DEC 08-2009	
ITB010009	SIC	Capo Figari e Isola Figarolo	DEC 27-2008	DEC 30-2015
ITB010010	SIC	Isole Tavolara, Molara e Molarotto		DEC 3-2016
ITB010011	SIC	Stagno di San Teodoro	DEC 12-2009	
ITB010042	SIC	Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio	DEC 55-2008	
ITB010043	SIC	Coste e Isolette a Nord Ovest della Sardegna	DEC 19-2008	
ITB010082	SIC	Isola dell'Asinara	DEC 63-2008	
ITB011102	SIC	Catena del Marghine e del Goceano	DEC 22-2008	
ITB011155	SIC	Lago di Baratz - Porto Ferro	DEC 104-2008	DEC 36-2015
ITB012211	SIC	Isola Rossa - Costa Paradiso	DEC 60-2008	
ITB020012	SIC	Berchida e Bidderosa	DEC 15-2008	
ITB020013	SIC	Palude di Osalla	DEC 14-2008	
ITB020040	SIC	Valle del Temo	DEC 11-2009	
ITB020041	SIC	Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone	DEC 93-2008	
ITB021101	SIC	Altopiano di Campeda	DEC 39-2009	DEC 02-2016
ITB021107	SIC	Monte Albo	DEC 23-2008	DEC 28-2015
ITB021156	SIC	Monte Gonare	DEC 95-2008	
ITB022212	SIC	Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone	DEC 06-2008	
ITB022214	SIC	Lido di Orrì	DEC 105-2008	
ITB022215	SIC	RiuSicaderba	DEC 101-2008	
ITB022217	SIC	Su de Maccioni - Texile di Aritzo	DEC 106-2008	
ITB023049	ZPS	Monte Ortobene	--	DEC 45/2015
ITB030016	SIC	Stagno di S'EnaArrubia e territori limitrofi	DEC 96-2008	

CODICE SITO	TIPO SITO	NOME_SITO	DECRETO	DECRETO *
ITB030032	SIC	Stagno di Corru S'Ittiri	DEC 18-2008	
ITB030033	SIC	Stagno di Pauli Maiori di Oristano	DEC 25-2008	
ITB030034	SIC	Stagno di Mistras di Oristano	DEC 108-2008	
ITB030035	SIC	Stagno di Sale 'e Porcus	DEC 03-2008	
ITB030036	SIC	Stagno di Cabras	DEC 07-2009	
ITB030037	SIC	Stagno di Santa Giusta	DEC 98-2008	
ITB030038	SIC	Stagno di PutzuIdu (Salina Manna e Pauli Marigosa)	DEC 26-2008	
ITB030039	ZPS	Isola Mal di Ventre	--	
ITB030080	SIC	Isola di Mal di Ventre e Catalano	DEC 97-2008	
ITB031104	SIC	Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta - Rio Siddu	DEC 11-2010	
ITB032201	SIC	RiuSosMulinos - SosLavros - M. Urtigu	DEC 27-2008	
ITB032219	SIC	Sassu - Cirras	DEC 68-2008	
ITB032228	SIC	Is Arenas	DEC 23-2010	
ITB032229	SIC	Is Arenas S'Acqua e S'Ollastu	DEC 20-2008	DEC 41-2015
ITB032239	SIC	San Giovanni di Sinis	DEC 108-2008	
ITB040017	SIC	Stagni di Murtas e S'Acqua Durci	DEC 04-2008	DEC 46-2015
ITB040018	SIC	Foce del Flumendosa - Sa Praia	DEC 10-2008	
ITB040019	SIC	Stagni di Colostrai e delle Saline	DEC 09-2008	
ITB040020	SIC	Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu	DEC 28-2008 e DEC 17-2008	
ITB040021	SIC	Costa di Cagliari	DEC 29-2008	DEC 47-2015
ITB040022	SIC	Stagno di Molentargius e territori limitrofi	DEC 102-2008	
ITB040023	SIC	Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla	DEC 71-2008	
ITB040024	SIC	Isola Rossa e Capo Teulada	DEC 103-2008	DEC 39-2015
ITB040025	SIC	Promontorio, dune e zona umida di Porto Pino	DEC 11-2008	

CODICE SITO	TIPO SITO	NOME_SITO	DECRETO	DECRETO *
ITB040026	SIC	Isola del Toro	DEC 67-2008	
ITB040027	SIC	Isola di San Pietro	DEC 10-2009	
ITB040028	SIC	Punta S'Aliga	DEC 09-2009	
ITB040029	SIC	Costa di Nebida	DEC 99-2008	DEC 38-2015
ITB040030	SIC	Capo Pecora	DEC 66-2008	
ITB040031	SIC	Monte Arcuentu e Rio Piscinas	DEC 13-2009	
ITB040051	SIC	Bruncu de Su Monte Moru - Geremeas (Mari Pintau)	DEC 16-2008	DEC 16-2015
ITB040071	SIC	Da Piscinas a RiuScivu	DEC 56-2008	DEC 42-2015
ITB040081	SIC	Isola della Vacca	DEC 67-2008	
ITB041105	SIC	Foresta di Monte Arcosu	DEC 58-2008	
ITB041106	SIC	Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus	DEC 21-2009	
ITB041111	SIC	Monte Linas - Marganai	DEC 61-2008	
ITB041112	SIC	Giara di Gesturi	DEC 92-2008	
ITB042207	SIC	Canale su Longuvresu	DEC 10-2008	
ITB042208	SIC	Tra Poggio la Salina e Punta Maggiore	DEC 12-2008	
ITB042209	SIC	A Nord di Sa Salina (Calasetta)	DEC 12-2008	
ITB042210	SIC	Punta Giunchera	DEC 12-2008	
ITB042216	SIC	Capo di Pula	DEC 10-2008	
ITB042218	SIC	Stagno di Piscinni	DEC 07-2008	
ITB042220	SIC	Serra is TresPortus (Sant'Antioco)	DEC 67-2008	
ITB042223	SIC	Stagno di Santa Caterina	DEC 107-2008	
ITB042225	SIC	IsPruinis	DEC 67-2008	
ITB042226	SIC	Stagno di Porto Botte	DEC 13-2008	
ITB042230	SIC	Porto Campana	DEC 08-2008	
ITB042231	SIC	Tra Forte Village e Perla Marina	DEC 10-2008	
ITB042233	SIC	Punta di Santa Giusta (Costa Rei)	DEC 69-2008	

CODICE SITO	TIPO SITO	NOME_SITO	DECRETO	DECRETO *
ITB042234	SIC	Monte Mannu - Monte Ladu (colline di Monte Mannu e Monte Ladu)	DEC 24-2008	
ITB042236	SIC	Costa Rei	DEC 09-2008	
ITB042237	SIC	Monte San Mauro	DEC 72-2008	DEC 27-2015
ITB042241	SIC	Riu S. Barzolu	DEC 30-2008	DEC 43-2015
ITB042242	SIC	Torre del Poetto	DEC 03-2011	
ITB042243	SIC	Monte Sant'Elia, Cala Mosca e Cala Fighera	DEC 03-2011	
ITB042247	SIC	IsCompinxius - Campo Dunale di Bugerru - Portixeddu	DEC 59-2008	
ITB042250	SIC	Da Is Arenas a Tonnara (Marina di Gonnese)	DEC 100-2008	

Nella seconda colonna con l'asterisco sono inseriti i decreti di aggiornamento di piani di gestione già esistenti o i decreti di nuova approvazione dei Piani di gestione.

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

1. Ulteriori impegni previsti

- il rispetto del provvedimento regionale di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio ove determini impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, alberi monumentali, oliveti e mandorleti con più di 30 anni di impianto, colture terrazzate, anche delle aree periurbane, boschi da seme, parcelle di sperimentazione forestale storica, categorie di copertura vegetale del territorio sardo di particolare rilevanza indicate nell'Allegato 2 delle NTA del PPR (DGR n. 36/7 del 5 settembre 2006 e ss.mm.ii.), biotopi di rilevante interesse, con particolare riferimento agli habitat dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e ss.mm.ii., non individuati nell'ambito della rete "Natura 2000" della Regione Sardegna o di altre normative nazionali e regionali, fascia di transizione tra ecosistemi terrestri e marini, luoghi classici caratterizzati dalla presenza di specie vegetali e faunistiche endemiche, arboreti, orti botanici e giardini storici. (ai sensi degli artt. 8, 17, 18, 38, 39, 54, 55 e dell'Allegato 2 delle NTA del PPR).

REGIONE BASILICATA

1. Riferimenti normativi regionali relativi all'applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comunitaria nella Regione Basilicata per l'annualità 2020

Delibera della Giunta Regionale n. 474 del 09/07/2020 di recepimento del DM n. 2588 del 10 marzo 2020, relativa alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

➤ SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

TEMA PRINCIPALE: ACQUE

- **CGO 1** – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Articoli 4 e 5

Riferimenti normativi regionali

- Deliberazione G. R. n. 508 del 25 marzo 2002 "Individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e protezione delle acque" (B.U.R. n°25 del 16/04/2002)
- Deliberazione G. R. n. 1985 del 19 dicembre 2006 "Analisi dei dati di monitoraggio qual-quantitativo dei corpi idrici e definizione delle zone vulnerabili e delle aree sensibili finalizzate alla redazione del PRTA. Approvazione"
- Deliberazione del Consiglio Regionale 6 giugno 2006 n. 119 "art. 19 del Decreto Legislativo n. 152/99 – Programma d'azione della Basilicata per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola" (B.U.R. n. 34 del 10-07-2006)
- Deliberazione del Consiglio Regionale 20 novembre 2007 n. 338 – "Programma d'azione Basilicata per zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: modifiche ed integrazioni" (BUR n.57 del 16/12/2007).
- Deliberazione G.R. n.156 del 14 febbraio 2013 "Conferma zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in attuazione dell'art. 36 comma 7-ter del Decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 , convertito in legge n.221 del 17/12/2012.
- Deliberazione G.R. n.156 del 14 febbraio 2013 "Conferma zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in attuazione dell'art. 36 comma 7-ter del Decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 , convertito in legge n.221 del 17/12/2012.
- Deliberazione G.R. n.433 del 19 maggio 2017 "Disciplina regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e utilizzazione agronomica del digestato" ai sensi del D.M. n. 5046/2016. Determinazioni.
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 407 del 30 giugno 2020 – Designazione di nuove zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 92 del Decreto legislativo n. 152/2006.

- **BCAA 1** – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- BCAA 2 – rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.
 - D.G.R. n.833/2015, che ha approvato il Regolamento per la disciplina dei procedimenti concessori di derivazione dell'acqua pubblica.
- BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRINCIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO

- BCAA 4 – Copertura minima del suolo.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- BCAA 5 – gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITÀ

- CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Riferimenti normativi regionali

- D.G.R. n. 978 del 04.06.2003 “Pubblicazione delle schede dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE in previsione dell'adozione ed attuazione delle “Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000” di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3.9.2002 (B.U.R. n. 46 del 01.07.2003);
- D.G.R. n. 590 del 14.03.2005 di individuazione e richiesta di designazione di nuove zone di protezione speciale (ZPS), integrata con n. D.G.R. n. 267 del 28.02.2007;
- D.G.R. n. 1925 del 28.12.2007 “Rete Natura 2000 in Basilicata – Applicazione del D.M. MATT 03.09.2002 (GU n. 224 del 24.09.02)”;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 65 del 19.03.2008 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a ZSC e ZPS”;

- D.G.R. n. 655/2008 “Regolamentazione in materia forestale per le aree della Rete Natura 2000 in Basilicata in applicazione del D.P.R. 357/97, del D.P.R. 120/2003, del D.M. n. 184 del MATTM e del 17.10.2007;
 - D.G.R. n. 1625 del 25.09.2009 - Approvazione e Pubblicazione cartografie catastali delle aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000 in Basilicata in applicazione del Decreto MATTM del 17.10.2007 e delle Aree Naturali Protette Regionali.
 - DD.GG.RR. n. 951 del 18 luglio 2012, n. 30 del 15 gennaio 2013, n. 904 del 7 luglio 2015, n. 1492 del 17 novembre 2015, n. 1678 del 22 dicembre 2015, n. 166 del 24 febbraio 2016, n. 309 del 29 marzo 2016, n. 827 del 12 luglio 2016 e n. 958 del 9 agosto 2016, n. 985 del 26 settembre 2018 con le quali sono state approvate le Misure di Tutela e Conservazione generali e sito-specifiche e appositi Piani di Gestione, sulla base degli obiettivi di conservazione individuati dall’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura e pubblicati sulla pagina web del Dipartimento Ambiente ed Energia;
 - la D.G.R. n. 1181/2014 di “Approvazione del Quadro delle Azioni Prioritarie d'intervento (Prioritized Action Framework - PAF) per La Rete Natura 2000 della Regione Basilicata”;
 - DD.GG.RR. n. 170/2014 e n. 671/2017 n. 312/2018 n. 410/2019, di individuazione dei seguenti Enti gestori delle Aree Naturali Protette e dei Siti Natura 2000: Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano; Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane; Parco Nazionale del Pollino; Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese; Amministrazione Provinciale di Potenza; Amministrazione Provinciale di Matera e Reparto Carabinieri Biodiversità della Basilicata;
-
- CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Riferimenti normativi regionali

- D.G.R. n. 978 del 04/06/2003 “Pubblicazione delle schede dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE in previsione dell’adozione ed attuazione delle “Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000” di cui al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 03/09/2002 (BUR n. 46 del 1.7.2003);
- D.G.R. n. 1925 del 28/12/2007 “Rete Natura 2000 in Basilicata – applicazione del DM MATT 03/09/2002 (GU n. 224 del 24/09/02)”;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 65 del 19/03/2008 “Criteri minimi uniformi per la definizione dei misure di conservazione relative a ZSC e ZPS”;
- D.G.R. n. 1625 del 25/09/2009 (Individuazione e/o Aggiornamento dei precisi riferimenti catastali delle aree ZSC. Approvazione ed Affidamento delle ulteriori attività per il completamento. Applicazione della D.G.R. n.1925/07). Approvazione e Pubblicazione cartografie catastali delle aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000 in Basilicata in applicazione del Decreto MATTM del 17/10/2007 e delle Aree Naturali Protette Regionali;
- D.G.R. n. 951 del 18/07/2012 - Programma Rete Natura 2000 in Basilicata e D.G.R. n. 1214/2009 - Adozione delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata - Conclusione II fase Programma Rete Natura 2000 per aree Territoriali Omogenee 1-2-3-5-6-8-9;
- D.G.R. n. 30 del 15/01/2013 - Aggiornamento ed integrazione delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata – Programma Rete Natura 2000 per aree Territoriali Omogenee 4-10-11.

- D.G.R. n. 170 del 11/02/2014 – DM 16 settembre 2013 di designazione di venti ZSC della regione biogeografica mediterranea ricadenti sul territorio della Regione Basilicata art. 3 – Individuazione dei soggetti affidatari della gestione di ciascuna delle ZSC designate;
- D.G.R. n. 904 del 07/07/2015 – Attuazione Direttiva Habitat 92/43/CE in Basilicata ai sensi del D.P.R. 357/97 – D.P.R. 120/2003 – D.M. 17 ottobre 2007 – Approvazione Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 dell'Arco Ionico Lucano:
 - IT9220080 Costa Ionica Foce Agri
 - IT9220090 Costa Ionica Foce Bradano
 - IT9210095 Costa Ionica Foce Cavone
- D.G.R n. 1492 del 17/11/2015 - Attuazione Direttiva Habitat 92/43/CE in Basilicata ai sensi del D.P.R. 357/97 – D.P.R. 120/2003 – D.M. 17 ottobre 2007 – Approvazione Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 della Valle Basento:
 - IT9220255 Valle del Basento Ferrandina Scalo
 - IT9220260 Valle Basento Grassano Scalo
- D.G.R. n. 1678 del 22/12/2015 - Aggiornamento ed integrazione delle Misure di Tutela e conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata:
 - IT9210143 Lago Pertusillo
 - IT9210170 Monte Caldarosa
 - IT9210180 Madonna di Viggiano
 - IT9210195 Monte Raparo
 - IT9210200 Monte Sirino
 - IT9210205 Monte Volturino
 - IT9210240 Serra di Calvello
- D.G.R n. 166 del 24/02/2016 “Attuazione Direttiva Habitat 92/43/CE in Basilicata ai sensi del DPR 357/97 – DPR 120/2003 – DM 27 ottobre 2007 – Approvazione Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 della Costa di Maratea:
 - IT9210015 Acquafrredda di Maratea
 - IT9210155 Marina di Castrocuocco
 - IT9210160 Isola di S. Ianni e Costa Prospicente
- D.G.R. n. 309 del 29/03/2016 - Aggiornamento ed integrazioni alla D.G.R. n. 951/12 e s.m.i. - Misure di tutela e conservazione per i siti di interesse comunitario (SIC) dei siti Natura 2000 di Basilicata ricadenti PARCO NAZIONALE DEL POLLINO;
- D.G.R. n. 827 del 12/07/2016 - Aggiornamento ed integrazioni alla D.G.R. n. 951/12 e s.m.i. - Approvazione delle misure di tutela e conservazione, per i siti di interesse comunitario (SIC) del sito denominato VALLE DEL TUORNO - BOSCO LUCETO IT9210266 afferente a Rete Natura 2000 di Basilicata;
- D.G.R. n. 958 del 09/08/2016 - Aggiornamento ed Integrazioni alla D.G.R. n. 951/12 e s.m.i. - Misure di Tutela e Conservazione per i Siti di Interesse Comunitario (SIC) del Sito Natura 2000 di Basilicata: IT9220055 - Bosco Pantano Di Policoro - Costa Ionica Foce Sinni (Area Marina).
- D.G.R. n. 671 del 30/06/2017 di designazione di 33 ZSC della regione biogeografica mediterranea ricadenti sul territorio della Regione Basilicata attuazione art. 3 – Individuazione soggetti affidatari della gestione di ciascuna delle ZSC designate;
- D.G.R. n. 250 del 23/03/2018 - Aggiornamento ed Integrazioni alla D.G.R. n. 951/12 e s.m.i. – Approvazione delle misure di tutela e conservazione per il sito di interesse comunitario (SIC) afferente a Rete Natura 2000 di Basilicata, denominato Lago del Rendina IT9210201.

TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

- BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

➤ **SETTORE: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE**

TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

- CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20

Sicurezza alimentare - Riferimenti regolamentari

- Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

- Nessun riferimento normativo regionale.
- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.
Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRICIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

- CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.
Articoli 3, 4 e 5
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.
Articoli 4 e 7
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE.
Articoli 3, 4 e 5
 - Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRICIPALE: Malattie degli animali

- CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15
 - Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRICIPALE: Prodotti fitosanitari

- CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
Articolo 55, prima e seconda frase.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

➤ **SETTORE: BENESSERE DEGLI ANIMALI**

TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

- CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
Articoli 3 e 4
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
Articoli 3 e 4
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
Articolo 4
 - Nessun riferimento normativo regionale.

Nella presente Scheda regionale, sono presenti i soli CGO e le sole BCAA che, nella delibera di recepimento del DM n. 2588/2020 della Regione Basilicata, pubblicata ai sensi dell'articolo 23 comma 1, hanno evidenziato differenze negli impegni, o nelle deroghe, che le aziende agricole sono tenute ad osservare rispetto a quanto previsto a livello nazionale

SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

TEMA PRINCIPALE: ACQUE

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)
Articoli 4 e 5

1. APPLICABILITÀ

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM n. 2588/2020, ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1. Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23, comma 3 del 2588/2020, ai fini della verifica di conformità al presente Criterio, devono essere rispettate le disposizioni di cui al titolo V del Decreto 25 febbraio 2016.

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 n. 5046 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 5- Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. N.0059865 del 16/09/2020)
- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22 (3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall'azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame anche il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

2.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

Non sono previste deroghe a livello nazionale.

3.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

Non sono previste deroghe a livello nazionale.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le disposizioni del CGO 1 e del Programma di Azione regionale si applicano a tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM 2588/2020, ricadenti nelle Zone Vulnerabili dai Nitrati (ZVN) di origine agricola designate dalla Regione Basilicata.

Per quanto sopra indicato le aziende agricole, che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), sono tenute al rispetto degli impegni indicati nel paragrafo 3.1 delle presenti Istruzioni operative e nell'allegato 1.

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati, e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA, sono quelli previsti a livello nazionale e di seguito riportati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti e dei digestati;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 5 - Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. N.0059865 del 16/09/2020);
- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22(3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall'azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame anche il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Gli elementi di verifica sono definiti nella Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

3.2 Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe a livello regionale.

3.3 Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe a livello regionale.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione al presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni operative.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente CGO concorrono alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

TEMA PRINCIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

1. APPLICABILITÀ

Gli impegni applicabili della BCAA 4 sono si applicano a seconda della superficie agricola:

- per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del DM 2588/2020.
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, alla lettera d) del DM 2588/2020, con l'esclusione delle superfici di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) dello stesso DM.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b. per tutte le superfici agricole occorre:
 - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;

oppure, in alternativa,

 - adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui culturali, ecc.).

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM n. 2588/2020 in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente Norma prevede:

Impegno a): copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno.

Impegno b) per l'intervallo tra il 15 novembre ed il 15 febbraio successivo:

- la copertura vegetale, **oppure, in alternativa**, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui culturali, ecc.) nel corso della preparazione del terreno per la semina;
- il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno nello stesso periodo.

2.2 Descrizioni delle deroghe

Impegno a):

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola, comunque da effettuarsi non prima del 30 giugno dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 1 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-verna, per la pratica del maggeso, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 giugno di detta annata agraria.

Impegno a) e b);:

7. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- in riferimento all'impegno a), vige l'obbligo di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- in riferimento all'impegno b), si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui culturali, ecc.) **nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 dicembre e il 15 marzo**, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso.

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

3.2 Descrizione delle deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola, comunque da effettuarsi non prima del 30 giugno dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 1 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 giugno di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui al punto a) e b), è ammessa la seguente deroga:

7. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITÀ

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

1. APPLICABILITÀ'

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM 2588/2020 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 medesimo decreto relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Al di fuori delle ZPS, l'eliminazione degli alberi isolati, degli alberi in filare e delle siepi, che non siano già tutelati dalla BCAA 7, può essere effettuata solo se autorizzata dalle autorità competenti, ove tale autorizzazione sia prevista.

La Circolare AGEA indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:
 - elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2.2 Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono in zone di protezione speciale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1, che segue, e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.

Di seguito l'elenco delle Zone di Protezione Speciale della Regione Basilicata

CODICE	TIPO SITO	DENOMINAZIONE
IT9220135	C	Gravine di Matera
IT9210271	A	Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo
IT9210266	C	Valle del Tuorno - Bosco Luceto
IT9210020	C	Bosco Cupolicchio (Tricarico)
IT9220055	C	Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni
IT9210142	C	Lago Pantano di Pignola
IT9220144	C	Lago S. Giuliano e Timmari
IT9210190	C	Monte Paratiello
IT9210210	C	Monte Vulture
IT9220255	C	Valle Basento - Ferrandina Scalo
IT9220260	C	Valle Basento Grassano Scalo – Grottola
IT9210150	C	Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive
IT9210201	C	Lago del Rendina
IT9210105	C	Dolomiti di Pietrapertosa
IT9210275	A	Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi
IT9210270	A	Appennino Lucano, Monte Volturino

IT9220130	C	Foresta Gallipoli – Cognato
-----------	---	-----------------------------

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - a. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - a. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - a. presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - b. attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - c. rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - a. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - b. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:
 - a. elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - b. siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

3.2 Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione al presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni operative.

Le violazioni al presente CGO concorrono alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le

segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l’applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

**CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)
Articolo 6, paragrafi 1 e 2**

1. APPLICABILITÀ'

Tutte le superfici agricole, così come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d) del DM 2588/2020 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d), ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell’articolo 23, comma 3, del DM 2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo ai “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all’art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

La Circolare AGEA indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 3 del DM 2588/2020:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 3 del DM 2588/2020:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 3 del DM 2588/2020:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l’anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;

4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
- divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
 - rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2.2. Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono nei siti di importanza comunitaria o nelle zone speciali di conservazione, sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

Elenco aree ZSC della Regione Basilicata

Tipo sito	Codice	Denominazione
B	IT9210005	Abetina di Laurenzana
B	IT9210010	Abetina di Ruoti
C	IT9210020	Bosco Cupolicchio
B	IT9210035	Bosco di Rifreddo
B	IT9210045	Bosco Mangarrone (Rivello)
C	IT9210105	Dolomiti di Pietrapertosa
B	IT9210110	Faggeta di Moliterno
B	IT9210115	Faggeta di Monte Pierfaone
B	IT9210140	Grotticelle di Monticchio
B	IT9210141	Lago La Rotonda
C	IT9210142	Lago Pantano di Pignola
C	IT9210190	Monte Paratiello
C	IT9210210	Monte Vulture
B	IT9210215	Monte Li Foi
B	IT9210220	Murge di S. Oronzio
B	IT9210265	Valle del Noce
B	IT9220030	Bosco di Montepiano

C	IT9220130	Foresta Gallipoli-Cognato
C	IT9220135	Gravine di Matera
C	IT9220144	Lago S.Giuliano e Timmari
B	IT9210015	Acquafrredda di Maratea
B	IT9210025	Bosco della Farneta
B	IT9210040	Bosco Magnano
B	IT9210070	Bosco Vaccarizzo
B	IT9210075	Lago Duglia, Casino Toscano e Piana di S.Francesco
B	IT9210120	La Falconara
B	IT9210125	Timpa dell'Orso-Serra del Prete
B	IT9210130	Bosco di Chiaromonte-Piano Iannace
B	IT9210135	Piano delle Mandre
B	IT9210143	Lago Pertusillo
B	IT9210145	Madonna del Pollino Località Vacuarro
B	IT9210146	Pozze di Serra Scorzillo
B	IT9210155	Marina di Castrocuco
B	IT9210160	Isola di S. Ianni e Costa Prospiciente
B	IT9210165	Monte Alpi - Malboschetto di Latronico
B	IT9210170	Monte Calderosa
B	IT9210175	Valle Nera-Serra di Lagoforano
B	IT9210180	Monte della Madonna di Viggiano
B	IT9210185	Monte La Spina, Monte Zaccana
B	IT9210195	Monte Raparo
B	IT9210200	Monte Sirino
B	IT9210205	Monte Volturino
B	IT9210240	Serra di Calvello
B	IT9210245	Serra di Crispo, Grande Porta del Pollino e Pietra Castello
B	IT9210250	Timpa delle Murge
C	IT9210266	Valle del Tuorno - Bosco Luceto
C	IT9220055	Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni
B	IT9220080	Costa Ionica Foce Agri
B	IT9220085	Costa Ionica Foce Basento
B	IT9220090	Costa Ionica Foce Bradano
B	IT9220095	Costa Ionica Foce Cavone
C	IT9220255	Valle Basento - Ferrandina Scalo
C	IT9220260	Valle Basento Grassano Scalo - Grottola

C	IT9210150	Monte Coccovello, Monte Crivo e Monte Crive
C	IT9210201	Lago del Rendina

3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall’Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall’Organismo Pagatore AGEA:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 3 del DM 2588/2020:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 3 del DM 2588/2020:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 3 del DM 2588/2020:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l’anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 3 del DM 2588/2020:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
 - rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all’esterno dei terreni detenuti dall’azienda stessa.

4. Determinazione dell’infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un’unica inadempienza.

Si ha violazione il presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell’allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative. Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l’applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

REGIONE CAMPANIA

1. Riferimenti normativi regionali relativi all'applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comunitaria nella Regione Campania per l'annualità 2020

Deliberazione regionale DGR n. 341 del 09/07/2020 di recepimento del DM n. 2588 del 10 marzo 2020, relativa alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

Di seguito sono riportati i riferimenti normativi regionali presenti nell'allegato delle DGR 341/2020, relativi ai singoli Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), delle Norme di Buone Condizioni (BCAA):

➤ SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

TEMA PRINCIPALE: ACQUE

- **CGO 1** – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Articoli 4 e 5

Riferimenti normativi regionali

- Legge regionale n°14 del 22 novembre 2010 ad oggetto: “ Tutela delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola”, pubblicata sul BURC n°77 del 24.11.2010.
- DGR n°209 del 23 febbraio 2007 ad oggetto: “Approvazione del programma d'azione della Campania per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola. Linee di indirizzo ai sensi del D.M. 7 aprile 2006. Rimodulazione Delibera di Giunta Regionale N. 182/2004”, pubblicata sul BURC n°16 del 26.03.2007.
- DGR n°700 del 18.02.2003 ad oggetto “Individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola” (ai sensi dell'art. 19 e dell'allegato VII del D.lgs n. 152/99), pubblicata sul BURC n°12 del 17.03.2003.
- DGR n°771 del 21.12.2012 ad oggetto: “Disciplina tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del decreto legislativo n°152/2006 e da piccole aziende agroalimentari” in attuazione della legge regionale n°14/2010, pubblicata sul BURC n°80 del 31.12.2012.
- DGR n°56 del 7 marzo 2013 ad oggetto: “Conferma della delimitazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Campania di cui alla DGR n°700/2003 e proposta della nuova designazione ai sensi dell'art.92, comma 5 del decreto legislativo n°152/2006 e dell'art. 36, comma 7 ter del d.l. n°179/2012 convertito con la legge n°221/2012”, pubblicata sul BURC n°15 dell'11.03.2013;
- DGR n°762 del 05.12.17 ad oggetto: “Approvazione della delimitazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola- con allegati”
- DRD n° 2 del 12.02.18 ad oggetto: “Avvio della revisione del -Programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola-, in applicazione della DGR n°762/2017 e del D.Lgs. 152/2006, art.92, comma 7.”
- DRD n° 13 del 01.10.2018 ad oggetto: “Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola. Avvio della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di valutazione di Incidenza (VI) ai sensi dell'art. 6, co 1-4 del Dlgs 152/2006. Costituzione gruppo di lavoro”.
- Legge regionale n. 20 del 11 novembre 2019 ad oggetto: “Interventi ambientali per l'abbattimento dei nitrati in regione Campania”, pubblicata sul BURC n. 68 del 11 novembre 2019.

- DRD n. 124 del 22.07.2019 ad oggetto “Presa d’atto del Rapporto Ambientale integrato con lo studio di Incidenza, della relativa Sintesi non Tecnica e della proposta di "Disciplina per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e delle acque reflue e programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola" elaborata dal G.d.L. di cui al DRD n. 13 del 01.10.2018 (Allegati)
- BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua.

Riferimenti normativi regionali

- Piano di gestione delle acque ciclo 2015-2021 (Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, D.L.vo 152/06, L. 13/09) –Relazione Generale- (Il Piano di Gestione Acque II FASE - CICLO 2015-2021 è stato adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale).
- BCAA 2 – rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Riferimenti normativi regionali

- Regolamento regionale n°12 del 12.11.12: “Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche”, pubblicato sul BURC n°72 del 19.11.12;
- Regolamento regionale n°2 del 06.03.18: “Modifiche al regolamento n°12 del 12.11.12” pubblicato sul BURC n°21 del 07.03.18.;
- Regolamento n°1 del 22.05.17: “Regolamento delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”, pubblicato sul BURC n°41 del 22.05.17.
- DGR n°337 del 14.06.17: “Usi irrigui delle acque –Determinazioni su base volumetrica dei canoni di concessione ed estensione dell’uso di prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati” pubblicata sul BURC n°50 del 22.06.17.
- BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l’inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell’allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l’ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l’attività agricola.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRINCIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO

- BCAA 4 – Copertura minima del suolo.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- BCAA 5 – gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l’erosione.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.

Riferimenti normativi regionali

- Legge regionale n° 11 del 07.05.1996 e successive modificazioni, in particolare Allegato C: “Prescrizioni di massima e polizia forestale” art.6;
- Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 ad oggetto “Tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”;
- Legge regionale n°26 del 09.08.2012, art. 25;
- Decreto che ogni anno stabilisce il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi (Decreto del Direttore generale n°30 del 12.07.16: “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi ANNO 2016”).
- DGR n°795 del 19.12.17 ad oggetto: “Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania” pubblicata sul BURC n°5 del 18.01.18.

TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITÀ

- CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Riferimenti normativi regionali

- DGR n° 23 del 19.01.07 ad oggetto: ”Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania. Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) - Con allegati”.
 - DGR n° 2295 del 29.12.07 ad oggetto: “Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)": presa d'atto e adeguamento della Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007 - con allegati”.
 - DRD n. 2 del 21.02.11, n. 3 del 09.03.11 e n. 8 del 26.04.11 dell'A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile - Settore Ecologia, che esprimono valutazione positiva ai Piani di Gestione dei SIC/ZPS della Regione Campania.
 - DGR n. 795 del 19.12.2017 ad oggetto: “Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania.” - con allegati.
-
- CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Riferimenti normativi regionali

- DRD n. 2 del 21.02.11, n. 3 del 09.03.11 e n. 8 del 26.04.11 dell'A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile - Settore Ecologia, che esprimono valutazione positiva ai Piani di Gestione dei SIC/ZPS della Regione Campania.
- DRD n. 51 del 26.10.16 della Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema UOD 08 ad oggetto: "Misure di conservazione dei SIC per la designazione delle ZSC della Rete Natura 2000 della Regione Campania".
- DGR n. 23 del 19.01.07 ad oggetto: "Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania. Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) - Con allegati".
- DGR n° 2295 del 29.12.07 ad oggetto: "Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)": presa d'atto e adeguamento della Deliberazione di G.R. n° 23 del 19/01/2007 – con allegati".

TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

- BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

Riferimenti normativi regionali

- Comma 2 dell'art 6 della Legge Regionale n°6 del 05.04.16 (attuazione della legge 14 gennaio 2013, n. 10);
- Art.14 (alberi monumentali) del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 ad oggetto “Tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”;

➤ **SETTORE: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE**

TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

- CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20

Sicurezza alimentare - Riferimenti regolamentari

- Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;

- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
 - Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
 - Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
 - Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
-
- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.
Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

- CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.
Articoli 3, 4 e 5
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.
Articoli 4 e 7
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE.

Articoli 3, 4 e 5

- Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRICIPALE: Malattie degli animali

- CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

- Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRICIPALE: Prodotti fitosanitari

- CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

Articolo 55, prima e seconda frase

Riferimenti normativi regionali

- D.G.R. n. 3923 del 9 agosto 2002, ad oggetto “DPR 290/01: Atto di indirizzo e coordinamento in materia di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (con allegato), pubblicata sul BURC n. 43 del 16.09.2002.
- D.G.R. n. 77 del 28 gennaio 2005, ad oggetto “Integrazione e modifica alla DGR n.3923/02”, pubblicata sul BURC n. 16 del 14.03.2005.
- D.G.R. n.337 del 29 luglio 2015 ad oggetto: “Nuove determinazioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e per la consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari, ai sensi del d.lgs. n. 150/2012 e dm 22 gennaio 2014”.

➤ SETTORE: BENESSERE DEGLI ANIMALI

TEMA PRICIPALE: Benessere degli animali

- CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Articoli 3 e 4

- Nessun riferimento normativo regionale.

- CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Articoli 3 e 4

- Nessun riferimento normativo regionale.

- CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
Articolo 4
 - Nessun riferimento normativo regionale.

Nella presente Scheda regionale, sono presenti i soli CGO e le sole BCAA che, nella delibera di recepimento del DM n.2588/2020 della Regione Campania, pubblicata ai sensi all'articolo 23 comma 1, hanno evidenziato differenze negli impegni, o nelle deroghe, che le aziende agricole sono tenute ad osservare rispetto a quanto previsto a livello nazionale

SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

TEMA PRINCIPALE: ACQUE

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

Articoli 4 e 5

1. APPLICABILITÀ'

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) DM n.2588/2020, ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1. Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23, comma 3 del DM n.2588/2020 , ai fini della verifica di conformità al presente Criterio, devono essere rispettate le disposizioni di cui al titolo V del Decreto 25 febbraio 2016.

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 n. 5046 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 5- Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. N.0059865 del 16/09/2020);

- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22 (3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall'azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame anche il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri)

2.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

Non sono previste deroghe a livello nazionale.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le disposizioni del CGO 1 e del Programma di Azione regionale, cui alla DGR 209/2007 e s.m.i., si applicano a tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM n.2588/2020 , ricadenti nelle Zone Vulnerabili dai Nitrati (ZVN) di origine agricola designate dalla Regione Campania.

La nuova delimitazione delle ZVN, di cui alla DGR 762 del 05.12.17, sarà esecutiva con l'entrata in vigore del nuovo Programma d'azione della Campania per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (revisione avviata con il DRD n°2 del 12.02.18).

Per quanto sopra indicato le aziende agricole, che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), sono tenute al rispetto degli impegni indicati nel paragrafo 3.1 delle presenti Istruzioni operative e nell'allegato 1.

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati, e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA, sono quelli previsti a livello nazionale e di seguito riportati:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 5- Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020);
- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22(3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall'azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame anche il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Gli elementi di verifica sono definiti nella Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

3.2 Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe a livello regionale.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione al presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni operative.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente CGO concorrono alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua

1. APPLICABILITÀ

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM n.2588/2020.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;

- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricoprire anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita “fascia inerbita”.

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

a) Divieti di fertilizzazioni.

Su tutte le superfici di cui all’ambito d’applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d’acqua. Su tutte le medesime superfici all’ambito di applicazione, l’utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN, e così come stabiliti dai Programmi d’Azione regionali in vigore. L’eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un’unica infrazione, nonostante costituiscia violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l’agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel D.M. del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) n. 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8 novembre 2010, n. 260.

L’ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

Si riportano le definizioni del glossario relative al presente Norma, per pronto riscontro:

- **Ciglio di sponda:** il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- **Alveo inciso:** porzione della regione fluviale associata a un corso d’acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normale del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- **Sponda:** alveo di scorrimento non sommerso;
- **Argine:** rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- *Adduttori d’acqua per l’irrigazione:* rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- *Pensili:* corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- *Corpi idrici arginati:* provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato, che determinano una barriera tra il campo e l’acqua.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi.

Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Nei casi in cui le Regioni non abbiano individuato con proprio provvedimento i corpi idrici ai sensi del D. Lgs. 152/2006, includendo eventualmente le indicazioni delle Autorità di Bacino competenti per il loro territorio, i corpi idrici a cui si applica l'impegno b) sono quelli evidenziati e trasmessi al WISE, Water Information System of Europe (<http://water.europa.eu/>) ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (*Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque*). Il requisito da rispettare è quello massimo di 5 metri di ampiezza della fascia inerbita.

A norma dell'articolo 23, comma 3, del DM n.2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, vigono gli impegni sopra indicati.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

2.2 Descrizioni delle deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- oliveti;
- prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del DM n.2588/2020.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

A norma dell'articolo 23, comma 1, del DM n.2588/2020, a livello regionale la presente BCAA1 prevede i seguenti impegni inerenti la fascia tampone:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricoprire anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

c) Divieti di fertilizzazioni.

Su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. Su tutte le medesime superfici all'ambito di applicazione, l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN, e così come stabiliti dai Programmi d'Azione regionali in vigore. L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituiscano violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

d) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel D.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) n. 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8 novembre 2010, n. 260.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

Ai fini della presente norma, si intende per:

“Ciglio di sponda” : il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi.

Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

L'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micropuntate di erogazione, l'impegno a), per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto.

L'impegno b) costituzione/non eliminazione della fascia inerbita e sulla quale è vietato fare lavorazioni, alla luce della classificazione dei corpi idrici monitorati contenuta nel Piano di gestione delle acque ciclo 2015-2021 (Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, D.L.vo 152/06, L. 13/09) –Relazione Generale- Secondo Piano di Gestione Acque II FASE - CICLO 2015-2021, approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 e successivamente pubblicato su GU Serie Generale n.25 del 31-01-2017, la larghezza della fascia lungo il corso d'acqua varia secondo quanto riportato nella tabella seguente:

BACINO IDROGRAFICO	CORPO IDRICO	PR	Comune	Stato Ecologico	Stato Chimico	Largh. fascia
Agnena	Agnena	CE	Francolise	Cattivo	Buono	5
Agnena	Agnena	CE	Mondragone	Scarso	Non Buono	5
Alento	Alento	SA	Monteforte Cilento	Buono	Buono	3
Alento	Alento	SA	Omignano Scalo	Sufficiente	Buono	3
Alento	Alento	SA	Casalvelino	Sufficiente	Buono	3
Alento	Alento	SA	Casalvelino	Buono	Buono	3
Alento	Palistro	SA	Montano antilia	Buono	Buono	3
Alento	Badolato	SA	Laureana Cilento	Buono	Buono	3
Alento	Fiumicello	SA	Omignano Scalo	Sufficiente	Buono	3
Alento	Palistro	SA	Agropoli	Scarso	Buono	5
Bacini Flegrei	Canale Quarto	NA	Pozzuoli	Cattivo	Non Buono	5
Bonea	Bonea	SA	Vietri sul Mare	Sufficiente	Buono	3
Bussento	Bussentino	SA	Morigerati	Buono	Non Buono	5
Bussento	Bussento	SA	Sanza	Buono	Buono	3
Bussento	Bussento	SA	Morigerati	Buono	Buono	3
Bussento	Bussento	SA	Santa Marina	Buono	Buono	3
Bussento	Gerdenaso	SA	Tortorella	Elevato	Non Buono	5
Bussento	Rio Sorgitore	SA	Casaletto spartano	Buono	Buono	3
Bussento	Bussento	SA	Caselle in Pittari	Sufficiente	Buono	3
Bussento	Sciarapotamo	SA	Montano Antilia	Buono	Buono	3
Cacafava	Cacafava	SA	Vibonati	Sufficiente	Buono	3
Calaggio	Calaggio	BN	Foiano di Val Fortore	Scarso	Buono	5
Calaggio	Calaggio	BN	Baselice	Sufficiente	Buono	3
Cervaro	Cervaro	AV	Ariano Irpino	Sufficiente	Buono	3
Cervaro	Cervaro	AV	Montaguto	Sufficiente	Buono	3
Fortore	Cervaro-Fortore	BN	Baselice	Sufficiente	Buono	3
Fortore	Fortore	BN	Foiano di Val Fortore	Scarso	Buono	5

Fortore	Fortore	BN	San Bartolomeo in G.	Sufficiente	Buono	3
Fortore	Cervaro-Fortore	BN	Folano di Val Fortore	Scarso	Buono	5
Furore	Furore	SA	Furore	Buono	Buono	3
Garigliano	Peccia	CE	Mignano Monte Lungo	Buono	Buono	3
Garigliano	Peccia	CE	Mignano Monte Lungo	Sufficiente	Buono	3
Garigliano	Peccia	CE	Rocca d'Evandro	Sufficiente	Buono	3
Garigliano	Garigliano	CE	Sessa Aurunca	Buono	Buono	3
Irno	Irno	SA	Pellezzano	Scarso	Buono	5
Irno	Irno	SA	Salerno	Sufficiente	Buono	3
La Fiumarella	La Fiumarella	SA	Ceraso	Sufficiente	Buono	3
La Fiumarella	La Fiumarella	SA	Ascea	Buono	Buono	3
Lambro	Lambro	SA	Montano Antilia	Buono	Buono	3
Lambro	Lambro		Centola	Sufficiente	Buono	3
Mingardo	Mingardo	SA	Laurino	Buono	Buono	3
Mingardo	Mingardo	SA	Centola	Sufficiente	Buono	3
Mingardo	Mingardo	SA	Celle di Bulgheria	Sufficiente	Buono	3
Minori	Picentino	SA	Acerno	Buono	Buono	3
Minori	Di Prepezzano	SA	Prepezzano	Scarso	Buono	5
Minori	Fuorni	SA	Prepezzano	Scarso	Buono	5
Minori	La Fiumarella	SA	Agropoli	Scarso	Buono	5
Minori	Fuorni	SA	Pontecagnano Faiano	Sufficiente	Buono	3
Mulinello	Mulinello	SA	Vibonati	Buono	Buono	3
Ofanto	Ofanto	AV	LIONI	Sufficiente	Buono	3
Ofanto	Ofanto	AV	Conza della Campania	Sufficiente	Buono	3
Ofanto	Orato	AV	Bisaccia	Sufficiente	Buono	3
Ofanto	Orato	AV	Calitri	Buono	Buono	3
Ofanto	Osento	AV	Lacedonia	Sufficiente	Buono	3
Ofanto	Ofanto	AV	Monteverde	Sufficiente	Buono	3
Ofanto	Isca	BN	Folano Di Val Fortore	Scarso	Buono	5
Ofanto	Osento	AV	Bisaccia	Sufficiente	Buono	3
Ofanto	Osento	AV	Calitri	Buono	Buono	3
Picentino	Picentino	SA	Pontecagnano Faiano	Sufficiente	Buono	3
Regi Lagni	Vecchio o Apramo	CE	Cancello ed Amone	Cattivo	Buono	5
Regi Lagni	Vallo di Lauro	AV	Marzano di Nola	Buono	Buono	3
Regi Lagni	Del Gaudio	NA	Nola	Scarso	Non Buono	5
Regi Lagni	Regi Lagni	NA	Castello di Cisterna	Cattivo	Non Buono	5
Regi Lagni	Regi Lagni	NA	Acerra	Cattivo	Non Buono	5
Regi Lagni	Regi Lagni	CE	Calvano	Cattivo	Buono	5
Regi Lagni	Regi Lagni	CE	Villa Literno	Cattivo	Buono	5

Regi Lagni	Della Campagna	Na	Castelvolturmo	Cattivo	Buono	5
Regi Lagni	Di Bosco Fangone	NA	Nola	Cattivo	Buono	5
Regi Lagni	Vallo di Lauro	NA	Nola	Cattivo	Buono	5
Regina Maiori	Regina Maiori	SA	Maiori	Sufficiente	Buono	3
Rio d'Auria	Rio di San Limato	CE	Sessa Aununca	Buono	Buono	3
Rio d'Auria	Rio d'Auria	CE	Celiole	Scarso	Buono	5
Rio dell'Arena	Dell'Arena	SA	Montecorice	Sufficiente	Buono	3
Sarno	Cavalola	SA	Cava de' Timeni	Scarso	Buono	5
Sarno	Cavalola	SA	Nocera Inf.	Sufficiente	Buono	3
Sarno	Sarno Acqua del Palazzo	SA	Sarno	Scarso	Buono	5
Sarno	Sarno	SA	San Marzano sul Sarno	Scarso	Buono	5
Sarno	Alveo Comune	SA	San Marzano sul Sarno	Cattivo	Buono	5
Sarno	Sarno	NA	Striano	Scarso	Buono	5
Sarno	Sarno	Sa	Scafati	Cattivo	Buono	5
Sarno	Sarno	NA	Torre Annunziata	Cattivo	Buono	5
Sarno	Sofofrana	AV	Montoro superiore	Scarso	Non Buono	5
Sarno	Sofofrana	SA	Roccapiemonte	Scarso	Buono	5
Sarno	Sarno (acqua di S.Marino)	SA	Sarno	Scarso	Buono	5
Savone	Savone	CE	Cancello ed Arnone	Buono	Buono	3
Savone	Rio dei Lanzì	CE	Carinola	Buono	Non Buono	5
Savone	Savone	CE	Mondragone	Sufficiente	Buono	3
Savone	Savone	CE	Cancello ed Arnone	Scarso	Buono	5
Sele	Calore Lucano	SA	Felitto	Sufficiente	Buono	3
Sele	Calore Lucano	SA	Controne	Buono	Buono	3
Sele	Calore Lucano	SA	Serre	Buono	Buono	3
Sele	Fasanella	SA	Belloguardo	Buono	Buono	3
Sele	La Cosa	SA	Rocca d'aspide	Buono	Buono	3
Sele	La Cosa	SA	Albanella	Sufficiente	Buono	3
Sele	La Terza	SA	Campagna	Sufficiente	Buono	5
Sele	Melandro	SA	Salvitelle	Scarso	Buono	5
Sele	Pietra	SA	Belloguardo	Buono	Buono	3
Sele	Platano	SA	Romagnano al monte	Sufficiente	Buono	3
Sele	Rio Zagarone	SA	Calabritto	Sufficiente	Buono	3
Sele	Sammaro	SA	Sacco	Buono	Buono	3
Sele	Sele	SA	Valva	Buono	Buono	3
Sele	Sele	SA	Calabritto	Buono	Buono	3
Sele	Sele	SA	Contursi	Buono	Buono	3
Sele	Sele	SA	Capaccio	Buono	Buono	3
Sele	Tanagro	SA	Casalbuono	Buono	Non buono	5
Sele	Tanagro	SA	Montesano sulla	Sufficiente	Buono	3

Sele	Tanagro	SA	Contursi Terme	Buono	Buono	3
Sele	Temete	SA	Calabritto	Buono	Buono	3
Sele	Blanco	SA	Buccino	Sufficiente	Buono	3
Sele	Calore lucano	SA	Piaggine	Buono	Buono	3
Sele	Calore lucano	SA	Laurino	Buono	Buono	3
Sele	Tanagro	SA	Polla	Buono	Buono	3
Sele	Tanagro	SA	Sicignano degli alburni	Sufficiente	Buono	3
Sele	Fasanella	SA	Montano Antilia	Buono	Buono	3
Sele	Peglio	SA	Montano Antilia	Buono	Buono	3
Sele	Peglio	SA	Montesano sulla M.	Sufficiente	Buono	3
Sofrone	Sofrone	SA	Giungano	Scarso	Buono	3
Sofrone	Sofrone	SA	Capaccio	Buono	Buono	3
Testene	Testene	SA	Laureana Cilento	Buono	Buono	3
Testene	Testene	SA	Agropoli	Scarso	Buono	3
Tuscianno	Tuscianno	SA	Acemo	Buono	Buono	3
Tuscianno	Tuscianno	SA	Olevano sul Tuscianno	Sufficiente	Buono	3
Tuscianno	Tuscianno	SA	Battipaglia	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Calore Irpino	AV	Montella	Buono	Buono	3
Volturno	Del Cattivo Tempo	AV	Presenzano	Scarso	Buono	3
Volturno	Del Cattivo Tempo	AV	Presenzano	Buono	Buono	3
Volturno	Rumarella	AV	Ariano Irpino	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Fredane	AV	Sant'Angelo	Buono	Buono	3
Volturno	Ienga	BN	Tocco Caudio	Buono	Buono	3
Volturno	Isclero	BN	Airola	Scarso	Non Buono	3
Volturno	Lete	CE	Prata Sannita	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Reinello	BN	Colle Sannita	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Rio Grassano	BN	Telesio Terme	Scarso	Buono	3
Volturno	Rio Maltempo	BN	Frasso Telesino	Cattivo	Buono	3
Volturno	Rio Maltempo	BN	Melizzano	Scarso	Buono	3
Volturno	Rio Seneta	BN	Castelvenere	Scarso	Buono	3
Volturno	S. Giovanni	CE	Castel di Sasso	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Sabato	AV	Serino	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Sabato	AV	Cesinali	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Serretelle	BN	Montesarchio	Scarso	Buono	3
Volturno	Tammareccia	BN	Circello	Buono	Buono	3
Volturno	Tammareccia	BN	Castelpagano	Buono	Buono	3
Volturno	Tammareccia B	Bn	San Giorgio la M.	Buono	Buono	3
Volturno	Tammaro	BN	Morcone	Buono	Buono	3
Volturno	Tammaro	BN	Morcone	Buono	Buono	3
Volturno	Tammaro	BN	Fragneto l'Abate	Sufficiente	Buono	3

Volturino	Tammaro	BN	Benevento	Sufficiente	Buono	3
Volturino	Torano	CE	Alife	Sufficiente	Buono	5
Volturino	Torano	CE	Alife	Sufficiente	Buono	3
Volturino	Ufita	AV	Vallata	Sufficiente	Buono	3
Volturino	Ufita	AV	Grottaminarda	Scarsa	Buono	5
Volturino	Volturino	CE	Alife	Sufficiente	Buono	3
Volturino	Calore Irpino	AV	Montella	Buono	Buono	3
Volturino	Calore Irpino	NB	Amorosi	Buono	Buono	3
Volturino	Calore Irpino	AV	Paternopoli	Sufficiente	Buono	3
Volturino	Calore Irpino	BN	Apice	Sufficiente	Buono	3
Volturino	Calore Irpino	BN	Foglianise	Buono	Buono	3
Volturino	Isclero	BN	Limatola	Scarsa	Buono	5
Volturino	Lete	CE	Ailano	Buono	Non Buono	5
Volturino	Reinello	BN	Reino	Sufficiente	Buono	3
Volturino	Rio Seneta	BN	Telesio Terme	Scarsa	Buono	5
Volturino	Sabato	AV	Tutu	Scarsa	Buono	5
Volturino	Sabato	BN	Benevento	Scarsa	Buono	5
Volturino	San Nicola	BN	Benevento	Scarsa	Buono	5
Volturino	Serretelle	BN	Benevento	Scarsa	Buono	5
Volturino	Titerno	BN	Falciano	Buono	Buono	3
Volturino	Ufita	BN	Apice	Buono	Buono	3
Volturino	Volturino	CE	Castel Campagnano	Buono	Buono	3
Volturino	Volturino	CE	Capua	Buono	Non Buono	5
Volturino	Volturino	CE	Grazzanise	Buono	Buono	3
Volturino	Volturino	CE	Cancello ed Arnone	Buono	Buono	3
Volturino	Cerrito	CE	Presenzano	Scarsa	Buono	5
Volturino	Delle Starze	CE	Presenzano	Scarsa	Buono	5
Volturino	Della Ginestra	AV	Sant'Angelo	Buono	Buono	3
Volturino	Lenta	BN	Tocco Caudio	Buono	Buono	3
Volturino	Titerno	BN	Castelpagano	Buono	Buono	3
Volturino	Torano	CE	Castelpagano	Buono	Buono	3
Volturino	Della Ginestra	AV	Ariano Irpino	Sufficiente	Buono	3
Volturino	Miscano	AV	Vallata	Sufficiente	Buono	3
Volturino	S.Giorgio	BN	Melizzano	Scarsa	Buono	5
Volturino	Fredane	AV	Grottaminarda	Scarsa	Buono	5
Volturino	Ienga	BN	Benevento	Scarsa	Buono	5
Volturino	Lenta	BN	Benevento	Scarsa	Buono	5
Volturino	Miscano	AV	Grottaminarda	Scarsa	Buono	5
Volturino	Cerrito	CE	Presenzano	Buono	Buono	3
Volturino	Delle starze	CE	Presenzano	Buono	Buono	3

Volturno	Fiumarella	AV	Vallata	Sufficiente	Buono	3
-----------------	-------------------	-----------	----------------	--------------------	--------------	----------

L'impegno b) si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia buono o non definito (nella tabella viene infatti riportato il valore zero). L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "sufficiente" o "buono" e lo stato chimico sia buono o non definito. La fascia inerbita può ridursi fino a tre metri anche nel caso in cui lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia "buono". In tutti gli altri casi, si applica il vincolo maggiore pari ad un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito.

3.2 Descrizione delle deroghe previste a livello regionale

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- c) oliveti ;
- d) prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del DM n.2588/2020.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1. Le violazioni al presente BCAA concorrono alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

1. APPLICABILITÀ

Le superfici a seminativo così come definite all'articolo 3 comma 4, lettera a) del DM n.2588/2020.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, la norma prevede il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.

2.2. Descrizioni delle deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

La deroga di cui al punto 3 è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA.

A livello regionale al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui

culturali. È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie (*insieme degli steli residui di cereali o di erba rimasti sul campo dopo il taglio o la mietitura*) e delle paglie (*massa di steli disseccati di graminacee*).

Nel caso di ricorso alle deroghe è sempre necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

3.2 Descrizione delle deroghe a livello regionale

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
3. nel territorio regionale, salvo quanto previsto dall'art.25 della L.R. 26/2012 (*la bruciatura delle stoppie delle colture graminacee e leguminose, nonché prati, erbe palustri ed infestanti, anche nei terreni inculti, è vietata in tutto il territorio regionale dal 1 giugno al 20 settembre*), quando la distanza dai boschi è superiore a 50 metri purché il terreno su cui si effettua l'abbruciamento, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della larghezza minima di metri 5. La pratica è consentita solo in assenza di vento.

La deroga di cui al punto 3. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1. Le violazioni al presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITÀ

**CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4**

1. APPLICABILITÀ

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM n.2588/2020 le superfici forestali di cui alla stessa lettera d).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM n.2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 medesimo decreto relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Al di fuori delle ZPS, l'eliminazione degli alberi isolati, degli alberi in filare e delle siepi, che non siano già tutelati dalla BCAA 7, può essere effettuata solo se autorizzata dalle autorità competenti, ove tale autorizzazione sia prevista.

La Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM n.2588:

- divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;

superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM n.2588:

- divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;

2 superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM n.2588:

- presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
- attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
- rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;

3 superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM n.2588:

- divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
- divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

4 sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:

- elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
- siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2.2 Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono in zone di protezione speciale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1, che segue, e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.

Di seguito l'elenco delle Zone di Protezione Speciale della Campania (agg. dicembre 2019 fonte:
<http://www.minambiente.it/pagina/elenco-delle-zps>

Codice	Denominazione	Superficie (ha)	Longitudine	Latitudine
IT8010018	Variconi	194	13,9319	41,0206
IT8010026	Matese	25932	14,3930	41,3979
IT8010030	Le Mortine	275	14,0980	41,4720
IT8020006	Bosco di Castelvetere in Valfortore	1468	14,9228	41,4464
IT8020015	Invaso del fiume Tammaro	2239	14,7235	41,3199
IT8020016	Sorgenti e alta valle del fiume Fortore *	2512	14,9756	41,4158
IT8030007	Cratere di Astroni	253	14,1497	40,8447
IT8030010	Fondali marini di Procida, Ischia e Vivara	6116	13,9225	40,7569
IT8030011	Fondali marini di punta Campanella e Capri	8491	14,4344	40,6031
IT8030012	Isola di Vivara	36	13,9928	40,7439
IT8030014	Lago d'Averno	125	14,0761	40,8381
IT8030024	Punta Campanella	390	14,3350	40,5811
IT8030037	Vesuvio e Monte Somma	6251	14,4206	40,8222
IT8030038	Corpo centrale e rupi costiere occ. dell'isola di Capri	388	14,2239	40,5483
IT8030039	Settori e rupi costiere orientali dell'isola di Capri	96	14,2592	40,5542
IT8040007	Lago di Conza della Campania	1214	15,3358	40,8808

IT8040021	Picentini	63728	14,9980	40,7071
IT8040022	Boschi e sorgenti della Baronia	3478	15,2387	41,0305
IT8050008	Capo Palinuro	156	15,2811	40,0272
IT8050009	Costiera amalfitana tra Maiori e il torrente Bonea	325	14,6788	40,6357
IT8050020	Massiccio del Monte Eremita	10570	15,3431	40,7303
IT8050021	Medio corso del Fiume Sele-Persano	1515	15,1351	40,6023
IT8050036	Parco marino di S. Maria di Castellabate *	5019	14,9178	40,2833
IT8050037	Parco marino di Punta degli Infreschi *	4914	15,3733	39,9922
IT8050045	Sorgenti del Vallone delle Ferriere di Amalfi	459	14,5799	40,6591
IT8050046	Monte Cervati e dintorni *	36912	15,4543	40,3099
IT8050047	Costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino *	3276	15,4492	40,0353
IT8050048	Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse *	2841	14,9465	40,2462
IT8050053	Monti Soprano, Vesole e Gole del fiume Calore Salernitano *	5974	15,1632	40,4132
IT8050055	Alburni *	25368	15,3365	40,5116
IT8050056	Fiume Irno *	100	14,7739	40,6999

* Piano di gestione del sito adottato

Nelle Zone di Protezione Speciale devono essere rispettate le previsioni dei singoli Piani di Gestione *, laddove definiti e le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. In assenza di specifici piani di gestione si applicano all'interno delle ZPS le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lett k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del medesimo decreto relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA.

La Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

- 1 superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM n.2588:
 - a. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
- 2 superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM n.2588:
 - a. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
- 3 superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM n.2588:
 - a. presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - b. attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;

- c. rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
- 4 superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM n.2588:
 - a. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - b. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

- 5 sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:
 - a. elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - b. siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2.3 Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione il presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative. Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

.

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)
Articolo 6, paragrafi 1 e 2

1. APPLICABILITÀ

Tutte le superfici agricole, così come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d) del DM n.2588/2020 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d), ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell’articolo 23, comma 3, del DM n.2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all’art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

La Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 3 del DM 2588:

- divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;

1 superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 3 del DM 2588:

- divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;

2 superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 3 del DM 2588:

- presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l’anno;
- attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
- rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;

3 superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 3 del DM 2588:

- divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
- divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
- rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all’esterno dei terreni detenuti dall’azienda stessa.

3.2. Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono nei siti di importanza comunitaria, sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

Di seguito l'elenco dei SIC della Campania (non sono presenti ZSC).

L'asterisco (*) nella tabella indica la presenza nel SIC di almeno un tipo di habitat naturale e/o specie prioritari ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE

Codice	Denominazione	(*)	Superficie (ha)	Longitudine	Latitudine
IT8010004	Bosco di San Silvestro		81	14,3314	41,1022
IT8010005	Catena di Monte Cesima	*	3427	14,0164	41,4117
IT8010006	Catena di Monte Maggiore	*	5184	14,2142	41,2006
IT8010010	Lago di Carinola		20	13,9608	41,1494
IT8010013	Matese Casertano	*	22216	14,3339	41,4261
IT8010015	Monte Massico	*	3846	13,9192	41,1761
IT8010016	Monte Tifata	*	1420	14,2856	41,1094
IT8010017	Monti di Mignano Montelungo	*	2487	13,9344	41,3864
IT8010019	Pineta della Foce Garigliano	*	185	13,7839	41,2117
IT8010020	Pineta di Castelvolturno	*	90	13,9678	40,9961
IT8010021	Pineta di Patria	*	313	14,0131	40,9406
IT8010022	Vulcano di Roccamontefina	*	3816	13,9564	41,2931
IT8010027	Fiumi Volturno e Calore Beneventano		4924	14,3725	41,2700
IT8010028	Foce Volturno-Variconi	*	303	13,9311	41,0214
IT8010029	Fiume Garigliano		481	13,8292	41,2806
IT8020001	Alta valle del Fiume Tammaro	*	360	14,7056	41,3456
IT8020004	Bosco di Castelfranco in Misano		893	15,1067	41,3144
IT8020006	Bosco di Castelvetere in Val Fortore		1468	14,9228	41,4464
IT8020007	Camposauro	*	5508	14,5911	41,1742
IT8020008	Massiccio del Taburno	*	5321	14,5806	41,1114
IT8020009	Pendici meridionali del Monte Mutria	*	14597	14,5508	41,3306
IT8020014	Bosco di Castelpagano e Torrente Tammareccchia	*	3061	14,7906	41,3617
IT8020016	Sorgenti e alta Valle del Fiume Fortore**	*	2512	14,9756	41,4158
IT8030001	Aree umide del Cratere di Agnano		44	14,1725	40,8306
IT8030002	Capo Miseno	*	50	14,0858	40,7833
IT8030003	Collina dei Camaldoli	*	261	14,1972	40,8567
IT8030005	Corpo centrale dell'Isola di Ischia	*	1310	13,9086	40,7306
IT8030006	Costiera amalfitana tra Nerano e Positano	*	980	14,4094	40,6081
IT8030007	Cratere di Astroni		253	14,1497	40,8447
IT8030008	Dorsale dei Monti Lattari	*	14564	14,5814	40,6817
IT8030009	Foce di Licola	*	147	14,0486	40,8542
IT8030010	Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara	*	6116	13,9225	40,7569
IT8030011	Fondali marini di Punta Campanella e Capri	*	8491	14,4344	40,6031

IT8030012	Isola di Vivara		36	13,9928	40,7439
IT8030013	Isolotto di S. Martino e dintorni		14	14,0414	40,7986
IT8030014	Lago d'Averno		125	14,0761	40,8381
IT8030015	Lago del Fusaro	*	192	14,0519	40,8228
IT8030016	Lago di Lucrino	*	10	14,0800	40,8289
IT8030017	Lago di Miseno	*	79	14,0725	40,7922
IT8030018	Lago di Patria	*	507	14,0356	40,9375
IT8030019	Monte Barbaro e Cratere di Campiglione	*	358	14,1056	40,8525
IT8030020	Monte Nuovo	*	30	14,0881	40,8350
IT8030021	Monte Somma		3 076	14,4392	40,8472
IT8030022	Pinete dell'Isola di Ischia	*	66	13,9406	40,7300
IT8030023	Porto Paone di Nisida		4,07	14,1600	40,7950
IT8030024	Punta Campanella	*	390	14,3350	40,5811
IT8030026	Rupi costiere dell'Isola di Ischia		685	13,9406	40,7100
IT8030027	Scoglio del Vervece		3,89	14,3328	40,6172
IT8030032	Stazioni di Cyanidium caldarium di Pozzuoli		4,26	14,1425	40,8297
IT8030034	Stazione di Cyperus polystachyus di Ischia		14	13,9375	40,7244
IT8030036	Vesuvio		3412	14,4314	40,8208
IT8030038	Corpo centrale e rupi costiere occidentali dell'Isola di Capri	*	388	14,2239	40,5483
IT8030039	Settore e rupi costiere orientali dell'Isola di Capri	*	96	14,2592	40,5542
IT8030040	Fondali Marini di Baia	*	180	14,0858	40,8250
IT8030041	Fondali Marini di Gaiola e Nisida	*	167	14,1734	40,7954
IT8040003	Alta Valle del Fiume Ofanto	*	590	15,1403	40,8917
IT8040004	Boschi di Guardia dei Lombardi e Andretta		2 919	15,2544	40,9456
IT8040005	Bosco di Zampaglione (Calitri)		9 514	15,4808	40,9383
IT8040006	Dorsale dei Monti del Partenio	*	15 641	14,6789	40,9631
IT8040007	Lago di Conza della Campania		1 214	15,3358	40,8808
IT8040008	Lago di S. Pietro — Aquilaverde		604	15,4981	41,0206
IT8040009	Monte Accelica	*	4 795	14,9856	40,7497
IT8040010	Monte Cervialto e Montagnone di Nusco	*	11 884	15,1222	40,7997
IT8040011	Monte Terminio	*	9 359	14,9497	40,8328
IT8040012	Monte Tuoro	*	2 188	14,9422	40,9217
IT8040013	Monti di Lauro	*	7 040	14,6636	40,8408
IT8040014	Piana del Dragone		686	14,9458	40,8903
IT8040017	Pietra Maula (Taurano, Visciano)	*	3 526	14,6386	40,9000
IT8040018	Querceta dell'Incoronata (Nusco)		1 362	15,1325	40,9189
IT8040020	Bosco di Montefusco Irpino		713	14,8303	41,0408
IT8050001	Alta Valle del Fiume Bussento **	*	625	15,5594	40,2053
IT8050002	Alta Valle del Fiume Calore Lucano (Salernitano) ***	*	4 668	15,3014	40,3917
IT8050006	Balze di Teggiano **	*	1 201	15,4478	40,3978
IT8050007	Basso corso del Fiume Bussento **		414	15,4969	40,1033
IT8050008	Capo Palinuro	*	156	15,2811	40,0272
IT8050010	Fasce litoranee a destra e a sinistra del Fiume Sele	*	630	14,9433	40,4836
IT8050011	Fascia interna di Costa degli Infreschi e della Masseta **	*	701	15,4358	40,0200
IT8050012	Fiume Alento **		3 024	15,1733	40,2689
IT8050013	Fiume Mingardo **	*	1 638	15,4186	40,1392
IT8050016	Grotta di Morigerati **		2,94	15,5494	40,1442

IT8050017	Isola di Licosa **		4,82	14,9003	40,2508
IT8050018	Isolotti Li Galli		69	14,4328	40,5806
IT8050019	Lago Cessuta e dintorni	*	546	15,7819	40,2647
IT8050020	Massiccio del Monte Eremita	*	10 570	15,3431	40,7303
IT8050022	Montagne di Casalbuono **	*	17 123	15,6325	40,1778
IT8050023	Monte Bulgheria **	*	2 400	15,3986	40,0692
IT8050024	Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino **	*	27 898	15,4339	40,2647
IT8050025	Monte della Stella **	*	1 179	15,0603	40,2458
IT8050026	Monte Licosa e dintorni **	*	1 096	14,9317	40,2475
IT8050027	Monte Mai e Monte Monna	*	10 116	14,8658	40,7803
IT8050028	Monte Motola **	*	4 690	15,4764	40,3650
IT8050030	Monte Sacro e dintorni **	*	9 634	15,3492	40,2233
IT8050031	Monte Soprano e Monte Vesole **	*	5 674	15,1814	40,3939
IT8050032	Monte Tresino e dintorni **	*	1 339	14,9672	40,3264
IT8050033	Monti Alburni **	*	23 622	15,3483	40,4978
IT8050034	Monti della Maddalena	*	8 511	15,6536	40,3706
IT8050036	Parco marino di S. Maria di Castellabate **	*	5 019	14,9178	40,2833
IT8050037	Parco marino di Punta degli Infreschi **	*	4 914	15,3733	39,9922
IT8050038	Pareti rocciose di Cala del Cefalo **		38	15,3306	40,0214
IT8050039	Pineta di Sant'Iconio **		358	15,3336	40,0206
IT8050040	Rupi costiere della Costa degli Infreschi e della Masseta **	*	273	15,4400	40,0156
IT8050041	Scoglio del Mingardo e spiaggia di Cala del Cefalo	*	71	15,3303	40,0189
IT8050042	Stazione a Genista cilentana di Ascea **	*	5,39	15,1817	40,1250
IT8050049	Fiumi Tanagro e Sele	*	3677	15,2328	40,6581
IT8050050	Monte Sottano **	*	212	15,0753	40,4100
IT8050051	Valloni della Costiera Amalfitana	*	227	14,6208	40,6578
IT8050052	Monti di Eboli, Monte Polveracchio, Monte Boschetto e Vallone della Caccia di Senerchia	*	14307	15,1222	40,7094
IT8050054	Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea	*	413	14,7031	40,6481
IT8050056	Fiume Irno	*	100	14,7733	40,7297

Le aziende ricadenti nelle suddette Zone di Protezione Speciale devono rispettare le previsioni dei singoli Piani di Gestione *, laddove definiti e le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. In assenza di specifici piani di gestione si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lett k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del medesimo decreto relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)". Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.

Le aziende ricadenti nelle suddette aree sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art.4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, nonché di quanto previsto dai singoli Piani di

Gestione, laddove definiti e dalle Misure di conservazione dei SIC definite analiticamente nell'allegato alla DGR n° 795 del 19.12.17.

In particolare si rammenta che in attuazione del DM 10.03.15 e basandosi sui risultati dell'indagine conoscitiva dell'ISPRA sulla "Valutazione del rischio potenziale dei prodotti fitosanitari nelle Aree Natura 2000 -Rapporto n° 216/2015" e delle ricerche scientifiche disponibili nella letteratura di settore, a tutela della flora degli habitat di importanza comunitaria, dell'entomofauna, dei chiroterri e dell'avifauna insettivora, in tutto il territorio dei SIC della Regione Campania è fatto divieto dell'uso di pesticidi sistemici neonicotinoidi, in particolare quelli a base di clothianidin, thiamethoxam e imidacloprid, e dell'impiego di sementi trattate con tali prodotti; è altresì vietato l'uso e la detenzione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva "glifosate". La misura non si applica per gli impegni già presi nell'ambito delle misure PSR Campania 2014-2020 per le adesioni volontarie alle "Norme tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture" di cui al Decreto Dirigenziale n. 43 del 14.03.2017 e s.m.i.

3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

- 1 superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
- 2 superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
- 3 superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
- 4 superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
 - rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

4.2. Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione il presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative. Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.



REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

1. Riferimenti normativi regionali relativi all'applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comunitaria nella Regione Friuli Venezia Giulia per l'annualità 2020

Delibera regionale n. 679 dell'8 maggio 2020, di recepimento del DM n. 2588 del 10 marzo 2020, relativa alla “Disciplina del regime di condizionalità nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'anno 2020.

Di seguito sono riportati i riferimenti normativi regionali presenti nell'allegato 1 Delibera regionale n. 679 dell'8 maggio 2020, attinenti ai singoli Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e alle Norme di Buone Condizioni (BCAA).

➤ **SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO**

TEMA PRINCIPALE: ACQUE

- **CGO 1** – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Articoli 4 e 5

Riferimenti normativi regionali

- DGR 1516 del 23/05/2003 designazione quale zona vulnerabile del comune di Montereale Valcellina, pubblicata sul BUR n. 27 del 02/07/2003;
- DGR 25 settembre 2008 n. 1920: “D. lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva” di designazione quale zona vulnerabile da nitrati del bacino scolante della laguna di Marano e Grado, pubblicata sul S.O. n. 23 del 17 ottobre 2008 al BUR n. 42 del 15/10/2008;
- Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.: “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006.”, pubblicato sul BUR n. 04 del 23/01/2013;
- Decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2013, n. 0248/Pres.: Regolamento di modifica al decreto del presidente della regione 11 gennaio 2013, n. 3 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006), pubblicato sul BUR n. 01 del 02/01/2014.
- Decreto del Presidente della Regione 9 maggio 2016, n. 095/Pres.: Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del Programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006).

- Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6: “Misure urgenti per il recupero della competitività regionale” pubblicata sul 4° supplemento ordinario n. 15 del 30 aprile 2019 al BUR n. 17 del 24 aprile 2019:
 - articolo 12, che modifica l’articolo 6, comma 18 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000), assegnando all’OS.ME.R. la competenza di svolgere il servizio agrometeo per fornire informazioni in tempo utile agli operatori di settore in ordine alle condizioni metereologiche favorevoli o sfavorevoli ai fini dell’applicazione della disciplina dell’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d’azione nelle zone vulnerabili da nitrati;
- Deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2019, n. 1912: “DPReg 3/2013, art. 23, comma 4 - Modifica alla decorrenza del periodo di divieto di spandimento dei letami e materiali assimilati, dei liquami e assimilati, delle acque reflue, dei concimi azotati e degli ammendanti organici nelle zone vulnerabili da nitrati”, pubblicata sul BUR n. 48 del 27 novembre 2019;
- Deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2019, n. 2167: “DPReg 3/2013, art. 23, comma 4 - Ulteriore modifica alla decorrenza del periodo di divieto di spandimento dei letami e materiali assimilati, dei liquami e assimilati, delle acque reflue, dei concimi azotati e degli ammendanti organici nelle zone vulnerabili da nitrati”, pubblicata sul BUR n. 1 del 2 gennaio 2020.

Per la normativa regionale e per l’applicazione in genere della Direttiva nitrati in Regione è possibile fare riferimento ai seguenti indirizzi: <https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/FOGLIA15/articolo.html>
<http://www.ersa.fvg.it/cms/aziende/in-formazione/direttiva/>
<https://www.osmer.fvg.it/nitrati.php>.

- BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua.

Riferimenti normativi regionali

- DPReg 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.
- LR 29 aprile 2015, n. 11, Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.
- DPCM 27 ottobre 2016, Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali, pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31.1.2017;
- DPReg 20 marzo 2018, n. 074/Pres. D.lgs 152/2006, ART. 121. LR 11/2015, ART. 10. Approvazione del Piano regionale di tutela delle acque (PRTA), pubblicato sul BUR n. 14 del 4 aprile 2018, S.O. n. 22.
- BCAA 2 – rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.
 - L.R. 11/2015 - “Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque”. Articoli 4, 9, 15, 16, 40 e 42.
 - DGR del 29 dicembre 2016 n. 2632 “Direttive per la modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”.

- DPReg 11 aprile 2017, n. 077/Pres. “Regolamento relativo ai criteri e alle procedure per la concessione di derivazione d’acqua, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. c) e d) della L.R. 29.4.2015 n.11”.
- Decreto del Direttore centrale ambiente n. 3217 del 25 ottobre 2017 “Linee guida per la predisposizione dei piani di monitoraggio e per la determinazione sperimentale del DMV”.
- Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia n. 1711/AMB del 30 maggio 2017.
- DPReg 20 marzo 2018, n. 074/Pres. DLGS 152/2006, ART. 121. LR 11/2015, ART. 10. Approvazione del Piano regionale di tutela delle acque (PRTA)
- BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l’inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell’allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l’ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l’attività agricola.
 - L.R. 13/2002, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002” - art. 18, commi 25 e 26Nessun riferimento normativo regionale.
 - D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 (1) Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. - Art. 2
 - Decreto del Presidente della Regione n. 74 del 20 marzo 2018 “Approvazione del Piano regionale di tutela delle acque”, pubblicato sul 2° supplemento ordinario n. 22 del 4 aprile 2018 al bollettino ufficiale n. 14 del 4 aprile 2018.

TEMA PRINCIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO

- BCAA 4 – Copertura minima del suolo.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- BCAA 5 – gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l’erosione.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITÀ

- CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Riferimenti normativi regionali

- DGR 1723/2006 - “Direttiva 92/43/CEE (CD Habitat) e Direttiva 79/409/CEE (CD Uccelli). Aggiornamento rete Natura 2000” pubblicata sul BUR n. 34 del 23 agosto 2006;
 - DGR 1018/2007 - LR 17/2006, art. 22, comma 2. Istituzione zona di protezione speciale “Magredi di Pordenone”;
 - DGR 217/2007 - Direttiva 79/409/CEE "uccelli" - Esecuzione sentenza di condanna della Corte di giustizia europea – Individuazione Zona di protezione speciale IT3341002 "Aree carsiche della Venezia Giulia" e nuova perimetrazione della zona di Protezione speciale IT3321001 "Alpi Carniche";
 - LR 14/2007 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006);
 - LR 7/2008 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007);
 - DPReg 20 settembre 2007, n. 0301/Pres. Regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attività cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C (2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006);
 - Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 ottobre 2013, pubblicato sulla G.U. dell'8 novembre 2013 recante Designazione di 24 ZSC della regione biogeografica alpina e di 32 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357);
 - DGR 1323/2014 recante indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza.
-
- CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Riferimenti normativi regionali

- DGR 435/2000 – DPR 357/1997 – “Individuazione siti di importanza comunitaria e nazionale”,

- DGR 1723/2006 recante “Direttiva 92/43/CEE (CD Habitat), direttiva 79/409/CEE (CD Uccelli). Aggiornamento rete Natura 2000” pubblicata sul BUR n. 34 del 23 agosto 2006;
- LR 17/2006 artt. 22 – “Norme urgenti di salvaguardia della natura e della biodiversità” e relative sanzioni pubblicata sul BUR n. 35 del 30 agosto 2006;
- LR 7/2008 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)”;
- DGR 2493/2011, recante “LR 7/2008, art 10. Piano di gestione del SIC e ZPS IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia. Piano di gestione del SIC IT3320026 Risorgive dello Stella. Piano di gestione del SIC IT3320028 Palude Selvole. Piano di gestione del SIC IT3320031 Paludi di Gonars. Adozione.”
- DPReg 240/2012 Piano di gestione del SIC e ZPS IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n.33 del 5 dicembre 2012;
- DGR 726/2013 LR 7/2008, art. 10. Misure di conservazione dei 24 SIC della regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia. Approvazione. Sostituzione dell’allegato A di cui alla DGR 2494/2011;
- DPReg 103/2013 Piano di gestione del SIC IT3320026 Risorgive dello Stella, il Piano di gestione del SIC IT3320028 Palude Selvole e il Piano di gestione del SIC IT3320031 Paludi di Gonars, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 29 maggio 2013.
- DGR 1323/2014 recante indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza.
- DGR 1964/2016. Approvazione delle misure di conservazione delle ZSC della regione biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia - Supplemento ordinario n. 49 del 9 novembre 2016 al BUR n. 45 del 9 novembre 2016;
- DGR 1727/2016, Lr 7/2008, art 7. Istituzione sito di importanza comunitaria IT3330010 Valle del Rio Smiardar.
- DGR 1728/2016, Lr 7/2008, art 7. Istituzione sito di importanza comunitaria IT3320039 Palude di Racchiuso.
- DPGReg 234/2016, Lr 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione del sito ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella. Approvazione.
- DPGReg 211/2017, Lr 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZSC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali Approvazione.
- DPGReg 212/2017, Lr 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZSC IT3320010 Jof di Montasio e Jof Fuart. Approvazione.
- DPGReg 213/2017, Lr 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZPS IT3321002 Alpi Giulie. Approvazione.
- DPReg 214/2017, Lr 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZPS/ZSC IT3310001 Dolomiti Friulane. Approvazione.
- DPReg 215/2017, Lr 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZSC IT3310004 Forra del Torrente Cellina. Approvazione.
- DPGReg 231/2017, L.r. 7/2008, art. 10. Rete natura 2000. Piano di gestione della ZSC IT3310002 Val Colvera di Jouf. Approvazione.
- DPGReg 232/2017, L.r. 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione della ZSC IT3320009 Zuc dal Bor. Approvazione.
- DGR 799/2017, Lr 7/2008, art 7. Istituzione sito di importanza comunitaria IT3320040 Rii del gambero di torrente.

- DGR 84/2018, Lr 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320034 Boschi di Muzzana. Adozione.
- DGR 482/2018, Lr 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320035 Bosco Sacile. Adozione.
- DGR 483/2018, Lr 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320033 Bosco Boscat. Adozione.
- DGR 553/2018, Lr 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320013 Lago Minisini e Rivoli bianchi. Adozione.
- DGR 554/2018, Lr 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3310011 Bosco Marzinis. Adozione.
- DGR 555/2018, Lr 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3310012 Bosco Torrate. Adozione.
- DGR 719/2018 Lr 7/2008 art 10. Piano di gestione ZSC/ZPS IT3320037 Laguna di Marano e Grado. Adozione.
- DGR 1459/2018, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320030 Bosco di Golena del Torreano
- DGR 1999/2018, presa d'atto delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 dei SIC IT3230085 Comelico Bosco della Digola Brentoni Tudaio, SIC IT3230006 Val Visdende Monte Peralba Quaternà, ZPSIT3230089 Dolomiti del Cadore e Comelico (Misure approvate con DGR della Regione del Veneto 786/2016, 1331/2017 e 1709/2017).
- DPReg 46/2019, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione della ZSC IT3330005 Foce dell'Isonzo – Isola della Cona.
- DPReg 66/2019, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione della ZSC IT3310009 Magredi del Cellina.
- DPReg 67/2019, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione della ZSC IT3320029 Confluenza Fiumi Torre e Natisone.
- DPReg 04/2020, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione Greto del Tagliamento.
- DPReg 05/2020, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione Valle del medio Tagliamento.
- DGR 134/2020, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Misure di conservazione sito specifiche dei siti della regione biogeografica continentale, aggiornamento.

TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

- BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

Per l'individuazione degli alberi monumentali fare riferimento all'Elenco degli alberi monumentali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2018 n. 160/Pres, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 34 del 22 agosto 2018: (<http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorsenaturali/> FOGLIA200/FOGLIA9/).

➤ SETTORE: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

- CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20

Sicurezza alimentare - Riferimenti regolamentari

- Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
 - Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
 - Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
 - Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
 - Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.
- Nessun riferimento normativo regionale.
- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.
Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.
- Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

- CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini.

Articoli 3, 4 e 5

- Nessun riferimento normativo regionale.

- CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.

Articoli 4 e 7

- Nessun riferimento normativo regionale.

- CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE.

Articoli 3, 4 e 5

- Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRICIPALE: Malattie degli animali

- CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

- Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRICIPALE: Prodotti fitosanitari

- CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

Articolo 55, prima e seconda frase

Riferimenti normativi regionali

- DGR 1028 del 29 maggio 2015 contenente “Indicazioni operative per l’attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, all’acquisto, all’utilizzo e all’attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari”.

➤ SETTORE: BENESSERE DEGLI ANIMALI

TEMA PRICIPALE: Benessere degli animali

- CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Articoli 3 e 4

- Nessun riferimento normativo regionale.
- CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
Articoli 3 e 4
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
Articolo 4
 - Nessun riferimento normativo regionale.

2. Nella Scheda regionale, sono presenti i soli CGO e le sole BCAA che, nella delibera di recepimento del DM n. 2588 del 10 marzo 2020, pubblicata ai sensi all'articolo 23 comma 1, hanno evidenziato differenze negli impegni, o nelle deroghe, che le aziende agricole sono tenute ad osservare rispetto a quanto previsto a livello nazionale.

SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

TEMA PRINCIPALE: ACQUE

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)
Articoli 4 e 5

1. APPLICABILITÀ

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) DM n.2588/2020, ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1. Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23, comma 3 del DM n.2588/2020, ai fini della verifica di conformità al presente Criterio, devono essere rispettate le disposizioni di cui al titolo V del Decreto 25 febbraio 2016.

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 n. 5046 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 5- Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020);
- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22 (3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall'azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame anche il tipo di allevamento, l’eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

2.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

Non sono previste deroghe a livello nazionale.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le disposizioni del CGO 1 e del Programma di Azione regionale approvato con DPReg 11 gennaio 2013, n. 03/Pres e successive modifiche si applicano a tutte le superfici agricole, come definite all’art. 3, comma 4, lettera d) del DM n.2588/2020, ricadenti nelle Zone Vulnerabili dai Nitrati (ZVN) di origine agricola designate dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Per quanto sopra indicato le aziende agricole, che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), sono tenute al rispetto degli impegni indicati nel paragrafo 3.1 delle presenti Istruzioni operative e nell’allegato 1.

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall’Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati, e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall’Organismo Pagatore AGEA, sono quelli previsti a livello nazionale e di seguito riportati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti e dei digestati;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all’utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di “azoto al campo”, calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell’allevamento (cfr. **Allegato 5**);
- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all’articolo 22(3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall’azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame anche il tipo di allevamento, l’eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Gli elementi di verifica sono definiti nella Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

3.2 Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe a livello regionale.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che le inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione al presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni operative.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente CGO concorrono alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

1. APPLICABILITÀ'

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM n.2588/2020.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricoprire anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita “fascia inerbita”.

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

a) Divieti di fertilizzazioni.

Su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. Su tutte le medesime superfici all'ambito di applicazione, l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN, e così come stabiliti dai Programmi d'Azione regionali in vigore. L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel D.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) n. 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8 novembre 2010, n. 260.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

Si riportano le definizioni del glossario relative al presente Norma, per pronto riscontro:

- **Ciglio di sponda:** il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- **Alveo inciso:** porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normale del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- **Sponda:** alveo di scorrimento non sommerso;
- **Argine:** rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- *Adduttori d'acqua per l'irrigazione:* rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- *Pensili:* corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- *Corpi idrici arginati:* provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato, che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi.

Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata

in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Nei casi in cui le Regioni non abbiano individuato con proprio provvedimento i corpi idrici ai sensi del D. Lgs. 152/2006, includendo eventualmente le indicazioni delle Autorità di Bacino competenti per il loro territorio, i corpi idrici a cui si applica l'impegno b) sono quelli evidenziati e trasmessi al WISE, Water Information System of Europe (<http://water.europa.eu/>) ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (*Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque*). Il requisito da rispettare è quello massimo di 5 metri di ampiezza della fascia inerbita.

A norma dell'articolo 23, comma 3, del DM n.2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, vigono gli impegni sopra indicati.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

2.2 Descrizioni delle deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- oliveti;
- prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del DM n.2588/2020.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

A norma dell'articolo 23, comma 1, del DM n.2588/2020, a livello regionale la presente BCAA1 prevede i seguenti impegni inerenti la fascia tampone

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricoprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita". Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

Divieti di fertilizzazioni

1. è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua rilevati e censiti dal Catasto regionale dei corsi d'acqua, dei laghi naturali e degli invasi di cui all'art. 6, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11. In presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, l'impegno si intende rispettato con limite di 3 metri; se alle colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica viene abbinata la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno si considera assolto;
2. l'utilizzo dei letami e dei materiali a esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti è soggetto - sia all'interno sia all'esterno delle zone vulnerabili da nitrati - ai limiti spaziali stabiliti dal programma d'azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola nelle zone vulnerabili, art. 18 del Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.; in considerazione delle modifiche introdotte dal DM 25 febbraio 2016, l'utilizzazione è pertanto vietata:
 - a) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - b) in golena, entro gli argini; tale divieto non si applica quando i letami, i concimi azotati o gli ammendanti sono distribuiti nel periodo di magra e sono interrati entro il giorno successivo allo spandimento; in ogni caso è vietata la loro distribuzione entro i 5 metri dal ciglio di sponda del letto di magra;
3. l'utilizzo dei liquami è soggetto - sia all'interno sia all'esterno delle zone vulnerabili da nitrati - ai limiti spaziali stabiliti dal programma d'azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola nelle zone vulnerabili, art. 19 del Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.; l'utilizzo è pertanto vietato:
 - a) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - b) in golena, entro gli argini; tale divieto non si applica quando i liquami sono distribuiti nel periodo di magra e sono interrati entro il giorno successivo allo spandimento; in ogni caso è vietata la loro distribuzione entro i 10 metri dal ciglio di sponda del letto di magra.

L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono una violazione del presente impegno.

I corsi d'acqua di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 possono essere individuati sul webgis Eagle.fvg (<http://sistemiwebgis.regionefvg.it/eagle/>) o nel catalogo dei dati ambientali e territoriali IRDAT fvg (<http://irdat.regionefvg.it/consultatore-dati-ambientali-territoriali/>) facendo riferimento alla risorsa "Corsi d'acqua - DATASET" così descritta: "Il censimento del reticollo idrografico deriva dall'applicazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dagli standard imposti dal decreto ministeriale del 19 agosto 2003 e dall'applicazione delle linee guida INSPIRE. Tali strumenti normativi prevedono che i corpi idrici devono essere identificati univocamente con una codifica alfanumerica e geografica.".

Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita

4. Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza di corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici superficiali soggetti al presente vincolo sono quelli individuati e monitorati ai sensi del d.lgs. 152/2006, secondo le metodologie definite nel DM del MATTM 131/2008 e nel DM del MATTM 8/11/2010, n. 260; i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali cui fare riferimento sono perciò quelli indicati nel Piano di Gestione delle Acque del Distretto

Idrografico delle Alpi Orientali - Aggiornamento del Secondo ciclo di pianificazione 2015-2021, ai sensi dell'articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE, approvato con DPCM 27 ottobre 2016.

A norma dell'allegato 1 del DM 2588/2020, l'ampiezza della fascia inerbita potrà variare in funzione dello stato ecologico e/o chimico associato ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali:

- l'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia “ottimo/elevato” e lo stato chimico sia “buono” o “non definito”;
- l'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a 3 metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia “sufficiente” o “buono” e lo stato chimico sia “buono” o “non definito” oppure nel caso in cui lo stato ecologico sia “non definito” e quello chimico sia “buono”;
- in tutti gli altri casi si applica il vincolo maggiore pari a un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Lo stato ecologico e lo stato chimico dei corpi idrici sono riportati nel Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico delle Alpi orientali – Aggiornamento 2015-2021, Volume 6 – *Stato e obiettivi ambientali delle acque e ALLEGATO 6/A - Repertorio dello stato ambientale, degli obiettivi e delle eventuali esenzioni dei corpi idrici*.

(http://www.alpiorientali.it/index.php?option=com_content&view=article&id=388&Itemid=414).

A beneficio delle singole aziende agricole e per garantire l'effettiva controllabilità del requisito a livello territoriale, l'informazione cartografica sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare è resa disponibile sulla pagina dedicata alla condizionalità del sito ufficiale della Regione (<http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/FOGLIA50/>).

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi d'inerbimento, anche parziale, delle stesse. Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare lavorazioni, escluse quelle finalizzate ad aumentare la capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale. Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Ai fini della presente norma, si intende per:

- “Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- “Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- “Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso;
- “Argine”: rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque, onde impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 gli elementi di seguito indicati e descritti:

- “Scoline e fossi collettori” (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) e altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

- “Adduttori d’acqua per l’irrigazione”: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- “Pensili”: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- “Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua”.

3.2 Descrizione delle deroghe previste a livello regionale

La deroga agli impegni a) e b) sopra descritti è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d’acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del DM 16 giugno 2008 n° 131, come caratterizzati dalla Regione nella relativa normativa e documenti di recepimento.

Ai fini della tipizzazione dei corsi d’acqua, il progetto di Piano regionale di tutela delle acque classifica i fiumi temporanei a seconda del grado di persistenza del deflusso in alveo e distingue:

- fiumi effimeri, se l’acqua in alveo è presente per meno di 8 mesi, ma stabilmente, a volte solo con tratti e pozze isolate;
- fiumi episodici, se l’acqua è presente in alveo solo in seguito ad eventi di precipitazione particolarmente intensi, anche meno di una volta ogni 5 anni.

I corsi d’acqua temporanei sono riportati nell’allegato 2 – Analisi conoscitiva (Figura 7) del Piano regionale di tutela delle acque (http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambienteterritorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA20/FOGLIA22/allegati/2_-_Analisi_conoscitiva.pdf).

La deroga all’impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- particelle agricole ricadenti in “aree montane” come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 ss.mm.ii.;
- terreni stabilmente inerbiti per l’intero anno solare;
- oliveti;
- prato permanente (superfici di cui al punto 1, lettera c) del paragrafo “Definizioni” del presente allegato).

4. Determinazione dell’infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un’unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Le violazioni alla presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

1. APPLICABILITÀ

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM n.2588/2020.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La Norma si ritiene rispettato qualora il beneficiario dimostri il possesso dell'autorizzazione all'uso della risorsa idrica oppure quando sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Gli elementi di verifica sono definiti nella Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

2.2 Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

La BCAA è rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso dell'autorizzazione all'uso della risorsa idrica oppure quando sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA, in base della tipologia di approvvigionamento idrico come di seguito riportati:

- Fruizione di un servizio di distribuzione irrigua gestito da Consorzi di bonifica o eventuali altri enti con competenze sulla gestione dell'irrigazione. Rientra in questa tipologia anche il caso dell'irrigazione di soccorso, in cui l'agricoltore, con propri mezzi, attinge l'acqua necessaria dai**

canali artificiali appartenenti al sistema derivatorio consortile (classe 4d nella classificazione in uso nei Consorzi di bonifica):

- non è previsto il possesso di alcun titolo autorizzativo ai fini del rispetto della presente norma di condizionalità da parte dell'azienda agricola (la regolamentazione dei servizi sono gestiti dai Consorzi di bonifica o altri enti, ivi compresa l'irrigazione di soccorso <http://www.bonificafrulana.it/servizi/distribuzione-irrigua>).

- **Attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi con prelievo abbia carattere di provvisorietà e sia di durata temporale limitata e definita; con portata dell'acqua attinta non superi i 50 litri al secondo e, comunque, i 300.000 metri cubi all'anno; non sia alterato il profilo dell'alveo, non siano intaccati gli argini e non siano pregiudicate le difese del corso d'acqua, nonché sia rispettato il DMV; non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti:**

- Autorizzazione all'attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi per la durata massima di un anno rilasciata dall'ente competente per classe di corso d'acqua di cui all'art. 4 della LR 11/2015: la Regione rilascia le autorizzazioni di attingimento relativamente ai corsi d'acqua di classe 1 e 3; i Consorzi di bonifica rilasciano le autorizzazioni relativamente corsi d'acqua di classe 2 e 4; i Comuni rilasciano le autorizzazioni relativamente ai corsi d'acqua di classe 5. (LR 11/2015, art. 4, 9, 15, 16 e 40)

- **Derivazione d'acqua per l'utilizzo di acque superficiali e sotterranee: autonomi attingimenti da falda freatica/artesiana o dalla rete idraulica superficiale:**

- Concessione di derivazione rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche (<https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambienteterritorio/valutazione-ambientale-autorizzazionicontributi/> FOGLIA11). Il provvedimento di concessione ha durata temporanea e non può eccedere i trenta anni, ovvero i quaranta anni per uso irriguo, fatto salvo quanto previsto da norme speciali; è regolato da un disciplinare sottoscritto per accettazione dal concessionario che forma parte integrante del provvedimento di concessione stesso; è subordinato al pagamento di un canone demaniale annuo (LR 11/2015, art. 42)

3.2 Descrizione delle deroghe previste a livello regionale

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1. Le violazioni al presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

TEMA PRINCIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

1. APPLICABILITÀ'

Gli impegni applicabili della BCAA 4 sono si applicano a seconda della superficie agricola:

- per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del DM n.2588/2020.
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, alla lettera d) del DM n.2588/2020, con l'esclusione delle superfici di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) dello stesso DM.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b. per tutte le superfici agricole occorre:
 - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
oppure, in alternativa,
 - adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio.

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM n.2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente Norma prevede:

Impegno a): copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno.

Impegno b) per l'intervallo tra il 15 novembre ed il 15 febbraio successivo:

- copertura vegetale,

oppure, in alternativa,

- adozione di tecniche per la protezione del suolo nel corso della preparazione del terreno per la semina.

Per tutti i terreni di cui sopra, se lasciati nudi, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

2.2 Descrizioni delle deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola, comunque da effettuarsi non prima del 30 giugno dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 1 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina,
per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali.
Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 giugno di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui al punto a) e b), è ammessa la seguente deroga:

7. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, a livello regionale le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni:
 - assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b. per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso1:

- assicurare la presenza della copertura vegetale o dei residui culturali per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo

o, in alternativa,

- assicurare la protezione del suolo adottando opportune tecniche (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui culturali, ecc.).
In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

3.2 Descrizione delle deroghe previste a livello regionale

Per l'impegno di cui al punto a) sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 30 giugno dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Per l'impegno di cui ai punti 2 e 3 per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1308/2013:

6. sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Per l'impegno di cui al punto a) e b), è ammessa la seguente deroga:

7. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti, **vale a dire dall'ERSA, Servizio fitosanitario, e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica.**

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Le violazioni alla presente BCAA concorrono alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020

TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITÀ

**CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4**

1. APPLICABILITÀ'

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM n.2588/2020 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM n.2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 nonché gli “obblighi e divieti” elencati all'articolo 6 medesimo decreto relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Al di fuori delle ZPS, l'eliminazione degli alberi isolati, degli alberi in filare e delle siepi, che non siano già tutelati dalla BCAA 7, può essere effettuata solo se autorizzata dalle autorità competenti, ove tale autorizzazione sia prevista.

Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;

3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:
 - elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2.2 Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono in zone di protezione speciale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1, che segue, e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni operative.

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:

- divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
 3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
 4. superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:
 - elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

3.2 Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione al presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni operative.

Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le

segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)
Articolo 6, paragrafi 1 e 2

1. APPLICABILITÀ'

Tutte le superfici agricole, così come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM 2588 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d), ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell'articolo 23, comma 3, del DM 2588 in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

La Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:

- divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
- divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
- rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2.2. Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono nei siti di importanza comunitaria, sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
 - rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione il presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative. Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.



REGIONE LAZIO

1. Riferimenti normativi regionali relativi all'applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comunitaria nella Regione Lazio per l'annualità 2020

Deliberazione regionale n. 354 del 16/06/2020, di recepimento del DM n. 2588 del 10 marzo 2020, relativa alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

Di seguito sono riportati i riferimenti normativi regionali presenti nell'allegato 1 della Deliberazione regionale n. 354 del 16/06/2020, attinenti ai singoli Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e alle Norme di Buone Condizioni (BCAA):

➤ SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

TEMA PRINCIPALE: ACQUE

- **CGO 1** – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Articoli 4 e 5

Riferimenti normativi regionali

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 767 del 6 agosto 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 30 settembre 2004, con la quale sono state individuate e designate le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola che sono le seguenti:
 - Pianura Pontina-Settore meridionale
 - Maremma laziale-Tarquinia Montalto di Castro.
- Legge Regionale 23 novembre 2006, n. 17 “Disciplina regionale relativa al programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e di talune acque reflue. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”. (Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 34 - Parte Prima del 9 dicembre 2006).
- Regolamento Regionale 23 novembre 2007, n. 14 “Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 10 dicembre 2007.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 127 del 05.06.2013 «Convalida della determinazione n.A01477 del 27 febbraio 2013, avente ad oggetto “Conferma delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, designate con D.G.R. n. 767 del 6/8/2004 e del r.r. n. 14/2007 “Programma d'Azione da attuare in dette zone”», pubblicata sul BURL n. 48 del 13.06.2013.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 25 del 30 gennaio 2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 18 febbraio 2020, avente per oggetto “Aggiornamento delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 92 del

D.Lgs.152/2006 e conferma delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola individuate con D.G.R. 767 del 6 agosto 2004” con la quale viene aggiornata la designazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola della Regione Lazio come di seguito indicato:

ZVN 1 - Maremma Laziale - Tarquinia Montalto di Castro,
ZVN 2 - Tre Denari
ZVN 3 - Astura
ZVN 4 - Pianura Pontina - settore meridionale
ZVN 5 - Area Pontina

- BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua.
 - Regolamento Regionale n. 14 del 23 novembre 2007 “Programma d’azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 6 al B.U.R.L. n. 34 del 10.12.2007 Nessun riferimento normativo regionale.
- BCAA 2 – rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.
 - Regio Decreto n. 1775 del 11.12.1933 e s.m.i., riferimento indicato nella recepimento regionale.
- BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l’inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell’allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l’ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l’attività agricola.
 - Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR) - (D.C.R. n. 42 del 27.09.2007)
 - artt. 106 e 107 della l.r. 14/99, per il regime autorizzatorio degli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo.
 - Art. 28 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionali - Aggiornamento (PTAR)(D.C.R. n. 18 del 23.11.2018 – BURL n. 103 S.O. n. 3 del 20.12.2018) per le modalità di smaltimento e depurazione delle acque reflue domestiche.

TEMA PRINCIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO

- BCAA 4 – Copertura minima del suolo.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- BCAA 5 – gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l’erosione.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITÀ

- CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Riferimenti normativi regionali

- Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146 “Direttiva 92/43/CEE (habitat): approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica Natura 2000”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 18 – parte prima – del 29/06/2006;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1103 del 2 agosto 2002 “Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC (siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale), ai sensi delle Direttive nn. 92/43/CEE (habitat) e 79/409/CEE (uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria presenti negli Stati membri, anche per l’attuazione della Sottomisura I.1.2 Tutela e gestione degli ecosistemi naturali (Docup Ob. 2 2000/2006)”, pubblicata sul S. O. n. 3 al B.U.R.L. n. 28 del 10/10/2002;
- Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 “Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 25 del 10/09/2005;
- Legge regionale n. 10 del 18 settembre 2006, art. 1 comma 75, “Assestamento di bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2006”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 6, S. O. n. 6, del 20/09/2006;
- Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2008, n. 701 “Direttiva 79/409/CEE «Uccelli» concernente la designazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e la conservazione degli uccelli selvatici: Zona di Protezione Speciale (ZPS) «Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga», Zona di Protezione Speciale (ZPS) «Monti Cornacchia tre Confini» e Zona di Protezione Speciale (ZPS) «Monti della Meta». Deliberazioni Giunta regionale nn. 2196/96 e 651/05. Adempimenti”, pubblicata sul S. O. n. 132 al B.U.R.L. n. 42 del 14/11/2008;
- Art. 19 della legge regionale n. 32/2008 che modifica l’art. 6 della legge regionale 29/97 e ss.mm.ii “ai siti e alle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE e di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici si applicano le misure di conservazione previste dalla normativa di attuazione delle citate direttive. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, gli enti di gestione delle aree naturali protette e gli altri soggetti pubblici o privati interessati, con propria deliberazione può adottare, in relazione a ciascun sito o zona, specifiche misure di conservazione, ivi compresi i piani di gestione nonché idonee misure di prevenzione dell’inquinamento o del deterioramento degli habitat e delle specie nelle zone limitrofe ai siti e zone medesimi. Nel caso di siti e zone ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro delle aree classificate ai sensi dell’articolo 5 della presente legge, le specifiche misure di conservazione integrano i piani e regolamenti di cui agli articoli 26 e 27”, pubblicata sul S.O. n. 168 al B.U.R.L. n. 48 del 27 dicembre 2008;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 882 del 19 novembre 2009: Programma Comunitario LIFE NATURA, Progetto Co.Me.Bi.S. – Urgent conservation measures for biodiversity of Central Mediterranean Sea - cod. LIFE06/NAT/IT/000050 –Azione A3 – Adozione Piano di Gestione relativo al SIC/ZPS IT6030019 Macchiatonda, pubblicata sul S.O. n. 64 al B.U.R.L. n.12 del 27.3.2010;
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 29 gennaio 2010 “Approvazione Linee guida per la procedura di Valutazione di Incidenza (DPR 8/9/1997 n.357 e s.m.i., art. 5), pubblicata sul S.O. n. 38 al B.U.R.L. n. 8 del 27/02/2010;
 - Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2011, n. 612 “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928”, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 3 al B.U.R.L n. 3 del 21.01.2012.
-
- CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Riferimenti normativi regionali

- Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146 “Direttiva 92/43/CEE (habitat): approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica Natura 2000”, pubblicata sul BURL n. 18 – parte prima – del 29 giugno 2006;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1103 del 2 agosto 2002 “Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC (siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale), ai sensi delle Direttive nn. 92/43/CEE (habitat) e 79/409/CEE (uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria presenti negli Stati membri, anche per l'attuazione della Sottomisura I.1.2 Tutela e gestione degli ecosistemi naturali (Docup Ob. 2 2000/2006)”, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 3 al B.U.R.L. n. 28 del 10/10/2002;
- Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 “Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 25 del 10/09/2005, consultabile sul sito della Regione Lazio http://www.regione.lazio.it/prl_ambiente/?vw=contenutidettaglio&id=111;
- art. 19 della legge regionale 32/2008 che modifica l'art. 6 della legge regionale 29/97 e ss.mm.ii “ai siti e alle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE e di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici si applicano le

misure di conservazione previste dalla normativa di attuazione delle citate direttive. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, gli enti di gestione delle aree naturali protette e gli altri soggetti pubblici o privati interessati, con propria deliberazione può adottare, in relazione a ciascun sito o zona, specifiche misure di conservazione, ivi compresi i piani di gestione nonché idonee misure di prevenzione dell'inquinamento o del deterioramento degli habitat e delle specie nelle zone limitrofe ai siti e zone medesimi. Nel caso di siti e zone ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro delle aree classificate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, le specifiche misure di conservazione integrano i piani e regolamenti di cui agli articoli 26 e 27”, pubblicata sul S.O. n. 168 al B.U.R.L. n. 48 del 27 dicembre 2008;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 882 del 19 novembre 2009: Programma Comunitario LIFE NATURA, Progetto Co.Me.Bi.S. – Urgent conservation measures for biodiversity of Central Mediterranean Sea - cod. LIFE06/NAT/IT/000050 –Azione A3 – Adozione Piano di Gestione relativo al SIC/ZPS IT6030019 “Macchiatonda”, pubblicata sul S.O. n. 64 al B.U.R.L. n.12 del 27.3.2010;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 883 del 19 novembre 2009: Programma Comunitario LIFE NATURA, Progetto Co.Me.Bi.S. – Urgent conservation measures for biodiversity of Central Mediterranean Sea - cod. LIFE06/NAT/IT/000050 –Azione A3 – Adozione Piano di Gestione relativo al SIC IT6030024 Isola Sacra, pubblicata sul S.O. n. 63 al B.U.R.L. n.12 del 27.3.2010;
- Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2011, n. 612 “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n.928”, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 3 al B.U.R.L. n. 3 del 21.01.2012;
- Deliberazione del Consiglio Regionale 20 giugno 2012, n. 22 “Approvazione del piano della riserva di Nazzano. Tevere-Farfa di cui all'art. 26 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di arre naturali protette regionali) e successive modificazioni ed integrazioni”, pubblicata sul Supplemento ordinario n.1 al B.U.R.L. n. 40 del 23.08.2012;
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 158 “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60500 (Frosinone)”, pubblicata sul Supplemento n.1 al B.U.R.L. n. 34 del 28.04.2016;
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 159 “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60300 (Roma)”, pubblicata sul Supplemento n.2 al B.U.R.L. n. 34 del 28.04.2016;
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 160 “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60400 (Latina)”, pubblicata sul Supplemento n.3 al B.U.R.L. n. 34 del 28.04.2016;
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 161 “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60200 (Rieti)”, pubblicata sul Supplemento n.4 al B.U.R.L. n. 34 del 28.04.2016;
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 162 “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi

della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60100 (Viterbo)”, pubblicata sul Supplemento n.5 al B.U.R.L. n. 34 del 28.04.2016;

- Deliberazione della Giunta Regionale 23 maggio 2017, n. 256 “Adozione delle Misure di Conservazione di n. 11 SIC terrestri, finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i.”, pubblicata sul Supplemento n.2 al B.U.R.L. n. 44 del 1.06.2017;
- Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2017, n. 813 “Adozione delle Misure di Conservazione del SIC IT6030033 "Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)", finalizzate alla designazione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e ss.mm.ii. e modifica della delimitazione del SIC di cui all'Allegato C2 della Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651.”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 101 del 19.12.2017;
- Decisione del presidente del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga n. 31 dell’11 settembre 2013 (DPP 11/09/2013 n.31) con cui è stato approvato il Piano di gestione e relativi strumenti attuativi della ZPS IT7110128 Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (versante laziale) e dei SIC IT6020002 Lago Secco ed Agro Nero e IT6020025 Area sommitale dei Monti della Laga;
- Deliberazione del presidente del Parco Nazionale del Circeo n. 7 del 21 dicembre 2016 (DP 21/12/2016 n. 7) «Adozione delle Misure di conservazione contenute nel Piano di Gestione della ZPS IT6040015 Parco Nazionale del Circeo nonché dei SIC ivi inclusi IT6040012, IT6040013, IT6040014, IT6040016, IT6040017, IT6040018 adottate con deliberazioni presidenziali n. 3 dell’11 febbraio 2014 e n. 21 dell’agosto 2014 - Adozione delle integrazioni e presa d’atto e adozione delle misure di conservazione previste per il SIC IT6040020 Isole di Palmarola e Zannone di cui alla DGR della Regione Lazio n. 160 del 14 aprile 2016».

TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

- BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

Riferimenti normativi regionali

- tavola B - Beni paesaggistici - Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) adottato, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, con Delibere di Giunta Regionale n. 556 del 25/07/2007 e n. 1025 del 21/12/2007 e pubblicato sul S.O. n. 14 del B.U.R.L. n. 6 del 14 febbraio 2008, di seguito elencati e consultabili sul sito della Regione Lazio (elencati e consultabili sul sito della Regione Lazio <http://www.regione.lazio.it/PTPR/PTPRB/> tramite applicativo webgis tavola B).
- alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, consultabile al link <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11260> o tutelati dalla legislazione nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

➤ SETTORE: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

- CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20

Sicurezza alimentare - Riferimenti regolamentari

- Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

Riferimenti normativi regionali

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 715 del 04.08.05 “Linee guida per la rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica ai sensi del Regolamento 178/2002/CE” (B.U.R.L. n.26 del 20/09/2005);
- Deliberazione della Giunta Regionale del 14.01.2011 n. 3 “Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 29 aprile 2010 rep. n. 59/CSR e approvazione delle “Linee guida applicative del Regolamento CE 852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari”. Revoca D.G.R. 275/2006” (B.U.R.L. n. 6 del 14.02.2011);

- Deliberazione della Giunta Regionale del 24.06.2011 n. 298 “Deliberazione Giunta regionale n.3 del 14 gennaio 2011 «Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 29 aprile 2010 rep. n. 59/CSR e approvazione delle «Linee guida applicative del Regolamento CE 852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari». Revoca della deliberazione Giunta regionale 275/2006». Sostituzione dell’Allegato 1 con l’Allegato A.” (B.U.R.L. n. 29 del 06.08.2011);
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 22 marzo 2010 “Nuove linee guida regionali applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animale. Modifica allegati deliberazione Giunta regionale n.326/2006.” (Supplemento ordinario n. 97 al B.U.R.L. n. 19 del 21/05/2010);
 - Determinazione del Direttore 23 febbraio 2009, n. 385 “Aggiornamento delle Linee guida regionali per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi. Intesa Stato-Regioni rep. atti n. 204/CSR del 13 novembre 2008 (G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008)”. (B.U.R.L. n. 12 del 28.03.2009);
 - Determinazione del Direttore 16 novembre 2016, n. G13508 “Aggiornamento delle linee guida per la l’esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell’ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione ai sensi della normativa comunitaria. Revisione 2016”. (B.U.R.L. n. 96 del 01/01/2016);
 - Determinazione del Direttore 15 giugno 2017 n. G08413 “Adozione nuova modulistica per la notifica sanitaria delle imprese alimentari ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 e revoca della Determinazione 12 maggio 2014, n. G06917” (Supplemento ordinario n. 1 al B.U.R.L. n.52 del 29/06/2017);
 - Determinazione del Direttore 22 settembre 2017, n. Gl2877 “Attuazione Conferenza Unificata del 6 luglio 2017 (Rep. Atti n. 76/CU e n. 77/CU). Modifica modulistica in materia di "commercio e artigianato", adottata con le Determinazioni n. G02708 del 22 marzo 2016 e n.Gl6592 del 29 dicembre 2016, e in materia di "edilizia produttiva" adottata con la Determinazione n. Gl8732 del 23 dicembre 2014 nonché integrazione della modulistica relativa alla "Notifica ai fini della registrazione" approvata con Determinazione n. G08525 del 19giugno 2017” (B.U.R.L. n. 78 del 28/09/2017);
 - Decreto del Commissario ad Acta 20 ottobre 2017, n. U00440 “Modifica delle procedure di riconoscimento delle imprese del settore alimentare e dei mangimi in applicazione della normativa europea in materia di sicurezza alimentare”. (Supplemento ordinario n. 1 al B.U.R.L. n. 187 del 31/10/2017);
 - Determinazione del Direttore 21 dicembre 2017, n. Gl8132 “Disposizioni igienico-sanitarie per la gestione ed il controllo della produzione e vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana. Sostituzione Allegati A, B e C determinazione n. B01381 del 9 aprile 2013”. (B.U.R.L. n. 3 del 09/01/2018);
 - Determinazione del Direttore 27 aprile 2018, n. G05565 “Approvazione delle procedure per la registrazione ed il riconoscimento degli impianti e delle attività ai sensi del Regolamento (CE)183/2005 da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. della Regione Lazio”(B.U.R.L. n. 37 del 08/05/2018).
-
- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

- Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

- CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.

Articoli 3, 4 e 5

- Nessun riferimento normativo regionale.

- CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.

Articoli 4 e 7

- Nessun riferimento normativo regionale.

- CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE.

Articoli 3, 4 e 5

- Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali

- CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

- Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

- CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

Articolo 55, prima e seconda frase

Riferimenti normativi regionali

- Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2015, n. 628, concernente «Revoca della D.G.R. n. 788 del 18 novembre 2014 e della D.G.R. n. 93 del 13 marzo 2015 e contestuale approvazione del documento “Disciplina per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e alla consulenza, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012”».

➤ **SETTORE: BENESSERE DEGLI ANIMALI**

TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

- CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
Articoli 3 e 4
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
Articoli 3 e 4
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
Articolo 4
 - Nessun riferimento normativo regionale.

2. Nella Scheda regionale, sono presenti i soli CGO e le sole BCAA che, nella delibera di recepimento del DM n.2588/2020 della Regione Lazio, pubblicata ai sensi all'articolo 23 comma 1, hanno evidenziato differenze negli impegni, o nelle deroghe, che le aziende agricole sono tenute ad osservare rispetto a quanto previsto a livello nazionale

SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

TEMA PRINCIPALE: ACQUE

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)
Articoli 4 e 5

1. APPLICABILITÀ

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) DM.2588/2020, ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1. Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23, comma 3 del DM.2588/2020, ai fini della verifica di conformità al presente Criterio, devono essere rispettate le disposizioni di cui al titolo V del Decreto 25 febbraio 2016.

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 n. 5046 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di “azoto al campo”, calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 5- Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020;
- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22 (3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall'azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame anche il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

2.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

Non sono previste deroghe a livello nazionale.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le disposizioni del CGO 1 e del Programma di Azione regionale, Regolamento Regionale 23 novembre 2007, n. 14 “Programma d’azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”, si applicano a tutte le superfici agricole, come definite all’art. 3, comma 4, lettera d) del DM n.2588/2020, ricadenti nelle Zone Vulnerabili dai Nitrati (ZVN) di origine agricola designate dalla Regione Lazio, in conformità con la DGR n. 25 del 30/1/2020.

Per quanto sopra indicato le aziende agricole, che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), sono tenute al rispetto degli impegni indicati nel paragrafo 3.1 delle presenti Istruzioni operative e nell’allegato 1.

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall’Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati, e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall’Organismo Pagatore AGEA, sono quelli previsti a livello nazionale e di seguito riportati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di “azoto al campo”, calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 5- Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020;

- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22 (3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall'azienda.

Gli elementi di verifica sono definiti nella Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

3.2 Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe a livello regionale.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione al presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente CGO concorrono alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua

1. APPLICABILITÀ

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM.2588/2020.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;

- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricoprire anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita “fascia inerbita”.

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

a) Divieti di fertilizzazioni.

Su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. Su tutte le medesime superfici all'ambito di applicazione, l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN, e così come stabiliti dai Programmi d'Azione regionali in vigore. L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituiscia violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel D.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) n. 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8 novembre 2010, n. 260.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

Si riportano le definizioni del glossario relative al presente Norma, per pronto riscontro:

- **Ciglio di sponda:** il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- **Alveo inciso:** porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normale del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- **Sponda:** alveo di scorrimento non sommerso;
- **Argine:** rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- *Adduttori d'acqua per l'irrigazione:* rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- *Pensili:* corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- *Corpi idrici arginati:* provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato, che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi.

Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Nei casi in cui le Regioni non abbiano individuato con proprio provvedimento i corpi idrici ai sensi del D. Lgs. 152/2006, includendo eventualmente le indicazioni delle Autorità di Bacino competenti per il loro territorio, i corpi idrici a cui si applica l'impegno b) sono quelli evidenziati e trasmessi al WISE, Water Information System of Europe (<http://water.europa.eu/>) ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (*Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque*). Il requisito da rispettare è quello massimo di 5 metri di ampiezza della fascia inerbita.

A norma dell'articolo 23, comma 3, del DM n.2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, vigono gli impegni sopra indicati.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

2.2 Descrizioni delle deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- oliveti;
- prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del DM.2588/2020.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Per quanto sopra indicato le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni indicati nel paragrafo 3.1 delle presenti Istruzioni operative.

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

A norma dell'articolo 23, comma 1, del DM n.2588/2020, a livello regionale la presente BCAA1 prevede i seguenti impegni:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricoprire anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita “fascia inerbita”.

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

- a) Divieti di fertilizzazioni a norma dell'articolo 23 comma 1 DM n.2588/2020. Su tutte le superfici di cui all'ambito di applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua.

L'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica.

Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno a), per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto. Si specifica che, su tutte le medesime superfici di cui all'ambito di applicazione, l'utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Regolamento Regionale n. 14 del 23 novembre 2007 “Programma d’azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 6 al B.U.R.L. n. 34 del 10.12.2007. L’eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un’unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno;

- b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita a norma dell'articolo 23, comma 3 del Decreto DM n.2588/2020.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l’agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nei DD.MM. del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) n. 131/2008 e n. 260/2010.

L’ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

Ai fini della presente norma, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d’acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

“*Scoline e fossi collettori*” (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

“*Adduttori d’acqua per l’irrigazione*”: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

“*Pensili*”: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

“*Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua*”.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione ovvero di reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi ovvero ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del DM n.2588/2020 e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

I corpi idrici a cui si applica l’impegno b) sono quelli evidenziati e trasmessi al WISE, Water Information System of Europe (<http://water.europa.eu/>) ai sensi del D.M. del MATTM del 17 luglio 2009 (*Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque*).

3.2 Descrizione delle deroghe previste a livello regionale

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie.

La deroga all’impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- 1) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- 2) terreni stabilmente inerbiti per l’intero anno solare;
- 3) oliveti;
- 4) prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del DM n.2588/2020.

4. Determinazione dell’infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1. Le violazioni al presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

1. APPLICABILITÀ

Tutte le superfici agricole come definite all'articolo 3 comma 4, lettera d) del DM n.2588/2020.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La Norma si ritiene rispettato qualora il beneficiario dimostri il possesso dell'autorizzazione all'uso della risorsa idrica oppure quando sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Gli elementi di verifica sono definiti nella Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

2.2 Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

A norma dell'articolo 23, comma 1, del DM n.2588/2020, a livello regionale nella DGR n. 354/20202, si specifica che per la presente BCAA che la normativa applicabile in ordine all'impegno delle aziende agricole è il R.D. n. 1775 del 11.12.1933.

Le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni indicati nel paragrafo 3.1 delle presenti Istruzioni operative.

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

La Norma si ritiene rispettato qualora il beneficiario dimostri il possesso dell'autorizzazione all'uso della risorsa idrica oppure quando sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

3.2 Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1. Le violazioni alla presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITÀ

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

1. APPLICABILITÀ

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM.2588/2020 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM n.2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 nonché gli “obblighi e divieti” elencati all'articolo 6 medesimo decreto relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Al di fuori delle ZPS, l'eliminazione degli alberi isolati, degli alberi in filare e delle siepi, che non siano già tutelati dalla BCAA 7, può essere effettuata solo se autorizzata dalle autorità competenti, ove tale autorizzazione sia prevista.

Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM.2588/2020:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM.2588/2020:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM.2588/2020:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM.2588/2020:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;

- divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:
 - elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2.2 Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono in zone di protezione speciale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1, che segue, e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

Le ZPS assegnate dalla Regione Lazio, con la L.R 394/91 e della L.R 29/97 e ss.mm.ii, sono elencate nella tabella 1.

Tabella 1 - Assegnazione delle ZPS alle tipologie di cui all'art.4, comma 1, del D.M. 17 ottobre 2007 e s.m.i.

Legenda:

AAMM =	ambienti aperti delle montagne mediterranee
AFMM =	ambienti forestali delle montagne mediterranee
AMM =	ambienti misti mediterranei
AS =	ambienti steppici
PCUM =	presenza colonie uccelli marini
PZU =	presenza zone umide
AF =	ambienti fluviali
AA =	ambienti agricoli
PCM =	presenza corridoi di migrazione
PVMIP =	presenza valichi montani, isole e penisole.

codice	denominazione	Misure di conservazione specifiche per tipologia di habitat	Tipologia	Comune
IT6010002	BOSCO DEL SASSETTO	Allegato C punto 2.	AFMM	Acquapendente

IT6010003	MONTE RUFENO	Allegato C punti 2 e 3.	AFMM AMM	Acquapendente
IT6010008	MONTI VULSINI	Allegato C punti 2 e 3.	AFMM AMM	Bolsena, Montefiascone, Bagnoregio
IT6010009	CALANCHI DI CIVITA DI BAGNOREGIO	Allegato C, punti 3 e 4.	AMM AS	Bagnoregio, Lubriano, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano
IT6010011	CALDERA DI LATERA	Allegato C punti 3, 4 e 8.	AMM AS AA	Valentano, Latera
IT6010021	MONTE ROMANO	Allegato C punti 3, 4 e 8.	AMM AS AA	Valentano
IT6010022	MONTE CIMINO (VERSANTE NORD)	Allegato C punti 2 e 3.	AFMM AMM	Soriano nel Cimino, Vitorchiano, Viterbo
IT6010026	SALINE DI TARQUINIA	Allegato C punto 6.	PZU	Tarquinia
IT6010032	FOSSO CERRETO	Allegato C punto 3.	AMM	Faleria, Castel Sant'Elia, Mazzano Romano, Nepi
IT6010055	LAGO DI BOLSENA, ISOLE BISENTINA E MARTANA	Allegato C punti 3 e 6.	AMM PZU	Capodimonte, Marta, Gradoli, Grotte di Castro, S. Lorenzo Nuovo, Bolsena, Montefiascone
IT6010056	SELVA DEL LAMONE E MONTI DI CASTRO	Allegato C punti 2, 3 e 8.	AFMM AMM AA	Montalto di Castro, Canino, Ischia di Castro, Farnese
IT6010057	LAGO DI VICO MONTE VENERE E MONTE FOGLIANO	Allegato C punti 2 e 6.	AFMM PZU	Caprarola, Ronciglione, Vetralla, Viterbo
porzione laziale della ZPS IT7110128	PARCO NAZIONALE GRAN SASSO - MONTI DELLA LAGA	Allegato C punti 1, 2 e 8.	AAMM AFMM AA	Accumoli, Amatrice
IT6020005	MONTI REATINI	Allegato punti 1, 2 e 3.	AAMM AFMM AMM	Antrodoco, Morro Reatino, Rivodutri, Poggio Bustone, Cantalice, Castel Sant'Angelo, Borgo Velino, Micigliano, Leonessa, Posta, Rieti, Cittaducale
IT6020011	LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE	Allegato C punti 6 e 8.	PZU AA	Colli sul Velino, Rivodutri, Poggio Bustone, Contigliano, Rieti
IT6020013	GOLE DEL VELINO	Allegato C punto 3.	AMM	Micigliano, Antrodoco
IT6020017	MONTE TANCIA E MONTE PIZZUTO	Allegato C punti 2 e 3.	AFMM AMM	Poggio Catino, Salisano, Cottanello, Montasola, Casperia, Roccantica, Monte S. Giovanni in Sabina, Contigliano, Rieti
IT6020018	FIUME FARFA (CORSO MEDIO ALTO)	Allegato C punto 7.	AF	Castel nuovo di Farfa, Salisano, Poggio Nativo, Frasso Sabino, Mompeo, Casaprota, Poggio S. Lorenzo, Montenero Sabino, Montopoli in Sabina
IT6020019	MONTE DEGLI ELCI E MONTE	Allegato C punti 3 e 4.	AMM	Fara in Sabina, Toffia,

	GROTTONE		AS	Nerola
IT6020046	RISERVA NATURALE MONTAGNE DELLA DUCHESSA	Allegato C punti 1 e 2.	AAMM AFMM	Borgorose
IT6030005	COMPENSORIO TOLFETANO-CERITE-MANZIATE	Allegato C punti 2, 3, 7 e 8.	AFMM AMM AS AF AA	Allumiere, Tolfa, Civitavecchia, Santa Marinella, Barbarano Romano, Blera, Monteromano, Oriolo romano, Tarquinia, Vejano, Bracciano, Canale Monterano, Cerveteri, Manziana
IT6030012	RISERVA NATURALE TEVERE FARFA	Allegato C punti 3, 6, 7 e 8.	AMM PZU AF AA	Nazzano, Torrita tiberina, Filacciano, Montopoli di Sabina, Forano, Civitella S. paolo, Poggio Mirteto
IT6030019	MACCHIATONDA	Allegato C punti 6 e 8.	PZU AA	Santa Marinella
IT6030020	TORRE FLAVIA	Allegato C punto 6.	PZU	Cerveteri, Ladispoli
IT6030026	LAGO DI TRAIANO	Allegato C punto 6.	PZU	Fiumicino
IT6030029	MONTI LUCRETI	Allegato C punti 1, 2 e 8.	AAMM AFMM AA	Scandriglia, Percile, Mandela, Licenza, Roccagiovine, Montorio Romano, Monteflavio, Palombara Sabina, Vicovaro, S. Polo dei Cavalieri, Marcellina
IT6030038	LAGO DI ALBANO	Allegato C punto 6.	PZU	Castel Gandolfo
IT6030043	MONTI LEPINI	Allegato C punti 1, 2, 3, 4 e 8.	AAMM AFMM AMM AS AA	Cori, Norma, Bassiano, Sezze, Maenza, Roccagorga, Carpineto romano, Montelanico, Segni, Artena, Colleferro, Gorga, Cisterna di Latina, Pontinia, Priverno, Prossedi, Rocca Massima, Sermoneta, Amaseno, Anagni, Castro dei Volsci, Ceccano, Giuliano di Roma, Morolo, Patrica, Sgurgola, Supino, Villa Santo Stefano
IT6030084	CASTEL PORZIANO (TENUTA PRESIDENZIALE	Allegato C punti 3 e 8.	AMM AA	Roma
IT6030085	COMPENSORIO BRACCIANO-MARTIGNANO	Allegato C punti 2, 3, 6 e 8.	AFMM AMM PZU AA	Anguillara Sabazia, Roma, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Formello, Manziana, Trevignano Romano,
IT6040010	LAGO DI FONDI	Allegato C punti 6 e 8.	PZU AA	Fondi, Monte San Biagio, Terracina

IT6040015	PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO	Allegato C punti 3, 6, 8, 9 e 10.	AMM PZU AA PCM PV/MIP	Latina, Sabaudia, San Felice Circeo
IT6040019	ISOLE DI PONZA, PALMAROLA, ZANNONE, VENTOTENE E S. STEFANO	Allegato C punti 3, 5 e 10.	AMM PCUM PV/MIP	Ponza, Ventotene
IT6040022	COSTA ROCCIOSA TRA SPERLONGA-GAETA	Allegato C punti 3 e 5.	AMM PCUM	Sperlonga, Itri, Gaeta
IT6040043	MONTI AUSONI E AURUNCI	Allegato C punti 1, 2, 3, 4 e 8.	AAMM AFMM AMM AS AA	Fondi, Lenola, Itri, Formia, Spigno Saturnia, Pico, Pontecorvo, Esperia, Ausonia, Campodimele, Monte San Biagio, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Sperlonga, Terracina, Amaseno, Castro dei Volsci, Pastena, Priverno, Vallecorsa
IT6050008	MONTI SIMBRUINI ED ERNICI	Allegato C punti 1, 2 e 8.	AAMM AFMM AA	Filettino, Trevi nel Lazio, Fiuggi, Guarino, Collepardo, Veroli, Monte S. Giovanni Campano, Sora, Vico nel Lazio, Cervara di Roma, Arcinazzo Romano, Jenne, Vallepiedra, Affile, Subiaco, Camerata Nuova, Alatri
porzione laziale della ZPS IT7120132	PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE	Allegato C punti 1 e 2.	AAMM AFMM	Alvito, Campoli Appennino, Pescosolido, Picinisco, San Biagio Saracinisco, San Donato Valle Comino, Settefrati, Vallerotonda,
IT6050015	LAGO DI POSTA FIBRENO	Allegato C punti 6 e 8.	PZU AA	Posta Fibreno, Broccostella, Fontechiari, Campoli Appennino
IT6050027	GOLE DEL FIUME MELFA	Allegato C punti 1 e 3.	AAMM AMM	Casalvieri, Arpino, Santopadre, Roccasecca, Casalattico, Colle San Magno
IT6050028	MASSICCIO DEL MONTE CAIRO (AREE SOMMITALI)	Allegato C punto 1.	AAMM	Casalattico, Atina, Belmonte Castello, Terelle, Colle San Magno

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM.2588/2020:
 - a. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM.2588/2020:
 - a. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM.2588/2020:
 - a. presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - b. attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - c. rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM.2588/2020:
 - a. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - b. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:
 - a. elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - b. siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

3.2 Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione al presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni operative. Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)
Articolo 6, paragrafi 1 e 2

1. APPLICABILITÀ'

Tutte le superfici agricole, così come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM 2588/2020 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d), ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell'articolo 23, comma 3, del DM.2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

La Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
 - rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2.2. Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono nei siti di importanza comunitaria, sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

Elenco SIC/ZSC:

CODICE	DENOMINAZIONE	COMUNI	DELIBERA GIUNTA REGIONALE (D.G.R.) RELATIVA ALLE MISURE DI CONSERVAZIONE
IT6010001	Medio corso del Fiume Paglia	Acquapendente	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010002	Bosco del Sassetto	Acquapendente	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010004	Monte Rufeno	Acquapendente	DGR 14/04/2016 n. 162

IT6010005	Fosso dell'Acqua Chiara	Acquapendente	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010006	Valle del Fossatello	Acquapendente	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010007	Lago di Bolsena	Capodimonte, Marta, Gradoli, Grotte di Castro, S.Lorenzo Nuovo, Bolsena, Montefiascone	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010008	Monti Vulsini	Bolsena, Montefiascone, Bagnoregio	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010009	Calanchi di Civita di Bagnoregio	Bagnoregio, Lubriano, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010011	Caldera di Latera	Valentano, Latera	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010012	Lago di Mezzano	Valentano	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010013	Selva del Lamone	Ischia di Castro, Farnese	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010014	Il Crostoletto	Ischia di Castro	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010015	Vallerosa	Ischia di Castro, Farnese	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010016	Monti di Castro	Ischia di Castro	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010017	Sistema Fluviale Fiora - Olpeta	Farnese, Ischia di Castro, Montalto di Castro, Canino	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010018	Litorale a nord ovest delle Foci del Fiora	Montalto di Castro	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010019	Pian dei Cangani	Montalto di Castro	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010020	Fiume Marta (alto corso)	Tuscania, Monte Romano, Capodimonte, Marta,	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010021	Monte Romano	Tuscania, Monte Romano, Vetralla, Viterbo	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010022	Monte Cimino (versante nord)	Soriano nel Cimino, Vitorchiano, Viterbo	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010023	Monte Fogliano e Monte Venere	Caprarola, Ronciglione, Vetralla, Viterbo	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010024	Lago di Vico	Caprarola, Ronciglione,	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010026	Saline di Tarquinia	Tarquinia	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010028	Necropoli di Tarquinia	Tarquinia	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010029	Gole del Torrente Biedano	Barbarano Romano, Blera	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010030	Area di S. Giovenale e Civitella Cesi	Blera	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010031	Lago di Monterosi	Monterosi, Nepi	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010032	Fosso Cerreto	Faleria, Castel Sant'Elia, Mazzano Romano, Nepi	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010033	Mola di Oriolo	Oriolo Romano, Vejano, Canale Monterano (RM)	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010034	Faggete di Monte Raschio e Oriolo	Oriolo Romano, Bassano Romano, Bracciano(RM)	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010035	Fiume Mignone (basso corso)	Monte Romano , Tarquinia, Allumiere (RM), Tolfa (RM)	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010036	Sughereta di Tuscania	Tuscania	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010037	Il "Quarto" di Barbarano Romano	Barbarano Romano	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010038	Travertini di Bassano in Teverina	Orte	DGR 14/04/2016 n. 162

IT6010039	Acropoli di Tarquinia	Tarquinia.	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010040	Monterozzi	Canino	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010041	Isole Bisentina e Martana	Marta, Capodimonte	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6020001	Piano dei Pantani	Accumoli	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020004	Valle Avanzana – Fuscello	Rivodutri, Leonessa, Morro Reatino	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020006	Vallone del Rio Fuggio	Leonessa	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020007	Gruppo Monte Terminillo	Cantalice, Micigliano, Leonessa, Posta, Rieti	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020008	Monte Fausola	Rivodutri.	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020009	Bosco Vallonina	Leonessa	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020011	Laghi Lungo e Ripasottile	Colli sul Velino, Rivodutri, Poggio Bustone, Contigliano, Rieti	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020013	Gole del Velino	Micigliano, Antrodoco	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020014	Piana di Rascino	Fiamignano	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020015	Complesso del Monte Nuria	Fiamignano, Borgo Velino, Antrodoco, Petrella Salto	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020017	Monte Tancia e Monte Pizzuto	Poggio Catino, Salisano, Cottanello, Montasola, Casperia, Roccaantica, Monte S.Giovanni in Sabina, Contigliano, Rieti	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020018	Fiume Farfa (corso medio - alto)	Castelnuovo di Farfa, Salisano, Poggio Nativo, Fasso Sabino, Mompeo, Casaprota, Poggio S.Lorenzo, Montenero Sabino, Montopoli in Sabina	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020019	Monte degli Elci e Monte Grottone	Fara in Sabina, Toffia e Nerola	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020020	Monti della Duchessa (area sommitale)	Borgorose	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020021	Monte Duchessa - Vallone Cieco e Bosco Cartore	Borgorose	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020022	Inghiottitoio di Val di Varri	Pescorocchiano	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020023	Grotta La Pila	Colle di Tora	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020027	Formazioni a Buxus sempervirens del reatino	Rieti	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020028	Monte Cagno e Colle Pratoguerra	Borbona	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020029	Pareti rocciose del Salto e del Turano	Rieti, Cittaducale, Belmonte in Sabina	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6030001	Fiume Mignone (medio corso)	Canale Monterano, Tolfa, Blera (VT), Vejano (VT)	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030003	Boschi mesofili di Allumiere	Allumiere e Tolfa	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030004	Valle di Rio Fiume	Tolfa, Allumiere	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030006	Monte Tosto	Cerveteri	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030007	Monte Paparano	Bracciano	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030008	Macchia di Manziana	Manziana, Canale Monterano	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030009	Caldara di Manziana	Manziana	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030010	Lago di Bracciano	Bracciano, Trevignano Romano, Anguillara Sabazia, Roma	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030011	Valle del Cremera - Zona del Sorbo	Sacrofano, Formello e Campagnano di Roma	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030014	Monte Soratte	Sant'Oreste	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030015	Macchia di S. Angelo Romano	Sant'Angelo Romano, Palombara Sabina, Mentana, Guidonia Montecelio	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030016	Antica Lavinium - Pratica di Mare	Pomezia	DGR 14/04/2016 n. 159

IT6030017	Maschio dell'Artemisio	Nemi, Lariano, Rocca di Papa, Velletri, Rocca Priora	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030018	Cerquone – Doganella	Rocca Priora, Rocca di Papa, Artena	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030021	Sughereta del Sasso	Cerveteri	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030025	Macchia Grande di Ponte Galeria	Roma	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030027	Castel Porziano (fascia costiera)	Roma	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030028	Castel Porziano (quercenti igrofili)	Roma	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030030	Monte Gennaro (versante sud ovest)	Palombara Sabina, S. Polo dei Cavalieri	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030031	Monte Pellecchia	Scandriglia (RI), Licenza, Montorio Romano, Monteflavio, S. Polo dei Cavalieri	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030032	Torrente Licenza ed affluenti	Percile, Licenza	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030034	Valle delle Cannuccete	Castel S. Pietro Romano, Palestrina, Cave, Rocca di Cave	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030035	Monte Guadagnolo	Capranica Prenestina, Ciciliano, Pisoniano, Poli, Casape, S. Gregorio da Sassola	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030036	Grotta dell'Arco – Bellegra	Bellegra	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030037	Monti Ruffi (versante sud ovest)	Anticoli Corrado, Cerreto Laziale, Ciciliano	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030038	Lago di Albano	Albano Laziale, Castel Gandolfo	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030039	Albano (Località Miralago)	Castel Gandolfo	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030040	Monte Autore e Monti Simbruini centrali	Filettino (FR), Trevi nel Lazio (FR), Vallepietra, Subiaco, Camerata Nuova.	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030041	Monte Semprevisa e Pian della Faggeta	Carpinetto Romano	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030042	Alta Valle del Torrente Rio	Carpinetto Romano, Montelanico, Gorga	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030044	Macchia della Spadellata e Fosso S. Anastasio	Anzio	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030045	Lido dei Gigli	Anzio	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030046	Tor Caldara (zona solfatare e fossi)	Anzio	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030047	Bosco di Foglino	Nettuno	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030049	Zone umide a ovest del Fiume Astura	Nettuno	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030050	Grotta dell'Iferniglio	Jenne	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030051	Basso corso del Rio Fiumicino	Saracinesco, Vicovaro, Sambuci	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030052	Villa Borghese e Villa Pamphili	Roma	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030053	Sughereta di Castel di Decima	Roma	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6040001	Grotta degli Ausi	Prossedi	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040002	Ninfa (ambienti acquatici)	Cisterna, Sermoneta, Norma	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040003	Laghi Gricilli	Pontinia, Sezze	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040004	Bosco Polverino	Priverno	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040005	Sugherete di S. Vito e Valle Marina	Monte San Biagio	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040006	Monti Ausoni meridionali	Monte San Biagio, Sonnino e Terracina.	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040007	Monte Leano	Terracina	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040008	Canali in disuso della bonifica Pontina	Sonnino, Terracina	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040009	Monte S. Angelo	Terracina	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040010	Lago di Fondi	Fondi, Monte San Biagio, Terracina	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040011	Lago Lungo	Fondi, Sperlonga	DGR 14/04/2016 n. 160

IT6040020	Isole di Palmarola e Zannone	Ponza	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040021	Duna di Capratica	Fondi, Sperlonga	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040022	Costa rocciosa tra Sperlonga e Gaeta	Sperlonga, Itri, Gaeta	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040023	Promontorio di Gianola e Monte di Scauri	Formia, Minturno	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040024	Rio S. Croce	Formia, Minturno, Spigno Saturnia	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040025	Fiume Garigliano (tratto terminale)	Minturno	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040026	Monte Petrella (area sommitale)	Spigno Saturnia	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040027	Monte Redentore (versante sud)	Formia	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040028	Forcelle di Campello e di Fraile	Formia, Esperia	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6050001	Versante meridionale del Monte Scalambra	Serrone	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050002	Monte Porciano (versante sud)	Ferentino	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050003	Castagneti di Fiuggi	Fiuggi, Acuto	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050004	Monte Viglio (area sommitale)	Filettino	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050005	Alta Valle del Fiume Aniene	Filettino, Trevi nel Lazio, Jenne (RM), Subiaco (RM)	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050006	Grotta dei Bambocci di Collepardo	Collepardo	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050007	Monte Tarino e Tarinello (area sommitale)	Filettino, Vallepietra (RM)	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050009	Campo Catino	Filettino, Guarino	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050010	Valle dell'Inferno	Vico nel Lazio, Alatri	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050011	Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante sud)	Collepardo, Veroli , Alatri	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050012	Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale)	Alatri, Veroli	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050014	Vallone Lacerno (fondovalle)	Pescosolido, Campoli Appennino	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050015	Lago di Posta Fibreno	Posta Fibreno, Broccostella, Fontechiari, Campoli Appennino	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050016	Monte Ortara e Monte La Monna	Vico nel Lazio	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050017	Pendici di Colle Nero	San Donato Val di Comino, Settefrati	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050018	Cime del Massiccio della Meta	Picinisco, San Biagio Saracinisco, Vallerotonda	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050020	Val Canneto	Settefrati , Picinisco	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050021	Monte Caccume	Patrica, Giuliano di Roma	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050022	Grotta di Pastena	Pastena	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050023	Fiume Amaseno (alto corso)	Prossedi, Villa Santo Stefano, Amaseno	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050024	Monte Calvo e Monte Calvilli	Vallecorsa, Castro dei Volsci, Pastena, Lenola	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050025	Bosco Selvapiana di Amaseno	Amaseno	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050026	Parete del Monte Fammera	Esperia, Ausonia , Spigno Saturnia	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050027	Gole del Fiume Melfa	Casalvieri, Arpino, Santopadre, Roccasecca, Casalattico, Colle San Magno	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050028	Massiccio del Monte Cairo (arie sommitale)	Casalattico, Atina, Belmonte Castello, Terelle, Colle San Magno	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050029	Sorgenti dell'Aniene	Filettino	DGR 14/04/2016 n. 158

3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM.2588/2020:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM.2588/2020:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM.2588/2020:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
 - rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

3.2. Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione il presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative. Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

1. APPLICABILITÀ'

Qualsiasi superficie dell'azienda, comprese le superfici agricole, così come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM.2588/2020.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM.2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, vige la norma stabilita a riguardo dal Decreto stesso, che prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. È vietato inoltre eseguire gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente Norma nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.

Ai fini dell'individuazione degli elementi caratteristici del paesaggio per il suo mantenimento, valgono le seguenti definizioni e regole:

- è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari (muretti a secco, siepi, alberi in filare, terrazzamenti, sistemazioni idraulico agrarie).
- per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
- per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.
- per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticolati di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.
- si considerano stagni i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 m². In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno,

l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

2.2. Descrizioni delle deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti;
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo);
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Ai fini della verifica della presente BCAA le aziende agricole a livello regionale sono tenute al rispetto di quanto riportato nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM.2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, vige la norma stabilita a riguardo dal Decreto stesso, che prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. È vietato inoltre eseguire gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente Norma nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.

Ai fini dell'individuazione degli elementi caratteristici del paesaggio per il suo mantenimento, valgono le seguenti definizioni e regole:

- è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari (muretti a secco, siepi, alberi in filare, terrazzamenti, sistemazioni idraulico agrarie).
- per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

- per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.
- per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticolari di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.
- si considerano stagni i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 m². In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

Per il mantenimento degli alberi monumentali, identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, è consultabile al link
<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11260>.

3.2 Descrizione delle deroghe

A livello regionale non sono previste diverse da quelle previste a nazionale.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempianza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni operative. Le violazioni alla presente BCAA concorrono alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.



REGIONE MARCHE

1. Riferimenti normativi regionali relativi all'applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comunitaria nella Regione Marche per l'annualità 2020

Deliberazione regionale DGR 1365 del 2/11/2020 di recepimento del di recepimento del DM n. 2588 del 10 marzo 2020, relativa alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

Di seguito sono riportati i riferimenti normativi regionali presenti nell'allegato A della DGR 1365 del 2/11/2020, attinenti ai singoli Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e alle singole Norme di Buone Condizioni (BCAA).

➤ SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

TEMA PRINCIPALE: ACQUE

- **CGO 1** – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Articoli 4 e 5

Riferimenti normativi regionali

- D.D. n. 10/TAM del 10/09/2003, con il quale, in recepimento del D.lgs n.152/99 è stata effettuata la delimitazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati;
- Deliberazione Amministrativa Assemblea Legislativa Regionale (DAALR) n. 145 del 26 gennaio 2010, di approvazione del “Piano di Tutela delle Acque” della Regione Marche.
- D.G.R. n. 1448 del 3/12/2007 pubblicata sul BUR n. 109 del 14/12/2007, concernente: “ Approvazione “Programma d’azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola della Regione Marche (ZVN) e prime disposizioni di attuazione del D. Lgs 152/06 e del Titolo V del D.M. 7 aprile 2006 per le ZVN” ” con particolare riferimento alle seguenti disposizioni e chiarimenti.
- D.G.R. n. 147 del 18/02/2013 che ha disposto “di confermare le Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) della Regione Marche designate con l'art. 17 del Piano di Tutela delle Acque approvato don DAALR n. 145 del 20 gennaio 2012”;
- D.G.R. n. 92 del 03/02/2014 “Approvazione delle linee guida per l'utilizzazione agronomica del digestato”;
- D.G.R. n. 754 del 18/07/2016 “Applicazione dei criteri e delle norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato. Avvio della procedura di adeguamento alla disciplina della disciplina regionale esistente al decreto.”
- D.D.F.P. n. 26/CSI del 31/01/2017 “DM 25/02/2016 – DGR 754/2016 – Applicazione dei criteri e delle norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato. Chiarimento aspetti applicativi.

- **BCAA 1** – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **BCAA 2** – rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.
 - LR n. 5/06.
- **BCAA 3** – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l’inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell’allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l’ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l’attività agricola.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRINCIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO

- **BCAA 4** – Copertura minima del suolo.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **BCAA 5** – gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l’erosione.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **BCAA 6** – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITÀ

- **CGO 2** – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Riferimenti normativi regionali

- D.G.R. n. 1701 del 1/8/2001(Directive 79/409/CEE e 92/43/CEE – individuazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e definizione degli adempimenti procedurali in ordine alla

valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/97) pubblicata sul B.U.R.M. n. 88 del 31/08/2000;

- D.G.R. n. 1471 del 27/10/2008 "DPR 357/97. Decreto ministeriale 17 ottobre 2007. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE.
- D.G.R. n. 1036 del 22/06/2009 "DPR 357/97. Decreto ministeriale 22 gennaio 2009. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE. Modifiche ed integrazioni alla DGR 1471 del 27 ottobre 2008".
- DGR n. 1744 del 17/12/2012 L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per i siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco naturale regionale del Conero. Modifica della DGR n. 1106 dell'1 agosto 2011".
- D.G.R. n. 1107 del 1/8/2011 "L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale *6210 nel sito della rete Natura 2000 "Zona di Protezione Speciale IT5330030 Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Montecavallo".
- D.G.R. n. 1109 del 1/8/2011 "L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per alcuni siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco nazionale dei Monti Sibillini, nei Comuni di Cessapalombo, Fiastra, Pievebovigiana, S.Ginesio, Visso, Pievetorina".
- D.G.R. n. 1201 del 12/09/2011 "L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale *6210 nei siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello".
- D.G.R. n. 1202 del 12/09/2011 "L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale *6210 nei siti Natura 2000 "Zona di Protezione Speciale IT5310031 Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega" e "Sito di Importanza Comunitaria IT5310019 Monte Catria, Monte Acuto", adottate dalla Comunità montana Catria e Nerone, Ambito 2B"
- D.G.R. n. 1252 del 26/09/2011 " L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per la ZPS IT5330030 Valnerina, Montagna di Torricchio, Monti Fema e Cavallo nei comuni di Pievetorina, Visso, Serravalle di Chienti e Montecavallo e per la ZPS IT5330029 Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore nel comune di Pievebovigiana, adottate dalla Comunità montana Ambito 5 "Marca di Camerino".
- DGR n. 1395 del 24/10/2011 " L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale *6210 per i siti Natura 2000 gestiti dalla Comunità Montana Ambito 1 (ZPS IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello; SIC IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello), adottate dalla Comunità Montana del Montefeltro - Ambito 1".
- DGR n. 36 del 16/01/2012 "L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat 6210 e 6510 e per il mantenimento dell'avifauna nel Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi e nelle aree Natura 2000 connesse, a valere sul territorio del relativo Accordo agro-ambientale d'area, adottate dalla Comunità Montana dell'Esino-Frasassi.".
- DGR n. 411 del 07/04/2014 "L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione del Sito di importanza comunitaria/Zona di protezione speciale IT5340001 Litorale di Porto d'Ascoli.
- DGR n.549 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5340002 Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone, adottato dalla Provincia di Ascoli Piceno e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323

- DGR n.550 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5330012 Macchia di Montenero, IT5330013 Macchia delle Tassinete, IT5330014 Fonte delle Bussare, adottati dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza e dell'Esino e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.551 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5320008 Selva di Castelfidardo, adottato dalla Provincia di Ancona e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.552 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5340003 Monte dell'Ascensione, IT5340021 Monte dell'Ascensione, IT5340005 Ponte d'Arli, adottati dall'Unione Montana del Tronto e Valfuvione, dalla Provincia di Ascoli Piceno e dall'Unione Montana dei Sibillini e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.553 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 Monte Conero, IT5320015 Monte Conero, adottati dall'Ente Parco regionale del Conero e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.554 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello, IT5310004 Boschi del Carpegna, IT5310005 Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti, IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello adottati dal Parco del Sasso Simone e Simoncello e dall'Unione Montana del Montefeltro e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.581 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5310010 Alpe della Luna – Bocca Trabaria adottato dall'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.582 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5340006 Lecceto d'Acquasanta, IT5340018 Fiume Tronto tra Favalanciata e Acquasanta, IT5340007 S. Gerbone, IT5340008 Valle della Corte, IT5340009 Macera della Morte, IT5340010 Monte Comunitore, IT5340012 Boschi ripariali del Tronto, adottati dall'Ente Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, dall'Unione Montana del Tronto e Valfuvione, dal Parco nazionale dei Monti Sibillini e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.583 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 ZPS IT5320018, SIC IT5320001, SIC IT5320010, SIC IT5320014, ZPS IT5320016, SIC IT5320002, ZPS IT5320017, SIC IT5320004, SIC IT5320003, SIC IT5320011, SIC IT5330009, ZPS IT5330026, SIC IT5320012, SIC IT5330015, ZPS IT5330025, SIC IT5320013 adottati dal Parco della Gola della Rossa e Frasassi e dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza ed Esino e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n. 634 del 20 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340004 Montagna dei Fiori, adottate dalla Provincia di Ascoli Piceno in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 657 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT531 0011 Bocca SelTiola e IT531 0018 SelTe del Burano, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone in qualità di ente di gestione.

- DGR n. 658 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT531 0007 Litorale della Baia del Re, IT5310008 Corso dell'Arzilla, IT531 0009 Selva di San Nicola, IT53100 13 Mombaroccio, IT5310015 Tavemelle sul Metauro, IT531 0022 Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce, adottate dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 659 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT531 0019 Monte Catria, Monte Acuto, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dall'Unione Montana dell'Esino Frasassi in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 660 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT531 0016 Gola del Furlo, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 661 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT531 0006 Colle San Bartolo, adottate dall'Ente Parco del Monte San Bartolo e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 687 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340011 Monte Ceresa, adottate dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 688 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310014 Valle Avellana, adottate dall'Unione Montana del Montefeltro in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 689 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT531 0017 Monte Nerone, Gola di Gorgo a Cerbara, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 690 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT533001 O Piana di Pioraco, adottate dall'Unione Montana Alti Valli del Potenza e dell'Esino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 691 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310012 Montecalvo in Foglia, adottate dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 766 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5320009 Fiume Esino in località Ripa Bianca, adottato dalla Provincia di Ancona e dalla Riserva naturale Ripa Bianca in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 767 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5320005 Costa tra Ancona e Portonovo, adottate dall'Ente Parco del Conero con i piani di gestione dei siti IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 e IT5320015 Monte Conero.
- DGR n. 768 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei SIC IT5330018 Gola di Pioraco, IT5330019 Piani di Montelago, IT5330020 Monte Pennino e Valle Scurosa e della ZPS IT5330028 Valle Scurosa, Piano di Montelago e Gola di Pioraco, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino in qualità di enti di gestione.

- DGR n. 769 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330021 Boschetto a tasso presso Montecavallo, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 821 del 25 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330022 Montagna di Torricchio e della ZPS IT5330030 Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dall'Università di Camerino-Riserva di Torricchio in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 822 del 25 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330023 Gola della Valnerina, Monte Fema per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 823 del 25 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330001, IT5330002, IT5330003, IT5330004, IT5330005, IT5330006, IT5330007, IT5330008, IT5330017, IT5330023, IT5340013, IT5340014, IT5340016, IT5340017, IT5340019, IT5340020 e delle ZPS IT5330029 e IT5330030, per le parti ricadenti all'interno del Parco dei Monti Sibillini, adottate dall'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 869 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di ImpOlianza Comunitaria IT5330024 Selva dell'Abbadia di Fiastra, adottate dalla Fondazione Giustiniani Bandini -Riserva Abbadia di Fiastra e della Provincia di Macerata in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 870 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT53300 16 Gola di Sant'Eustachio, adottate dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 871 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340015 Montefalcone Appennino, Smerillo, adottate dall'Unione Montana dei Sibillini e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 872 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione della ZPS IT5330027 Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino, dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 873 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330011 Monte Letegge, Monte d'Aria e della ZPS IT5330029 dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 874 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330001 Monte Ragnolo e Monte Meta, IT5330003 Rio Terro e IT5330005 Monte Castel Manardo, Tre Santi per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di ente di gestione.

- **CGO 3** – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Riferimenti normativi regionali

- D.G.R. 1709 del 24/06/1997 (conclusione del progetto Bioitaly -indicazione dei siti potenzialmente in grado di essere riconosciuti di importanza comunitaria (SIC) pubblicata sul B.U.R.M. n. 45 del 29/07/1997 .
- D.G.R. n. 1471 del 27/11/2008 "DPR 357/97. Decreto ministeriale 17 ottobre 2007. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE.
- D.G.R. n. 1036 del 22/06/2009 "DPR 357/97. Decreto ministeriale 22 gennaio 2009. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE. Modifiche ed integrazioni alla DGR 1471 del 27 ottobre 2008 ".
- DGR n. 1744 del 17/12/2012 L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per i siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco naturale regionale del Conero. Modifica della DGR n. 1106 dell' 1 agosto 20 Il ".
- D.G.R. n. 1109 del 118/20 Il "L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per alcuni siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco nazionale dei Monti Sibillini, nei Comuni di Cessapalombo, Fiastra, Pievebovigiana, S.Ginesio, Visso, Pievetorina ".
- D.G.R. n. 1201 del 12/09/2011 "L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell' habitat seminaturale * 6210 nei siti Natura 2000 ricadenti all' interno del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello ".
- D.G.R. n. 1202 del 12/09/2011 "L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale *6210 nei siti Natura 2000 "Zona di Protezione Speciale IT5310031 Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega" e "Sito di Importanza Comunitaria IT531 0019 Monte Catria, Monte Acuto", adottate dalla Comunità montana Catria e Nerone, Ambito 2B"
- DGR n. 1395 del 24/10/2011 "L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale *6210 per i siti Natura 2000 gestiti dalla Comunità Montana Ambito 1 (ZPS IT531 0026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello; SIC IT531 0003 Monti Sasso Simone e Simoncello), adottate dalla Comunità Montana del Montefeltro Ambito 1".
- DGR n. 36 del 16/01/2012 "L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat 6210 e 6510 e per il mantenimento dell'avifauna nel Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi e nelle aree Natura 2000 connesse, a valere sul territorio del relativo Accordo agro-ambientale d'area, adottate dalla Comunità Montana dell'Esino-Frasassi."
- DGR n. 411 del 07/04/2014 "L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione del Sito di importanza comunitaria/Zona di protezione speciale IT5340001 Litorale di Porto d'Ascoli.
- DGR n.549 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43 /CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5340002 Boschi tra Cupramarittima

e Ripatransone, adottato dalla Provincia di Ascoli Piceno e finanziato dal PSR Marche 2007-2013 , Misura 323

- DGR n.550 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5330012 Macchia di Montenero, IT5330013 Macchia delle Tassinet, IT5330014 Fonte delle Bussare, adottati dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza e dell'Esino e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.551 del 15 luglio 2015. -Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5320008 Selva di Castelfidardo, adottato dalla Provincia di Ancona e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.552 del 15 luglio 2015. -Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5340003 Monte dell'Ascensione, IT5340021 Monte dell' Ascensione, IT5340005 Ponte d'Arli, adottati dall'Unione Montana del Tronto e Valfuvione, dalla Provincia di Ascoli Piceno e dall'Unione Montana dei Sibillini e finanziati dal PSR Marche 2007-2013 , Misura 323
- DGR n.553 del 15 luglio 2015. -Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 Monte Conero, IT5320015 Monte Conero, adottati dall'Ente Parco regionale del Conero e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.554 del 15 luglio 2015. -Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT531 0003 Monti Sasso Simone e Simoncello, IT531 0004 Boschi del Carpegna, IT531 0005 Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti, IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello adottati dal Parco del Sasso Simone e Simoncello e dall'Unione Montana del Montefeltro e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.581 del 15 luglio 2015. -Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5310010 Alpe della Luna Bocca Trabaria adottato dall'Unione Montana dell' Alta Valle del Metauro e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.582 del 15 luglio 2015. -Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5340006 Lecceto d'Acquasanta, IT53400 18 Fiume Tronto tra Favalanciata e Acquasanta, IT5340007 S. Gerbone, IT5340008 Valle della Corte, IT5340009 Macera della Morte, IT5340010 Monte Comunitore, IT5340012 Boschi ripariali del Tronto, adottati dall'Ente Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, dall'Unione Montana del Tronto e Valfuvione, dal Parco nazionale dei Monti Sibillini e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.583 del 15 luglio 2015. -Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 ZPS IT5320018, SIC IT532000 I, SIC IT5320010, SIC IT5320014, ZPS IT5320016, SIC IT5320002, ZPS IT5320017, SIC IT5320004, SIC IT5320003, SIC IT5320011, SIC IT5330009, ZPS IT5330026, SIC IT5320012, SIC IT5330015, ZPS IT5330025, SIC IT5320013 adottati dal Parco della Gola della Rossa e Frasassi e dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza ed Esino e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323.
- DGR n. 634 del 20 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340004 Montagna dei Fiori, adottate dalla Provincia di Ascoli Piceno in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 657 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT531 00 Il

Bocca Serriola e IT531 00 18 Serre del Burano, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone in qualità di ente di gestione.

- DGR n. 658 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT531 0007 Litorale della Baia del Re, IT5310008 Corso dell'Arzilla, IT531 0009 Selva di San Nicola, IT531 00 13 Mombaroccio, IT531 00 15 Tavemelle sul Metauro, IT5310022 Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce, adottate dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 659 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT531 0019 Monte Catria, Monte Acuto, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dall'Unione Montana dell'Esino Frasassi in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 660 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT531 0016 Gola del Furio, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 661 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT531 0006 Colle San Bartolo, adottate dall'Ente Parco del Monte San Bartolo e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 687 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340011 Monte Ceresa, adottate dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 688 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT531 00 14 Valle Avellana, adottate dall'Unione Montana del Montefeltro in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 689 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT531 00 17 Monte Nerone, Gola di Gorgo a Cerbara, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 690 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT53300 1 O Piana di Pioraco, adottate dall'Unione Montana Alti Valli del Potenza e dell'Esino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 691 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT531 00 12 Montecalvo in Foglia, adottate dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 766 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5320009 Fiume Esino in località Ripa Bianca, adottato dalla Provincia di Ancona e dalla Riserva naturale Ripa Bianca in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 767 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5320005 Costa tra Ancona e Portonovo, adottate dall'Ente Parco del Conero con i piani di gestione dei siti IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 e IT5320015 Monte Conero.
- DGR n. 768 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei SIC IT5330018 Gola di Pioraco, IT5330019 Piani di Montelago, IT5330020 Monte Pennino e Valle Scurosa e della ZPS IT5330028 Valle Scurosa,

Piano di Montelago e Gola di Pioraco, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino in qualità di enti di gestione.

- DGR n. 769 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330021 Boschetto a tasso presso Montecavallo, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 821 del 25 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330022 Montagna di Torricchio e della ZPS IT5330030 Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dall'Università di Camerino-Riserva di Torricchio in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 822 del 25 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330023 Gola della Valnerina, Monte Fema per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 823 del 25 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330001, IT5330002, IT5330003, IT5330004, IT5330005, IT5330006, IT5330007, IT5330008, IT5330017, IT5330023, IT5340013, IT5340014, IT5340016, IT5340017, IT5340019, IT5340020 e delle ZPS IT5330029 e IT5330030, per le parti ricadenti all'interno del Parco dei Monti Sibillini, adottate dall'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 869 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330024 Selva dell'Abbadia di Fiastra, adottate dalla Fondazione Giustiniani Bandini -Riserva Abbadia di Fiastra e della Provincia di Macerata in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 870 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330016 Gola di Sant'Eustachio, adottate dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino e dall'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 871 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340015 Montefalcone Appennino, Smerillo, adottate dall'Unione Montana dei Sibillini e dall'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 872 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione della ZPS IT5330027 Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino, dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino e dall'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 873 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330011 Monte Letegge, Monte d'Aria e della ZPS IT5330029 dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dall'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 874 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330001 Monte Ragnolo e Monte Meta, IT5330003 Rio Terro e IT5330005 Monte Castel Manardo, Tre Santi per la parte

esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di ente di gestione.

TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

- **BCAA 7** – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

➤ **SETTORE: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE**

TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

- **CGO 4** – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20

Sicurezza alimentare - Riferimenti regolamentari

- Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e

animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

- Nessun riferimento normativo regionale.
- **CGO 5** – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.
Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRICIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

- **CGO 6** – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.
Articoli 3, 4 e 5
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **CGO 7** – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.
Articoli 4 e 7
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **CGO 8** - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE.
Articoli 3, 4 e 5
 - Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRICIPALE: Malattie degli animali

- **CGO 9** – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15
 - Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRICIPALE: Prodotti fitosanitari

- **CGO 10** – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
Articolo 55, prima e seconda frase

Riferimenti normativi regionali

- DGR n. 2080 DEL 26/11/2002 “DPR 23/04/2001 n. 290 – aggiornamento DGR 571/2002 relativa alle disposizioni procedurali per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita e per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (ad esclusione dei prodotti di cui alla lettera “a”, comma 2 dell'art. 2 del DPR 290/2001” pubblicata sul BUR Marche n. 132 del 20/12/2002;
- DGR n. 1187 del 2/08/2013 “D.Lgs. 150/2012 – Procedure di riferimento per l'attivazione del servizio per il controllo funzionale/taratura delle macchine per la distribuzione dei Prodotti Fitosanitari e la verifica periodica di tale attività”;
- D.D.P.F. n. 282/CSI del 24/07/2014 “D.Lgs. 150/2012 DGR 1187/2013 – Disposizioni procedurali per l'attivazione del servizio di controllo funzionale/taratura delle macchine irroratrici – Assegnazione all'ASSAM di € 20.000,00 e liquidazione anticipo”;
- DGR n. 1312 del 24/11/2014 “D.Lgs. 150/2012 – Adeguamento del servizio di formazione per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari al DM 22/01/2014 “;
- DGR n. 138 del 2/03/2015 “D.Lgs. 150/2012 – Integrazioni alla DGR 1312/2014 sull'adeguamento del servizio di formazione per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari al DM 22/01/2014”.

➤ SETTORE: BENESSERE DEGLI ANIMALI

TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

- **CGO 11** – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
Articoli 3 e 4
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **CGO 12** – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
Articoli 3 e 4
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **CGO 13** – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
Articolo 4
 - Nessun riferimento normativo regionale.

➤ **SETTORE: MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI**

TEMA PRINCIPALE: Mantenimento dei pascoli permanenti

- **BCAA 8** – Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93 comma 3 del reg. UE 1306/2013.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

1. Nella Scheda regionale, sono presenti i soli CGO e le sole BCAA che, nella delibera DGR 1365 del 2/11/2020 di recepimento del DM 2588/2020 della Regione Marche, pubblicata ai sensi pubblicata ai sensi dell'articolo 23 comma 1, hanno evidenziato differenze negli impegni, o nelle deroghe, che le aziende agricole sono tenute ad osservare rispetto a quanto previsto a livello nazionale

SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

TEMA PRINCIPALE: ACQUE

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)
Articoli 4 e 5

1. APPLICABILITÀ

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) DM 2588/2020, ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1. Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23, comma 3) del DM 2588/2020, ai fini della verifica di conformità al presente Criterio, devono essere rispettate le disposizioni di cui al titolo V del Decreto 25 febbraio 2016.

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 n. 5046 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootechnici e dei digestati;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootechnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 5 - Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020);
- del digestato agro-zootechnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22 (3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall'azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame anche il tipo di allevamento, l’eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

2.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

Non sono previste deroghe a livello nazionale.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Gli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola sono quelli stabiliti dalla D.G.R. n. 1282 del 22/10/, che riprende i parametri tecnici introdotti dal DM 25/02/2016.

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 e da quanto stabilito dai Programmi d’azione, si distinguono le seguenti tipologie d’impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all’utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Per quanto sopra indicato le aziende agricole, che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), sono tenute al rispetto degli impegni indicati nel paragrafo 3.1 delle presenti Istruzioni operative e nell’allegato 1.

La Regione Marche con la DGR 1282/2019 ha specificato la definizione di piccoli allevamenti, alcune tipologie di allevamento presenti a livello regionale e alcuni specifici impegni legati allo stoccaggio degli effluenti dei piccoli allevamenti e alla corretta gestione degli allevamenti con lettiera permanente:

1. piccoli allevamenti;
2. impegni relativi alla corretta gestione delle stabulazioni con lettiera, e con lettiera permanente;

1. Definizione di Piccoli allevamenti

Per i piccoli allevamenti (con produzione inferiore a 340 kg/anno di azoto al campo), che ai fini della presente norma sono classificabili come *aziende non zootecniche*, non si applicano le disposizioni previste dal presente atto, fermo restando le norme di eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente per la salvaguardia della salute pubblica, della sicurezza alimentare degli alimenti, dell’igiene e benessere degli animali ed in materia ambientale. Gli impegni minimi di stoccaggio applicabili ai Piccoli allevamenti, si concretizzano nella disponibilità e tenuta in esercizio di una concimaia, per effluenti palabili, atta ad evitare dispersione di liquidi ed avente platea impermeabile. Sono considerate superfici impermeabilizzanti anche concimaie su terra naturale ricca di argilla.

Nel caso di piccoli allevamenti di suini di tipo tradizionale condotto su strutture con pavimento pieno che non prevede il lavaggio con acqua ad alta pressione e neanche il pavimento fessurato, l'allontanamento delle deiezioni prodotte avviene manualmente con cadenza giornaliera. La frazione liquida dell'effluente prodotto, costituita da *colaticcio ed orina*, viene raccolta in un pozzetto situato nelle immediate vicinanze della porcilaia stessa attraverso un'apertura, con o senza griglia, sul pavimento pieno della parte esterna della porcilaia. Detto pozzetto di raccolta liquami, dimensionato in ragione di 0,3 m³/capo per scrofe con suinetti fino a 30 kg di peso vivo e di 0,2 m³/capo per suini in accrescimento/ingrasso, viene svuotato all'occorrenza o per la diretta utilizzazione agronomica in campo dei liquami, oppure per irrorare il cumulo di letame in concimaia, realizzato a strati, che viene mantenuto umido con gli stessi liquami di stalla. Il pozzetto deve intendersi correttamente dimensionato anche nel caso in cui risulti direttamente collegato con una tubazione alla concimaia.

2. Gestione delle stabulazioni con lettiera e con lettiere permanenti

Le lettiere, prodotte da allevamenti (bovini da carne e rimonta, bufalini da carne, ovini e caprini) con stabulazione in recinti individuali e collettivi, con particolare riferimento all'allevamento dei bovini da carne e degli ovini, debbono intendersi costituite dall'intimo mescolamento delle deiezioni solide e liquide dei bovini/ovini e della paglia (o altro tipo di materiale per lettiera) che viene aggiunta e stratificata periodicamente sulla pavimentazione piena ed hanno la consistenza di materiale palabile. Tale materiale palabile viene tutto rimosso periodicamente con mezzi meccanici o giornalmente con nastri trasportatori/raschiatori solo dalla superficie del nastro trasportatore stesso. La frazione liquida non viene separata e stoccata a parte in pozzi di raccolta ma viene assorbita ed integrata all'interno della lettiera. Completato il periodo di permanenza anche la lettiera permanente viene rimossa e accumulata in una concimaia impermeabilizzata che può essere di due tipi: con cordoli perimetrali e su terra naturale.

Negli allevamenti di ovini la lettiera permanente viene generalmente appoggiata in accumuli temporanei in testa agli appezzamenti di terreno agricolo per poi procedere allo spandimento agronomico compatibilmente alle esigenze culturali ed alle tecniche di coltivazione adottate. La concimaia può essere omessa in caso di stalle a stabulazione libera con lettiera permanente, dove la maturazione dello stallatico avviene direttamente nella zona di riposo della stalla.

Ai fini del calcolo del dimensionamento dei volumi di stoccaggio del materiale palabile che origina dalla lettiera permanente, si dovrà far riferimento ai valori tabellari del DM 25/02/2016 e considerare la sola colonna letame o materiale palabile, espresso in m³/t di peso vivo. L'indicazione dei quantitativi di liquame è necessaria unicamente per calcolare i valori della "Tabella 2 -Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca; ripartizione dell'azoto tra liquame e letame". All. I DM 25/2/2016.

La concimaia può essere omessa in caso di stalle a stabulazione libera con lettiera permanente, dove la maturazione dello stallatico avviene, per il periodo minimo previsto, direttamente) nella zona di riposo della stalla.

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati, e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA, sono quelli previsti a livello nazionale e di seguito riportati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 5 - Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020);
- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22(3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall'azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stocaggi degli effluenti sono presi in esame anche il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Durante la verifica di tali impegni devono essere considerate le specificità regionali, definite dalla Regione Marche, relativamente alle aziende zootecniche.

Gli elementi di verifica sono definiti nella - Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

Tra gli impegni che devono essere rispettate dalle aziende agricole, ed oggetto di controllo, vi è l'obbligo di tenuta e compilazione del registro dei trattamenti e fertilizzazioni di cui all'allegato "B" della DGR n. 420 del 2/5/2016 con particolare riferimento alla concimazione azotata che non deve superare nelle ZVN i 170 Kg di azoto/ha come media aziendale. Tale registro per quanto riguarda i fertilizzanti azotati (organici o inorganici) permetterà la verifica per le ZVN della quantità di azoto ad ettaro distribuita e di conseguenza del riscontro del superamento della quantità massima ammessa (170 Kg di azoto/ha come media aziendale).

3.2 Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe a livello regionale.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, in quanto le inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione al presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente CGO concorrono alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Per quanto riguarda l’applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua

1. APPLICABILITÀ

Tutte le superfici agricole, come definite all’art. 3, comma 4, lettera d) del DM 2588/2020.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d’acqua.;
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricoprire anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita “fascia inerbita”.

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

a) Divieti di fertilizzazioni.

Su tutte le superfici di cui all’ambito d’applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d’acqua. Su tutte le medesime superfici all’ambito di applicazione, l’utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN, e così come stabiliti dai Programmi d’Azione regionali in vigore. L’eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un’unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l’agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel D.M. del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) n. 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8 novembre 2010, n. 260.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

Si riportano le definizioni del glossario relative al presente Norma, per pronto riscontro:

- **Ciglio di sponda:** il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- **Alveo inciso:** porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normale del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- **Sponda:** alveo di scorIMENTO non sommerso;
- **Argine:** rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- *Adduttori d'acqua per l'irrigazione:* rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- *Pensili:* corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- *Corpi idrici arginati:* provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato, che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi.

Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Nei casi in cui le Regioni non abbiano individuato con proprio provvedimento i corpi idrici ai sensi del D. Lgs. 152/2006, includendo eventualmente le indicazioni delle Autorità di Bacino competenti per il loro territorio, i corpi idrici a cui si applica l'impegno b) sono quelli evidenziati e trasmessi al WISE, Water Information System of Europe (<http://water.europa.eu/>) ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque). Il requisito da rispettare è quello massimo di 5 metri di ampiezza della fascia inerbita.

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM n. 2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, vigono gli impegni sopra indicati.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

A norma dell'articolo 23, comma 1, del DM n.2588/2020, a livello regionale la presente BCAA1 prevede i seguenti impegni inerenti la fascia tampone:

- a) Divieti di fertilizzazione inorganica: è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. Si applica su tutti i corsi d'acqua della Regione Marche sia nelle zone vulnerabili da nitrati (ZVN) che nelle zone NON vulnerabili da nitrati. Detto impegno si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica; nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, detto impegno si considera assolto.
- b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita. Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. Detti corpi idrici e l'ampiezza della fascia tampone viene di seguito indicata:

	Corso d'acqua permanente o intermittente (DGR 2108/09 - Sistema WISE) dove è obbligatorio costituire la fascia tampone	Larghezza in metri della fascia tampone dove è vietato effettuare lavorazioni
1	Fiume TAVOLLO	Cinque
2	Fiume FOGLIA	Cinque
3	Torrente APSA di URBINO	Cinque
4	Torrente ARZILLA	Cinque
5	Torrente TARUGO	Cinque
6	Fiume METAURO	Cinque
7	Fiume CANDIGLIANO	Cinque
8	Torrente NEVOLA	Cinque
9	Fiume CESANO	Cinque
10	Fiume NEVOLA	Cinque
11	Torrente FENELLA	Cinque
12	Torrente CAFFARELLI	Cinque
13	Fiume MISA	Cinque
14	Torrente ESINANTE	Cinque
15	Fosso TRIPONZIO *	Cinque
16	Fiume ESINO	Cinque
17	Torrente CESOLA	Cinque
18	Torrente GRANITA	Cinque
19	Torrente CRINACCI	Cinque
20	Torrente ASPIO	Cinque
21	Fiume MUSONE	Cinque
22	Fiume POTENZA	Cinque
23	Torrente MONOCCHIA	Cinque
24	Fiume CHIENTI	Cinque

25	Torrente FIASTRA	Cinque
26	Fiume FIASTRONE	Cinque
27	Torrente TENNACOLA	Cinque
28	Fiume TENNA	Cinque
29	Torrente ETE VIVO	Cinque
30	Torrente COSOLLO	Cinque
31	Fiume ASO	Cinque
32	Torrente TESINO	Cinque
33	Torrente ALBULA	Cinque
34	Torrente RAGNOLA	Cinque
35	Torrente FLUVIONE	Cinque
36	Torrente CASTELLANO	Cinque
37	Torrente CHIARO	Cinque
38	Torrente LAMA	Cinque
39	Fiume TRONTO	Cinque
40	Torrente MARINO	Cinque
41	Torrente VIBRATA	Cinque
42	Torrente di SANT'EGIDIO	Cinque

* ha la denominazione ufficiale di fiume nell'elenco delle acque pubbliche, mentre è denominato fosso in alcune cartografie.

3.2 Descrizione delle deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalla Regione Marche.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- c) oliveti;
- d) prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del DM 2588/2020.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1. Le violazioni al presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITÀ

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

1. APPLICABILITÀ'

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM n. 2588/2020 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM n. 2588/2020 , in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 nonché gli “obblighi e divieti” elencati all'articolo 6 medesimo decreto relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Al di fuori delle ZPS, l'eliminazione degli alberi isolati, degli alberi in filare e delle siepi, che non siano già tutelati dalla BCAA 7, può essere effettuata solo se autorizzata dalle autorità competenti, ove tale autorizzazione sia prevista.

La Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:

- divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
- divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:
- elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2.2 Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono in zone di protezione speciale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1, che segue, e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.

Le ZPS assegnate dalla Regione Marche sono elencate nella tabella 1.

Tabella 1 - Elenco delle ZPS e tipologie ambientali di riferimento

Codice ZPS	Denominazione ZPS	Tipologie ambientali di riferimento
IT5310011	Bocca Serriola	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310018	Serre del Burano	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310022	Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce	Ambienti misti mediterranei; ambienti fluviali.
IT5310023	Esotici della Valmarecchia	Ambienti misti mediterranei; ambienti fluviali.
IT5310024	Colle San Bartolo e litorale pesarese	Ambienti misti mediterranei.
IT5310025	Calanchi e praterie aride della media Valle del Foglia	Ambienti misti mediterranei; ambienti fluviali.

IT5310026	Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310027	Mombaroccio e beato Sante	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310028	Tavernelle sul Metauro	Ambienti fluviali.
IT5310029	Furlo	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5310030	Monte Nerone e Monti di Montiego	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei..
IT5310031	Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei..
IT5310032	Valmarecchia	Ambienti fluviali.
IT5320009	Fiume Esino in località Ripa Bianca	Ambienti fluviali; zone umide.
IT5320015	Monte Conero	Ambienti misti mediterranei; ambienti agricoli; corridoi di migrazione.
IT5320016	Valle Scappuccia	Ambienti misti mediterranei.
IT5320017	Gola della Rossa e di Frasassi	Ambienti misti mediterranei.
IT5320018	Monte Cucco e Monte Columeo	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5330008	Valle Rapegna e Monte Cardosa	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5330025	Monte San Vicino e Monte Canfaito	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330026	Monte Giuoco del pallone	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330027	Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330028	Valle Scurosa, Piano di Montelago, e Gola di Pioraco	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330029	Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330030	Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema, Montecavallo	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5340004	Montagna dei Fiori	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5340016	Monte Oialona Colle	Ambienti aperti delle montagne mediterranee;

	Propezzano	ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5340021	Monte dell'Ascensione	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5340022	Litorale di Porto d'Ascoli	Zone umide; ambienti agricoli.

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

La Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - a. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - a. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - a. presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - b. attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - c. rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - a. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - b. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:
 - a. elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - b. siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2.3 Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

3.2 Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione il presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative. Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

1. APPLICABILITÀ

Tutte le superfici agricole, così come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM 2588/2020 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d), ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell'articolo 23, comma 3, del DM 2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di

conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all’art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

La Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 3 del DM 2588/2020;
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 3 del DM 2588/2020;
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 3 del DM 2588/2020;
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l’anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 3 del DM 2588/2020;
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all’esterno dei terreni detenuti dall’azienda stessa.

2.2. Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono nei siti di importanza comunitaria o nelle zone speciali di conservazione, sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1 e nell’allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall’Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall’Organismo Pagatore AGEA:

La Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 3 del DM 2588/2020:

- divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
 3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
 4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
 - rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

3.2. Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione il presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative. Le violazioni al presente CGO concorrono alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.



REGIONE PUGLIA

1. Riferimenti normativi regionali relativi all'applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comunitaria nella Regione Puglia per l'annualità 2020

Deliberazione della Giunta regionale n. 994 del 25/06/2020 di recepimento del DM n. 2588 del 10 marzo 2020 relativa alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

Di seguito sono riportati i riferimenti normativi regionali presenti nell'allegato 1 della DGR n. 955/2019 attinenti ai singoli Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e alle singole Norme di Buone Condizioni (BCAA):

➤ SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

TEMA PRINCIPALE: ACQUE

- **CGO 1** – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Articoli 4 e 5

Riferimenti normativi regionali

- DGR n. 1408 del 6/09/2016 “Attuazione Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione del Programma d'Azione Nitrati di seconda generazione” - (BURP n. 108 del 23-09-2016)
 - DGR n. 2273 del 02/12/2019 “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Attuazione DGR 2231/2018: Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90 tra la Regione Puglia e il CNR – IRS. Approvazione della Revisione delle Zone vulnerabili da Nitrati di origine agricola. Modifica della DGR n. 955 del 29/05/2019.”
 - DGR n. 389 del 19/03/2020 “Rettifica DGR n.2273 del 02.12.2019 - Direttiva 91/676/CEE: Revisione delle Zone vulnerabili da Nitrati di origine agricola. Conseguente modifica della DGR n. 955 del 29.05.2019.
-
- BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.

Riferimenti normativi regionali

- Delibera n. 48/2009 (del Comitato istituzionale dell'AdB Puglia) ss.mm.ii - Reticolo idrografico di un territorio, come definiti nella carta idrogeomorfologica della Regione Puglia.
- DGR n. 2844/2010 – riferimento ai fini dell'applicazione delle deroghe agli impegni a) e b) riferite ai corsi d'acqua effimeri ed episodici, si precisa che il documento di riferimento

è la “Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia – Primo aggiornamento”.

- DGR n. 1952 del 03.11.2015, approvazione della classificazione triennale dei corpi idrici superficiali relativamente ai giudizi di qualità ambientale (stato ecologico e stato chimico) riportati nell’Allegato 2.
 - DGR n. 206 del 5/02/2019, approvazione approvati i giudizi di qualità ambientale (stato/potenziale ecologico e stato chimico) dei corpi idrici monitorati nell’ambito dell’annualità di sorveglianza 2016, sintetizzati nella tabella dell’allegato 2 alla stessa deliberazione.
-
- BCAA 2 – rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Riferimenti normativi regionali

- Legge Regionale n. 18/1999 “ Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione delle acque sotterranee”;
 - R.R. n.2/2017 “Disciplina delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo
 - DGR n. 976/2017 "Indirizzi per l'individuazione e il recupero dei costi della risorsa e dei costi ambientali e di risorsa associati all'uso dell'acqua sul territorio regionale, quale strumento per promuovere un utilizzo sostenibile della risorsa idrica."
 - “Piano di tutela delle acque” approvato con D.C.R. n. 230 del 20/10/2009 e s.m.i.
 - DGR n. 131/2020 “Approvazione delle modalità di informatizzazione dei procedimenti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica: piattaforma online “Procedimenti Derivazioni Idriche” sul portale www.sit.puglia.it.”
-
- BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l’inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell’allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l’ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l’attività agricola.

Riferimenti normativi regionali

- R.R 26/2011 e ss.mm..ii. “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti inferiori a 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati
- R.R. n. 26/2013 e ss.mm..ii. “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.”).

TEMA PRINCIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO

- BCAA 4 – Copertura minima del suolo.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- BCAA 5 – gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.

Riferimenti normativi regionali

- Regolamenti Regionali n. 28/2008, n. 6/2016, n. 12/2017 e dei Piani di Gestione approvati, riportati nel CGO 2 (nelle Aree Natura 2000 della Regione Puglia)
- BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.

Riferimenti normativi regionali

- Legge Regionale 12 dicembre 2016, n. 38 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” che regolamenta le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealiche.

TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITÀ

- CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Riferimenti normativi regionali

- D.G.R. n. 3310 del 23/07/1996 Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 74/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Presa d'atto e trasmissione al Ministero dell'Ambiente.
- L.R. 27 del 13/08/1998 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria;
- L.R. n. 13 del 25/09/2000 (BURP n. 115 supplemento del 26/09/2000). Procedure per l'attuazione del POR Puglia 2000 – 2006. Art. 41, comma 5.
- L.R. n. 11 del 12/04/2001 (BURP n. 57 supplemento del 12/04/2001). Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale. Valutazione d'Incidenza (così come disciplinato all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.).
- D.G.R. n. 1157 del 08/08/2002 (BURP n. 115 del 11/09/2002) Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 74/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8/09/1997, n. 357 di attuazione alla Direttiva 92/43/CEE. Presa atto e trasmissione al Ministero dell'Ambiente;

- D.G.R. n. 1022 del 21/07/2005 (BURP n. 105 del 19/08/2005). Classificazione di ulteriori Zone di Protezione Speciale in attuazione della Direttiva 79/409/CEE ed in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea del 20/3/2003 - causa C-378/01;
- Regolamento n. 24 del 28/09/2005 (BURP 4 ottobre 2005, n. 124). Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti Siti di importanza Comunitaria (pSIC) ed in Zone di Protezione Speciale(Z.P.S.);
- D.G.R. n. 304 del 14/03/2006 (BURP n. 41 del 30/03/06) Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 6 della Dir. 92/42/CEE e dell'art. 5 del DPR n. 357/1997, come modificato ed integrato dall'art.6 del DPR n. 120/2003".
- L.R. n. 17 del 14/06/2007, e successive modifiche e integrazioni (BURP n. 87 suppl. del 18/06/07) "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale."
- REGOLAMENTO n. 15 del 18/07/2008, (BURP n. 120 del 25/07/08) "Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni".
- REGOLAMENTO n. 28 del 22/12/2008, (BURP 23 12 2008, n. 200). "Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007".
- DGR n. 494 del 31/03/2009 (BURP n. 60/2009). "P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - Linea di Intervento 1/c - Approvazione definitiva del Piano di Gestione del S.I.C. "Accadia-Deliceto" (S.I.C. IT 9120033).
- DGR n. 1615 del 08/09/2009 (BURP n. 148/2009). "P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - Linea di Intervento 1/c - Approvazione definitiva del Piano di Gestione del S.I.C. "Murgia dei Trulli" (S.I.C. IT 9120002);
- DGR n. 1742 del 23/09/2009 (BURP n. 156/2009). "P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - Linea di Intervento 1/c - Approvazione definitiva del Piano di Gestione del S.I.C. "Bosco Difesa Grande" (IT 9120008).
- DGR n. 2258 del 24/11/2009 (BURP n. 205/2009). Approvazione definitiva del Piano di Gestione del SIC-ZPA "Stagni e Saline di Punta della Contessa" (IT9140003);
- DGR n. 2435 del 15/12/2009 (BURP n. 5/2010). "P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - Linea di Intervento 1/c - Approvazione definitiva del Piano di Gestione del S.I.C./ZPS "Area delle Gravine" (IT 9130007);
- DGR n. 2436 del 15/12/2009 (BURP n. 5/2010). Approvazione definitiva del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria "Litorale brindisino" (IT9140002);
- DGR n. 2558 del 22/12/2009 (BURP n. 60/2009). "P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - Linea di Intervento 1/c - Approvazione definitiva del Piano di Gestione del S.I.C. "Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro" (IT9150008)
- DGR 24 novembre 2009, n. 2258 "Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC -ZPS Stagni e Saline di Punta della Contessa (IT9140003);
- DGR 15 dicembre 2009, n. 2436 "Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC Litorale brindisino (IT9140002);
- DGR 23 settembre 2009, n. 1742 "Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC Bosco Difesa Grande (IT9120008);

- DGR 15 dicembre 2009, n. 2435 "Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC-ZPS Area delle Gravine (IT9130007).
 - DGR n. 346 del 10 febbraio 2010 "Approvazione definitiva del Piano di Gestione del SIC "Valloni e Steppe pedegarganiche" della ZPS "Promontorio del Gargano"
 - DGR n. 347 del 10 febbraio 2010 "Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC "Zone umide di Capitanata" e ZPS "Paludi presso il Golfo di Manferadonia"
 - DGR n. 1097 del 26/04/2010, "Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC " SIC Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni (IT9140005)
 - DGR n. 2171 del 27/09/2011, (BURP n. 163 del 19/10/2011) "Monte Calvo – Piana di Montenero" Istituzione nuova ZPS.
 - DGR n. 1579 del 31/07/2012, (BURP n. 130 del 05-09-2012) Istituzione nuovo SIC "Valloni di Spinazzola" IT9150041 ai sensi della Direttiva Habitat CEE 92/43.
 - DGR n. 1 del 14/01/2014, (BURP n. 19 del 12-02-2014) Approvazione del Piano di gestione del SIC "Bosco Mesola" IT 9120013 e del SIC "Pozzo Cucù" IT 9120010;
 - DGR 432/2016 "Approvazione del Piano di Gestione e del relativo Regolamento del SIC "Murgia di Sud Est" IT 9130005."
 - REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2016, n. 6. Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC).
 - DGR n. 1596 del 11 ottobre 2016, SIC "Padula Mancina" IT9150035 e "Lago del Capraro" IT9150036. Individuazione nuovi Siti di Importanza, ai sensi della Direttiva HABITAT 92/43CEE.
 - DGR n. 319 del 07/03/2017, (BURP n. 37 del 27-03-2017) Proposta di individuazione della ZPS "Scoglio dell'Eremita" IT9120012, ai sensi della Direttiva Uccelli 2009/147/CE.
 - REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2017, n. 12. Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)".
 - DGR n. 2042 del 15 novembre 2018, SIC "Zello" codice IT9150037. Individuazione nuovo Sito di Importanza Comunitaria, ai sensi della Direttiva HABITAT 92/43CEE.
 - DGR n. 2115 del 21 novembre 2018, SIC "Torre Mileto" codice IT9110036. Individuazione nuovo Sito di Importanza Comunitaria, ai sensi della Direttiva HABITAT 92/43CEE.
 - DGR n. 2442 del 21/12/2018. Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia.
 - D.G.R. 25 febbraio 2020, n. 218 Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d'atto.
 - D.G.R. 8 aprile 2020, n. 505 Caso Eu Pilot 8348/16/ENVI. Ampliamento a mare delle ZPS IT9110040 "Tremiti" e IT9150015 "Litorale di Gallipoli e isola di Sant'Andrea".
-
- CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Riferimenti normativi regionali

- Regolamenti Regionali n. 28/2008, n. 6/2016, n. 12/2017 e dei Piani di Gestione approvati nei siti della Rete Natura 2000.

TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

- BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

Riferimenti normativi regionali

- Regio Decreto Legge n. 3267 del 1923 e Decreto attuativo n. 1126 del 1926;
- “Prescrizione di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo nelle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;
- LEGGE REGIONALE 30 novembre 2000, n. 18 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi» e s.m.i.;
- D.G.R. n. 1748 del 15 dicembre 2000 - Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. In particolare, per l'applicazione della presente norma, si fa riferimento agli articoli delle Norme Tecniche di attuazione, relativi ad elementi caratteristici del paesaggio rurale: Art.. 3.14 – Beni diffusi nel Paesaggio Agrario (*)
- Regolamento Regionale 12 novembre 2013, n. 21 “Attuazione degli articoli 20 bis e 20 ter della L.R. 30 novembre 2000, n. 18 - Trasformazione boschiva con compensazione”;
- Legge regionale 14 maggio 2001, n. 3, artt. 2, 30 e 31 (BURP n. 80 del 1/06/2001);
- DGR n. 1968 del 28 dicembre 2005 (BURP n. 46 del 10-03-2010) - “Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007” e s.m.i.;
- Regolamento 18 luglio 2008, n. 15 (BURP n. 120 del 25/07/08) e Regolamento 22 dicembre 2008, n. 28 (BURP 23/12/2008, n. 20);
- REGOLAMENTO REGIONALE 30 giugno 2009, n. 10 “Tagli boschivi” e s.m.i.;
- DGR n. 1554 del 5/07/10 “Indicazioni tecniche per gli interventi di muretti a secco nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000 in relazione al Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto, PSR Puglia 2007-2013, Misura 216, azione 1 – Ripristino muretti a secco, pubblicato sul BURP n. 71 del 14 maggio 2009”;
- DGR n. 2250 del 26 ottobre 2010, “Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000” e s.m.i.;
- REGOLAMENTO REGIONALE 12 novembre 2013, n. 21 (compensazione boschiva);
- DGR n. 176 del 16 febbraio 2015, “Approvazione del Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia”.
- REGOLAMENTO REGIONALE 26 febbraio 2015, n. 5. “L’attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge n. 3267/1923”.
- REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015, n. 9 “Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico”

- REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2016, n. 6. Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC).
- REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2017, n. 12 Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”.
- DGR n. 2442 del 21/12/2018. Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia.

➤ **SETTORE: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE**

TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

- CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20

Sicurezza alimentare - Riferimenti regolamentari

- Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

Riferimenti normativi regionali

- D.G.R. n. 1153 del 26/05/2015 “Protocollo d’intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) per favorire le procedure di trasmissione al MiPAAf e all’AGEA degli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari. Approvazione dello schema di convenzione operativa tra la Regione Puglia e AGEA. Anni 2015-2020”
 - DGR 12 dicembre 2017, n. 2194 “Piano Regionale integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017-2018”
 - DGR 07 marzo 2019 n. 387 “Recepimento Intesa Rep. atti n. 155/CSR del 6 settembre 2018. Proroga per l’anno 2019, modifica e integrazione del Piano Regionale dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale di cui alla DGR 2194/17”.
-
- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.
Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.
 - D.G.R. n. 1153 del 26/05/2015 “Protocollo d’intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) per favorire le procedure di trasmissione al MiPAAf e all’AGEA degli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari. Approvazione dello schema di convenzione operativa tra la Regione Puglia e AGEA. Anni 2015-2020.”
 - DGR 12 dicembre 2017, n. 2194 “Piano Regionale integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017-2018”
 - DGR 07 marzo 2019 n. 387 “Recepimento Intesa Rep. atti n. 155/CSR del 6 settembre 2018. Proroga per l’anno 2019, modifica e integrazione del Piano Regionale dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale di cui alla DGR 2194/17”.

TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

- CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini.
Articoli 3, 4 e 5
- D.G.R. n. 1153 del 26/05/2015 “Protocollo d’intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) per favorire le procedure di trasmissione al MiPAAf e all’AGEA degli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari. Approvazione dello schema di convenzione operativa tra la Regione Puglia e AGEA. Anni 2015-2020.”
- DGR 12 dicembre 2017, n. 2194 “Piano Regionale integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017-2018”.

- DGR 07 marzo 2019 n. 387 “Recepimento Intesa Rep. atti n. 155/CSR del 6 settembre 2018. Proroga per l’anno 2019, modifica e integrazione del Piano Regionale dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale di cui alla DGR 2194/17”.
- CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.
Articoli 4 e 7
 - D.G.R. n. 1153 del 26/05/2015 “Protocollo d’intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) per favorire le procedure di trasmissione al MiPAAf e all’AGEA degli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari. Approvazione dello schema di convenzione operativa tra la Regione Puglia e AGEA. Anni 2015-2020.”
 - DGR 12 dicembre 2017, n. 2194 “Piano Regionale integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017-2018”.
 - DGR 07 marzo 2019 n. 387 “Recepimento Intesa Rep. atti n. 155/CSR del 6 settembre 2018. Proroga per l’anno 2019, modifica e integrazione del Piano Regionale dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale di cui alla DGR 2194/17”.
- CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE.
Articoli 3, 4 e 5
 - D.G.R. n. 1153 del 26/05/2015 “Protocollo d’intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) per favorire le procedure di trasmissione al MiPAAf e all’AGEA degli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari. Approvazione dello schema di convenzione operativa tra la Regione Puglia e AGEA. Anni 2015-2020.”
 - DGR 12 dicembre 2017, n. 2194 “Piano Regionale integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017-2018”.
 - DGR 07 marzo 2019 n. 387 “Recepimento Intesa Rep. atti n. 155/CSR del 6 settembre 2018. Proroga per l’anno 2019, modifica e integrazione del Piano Regionale dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale di cui alla DGR 2194/17”.

TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali

- CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

- D.G.R. n. 1153 del 26/05/2015 “Protocollo d’intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) per favorire le procedure di trasmissione al MiPAAf e all’AGEA degli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari. Approvazione dello schema di convenzione operativa tra la Regione Puglia e AGEA. Anni 2015-2020.”
- DGR 12 dicembre 2017, n. 2194 “Piano Regionale integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017-2018”.
- DGR 07 marzo 2019 n. 387 “Recepimento Intesa Rep. atti n. 155/CSR del 6 settembre 2018. Proroga per l’anno 2019, modifica e integrazione del Piano Regionale dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale di cui alla DGR 2194/17”.

TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

- CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
Articolo 55, prima e seconda frase

Riferimenti normativi regionali

- DGR n. 627 del 30/03/2015, “Piano di Azione Nazionale (PAN)- D.M. 22/01/2014: Disciplina per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, all’acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari e per la consulenza sull’impiego. Criteri, indicazioni operative e modulistica”;
- DGR n. 1301 del 10/08/2016 “Modifica delle disposizioni e procedure per rilascio e rinnovo dell’abilitazione per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, di cui ai punti 5.1 e 5.1.1 del paragrafo 5 dell’allegato A della DGR n. 267 del 30/03/2015”;
- DGR 12 dicembre 2017, n. 2194 “Piano Regionale integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017-2018”.
- DGR 07 marzo 2019 n. 387 “Recepimento Intesa Rep. atti n. 155/CSR del 6 settembre 2018. Proroga per l’anno 2019, modifica e integrazione del Piano Regionale dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale di cui alla DGR 2194/17”.

➤ **SETTORE: BENESSERE DEGLI ANIMALI**

TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

- CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
Articoli 3 e 4
- D.G.R. n. 1153 del 26/05/2015 “Protocollo d’intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) per favorire le procedure di trasmissione al MiPAAf e

all'AGEA degli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari. Approvazione dello schema di convenzione operativa tra la Regione Puglia e AGEA. Anni 2015-2020.”

- DGR 12 dicembre 2017, n. 2194 “Piano Regionale integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017-2018”.
 - DGR 07 marzo 2019 n. 387 “Recepimento Intesa Rep. atti n. 155/CSR del 6 settembre 2018. Proroga per l’anno 2019, modifica e integrazione del Piano Regionale dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale di cui alla DGR 2194/17”.
-
- CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
Articoli 3 e 4
 - D.G.R. n. 1153 del 26/05/2015 “Protocollo d’intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) per favorire le procedure di trasmissione al MiPAAf e all’AGEA degli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari. Approvazione dello schema di convenzione operativa tra la Regione Puglia e AGEA. Anni 2015-2020.”
 - DGR 12 dicembre 2017, n. 2194 “Piano Regionale integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017-2018”.
 - DGR 07 marzo 2019 n. 387 “Recepimento Intesa Rep. atti n. 155/CSR del 6 settembre 2018. Proroga per l’anno 2019, modifica e integrazione del Piano Regionale dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale di cui alla DGR 2194/17”.
-
- CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
Articolo 4
 - D.G.R. n. 1153 del 26/05/2015 “Protocollo d’intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) per favorire le procedure di trasmissione al MiPAAf e all’AGEA degli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari. Approvazione dello schema di convenzione operativa tra la Regione Puglia e AGEA. Anni 2015-2020.”
 - DGR 12 dicembre 2017, n. 2194 “Piano Regionale integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017-2018”.
 - DGR 07 marzo 2019 n. 387 “Recepimento Intesa Rep. atti n. 155/CSR del 6 settembre 2018. Proroga per l’anno 2019, modifica e integrazione del Piano Regionale dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale di cui alla DGR 2194/17”.

Nella Scheda regionale, sono presenti i soli CGO e le sole BCAA che, nella delibera di recepimento del DM n. 2588/2020 della Regione Puglia, pubblicata ai sensi all'articolo 23 comma 1, hanno evidenziato differenze negli impegni, o nelle deroghe, che le aziende agricole sono tenute ad osservare rispetto a quanto previsto a livello nazionale

SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

TEMA PRINCIPALE: ACQUE

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

Articoli 4 e 5

1. APPLICABILITÀ

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) DM n. 2588/2020 , ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1. Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588/2020, ai fini della verifica di conformità al presente Criterio, devono essere rispettate le disposizioni di cui al titolo V del Decreto 25 febbraio 2016.

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 n. 5046 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 5- Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020;

- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22 (3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall'azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame anche il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

2.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

Non sono previste deroghe a livello nazionale.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le disposizioni del CGO 1 e del Programma di Azione regionale, DGR n. 1408 del 6/09/2016, si applicano a tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM n. 2588/2020, ricadenti nelle Zone Vulnerabili dai Nitrati (ZVN) di origine agricola designate dalla Regione Puglia.

Per quanto sopra indicato le aziende agricole, che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), sono tenute al rispetto degli impegni indicati nel paragrafo 3.1 delle presenti Istruzioni operative e nell'allegato 1.

L'elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate sul territorio regionale sono riportate nell'allegato A della DGR n. 389 del 19/03/2020 e che sono disponibili sul sito istituzionale della Regione:

http://www.sit.puglia.it/portal/portale_cis/Zone%20Vulnerabili%20da%20Nitrati/Perimetrazione%20e%20Designazione

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati, e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA, sono quelli previsti a livello nazionale e di seguito riportati:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di “azoto al campo”, calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell’allevamento (cfr. Allegato 5- Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020;
- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all’articolo 22 (3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall’azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame anche il tipo di allevamento, l’eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

3.2 Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe a livello regionale.

4. Determinazione dell’infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un’unica inadempienza.

Si ha violazione al presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell’allegato 1 delle presenti Istruzioni operative.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente CGO concorgeranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Per quanto riguarda l’applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua

1. APPLICABILITÀ'

Tutte le superfici agricole, come definite all’art. 3, comma 4, lettera d) del DM 2588/2020.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricoprire anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

a) Divieti di fertilizzazioni.

Su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. Su tutte le medesime superfici all'ambito di applicazione, l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN, e così come stabiliti dai Programmi d'Azione regionali in vigore. L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituiscia violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel D.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) n. 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8 novembre 2010, n. 260.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

Si riportano le definizioni del glossario relative al presente Norma, per pronto riscontro:

- **Ciglio di sponda:** il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- **Alveo inciso:** porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normale del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- **Sponda:** alveo di scorrimento non sommerso;
- **Argine:** rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- *Adduttori d'acqua per l'irrigazione:* rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- *Pensili:* corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

- *Corpi idrici arginati:* provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato, che determinano una barriera tra il campo e l’acqua.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi.

Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Nei casi in cui le Regioni non abbiano individuato con proprio provvedimento i corpi idrici ai sensi del D. Lgs. 152/2006, includendo eventualmente le indicazioni delle Autorità di Bacino competenti per il loro territorio, i corpi idrici a cui si applica l'impegno b) sono quelli evidenziati e trasmessi al WISE, Water Information System of Europe (<http://water.europa.eu/>) ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (*Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque*). Il requisito da rispettare è quello massimo di 5 metri di ampiezza della fascia inerbita.

A norma dell'articolo 23, comma 3, del DM n. 2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, vigono gli impegni sopra indicati.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

2.2 Descrizioni delle deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d’acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- terreni stabilmente inerbiti per l’intero anno solare;
- oliveti;
- prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del DM n. 2588/2020).

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

A norma dell'articolo 23, comma 1, del DM n. 2588/2020, a livello regionale la presente BCAA1 prevede i seguenti impegni inerenti la fascia tampone

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
 - la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricoprire anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".
- Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

Con DGR n. 2844 del 20.12.2010 la Regione Puglia ha individuato e classificati i corpi idrici superficiali.

L'impegno a) Divieti di fertilizzazioni

Su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua.

Sulle superfici che ricadono nelle ZVN, perimetrati con DGR n.1787 del 1/10/2013, l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto agli impegni definiti dalla DGR n.1408 del 6/09/2018.

Nelle zone ordinarie che non ricadono nelle ZVN, devono essere rispettati gli impegni derivanti dalla DGR n. 363 del 7/03/2013 "Disciplina tecnica regionale di recepimento del Decreto Interministeriale del 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per lo disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152".

L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

Ai fini dell'applicazione delle deroghe agli impegni a) e b) riferite ai corsi d'acqua effimeri ed episodici, si precisa che il documento di riferimento è la "Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia - Primo aggiornamento" approvato con DGR n. 2844/2010. Per tutti i corsi d'acqua non caratterizzati, per l'applicazione della deroga, si farà riferimento ai corsi d'acqua episodici, come individuati dalla Carta Idrogeomorfologica (AdB).

L'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica:

- si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica
- si considera assolto, nel caso di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica con utilizzo di fertirrigazione con micro-portata di erogazione.

L'impegno b) relativo all'ampiezza della fascia inerbita varia in funzione del giudizio di qualità ambientale dei corpi idrici.

La Regione Puglia con DGR n. 2844 del 20.12.2010 ha individuato e classificati i corpi idrici superficiali.

Con DGR n. 1952 del 03.11.2015, a conclusione del primo triennio di monitoraggio, effettuato ai sensi del D.M. 260/2010, la Regione Puglia ha approvato la classificazione triennale dei corpi idrici superficiali; i relativi giudizi di qualità ambientale (stato ecologico e stato chimico) sono riportati nell'Allegato 2 di detta Deliberazione "Corpi idrici superficiali. Classificazione triennale dello stato di qualità (ecologico e chimico) ai sensi del D.M. 260/2010"- (BURP n. 149 del 17/11/2015).

Con DGR n. 206 del 5/02/2019 sono stati approvati i giudizi di qualità ambientale (stato/potenziale ecologico e stato chimico) dei corpi idrici monitorati nell'ambito dell'annualità di sorveglianza 2016, sintetizzati nella tabella dell'allegato 2 alla stessa deliberazione.

Pertanto, ai fini della definizione dell'ampiezza della fascia inerbita, restano validi i giudizi di qualità riportati nella Tabella A dell'allegato 2 della DGR n. 1952 del 3/11/2015, ad eccezione di quelli relativi ai 4 corsi d'acqua monitorati nel 2016, per i quali diventano validi lo stato/potenziale ecologico e stato chimico indicati nella tabella A dell'allegato 2 della DGR n. 206 del 5/02/2019.

AMPIEZZA FASCIA INERBITA (EXPRESSA IN METRI) RELATIVA ALLO STATO ECOLOGICO E ALLO STATO CHIMICO DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI

Stato chimico \ Stato ecologico	BUONO	NON BUONO	NON DEFINITO
OTTIMO/ELEVATO	impegno assolto	5	impegno assolto
BUONO	3	5	3
SUFFICIENTE	3	5	3
SCARSO	5	5	5
CATTIVO	5	5	5
NON DEFINITO	3	5	5

3.2 Descrizione delle deroghe previste a livello regionale

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n.131, come caratterizzati dalla DGR n. 2844 del 20.12.2010.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e ss.mm.ii.;
- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- oliveti
- prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4, del DM 2588/2020.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1. Le violazioni al presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

1. APPLICABILITÀ'

Gli impegni applicabili della BCAA 4 sono si applicano a seconda della superficie agricola:

- per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del 497/2019.
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, alla lettera d) del DM 2588/2020, con l'esclusione delle superfici di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) dello stesso DM.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b. per tutte le superfici agricole occorre:
 - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
oppure, in alternativa,
 - adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui culturali, ecc.) nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio.

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente Norma prevede:

Impegno a): copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno.

Impegno b)per l'intervallo tra il 15 novembre ed il 15 febbraio successivo:

- copertura vegetale,

oppure, in alternativa,

- adozione di tecniche per la protezione del suolo nel corso della preparazione del terreno per la semina.

Per tutti i terreni di cui sopra, se lasciati nudi, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

2.2 Descrizioni delle deroghe

Impegno a)

Sono possibili seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella corrente annata agraria (colture di secondo raccolto) o nella successiva, comunque da effettuarsi non prima del 30 giugno;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggesse, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di detta annata agraria.

Impegni a) e b)

7. È ammessa la deroga in presenza di motivazioni di ordine sanitario riconosciute dalle autorità competenti.

Impegno b)

Per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e di riconversione o ristrutturazione dei vigneti, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b. per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso: per tutte le superfici agricole occorre:
 - assicurare la copertura vegetale dal 15 novembre a 15 febbraio successivo;
 - oppure, in alternativa,**
 - adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui culturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

3.2 Descrizione delle deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 30 giugno dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 1 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 giugno di detta annata agraria.

Per gli impegni di cui ai punti a) e b), è ammessa la seguente deroga:

7. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.

Con riferimento alla deroga 6, per le aziende ricadenti nelle aree Natura 2000 della Regione Puglia, tenendo conto dell'importanza che le aree ritirate dalla produzione assumono per molte specie d'interesse comunitario, anche prioritarie, e dei cicli riproduttivi delle stesse, sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 30 giugno di detta annata agraria.

Con riferimento alla deroga 6, per le aziende ricadenti nelle zone ordinarie, sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 giugno di detta annata agraria.

3.3 Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Le violazioni alla presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

1. APPLICABILITÀ

- per l'impegno di cui alla lettera a): Seminativi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del DM 2588/2020.
- per l'impegno di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, alla lettera d) del DM 2588/2020.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

A norma dell'articolo 23 comma 3 del DM 2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prevede:

- impegno a) la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori;
- impegno b) il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- impegno c) la manutenzione obbligatoria della rete idraulica aziendale e della baulatura.

N.B.: Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

2.2 Descrizioni delle deroghe

- impegno a): le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, se individuate dalla Regione o Provincia autonoma. In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.
- impegno b): sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia;
- impegno c):
 - sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
 - in presenza di drenaggio sotterraneo;
 - in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. Diventa obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Per le aziende agricole ricadenti nelle aree Natura 2000 della Regione Puglia è fatto obbligo del rispetto dei Regolamenti Regionali n. 28/2008, n. 6/2016, n. 12/2017 e dei Piani di Gestione approvati, riportati ne 1 CGO 2.

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Con riferimento all'impegno di cui alla lettera a) il territorio della Regione Puglia per le sue caratteristiche geo-morfologiche e di frammentazione della proprietà fondiaria, non presenta una capillare rete di canali naturali o artificiali per lo sgrondo delle acque tale da permettere la realizzazione dei solchi acquai aziendali idonei al raggiungimento degli obiettivi di difesa del suolo. Su tutto il territorio regionale è possibile pertanto far ricorso alla deroga prevista dal DM 2588/2020.

Ai fini dell'applicazione della presente norma, la Regione Puglia ha individuato le aree suscettibili ai fenomeni di smottamento e soliflusso (allegato 3 della DGR n. 994 del 25/06/2020).

Dette aree sono state individuate sulla base delle caratteristiche geologiche, morfologiche e pedologiche del territorio regionale e cartografate a livello di foglio di mappa.

Pertanto, le aziende ricadenti in dette aree, utilizzando la deroga concessa dal DM n. 2588/2020, deve attuare uno dei seguenti impegni alternativi:

- semina su sodo;
- minima lavorazione;
- realizzazione di fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza di almeno cinque metri e una distanza tra loro non superiore a 60 metri.

Con riferimento agli impegni di cui alla lettera b) è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

Con riferimento all'impegno di cui alla lettera c) è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.

3.2 Descrizione delle deroghe

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- in presenza di drenaggio sotterraneo;

- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Le violazioni alla presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITÀ

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

1. APPLICABILITÀ

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM 2588/2020 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 nonché gli

“obblighi e divieti” elencati all’articolo 6 medesimo decreto relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all’articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Al di fuori delle ZPS, l’eliminazione degli alberi isolati, degli alberi in filare e delle siepi, che non siano già tutelati dalla BCAA 7, può essere effettuata solo se autorizzata dalle autorità competenti, ove tale autorizzazione sia prevista.

La Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell’articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell’articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell’articolo 3 del DM 2588:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l’anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell’articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell’autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:
 - elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all’esterno dei terreni detenuti dall’azienda stessa.

2.2 Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono in zone di protezione speciale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1, che segue, e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - a. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - a. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - a. presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - b. attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - c. rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - a. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - b. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:
 - a. elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - b. siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

3.2 Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione al presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni operative.

Le violazioni al presente CGO concorrono alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)
Articolo 6, paragrafi 1 e 2

1. APPLICABILITÀ

Tutte le superfici agricole, così come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM 2588 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d), ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell'articolo 23, comma 3, del DM 2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

La Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
 - rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2.2. Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono nei siti di importanza comunitaria, sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:

- divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
- 3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
- 4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
 - rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione il presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative. Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

1. APPLICABILITÀ

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4 lettera d) del DM n. 2588/2020.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, vige la norma stabilita a riguardo dal Decreto stesso, che prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. È vietato inoltre eseguire gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente Norma nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.

Ai fini dell'individuazione degli elementi caratteristici del paesaggio per il suo mantenimento, valgono le seguenti definizioni e regole:

- è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari (muretti a secco, siepi, alberi in filare, terrazzamenti, sistemazioni idraulico agrarie).
- per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
- per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.
- per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticolati di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.
- si considerano stagni i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 m². In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

2.2. Descrizioni delle deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti;
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo);
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Ai fini della verifica della presente BCAA le aziende agricole a livello regionale sono tenute al rispetto di quanto riportato nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, vige la norma stabilita a riguardo dal Decreto stesso, che prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. È vietato inoltre eseguire gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente Norma nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.

Ai fini dell'individuazione degli elementi caratteristici del paesaggio per il suo mantenimento, valgono le seguenti definizioni e regole:

- è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari (muretti a secco, siepi, alberi in filare, terrazzamenti, sistemazioni idraulico agrarie).
- per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
- per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.
- per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticolati di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono

ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

- si considerano stagni i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 m². In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

3.2 Descrizione delle deroghe previste a livello regionale

A livello regionale non sono previste diverse da quelle previste a nazionale.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni operative. Le violazioni alla presente BCAA concorrono alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.



REGIONE SARDEGNA

1. Riferimenti normativi regionali relativi all'applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comunitaria nella Regione Sardegna per l'annualità 2020

Il Decreto n. 3434/DecA/41 del 01.10.2020 di recepimento del DM n. 2588 del 10 marzo 2020 relativa alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

Di seguito sono riportati i riferimenti normativi regionali presenti nell'allegato attinenti ai singoli Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e alle singole Norme di Buone Condizioni (BCAA):

➤ SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

TEMA PRINCIPALE: ACQUE

- **CGO 1** – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Articoli 4 e 5

Riferimenti normativi regionali

- Piano Tutela delle Acque (PTA) approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 14/16 del 4 aprile 2006, all'interno del quale vengono indicate le zone vulnerabili, le zone potenzialmente vulnerabili e le zone scarsamente vulnerabili. (BURAS 30 giugno 2006, n. 21, S.S. n. 9)
- Delibera della Giunta Regionale n. 1/12 del 18 gennaio 2005 “Direttiva 91/676 CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da fonti agricole. Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”. (BURAS 1 marzo 2005, n. 7, S.S. n. 3)
- Delibera della Giunta Regionale n. 4/13 del 31 gennaio 2006 “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione preliminare del Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea”.
- Delibera della Giunta Regionale n. 14/17 del 4 aprile 2006 “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione definitiva del Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea”. (BURAS 13 maggio 2006, n. 15, S.S. n. 6 del n. 2)
- Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” Art. 51 c. 1 lett. d), in merito all'attribuzione delle funzioni di ricevimento delle comunicazioni per l'utilizzo a fini agronomici dei fertilizzanti azotati. (BURAS 20 giugno 2006, n. 20)
- Decreto interassessoriale n. 22/III del 25 luglio 2006 dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale “Istituzione Organismo Alta Sorveglianza sull'attuazione del Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, adottato con deliberazioni G.R. n. 4/13 del 31.01.2006 e n. 14/17 del 04.04.2006”. (BURAS 18 agosto 2006, n. 27)
- Decreto interassessoriale n. 23/III del 28 luglio 2006 dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale “Programma d'Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, adottato con deliberazioni G.R. n. 4/13 del 31.01.2006 e n. 14/17 del 04.04.2006: definizione delle istruzioni tecnico operative, della

modulistica e dei limiti di accettabilità di rame, zinco e fosforo". (BURAS 28 agosto 2006, n. 28, S.S. n. 18)

- Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici", con la quale è stata istituita, presso la Presidenza, la nuova Direzione Generale denominata "Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna", resa operativa con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/3 del 13.05.2008. Pertanto le attività in precedenza in capo all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Servizio tutela delle acque dal marzo 2009 sono transitate presso la nuova Direzione generale del distretto idrografico - "Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità", tra le quali rientrano le attività connesse all'attuazione del Programma d'azione della zona vulnerabile da nitrati di Arborea. (BURAS del 14 dicembre 2006, n. 41)
- Determinazione interdirettoriale n. 0014137/Det/391 del 09.05.2007 dei Direttori Generali dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ai sensi dell'art. 6 del decreto interassessoriale n. 23/III del 28 luglio 2006 in merito alla modifica della modulistica prevista dal Programma d'azione per la zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, adottato con deliberazioni G.R. n. 4/13 del 31.01.2006 e n. 14/17 del 04.04.2006: definizione delle istruzioni tecnico operative della modulistica e dei limiti di accettabilità di rame, zinco e fosforo. (BURAS 25 maggio 2007, n. 17)
- Delibera della Giunta Regionale n. 69/25 del 10.12.2008 recante Direttiva in materia di "Disciplina regionale degli scarichi", art. 11 "Utilizzazione agronomica": per le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fino all'emanazione di apposita disciplina regionale, si applicano i criteri e le norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006, fermo restando quanto previsto dal Programma d'Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola di Arborea, dall'art. 51 c. 1 lett. d) della L.R. n. 9 del 12 giugno 2006 e, per quanto non in contrasto, dall'art. 15 del decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente del 21 gennaio 1997, n. 34. (BURAS 19 febbraio 2009, n. 6, S.S. n. 6)
- Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente del 21 gennaio 1997, n. 34 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili", art. 15 relativo all'utilizzazione agronomica di reflui di aziende zootecniche aventi un carico non superiore a 40 q.li di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno agricolo, per quanto non in contrasto con le norme successivamente emanate. (BURAS 11 febbraio 1997, n. 5). Testo integrato con il Decreto Assessoriale 23 giugno 1997 n. 1699 (BURAS 10 luglio 1997, n. 21) e con il Decreto Assessoriale 19 dicembre 1997 n. 3734 (BURAS 29 dicembre 1997, n. 39).
- Deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2008, n. 72/12 (BURAS 19 febbraio 2009 n. 6) relativa alla modifica del Programma d'Azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 14/17 del 4 aprile 2006.
- Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale della Sardegna del 25 febbraio 2010, n. 1 "Adozione del Piano di Gestione del distretto idrografico della Sardegna";
- Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale della Sardegna del 3 giugno 2010, n. 1 "Primo aggiornamento del Piano di Gestione del distretto idrografico della Sardegna adottato con delibera del Comitato del 25 febbraio 2010, n.1"
- Delibera della Giunta Regionale n. 30/14 del 3 agosto 2010 "Riesame e revisione del Programma d'Azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea (Delib.G.R. n. 14/17 del 4.4.2006). Art. 5, paragrafo 7, della Direttiva 91/676/CEE. Proroga del Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi dell'art. 92, comma 8, lett. c) del D.Lgs. n. 152/2006.". Approvazione della

proroga del Piano fino al 30 giugno 2011 ed entro il 30 novembre 2011 riesame ed eventuale rielaborazione del Programma d’Azione.

- Delibera della Giunta Regionale n. 27/37 del 19 giugno 2012 recante D.Lgs. 152/2006, art. 92. Proroga del termine per il riesame e la revisione del Programma d’Azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea (DGR n. 14/17 del 4 aprile 2006) e proroga del Piano di Monitoraggio e Controllo.
- Delibera della Giunta Regionale n. 7/17 del 5 febbraio 2013 recante Conferma zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea (DGR n. 1/12 del 18 gennaio 2005) in attuazione dell’art. 36 comma 7 ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge n. 221 del 17.12.2012, proroga del termine per il riesame e la revisione del Programma d’Azione (DGR n. 14/17 del 04 aprile 2006) e proroga del Piano di Monitoraggio e Controllo.
- Delibera della Giunta Regionale n. 21/34 del 5 giugno 2013 recante Disciplina Regionale di recepimento del DM 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all’art. 112 D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152”.
- Delibera della Giunta Regionale n. 50/12 del 3 dicembre 2013 “ Disciplina Regionale di recepimento del DM 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all’art. 112 D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152. Differimento termini di presentazione della comunicazione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 21/34 del 5 giugno 2013.”
- Delibera della Giunta Regionale n. 23/8 del 25 giugno 2014 “Disciplina regionale di recepimento del D.M. 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.”. Differimento dei termini di presentazione della comunicazione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 21/34 del 5 giugno 2013 successivamente modificati dalla deliberazione n. 50/12 del 3 dicembre 2013 e dei tempi di realizzazione e adeguamento dei contenitori di stoccaggio di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 21/34 del 5 giugno 2013.”
- Delibera della Giunta Regionale n. 59/19 del 3 novembre 2016 “Attuazione del Programma d’Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea. Deliberazioni della Giunta regionale n. 4/13 del 31.1.2006 e n. 14/17 del 4.4.2006. Legge regionale 29 maggio 2007 n. 3. Programmazione fondi.”
- Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna n. 1 del 3.7.2019 (pubblicata sul B.U.R.A.S. Parte I e II n. 32 del 18.7.2019) “Attuazione della Direttiva 91/676/CEE protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Lettera di costituzione in mora C(2018)7098 ai sensi dell’art.258 del TFUE – Piano di azione Nitrati per la risoluzione delle criticità individuate.”
- Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna n. 12 del 28.10.2019 (pubblicata sul suppl. straord. n. 83 al B.U.R.A.S. Parte I e II n. 54 del 12.12.2019) “Attuazione della Direttiva 91/676/CEE protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Lettera di costituzione in mora C(2018)7098 ai sensi dell’art.258 del TFUE – Designazione di nuove zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole.”
- Delibera della Giunta Regionale n. 3/24 del 22 gennaio 2020 (pubblicata sul BURAS Parte I e II n. 10 del 5/3/2020) “Attuazione della Direttiva 91/676/CEE protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Lettera di costituzione in mora C (2018)7098 ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Designazione di nuove zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole.”

- BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua.

Riferimenti normativi regionali

- Delibera n. 5 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, relativa ai corsi d’acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalla Regione Sardegna;
[http://www.regenie.sardegna.it/autoritatibacino/Piano di gestione del distretto idrografico>documenti > secondo ciclo di pianificazione – 2015. \(http://www.regenie.sardegna.it/index.php?xsl=509&s=1&v=9&c=10460&tb=6695&st=7&tb=6695&st=7\).](http://www.regenie.sardegna.it/autoritatibacino/Piano_di_gestione_del_distretto_idrografico>documenti > secondo ciclo di pianificazione – 2015. (http://www.regenie.sardegna.it/index.php?xsl=509&s=1&v=9&c=10460&tb=6695&st=7&tb=6695&st=7).)
- BCAA 2 – rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Riferimenti normativi regionali

- Decreto assessoriale n° 676 del 19.07.199, concessione all’uso da pozzo, relativo alla concessione all’uso irriguo rilasciata dalla provincia di competenza per acque sotterranee nel caso di portate inferiori ai 10 l/s;
- BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l’inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell’allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l’ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l’attività agricola.

Riferimenti normativi regionali

- DGR n. 69/25 2008 del 10 dicembre art. 13, art. 14;

TEMA PRINCIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO

- BCAA 4 – Copertura minima del suolo.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- BCAA 5 – gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l’erosione

Riferimenti normativi regionali

- Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) di cui alla DGR n. 54/33 del 30.12.2004 aggiornato dalla DGR n. 17/14 del 26.04.2006 e dal successivo DPReg. n. 35 del 21.03.2008.
- BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.

Riferimenti normativi regionali

- Deliberazione della Giunta regionale n. 22/3 del 23.4.2020, prescrizioni per le superfici a seminativo (applicazione dell'art.8)

TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITÀ

- CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Riferimenti normativi regionali

- Delibera della Giunta Regionale n. 52/19 del 15 dicembre 2004 “Designazione di nuove Zone di Protezione Speciale ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979”.
- Legge regionale 26 febbraio 1999, n. 4 “Istituzione del Parco naturale regionale “Porto Conte”. (BURAS 8 marzo 1999, n. 7)
- Legge regionale 26 febbraio 1999, n. 5 “Istituzione del Parco naturale regionale “Molentargius – Saline”. (BURAS 8 marzo 1999, n. 7)
- Legge regionale 29 Aprile 2003, n. 3, art. 20, comma 12 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2003) - Disposizioni nel settore ambientale. (BURAS 30 aprile 2003, n. 13 S.O. n. 5)
- Delibera della Giunta Regionale n. 5/11 del 15 febbraio 2005 “Modifica della D.G.R. n. 36/39 del 2 agosto 1999. Procedure per l'attuazione dell'art. 31 della L.R. n. 1/1999 recante “Norma transitoria in materia di valutazione di impatto ambientale”. Allegato A - Procedura di verifica/screening - Allegato B - Procedura di valutazione di impatto ambientale. (BURAS 1 ottobre 2005, n. 30)
- Delibera della Giunta Regionale n. 38/32 del 2 agosto 2005 - Modifiche della delibera n. 5/11 del 15 febbraio 2005 concernente le direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione d'impatto ambientale. Prime disposizioni in materia di attuazione della direttiva 42/2001/CE. (BURAS 1 ottobre 2005, n. 30)
- Delibera della Giunta Regionale n. 9/17 del 7 marzo 2007 – Designazione di Zone di Protezione Speciale.
- Delibera della Giunta Regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, “Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della Delib. G.R. n. 24/23 del 23.4.2008”. (Supplemento straordinario al Buras n. 44 dell'11 ottobre 2012)

- Delibera della Giunta Regionale n. 45/27 del 12 novembre 2012. Istituzione dell’Osservatorio regionale permanente per la biodiversità, il paesaggio rurale e lo sviluppo sostenibile.
- Delibera della Giunta Regionale n. 37/18 del 12 settembre 2013 “Rete Natura 2000: Procedura di approvazione dei piani di gestione di SIC e ZPS”.
- CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Riferimenti normativi regionali

- Delibera della Giunta Regionale n. 30/41 del 2 agosto 2007 “Approvazione dei Piani di Gestione dei SIC e ZPS predisposti dagli Enti Locali in attuazione del bando ai sensi del POR Misura 1.5 - Rete ecologica regionale”, con la quale viene dato mandato all’Assessore della Difesa dell’Ambiente per l’approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000.
- Legge regionale 26 febbraio 1999 n. 4 “Istituzione del Parco naturale regionale “Porto Conte”. (BURAS 8 marzo 1999, n. 7)
- Legge regionale 26 febbraio 1999 n. 5 “Istituzione del Parco naturale regionale “Molentargius – Saline”. (BURAS 8 marzo 1999, n. 7)
- Legge regionale 29 Aprile 2003, n. 3, art. 20, comma 12 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2003) - Disposizioni nel settore ambientale. (BURAS 30 aprile 2003, n. 13 S.O. n. 5)
- Delibera della Giunta Regionale n. 5/11 del 15 febbraio 2005 - Modifica della Delib.G.R. n. 36/39 del 2 agosto 1999. Procedure per l’attuazione dell’art. 31 della L.R. n. 1/1999 recante “Norma transitoria in materia di valutazione di impatto ambientale”. Allegato A - Procedura di verifica/screening - Allegato B - Procedura di valutazione di impatto ambientale. (BURAS 1 ottobre 2005, n. 30)
- Delibera della Giunta Regionale n. 38/32 del 2 agosto 2005 - Modifiche della delibera n. 5/11 del 15 febbraio 2005 concernente le direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione d’impatto ambientale. Prime disposizioni in materia di attuazione della direttiva 42/2001/CE. (BURAS 1 ottobre 2005, n. 30)
- Delibera della Giunta Regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, “Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della Delib. G.R. n. 24/23 del 23.4.2008”. (Supplemento straordinario al BURAS n. 44 dell’11 ottobre 2012)
- Deliberazione della Giunta regionale n. 21/62 del 3.6.2010. D.P.R. n. 357/1997, art. 3, comma 1, e successive modifiche ed integrazioni. Individuazione di nuovi siti Natura 2000 a mare.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 45/27 del 12.11.2012. Istituzione dell’Osservatorio regionale permanente per la biodiversità, il paesaggio rurale e lo sviluppo sostenibile.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 14/39 del 4.04.2012. Approvazione definitiva dell’ampliamento a terra e a mare del SIC ITB032228 Is Arenas.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 16/12 del 9.04.2013. Istituzione del Sito di Importanza Comunitaria “Sa Rocca Ulari” in Comune di Borutta.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 39/13 del 26.09.2013. Istituzione del Sito di Importanza Comunitaria “Grotta de Su Coloru” in Comune di Laerru.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 37/18 del 12 settembre 2013 “Rete Natura 2000: Procedura di approvazione dei piani di gestione di SIC e ZPS”.

- Deliberazione della Giunta regionale n. 61/35 del 18 dicembre 2018 “Rete Natura 2000. Procedura di designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). D.P.R. n. 357/1997, art. 3, comma 2, e successive modifiche ed integrazioni. Misure di conservazione ai fini del completamento delle designazioni delle ZSC”.

TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

- BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.
- allegato 2 delle NTA (Norme Tecniche di Attuazione) del PPR (DGR n. 36/7 del 5 settembre 2006 e ss.mm.ii.) biotopi di rilevante interesse, con particolare riferimento agli habitat dell’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e ss.mm.ii., non individuati nell’ambito della rete “Natura 2000” della Regione Sardegna o di altre normative nazionali e regionali, fascia di transizione tra ecosistemi terrestri e marini, luoghi classici caratterizzati dalla presenza di specie vegetali e faunistiche endemiche, arboreti, orti botanici e giardini storici. (ai sensi degli artt. 8, 17, 18, 38, 39, 54, 55 e dell’Allegato 2 delle NTA del PPR).

➤ **SETTORE: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE**

TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

- CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20

Sicurezza alimentare - Riferimenti regolamentari

- Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap.

I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);

- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

Riferimenti normativi regionali

- Determinazione del Direttore del servizio prevenzione dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità n. 357 del 20 aprile 2006 di recepimento dell'Accordo Stato – Regioni 2334 del 28 luglio 2005 recante linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica, volto a favorire l'attuazione del Regolamento CE 178/2002.
- Determinazione del Direttore del servizio prevenzione dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità n. 815 del 22/9/2010 di recepimento dell'Accordo Stato – Regioni 59 del 29/4/2010 recante Linee guida applicative del Regolamento CE 852/2004.
- Delibera n 53/4 DEL 29.12.2014 recante Revisione Delib.G.R. n. 44/36 del 14.12.2010 concernente "Linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione ed immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione, ai sensi della normativa comunitaria".
- Deliberazione n. 59/3 del 4.12.2018 Revisione e proroga al 2019 del Piano Regionale Integrato dei Controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare 2015-2018 in recepimento dell'Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome Rep. Atti n. 155/CSR del 6.9.2018.
- Determinazione del Direttore del Servizio di Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità n. 1486 del 28 dicembre 2017 avente come oggetto Piano Regionale di Programmazione e Coordinamento degli Interventi in materia di Controllo Ufficiale degli Alimenti. Anni 2015-2016-2017-2018. Revisione per l'anno 2018.
- Determinazione del Direttore del Servizio di Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità n. 508 del 16/05/2019 avente come oggetto: Aggiornamento e revisione del Piano Regionale triennale di Controllo Ufficiale sull'Alimentazione degli Animali (PRAA) 2018 - 2020. Programmazione 2019
- Determinazione n. 1493 del 13.12.2013 Procedure per l'attuazione dei controlli sul latte crudo destinato alla produzione di "latte fresco pastorizzato di alta qualità" ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 9 maggio 1991, n. 185.
- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.
Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Riferimenti normativi regionali

- Determinazione del Direttore del Servizio di Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità n. 1273 del 30/12/2019 avente come oggetto: Piano Regionale Residui 2020, in applicazione del D.L.vo 16 marzo 2006, n.158 e successive modifiche.
- Determinazione del Direttore del Servizio di Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità n. 9 del 09/01/2020, avente come oggetto: Piano Regionale di monitoraggio mediante Test Istologico – 2020.

TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

- CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini.
Articoli 3, 4 e 5

Riferimenti normativi regionali

- Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 1, commi da 1 a 16.
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/17 del 28/02/2017 “Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (Suape) .
 - Deliberazione della Giunta regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014, che istituisce un Comitato ristretto di indirizzo e una Unità di progetto per la eradicazione della peste suina africana dalla Sardegna;”.
 - Legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2014, recante “Disposizioni urgenti per l’eradicazione della peste suina africana”.
 - Deliberazione della Giunta regionale n. 5/6 del 6 febbraio 2015 che approva il Programma straordinario di eradicazione della peste suina africana 2015-2017.
 - Articolo 6 e articolo 9 della Determinazione responsabile dell’unità di progetto n. 648/16 del 29/11/2017
Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suidi lungo la filiera di produzione delle carni suine per l’anno 2018.
 - Decreto dell’ Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’ Assistenza Sociale del 21.10.2016, n. 38 : Direttive relative alla regolarizzazione delle aziende suinicole non registrate e agli allevamenti suinicoli.
 - Deliberazione della Giunta regionale n. 46/4 del 10.08.2016
-
- CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.
Articoli 4 e 7

Riferimenti normativi regionali

- Legge Regionale 5 marzo 2008, n.3, art. 1, commi da 1 a 16.
- CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE.
Articoli 3, 4 e 5

Riferimenti normativi regionali

- Legge Regionale 5 marzo 2008, n.3, art. 1, commi da 1 a 16.

TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali

- CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Riferimenti normativi regionali

- Delibera della giunta regionale n. 52/29 DEL 28.10.2015 avente come oggetto: Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza alla Scrapie classica degli ovini, anni 2015/2017.;
- Determinazione del Direttore del Servizio di Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare n. 806 del 26.07.2016 recante “aggiornamento del Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica negli ovini, anni 2015-2017 adottato con Deliberazione n. 52/29 del 28.10.2015”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 59/3 del 4.12.2018 recante “Revisione e proroga al 2019 del Piano Regionale Integrato dei Controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare 2015-2018 in recepimento dell’Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome Rep. Atti n. 155/CSR del 6.9.2018”. (per cui anche il Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica degli ovini risulta prorogato al 31.12.2019).
- Determinazione n.48 Prot. N. 1483 del 27/01/2020 del Direttore del Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare recante Piano Regionale Integrato dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare. Proroga temporanea al 2020.
- CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
Articolo 55, prima e seconda frase

Riferimenti normativi regionali

- Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”. (BURAS del 20 giugno 2006, n. 20).
- Delib.G.R. n.18/15 del 21.4.2015 Piano Regionale Integrato dei Controlli ufficiali (PRIC) sulla sicurezza alimentare 2015/2018.
- Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità N.1458 del 11.12.2014 avente come oggetto: Piano Regionale di controllo ufficiale sulle matrici alimentari, sul commercio e sull'impiego dei prodotti fitosanitari. Anni 2015-2016-2017-2018.
- Delibera della Giunta Regionale n. 59/3 del 4 dicembre 2018 Revisione e proroga al 2019 del Piano Regionale Integrato dei Controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare 2015-2018 in recepimento dell'Intesa ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge n. 131/2003 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome Rep. Atti n. 155/CSR del 6.9.2018.
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 445/DecA/19 del 28 marzo 2013, concernente “D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 150 Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Procedimenti inerenti le autorizzazioni per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi. Atto di indirizzo”. (BURAS del 11 aprile 2013, n.17).
- Deliberazione n. 52/16 del 23.12.2014 “D.Lgs. 14.8.2012 n. 150 e decreto interministeriale 22 gennaio 2014. Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Direttive per l'attuazione nella Regione Sardegna dell'attività di formazione e rilascio delle abilitazioni per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari.
- Deliberazione n. 12/35 del 27.3.2015 “Modifica della D.G.R. n. 52/16 del 23.12.2014 e armonizzazione con la D.G.R. n. 52/33 del 23.12.2014.
- Decreto n. 1027 dec/A 18 del 12 maggio 2015 “Delibere della Giunta regionale del 23.12.2014 e del 27.3.2015 n. 12/35. Ulteriori direttive per l'attuazione in Sardegna dell'attività di formazione e rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali.
- Decreto n. 489 dec/A 4 del 24 febbraio 2016 “Delibere della Giunta regionale del 23.12.2014 n. 52/16 e del 27.3.2015 n. 12/35. Integrazione delle direttive di cui al Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma n. 1027 dec/A 18 del 12 maggio 2015 per l'attuazione in Sardegna dell'attività di formazione e rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali.
- Determinazione del direttore del servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari n. 61/74 repertorio 161 del 2 maggio 2016, recante “D.Lgs. 14.8.2012 n. 150.Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.”
- Approvazione dei quesiti a risposta multipla da utilizzare per le prove d'esame per il rilascio dell'abilitazione all'acquisto e al rilascio dei prodotti fitosanitari.
- Determinazione del Direttore del Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agropastorale n. 12226 rep. 429 dell'11 agosto 2016: D.lgs. n. 150/2012- DM 22 gennaio 2014 – legge n. 4 del 3 febbraio 2011. Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 1870 DECA 45 del 10 agosto 2016. Revisione del registro dei trattamenti dei prodotti fitosanitari per gli utilizzatori professionali e del registro delle operazioni 2019 colturali e di magazzino per l'applicazione dei disciplinari di produzione Integrata.

➤ **SETTORE: BENESSERE DEGLI ANIMALI**

TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

- CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
Articoli 3 e 4
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
Articoli 3 e 4
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
Articolo 4
 - Nessun riferimento normativo regionale.

2. Nella Scheda regionale, sono presenti i soli CGO e le sole BCAA che, nella delibera di recepimento del DM n. 2588/2020 della Regione Sardegna, pubblicata ai sensi all'articolo 23 comma 1, hanno evidenziato differenze negli impegni, o nelle deroghe, che le aziende agricole sono tenute ad osservare rispetto a quanto previsto a livello nazionale

SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

TEMA PRINCIPALE: ACQUE

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)
Articoli 4 e 5

1. APPLICABILITÀ

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM 2588/2020, ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

Pertanto le aziende agricole, che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), sono tenute al rispetto del presente CGO.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1. Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588/2020, ai fini della verifica di conformità al presente Criterio, devono essere rispettate le disposizioni di cui al titolo V del Decreto 25 febbraio 2016.

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 n. 5046 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootechnici e dei digestati;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootechnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 5- Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020);

- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22 (3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall'azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame anche il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

2.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

Non sono previste deroghe a livello nazionale.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le disposizioni del CGO 1 e del Programma di Azione regionale approvato con DGR n. 14/17 del 4 aprile 2006 e ss.mm.ii. nel rispetto di quanto stabilito con la Delibera della Giunta Regionale n. 21/34 del 5 giugno 2013, si applicano a tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM 2588/2020, ricadenti nelle Zone Vulnerabili dai Nitrati (ZVN) di origine agricola designate dalla Regione Sardegna.

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati, e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA, sono quelli previsti a livello nazionale e di seguito riportati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti e dei digestati;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 5 - Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020);
- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22(3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall'azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame anche il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Gli elementi di verifica sono definiti nella Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

3.2 Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe a livello regionale.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione al presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni operative.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

1. APPLICABILITÀ

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM 2588/2020.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricoprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita “fascia inerbita”.

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

a) Divieti di fertilizzazioni.

Su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. Su tutte le medesime superfici all'ambito di applicazione, l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN, e così come stabiliti dai Programmi d'Azione regionali in vigore. L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel D.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) n. 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8 novembre 2010, n. 260.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

Si riportano le definizioni del glossario relative al presente Norma, per pronto riscontro:

- **Ciglio di sponda:** il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- **Alveo inciso:** porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normale del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- **Sponda:** alveo di scorrimento non sommerso;
- **Argine:** rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- *Adduttori d'acqua per l'irrigazione:* rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- *Pensili:* corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- *Corpi idrici arginati:* provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato, che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi.

Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Nei casi in cui le Regioni non abbiano individuato con proprio provvedimento i corpi idrici ai sensi del D. Lgs. 152/2006, includendo eventualmente le indicazioni delle Autorità di Bacino competenti per il loro territorio, i corpi idrici a cui si applica l'impegno b) sono quelli evidenziati e trasmessi al WISE, Water Information System of Europe (<http://water.europa.eu/>) ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (*Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque*). Il requisito da rispettare è quello massimo di 5 metri di ampiezza della fascia inerbita.

A norma dell'articolo 23, comma 3, del DM 2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, vigono gli impegni sopra indicati.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

2.2 Descrizioni delle deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- oliveti;
- prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del DM n. DM 2588/2020).

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

A norma dell'articolo 23, comma 1, del DM 2588/2020, a livello regionale, è previsto quanto di seguito riportato.

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Relativamente a questa BCAA la Regione Sardegna ha stabilito quanto segue:

- impegno a) – Divieti di fertilizzazione

Su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. Su tutte le medesime superfici all'ambito di applicazione, l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN, e così come stabiliti dai Programmi d'Azione regionali in vigore. L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

- b) - Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM del MATTM 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8/11/2010, n. 260.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

I dati sulla classificazione dei corpi idrici della Sardegna sono riportati nel Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna reperibile, come detto sopra, sul sito web della Regione e in particolare:

- Elenco corpi idrici e stato ecologico: ALLEGATO N. 6 SEZ. N.1 – “MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI” paragrafo 1.1.3 - tabella 1.6
- Cartografia corpi idrici e stato ecologico: ALLEGATO N. 6 TAV. N.1 – “CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI – STATO ECOLOGICO”.
- Elenco corpi idrici e stato chimico: ALLEGATO N. 6 SEZ. N.1 – “MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI” par 1.2.3 - tab. 1.20
- Cartografia corpi idrici e stato chimico: ALLEGATO N. 6 TAV. N.2 – “CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI – STATO CHIMICO”.

Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: “ottimo/elevato”, “buono”, “sufficiente”, “scarso/scadente” e “pessimo/cattivo”,
- stato chimico: “buono”, ”non buono”,

L'impegno b) si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado “ottimo/elevato” e lo stato chimico sia buono o non definito.

L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado “sufficiente” o “buono” e lo stato chimico sia buono o non definito. La fascia inerbita può ridursi fino a tre metri anche nel caso in cui lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia “buono”.

In tutti gli altri casi , si applica il vincolo maggiore pari ad un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Per i corpi idrici non classificati nel caso essi siano affluenti, diretti o indiretti, di corpi idrici classificati si fa riferimento al primo corpo idrico (fluviale, lacustre, di transizione, marino costiero) classificato che recepisce le acque del corso d'acqua interessato. Per i corpi idrici non classificati che non sono affluenti, diretti o indiretti, di corpi idrici classificati l'impegno della fascia inerbita si considera assolto.

L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare ovvero da non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito.

In tutti gli altri casi, si applica il vincolo maggiore pari ad un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare ovvero da non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito.

3.2 Descrizione delle deroghe previste a livello regionale

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalla Regione Sardegna con la Delibera n. 5 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, elencati nel paragrafo 1.1 tabella 1.1 dell'allegato n. 2 – sez. n. 1 del Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna (PdG DIS) reperibile sul sito web istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

1. particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
3. oliveti;
4. prato permanente (superficie di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del D.M 1867/2018.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1. Le violazioni al presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

1. APPLICABILITÀ'

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM 2588/2020.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La Norma si ritiene rispettato qualora il beneficiario dimostri il possesso dell'autorizzazione all'uso della risorsa idrica oppure quando sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Gli elementi di verifica sono definiti nella Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

2.2 Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

La BCAA è rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso dell'autorizzazione all'uso della risorsa idrica oppure quando sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

➤ **per gli agricoltori che utilizzano acque irrigue distribuite dai Consorzi di bonifica:**
- l'utilizzo dell'acqua irrigua secondo le disposizioni del Consorzio di Bonifica di appartenenza;

➤ **per gli agricoltori che utilizzano per irrigare acque sotterranee o superficiali:**
Le modalità per l'uso dell'acqua pubblica a scopo irriguo si distingue in 3 modalità distinte sia in base alla provenienza dell'acqua sia in base alla portata richiesta:

- la concessione all’uso irriguo rilasciata dalla provincia di competenza per acque sotterranee (Concessione all’uso da pozzo Decreto assessoriale n° 676 del 19.07.1996) nel caso di portate inferiori ai 10 l/s con durata disposta nei regolamenti provinciali e con relativo pagamento del canone di concessione e delle spese di controllo connesse;
- la concessione di derivazione pluriennale rilasciata dal Servizio territoriale opere idrauliche competente per territorio per acque sotterranee per portate superiori a 10 l/s e per acque superficiali (fiumi, sorgenti, laghi). La durata massima delle concessioni di derivazione per uso irriguo può essere di 40 anni. licenza di attingimento di acque superficiali rilasciata dalla provincia competente per territorio, con durata pari ad una stagione irrigua e che prevede precisi vincoli in termini di giorni e ore in cui si può irrigare.

3.2 Descrizione delle deroghe previste a livello regionale

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

4. Determinazione dell’infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un’unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1. Le violazioni al presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l’applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

1. APPLICABILITÀ

- per l’impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all’articolo 3, comma 4, lettera b) del DM 2588/2020.
- per l’impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all’articolo 3, comma 4, alla lettera d), con l’esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui all’articolo 3, comma 4, lettera b) del DM 2588/2020.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi, evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
 - o, in alternativa,
 - adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui culturali, ecc.).

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente Norma prevede:

Impegno a): copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno.

Impegno b) per l'intervallo tra il 15 novembre ed il 15 febbraio successivo:

- copertura vegetale,
- oppure, in alternativa,
- adozione di tecniche per la protezione del suolo nel corso della preparazione del terreno per la semina.

Per tutti i terreni di cui sopra, se lasciati nudi, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Gli elementi di verifica sono definiti nella Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

2.2 Descrizioni delle deroghe

Impegno a)

Sono possibili seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Impegno b)

Per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

A livello regionale devono essere rispettati gli impegni di seguito riportati.

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

A livello regionale, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti, la presente BCAA prevede i seguenti impegni, verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

- in relazione all'impegno a)

- assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni;

-in relazione all'impegno b) l'intervallo di tempo è distinto in relazione alle superfici agricole:

- per le superfici a seminativo e i pascoli si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso **tra il 15 gennaio e il 14 aprile**; intervallo di 90 giorni

- per le colture permanenti si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso **tra il 1 dicembre e il 28 febbraio**; ; intervallo di 90 giorni
- o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire rispettivamente:

- per le superfici a seminativo e i pascoli dal 15 gennaio;
- per le colture permanenti dal 1 dicembre.

3.2 Descrizione delle deroghe previste a livello regionale

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;

2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 30 giugno dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 1 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 giugno di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1. Le violazioni alla presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

1. APPLICABILITÀ

Le superfici a seminativo così come definite all'articolo 3 comma 4, lettera a) del DM 2588/2020.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, la norma prevede il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente Norma prevede il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.

2.2 Descrizioni delle deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
3. in caso di norme regionali inerenti alla regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

La deroga di cui al punto 3 è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE.

Nel caso di ricorso alle deroghe, è sempre necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

A livello regionale devono essere rispettati gli impegni di seguito riportati.

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

A livello regionale la presente BCAA prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

3.2 Descrizione delle deroghe previste a livello regionale

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle zone di protezione speciale (ZPS), nelle aree SIC e nelle zone speciali di conservazione (ZSC);
2. nel caso la bruciatura delle stoppie e delle paglie sia prescritta dal Servizio Fitosanitario Regionale come misura fitosanitaria di emergenza per impedire la diffusione di specifici organismi nocivi; nelle zone di protezione speciale (ZPS), nelle aree SIC e nelle zone speciali di conservazione (ZSC) le misure fitosanitarie di emergenza tengono conto delle prescrizioni delle competenti autorità di gestione di tali aree.
3. per le superfici a seminativo dell'ambito di applicazione dell'art. 8 delle Prescrizioni allegate alla Deliberazione della Giunta regionale n. 22/3 del 23.4.2020. Alla bruciatura delle stoppie devono seguire interventi alternativi di ripristino della sostanza organica del suolo. I conduttori delle aziende agricole dovranno effettuare, entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga per la bruciatura delle stoppie e delle paglie, interventi finalizzati al ripristino della sostanza organica del suolo attraverso il sovescio, la letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

La deroga di cui al presente punto 3. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), nelle aree SIC e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1. Le violazioni alla presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l’applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITÀ

**CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4**

1. APPLICABILITÀ

Qualsiasi superficie dell’azienda, comprese le superfici agricole, così come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d) del DM 2588/2020 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell’articolo 23, comma 3 del DM 2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano all’interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli “obblighi e divieti” elencati all’articolo 6 medesimo decreto relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all’articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

La Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell’articolo 3 del DM 2588/2020:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell’articolo 3 del DM 2588/2020:

- divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
 4. superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:
 - elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2.2 Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono in zone di protezione speciale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1, che segue, e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588/2020, a livello regionale vige la norma sopra descritta nel Decreto ministeriale.

Di seguito l'elenco delle Zone di Protezione Speciale della Regione Sardegna:

Num. Progr.	Codice	Denominazione sito
1	ITB010001	Isola Asinara

2	ITB010008	Arcipelago La Maddalena
3	ITB013011	Isola Piana di Porto Torres
4	ITB013012	Stagno di Pilo, Casaraccio e Saline di Stintino
5	ITB013018	Capo Figari, Cala Sabina, Punta Canigione e Isola Figarolo
6	ITB013019	Isole del Nord-Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro
7	ITB013044	Capo Caccia
8	ITB013048	Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri
9	ITB020014	Golfo di Orosei
10	ITB021103	Monti del Gennargentu
11	ITB022212	Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone
12	ITB023037	Costa e Entroterra di Bosa, Suni e Montresta
13	ITB023049	Monte Ortobene
14	ITB023050	Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali
15	ITB023051	Altopiano di Abbasanta
16	ITB033036	Costa di Cuglieri
17	ITB030039	Isola Mal di Ventre
18	ITB034001	Stagno di S'Ena Arrubia
19	ITB034004	Corru S'Ittiri, stagno di S. Giovanni e Marceddi'
20	ITB034005	Stagno di Pauli Maiori
21	ITB034006	Stagno di Mistras
22	ITB034007	Stagno di Sale E' Porcus
23	ITB034008	Stagno di Cabras
24	ITB040026	Isola del Toro
25	ITB040081	Isola della Vacca
26	ITB043025	Stagni di Colostrai
27	ITB043026	Isola Serpentara
28	ITB043027	Isola dei Cavoli
29	ITB043028	Capo Carbonara e Stagno di Notteri - Punta Molentis
30	ITB043032	Isola di Sant'Antioco, Capo Sperone
31	ITB043035	Costa e Entroterra tra Punta Cannoni e punta delle Oche - Isola di San Pietro
32	ITB043054	Campidano Centrale
33	ITB043055	Monte dei Sette Fratelli
34	ITB043056	Giara di Siddi
35	ITB044002	Stagno di Molentargius
36	ITB044003	Stagno di Cagliari
37	ITB044009	Forestia di Monte Arcosu

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:
 - elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

5. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione al presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative. Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

**CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)
Articolo 6, paragrafi 1 e 2**

1. APPLICABILITÀ'

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d)) del DM 2588/2020 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d) ricadenti nei SIC/ZSC.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell'articolo 23, comma 3, del DM 2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

La Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:

- divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
- divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
- rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2.2. Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono nei siti di importanza comunitaria e nelle zone di protezione speciale, sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

Di seguito l'elenco dei Siti di Interesse Comunitario Decisione di esecuzione della Commissione 2015/2374/EU del 26 novembre 2015, che adotta il nono aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (G.U. 2a Serie Speciale - Unione Europea n. 12 del 11-02-2016).

Num. Progr.	codice	DENOMINAZIONE
1	ITB010002	Stagno di Pilo e di Casaraccio
2	ITB010003	Stagno e ginepreto di Platamona
3	ITB010004	Foci del Coghinas
4	ITB010006	Monte Russu
5	ITB010007	Capo Testa
6	ITB010008	Arcipelago La Maddalena
7	ITB010009	Capo Figari e Isola Figarolo
8	ITB010010	Isole Tavolara, Molara e Molarotto
9	ITB010011	Stagno di San Teodoro
10	ITB010042	Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio
11	ITB010043	Coste e Isolette a Nord Ovest della Sardegna
12	ITB010082	Isola dell'Asinara
13	ITB011102	Catena del Marghine e del Goceano
14	ITB011109	Monte Limbara
15	ITB011113	Campo di Ozieri e Pianure Comprese tra Tula e Oschiri

16	ITB011155	Lago di Baratz - Porto Ferro
17	ITB012211	Isola Rossa - Costa Paradiso
18	ITB020012	Berchida e Bidderosa
19	ITB020013	Palude di Osalla
20	ITB020014	Golfo di Orosei
21	ITB020015	Area del Monte Ferru di Tertenia
22	ITB020040	Valle del Temo
23	ITB020041	Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone
24	ITB021101	Altopiano di Campeda
25	ITB021103	Monti del Gennargentu
26	ITB021107	Monte Albo
27	ITB021156	Monte Gonare
28	ITB022212	Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercoe
29	ITB022214	Lido di Orri
30	ITB022215	Riu Sicaderba
31	ITB022217	Su de Maccioni - Texile di Aritzo
32	ITB030016	Stagno di S'Ena Arrubia e territori limitrofi
33	ITB030032	Stagno di Corru S'Ittiri
34	ITB030033	Stagno di Pauli Maiori di Oristano
35	ITB030034	Stagno di Mistras di Oristano
36	ITB030035	Stagno di Sale 'e Porcus
37	ITB030036	Stagno di Cabras
38	ITB030037	Stagno di Santa Giusta
39	ITB030038	Stagno di Putzu Idu (Salina Manna e Pauli Marigosa)
40	ITB030080	Isola di Mal di Ventre e Catalano
41	ITB031104	Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta - Rio Siddu
42	ITB032201	Riu Sos Mulinos - Sos Lavros - M. Urtigu
43	ITB032219	Sassu - Cirras
44	ITB032228	Is Arenas
45	ITB032229	Is Arenas S'Acqua e S'Ollastu
46	ITB032239	San Giovanni di Sinis
47	ITB032240	Castello di Medusa
48	ITB040017	Stagni di Murtas e S'Acqua Durci
49	ITB040018	Foce del Flumendosa - Sa Praia
50	ITB040019	Stagni di Colostrai e delle Saline
51	ITB040020	Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu
52	ITB040022	Stagno di Molentarius e territori limitrofi
53	ITB040023	Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla
54	ITB040024	Isola Rossa e Capo Teulada
55	ITB040025	Promontorio, dune e zona umida di Porto Pino
56	ITB040026	Isola del Toro
57	ITB040027	Isola di San Pietro
58	ITB040028	Punta S'Aliga
59	ITB040029	Costa di Nebida

60	ITB040030	Capo Pecora
61	ITB040031	Monte Arcuentu e Rio Piscinas
62	ITB040051	Bruncu de Su Monte Moru - Geremeas (Mari Pintau)
63	ITB040071	Da Piscinas a Riu Scivu
64	ITB040081	Isola della Vacca
65	ITB041105	Forest di Monte Arcosu
66	ITB041106	Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus
67	ITB041111	Monte Linas - Marganai
68	ITB041112	Giara di Gesturi
69	ITB042207	Canale su Longuvresu
70	ITB042208	Tra Poggio la Salina e Punta Maggiore
71	ITB042209	A Nord di Sa Salina (Calasetta)
72	ITB042210	Punta Giunchera
73	ITB042216	Sa Tanca e Sa Mura - Foxi Durci
74	ITB042218	Stagno di Piscinnì
75	ITB042220	Serra is Tres Portus (Sant'Antioco)
76	ITB042223	Stagno di Santa Caterina
77	ITB042225	Is Pruinis
78	ITB042226	Stagno di Porto Botte
79	ITB042230	Porto Campana
80	ITB042231	Tra Forte Village e Perla Marina
81	ITB042233	Punta di Santa Giusta (Costa Rei)
82	ITB042234	Monte Mannu - Monte Ladu (colline di Monte Mannu e Monte Ladu)
83	ITB042236	Costa Rei
84	ITB042237	Monte San Mauro
85	ITB042241	Riu S. Barzolu
86	ITB042242	Torre del Poetto
87	ITB042243	Monte Sant'Elia, Cala Mosca e Cala Fighera
88	ITB042247	Is Compinxius - Campo Dunale di Bugerru - Portixeddu
89	ITB042250	Da Is Arenas a Tonnara (Marina di Gonnesea)
90	ITB042251	Corongiu de Mari

Risultano approvati i seguenti Piani di Gestione che non contengono impegni aggiuntivi rispetto a quelli elencati nel DM 497/2019.

CODICE SITO	TIPO SITO	NOME_SITO	DECRETO	DECRETO*
ITB010002	SIC	Stagno di Pilo e di Casaraccio	DEC 05-2008	
ITB010003	SIC	Stagno e ginepreto di Platamona	DEC 70-2008	DEC 23-2015
ITB010004	SIC	Foci del Coghinas	DEC 64-2008	
ITB010006	SIC	Monte Russu	DEC 62-2008	

CODICE SITO	TIPO SITO	NOME_SITO	DECRETO	DECRETO*
ITB010007	SIC	Capo Testa	DEC 57-2008	DEC 24-2015
ITB010008	SIC	Arcipelago La Maddalena	DEC 08-2009	
ITB010009	SIC	Capo Figari e Isola Figarolo	DEC 27-2008	DEC 30-2015
ITB010010	SIC	Isole Tavolara, Molara e Molarotto		DEC 3-2016
ITB010011	SIC	Stagno di San Teodoro	DEC 12-2009	
ITB010042	SIC	Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio	DEC 55-2008	
ITB010043	SIC	Coste e Isolette a Nord Ovest della Sardegna	DEC 19-2008	
ITB010082	SIC	Isola dell'Asinara	DEC 63-2008	
ITB011102	SIC	Catena del Marghine e del Goceano	DEC 22-2008	
ITB011155	SIC	Lago di Baratz - Porto Ferro	DEC 104-2008	DEC 36-2015
ITB012211	SIC	Isola Rossa - Costa Paradiso	DEC 60-2008	
ITB020012	SIC	Berchida e Bidderosa	DEC 15-2008	
ITB020013	SIC	Palude di Osalla	DEC 14-2008	
ITB020040	SIC	Valle del Temo	DEC 11-2009	
ITB020041	SIC	Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone	DEC 93-2008	
ITB021101	SIC	Altopiano di Campeda	DEC 39-2009	DEC 02-2016
ITB021107	SIC	Monte Albo	DEC 23-2008	DEC 28-2015
ITB021156	SIC	Monte Gonare	DEC 95-2008	
ITB022212	SIC	Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone	DEC 06-2008	
ITB022214	SIC	Lido di Orrì	DEC 105-2008	
ITB022215	SIC	RiuSicaderba	DEC 101-2008	
ITB022217	SIC	Su de Maccioni - Texile di Aritzo	DEC 106-2008	
ITB023049	ZPS	Monte Ortobene	--	DEC 45/2015
ITB030016	SIC	Stagno di S'EnaArrubia e territori limitrofi	DEC 96-2008	
ITB030032	SIC	Stagno di Corru S'Ittiri	DEC 18-2008	
ITB030033	SIC	Stagno di Pauli Maiori di Oristano	DEC 25-2008	
ITB030034	SIC	Stagno di Mistras di Oristano	DEC 108-2008	
ITB030035	SIC	Stagno di Sale 'e Porcus	DEC 03-2008	
ITB030036	SIC	Stagno di Cabras	DEC 07-2009	
ITB030037	SIC	Stagno di Santa Giusta	DEC 98-2008	
ITB030038	SIC	Stagno di PutzuIdu (Salina Manna e Pauli Marigosa)	DEC 26-2008	
ITB030039	ZPS	Isola Mal di Ventre	--	
ITB030080	SIC	Isola di Mal di Ventre e Catalano	DEC 97-2008	

CODICE SITO	TIPO SITO	NOME_SITO	DECRETO	DECRETO*
ITB031104	SIC	Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta - Rio Siddu	DEC 11-2010	
ITB032201	SIC	RiuSosMulinos - SosLavros - M. Urtigu	DEC 27-2008	
ITB032219	SIC	Sassu - Cirras	DEC 68-2008	
ITB032228	SIC	Is Arenas	DEC 23-2010	
ITB032229	SIC	Is Arenas S'Acqua e S'Ollastu	DEC 20-2008	DEC 41-2015
ITB032239	SIC	San Giovanni di Sinis	DEC 108-2008	
ITB040017	SIC	Stagni di Murtas e S'Acqua Durci	DEC 04-2008	DEC 46-2015
ITB040018	SIC	Foce del Flumendosa - Sa Praia	DEC 10-2008	
ITB040019	SIC	Stagni di Colostrai e delle Saline	DEC 09-2008	
ITB040020	SIC	Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu	DEC 28-2008 e DEC 17-2008	
ITB040021	SIC	Costa di Cagliari	DEC 29-2008	DEC 47-2015
ITB040022	SIC	Stagno di Molentargius e territori limitrofi	DEC 102-2008	
ITB040023	SIC	Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla	DEC 71-2008	
ITB040024	SIC	Isola Rossa e Capo Teulada	DEC 103-2008	DEC 39-2015
ITB040025	SIC	Promontorio, dune e zona umida di Porto Pino	DEC 11-2008	
ITB040026	SIC	Isola del Toro	DEC 67-2008	
ITB040027	SIC	Isola di San Pietro	DEC 10-2009	
ITB040028	SIC	Punta S'Aliga	DEC 09-2009	
ITB040029	SIC	Costa di Nebida	DEC 99-2008	DEC 38-2015
ITB040030	SIC	Capo Pecora	DEC 66-2008	
ITB040031	SIC	Monte Arcuentu e Rio Piscinas	DEC 13-2009	
ITB040051	SIC	Bruncu de Su Monte Moru - Geremeas (Mari Pintau)	DEC 16-2008	DEC 16-2015
ITB040071	SIC	Da Piscinas a RiuScivu	DEC 56-2008	DEC 42-2015
ITB040081	SIC	Isola della Vacca	DEC 67-2008	
ITB041105	SIC	Foresta di Monte Arcosu	DEC 58-2008	
ITB041106	SIC	Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus	DEC 21-2009	
ITB041111	SIC	Monte Linas - Marganai	DEC 61-2008	
ITB041112	SIC	Giara di Gesturi	DEC 92-2008	
ITB042207	SIC	Canale su Longuvresu	DEC 10-2008	
ITB042208	SIC	Tra Poggio la Salina e Punta Maggiore	DEC 12-2008	
ITB042209	SIC	A Nord di Sa Salina (Calasetta)	DEC 12-2008	
ITB042210	SIC	Punta Giunchera	DEC 12-2008	
ITB042216	SIC	Capo di Pula	DEC 10-2008	

CODICE SITO	TIPO SITO	NOME_SITO	DECRETO	DECRETO*
ITB042218	SIC	Stagno di Piscinnì	DEC 07-2008	
ITB042220	SIC	Serra is TresPortus (Sant'Antioco)	DEC 67-2008	
ITB042223	SIC	Stagno di Santa Caterina	DEC 107-2008	
ITB042225	SIC	IsPruinis	DEC 67-2008	
ITB042226	SIC	Stagno di Porto Botte	DEC 13-2008	
ITB042230	SIC	Porto Campana	DEC 08-2008	
ITB042231	SIC	Tra Forte Village e Perla Marina	DEC 10-2008	
ITB042233	SIC	Punta di Santa Giusta (Costa Rei)	DEC 69-2008	
ITB042234	SIC	Monte Mannu - Monte Ladu (colline di Monte Mannu e Monte Ladu)	DEC 24-2008	
ITB042236	SIC	Costa Rei	DEC 09-2008	
ITB042237	SIC	Monte San Mauro	DEC 72-2008	DEC 27-2015
ITB042241	SIC	Riu S. Barzolu	DEC 30-2008	DEC 43-2015
ITB042242	SIC	Torre del Poetto	DEC 03-2011	
ITB042243	SIC	Monte Sant'Elia, Cala Mosca e Cala Fighera	DEC 03-2011	
ITB042247	SIC	IsCompinxius - Campo Dunale di Bugerru - Portixeddu	DEC 59-2008	
ITB042250	SIC	Da Is Arenas a Tonnara (Marina di Gonnese)	DEC 100-2008	

Nella seconda colonna con l'asterisco, relativa ai decreti, sono riportati i decreti di aggiornamento di piani di gestione già esistenti o i decreti di nuova approvazione dei Piani di gestione.

3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;

4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
 - rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione al presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative. Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

1. APPLICABILITÀ

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM 2588/2020.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, vige la norma stabilita a riguardo dal Decreto stesso, che prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre

2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. È vietato inoltre eseguire gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente Norma nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.

Ai fini dell'individuazione degli elementi caratteristici del paesaggio per il suo mantenimento, valgono le seguenti definizioni e regole:

- è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari (muretti a secco, siepi, alberi in filare, terrazzamenti, sistemazioni idraulico agrarie).
- per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
- per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.
- per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticolati di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.
- si considerano stagni i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 m². In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

2.2. Descrizioni delle deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti;
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo);
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Ai fini della verifica della presente BCAA le aziende agricole a livello regionale sono tenute al rispetto di quanto riportato nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, vige la norma stabilita a riguardo dal Decreto stesso, che prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. È vietato inoltre eseguire gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente Norma nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.

Ai fini dell'individuazione degli elementi caratteristici del paesaggio per il suo mantenimento, valgono le seguenti definizioni e regole:

- è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari (muretti a secco, siepi, alberi in filare, terrazzamenti, sistemazioni idraulico agrarie).
- per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
- per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.
- per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticolari di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.
- si considerano stagni i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 m². In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

Ai fini della verifica della presente BCAA le aziende agricole a livello regionale sono tenute al rispetto di quanto riportato nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

3.2 Descrizione delle deroghe

A livello regionale non sono previste diverse da quelle previste a nazionale.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative. Le violazioni al presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.



REGIONE UMBRIA

1. Riferimenti normativi regionali relativi all'applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comunitaria nella Regione Umbria per l'annualità 2020

Deliberazione regionale n. 585 del 09/07/2020 di recepimento del DM n. 2588 del 10 marzo 2020 relativa alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

Di seguito sono riportati i riferimenti normativi regionali presenti nell'allegato della DGR n. 585/2020 relativi ai singoli Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), delle Norme di Buone Condizioni (BCAA).

➤ SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

TEMA PRINCIPALE: ACQUE

- **CGO 1** – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Articoli 4 e 5

Riferimenti normativi regionali

- (PTA2) SO n.2 al BUR Serie Generale n.50 del 3 ottobre 2018 “Piano di tutela delle Acque – Aggiornamento 2016-2021 DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 28 agosto 2018, n. 260.
- D.G.R. n. 1216 del 23.10.2017 “Direttiva 91/276/CEE–Zona vulnerabile da nitrati di origine agricola denominata Petrignano di Assisi – Attivazione delle Misure T-06 e T- 09 del PTA2 adottato in data 09.10.2017”
- D.G.R.n. 1640 del 29/12/2015 “Piano regionale di tutela delle Acque – proposta di aggiornamento del Piano ai sensi dell’art. 121 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 3 della L.R.25/2009 – Approvazione norme di salvaguardia per le misure contenute nel Piano di Tutela del 2009. Con la sopracitata deliberazione tutte le scadenze temporali delle misure del PTA 2009 sono state prorogate fino all’approvazione dell’aggiornamento del Piano.
- D.G.R.n. 2052/2005 Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
- D.G.R.n. 1693 del 19 dicembre 2012: “Piano di Tutela delle Acque – Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola – esiti monitoraggi e revisione perimetrazione - Aggiornamento tavola 5 del Piano e aggiornamento Programma di Azione – Determinazioni”. Pubblicata sul B.U.R. - Serie generale n. 8 del 13 febbraio 2013.;
- D.G.R.n. 95 dell’11 febbraio 2013: “Conferma zone vulnerabili da nitrati di origine agricola in attuazione all’art. 36 comma 7 ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge n. 221 del 17.12.2012” Pubblicata sul B.U.R. - Serie generale n. 11 del 27 febbraio 2013.;
- D.G.R.n. 1428/2013 Direttiva 91/676/CEE e Piano di Tutela delle acque- Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola DGR 1693/2012 e DGR 223/2013 esiti monitoraggi nella Zona Vulnerabile di Petrignano di Assisi e superamenti dei limiti di concentrazione per le acque sotterranee – determinazioni.;
- D.G.R.n. 387 dell’8 marzo 2010 - “Approvazione linee guida per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alle aziende zootecniche” Con questa DGR sono state approvate le linee guida per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alle aziende zootecniche che

effettuano l'utilizzazione agronomica dei propri effluenti o che li conferiscono ad impianti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002.;

- RR 4 maggio 2011 n.4 - Norme di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 concernente la gestione degli impianti per il trattamento degli effluenti di allevamento e delle biomasse per la produzione di biogas e l'utilizzazione agronomica delle frazioni palabili e non palabili. (per il citato regolamento è previsto l'adeguamento al DM n. 5046 del 25 febbraio 2016 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.”)
 - D.G.R. n. 501 del 24 aprile 2019 – “Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola approvato con DGR 2052 del 7/12/2005 - modifiche e integrazioni su proposta del gruppo di lavoro della misura B-22 del Piano di tutela delle Acque 2016/2021 - approvazione e pubblicazione testo coordinato”
- BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.

Riferimenti normativi regionali

- DGR n. 2052 del 7 dicembre 2005 e ss.mm.ii. – Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
- Piano regionale di tutela delle acque (di seguito “PTA”), approvato dal Consiglio Regionale con Delibera 1 dicembre 2009 n. 357 - Allegato 1 alla Parte III: Tabella n. 26 – “Elenco dei corpi idrici superficiali della Regione Umbria”.

I corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali presenti nella Regione Umbria sono quelli indicati nel Piano di gestione delle acque dell'Autorità di bacino del Distretto idrografico dell'Appennino centrale e nel Piano di gestione delle Acque dell'Autorità di Bacino del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale.; in particolare quelli individuati ai sensi del DM 131/08 e riportati nella Tavola 2.1.1. del PTA2 (Misura B-24). Nei corpi idrici con qualità ambientale scarso o cattivo la Misura T-08 estende a 10 metri la fascia.

La classificazione della qualità ambientale dei corpi idrici della Regione dell'Umbria è stata realizzata da ARPA Umbria ed è reperibile al seguente indirizzo web:
<http://www.arpa.umbria.it/pagine/qualita-delle-acque-superficiali>.

- BCAA 2 – rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Riferimenti normativi regionali

- PTA 2 (Piano regionale di Tutela delle Acque Aggiornamento 2016/2021L.R. n. 12/2007 (Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche)
- D.G.R. n. 1406/2018: Applicazione dell'art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. Licenze di attingimento di acqua pubblica - Sostituzione D.G.R. n. 1551 del 19 dicembre 2016 - Atto d'indirizzo.

- BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola.

Riferimenti normativi regionali

- D.G.R. 07 maggio 2019 n.627: “Direttiva tecnica in materia di scarichi di acque reflue – Approvazione e pubblicazione;
- Regolamento Regionale 8 agosto 2019, n. 8. “Norme attuative in materia di tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;

TEMA PRINCIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO

- BCAA 4 – Copertura minima del suolo.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- BCAA 5 – gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITÀ

- CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Riferimenti normativi regionali

- Testo Unico n. 1 del 21/01/2015 Testo unico governo del territorio e materie correlate che modifica la L.R. n. 27, del 24 marzo 2000 “Piano Urbanistico Territoriale”
- D.G.R. del 04/02/2005, n. 139 Approvazione delle linee di indirizzo regionali per la predisposizione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000
- D.G.R. del 23.02.2009, n. 226, recante il recepimento del DM n.184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, misure di conservazione gestione ZPS, ai sensi Dirett. 79/409/CEE, 92/43/CEE, DPR 357/97 e ss.mm. e DM del 17 ottobre 2007

- D.G.R. n. 5 del 08/01/2009 Modificazione della D.G.R. n. 1274/2008 relativa alle linee guida regionali per la valutazione di incidenza di piani e progetti. Integrazioni, modificazioni
 - D.G.R. n. 540 del 19/05/2014 recante Assenso all'intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Umbria per la designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ai sensi dell'art. 3 del DPR 8 settembre 1997, n. 357
 - Piani di Gestione approvati con gli atti riportati in allegato 2.
-
- CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Riferimenti normativi regionali

- Testo Unico n. 1 del 21/01/2015 Testo unico governo del territorio e materie correlate che modifica la L.R. n. 27, del 24 marzo 2000 “Piano Urbanistico Territoriale”
- D.G.R. del 04/02/2005, n. 139 Approvazione delle linee di indirizzo regionali per la predisposizione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000
- D.G.R. del 23.02.2009, n. 226, recante il recepimento del DM n.184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, misure di conservazione gestione ZPS, ai sensi Dirett. 79/409/CEE, 92/43/CEE, DPR 357/97 e ss.mm. e DM del 17 ottobre 2007
- D.G.R. n. 5 del 08/01/2009 Modificazione della D.G.R. n. 1274/2008 relativa alle linee guida regionali per la valutazione di incidenza di piani e progetti. Integrazioni, modificazioni
- D.G.R. n. 540 del 19/05/2014 recante Assenso all'intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Umbria per la designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ai sensi dell'art. 3 del DPR 8 settembre 1997, n. 357
- Delibere di approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 della Regione Umbria.

TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

- BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

Riferimenti normativi regionali

- L.R.. n. 28 del 19 novembre 2001 “Testo unico regionale per le foreste” – Capo II “Protezione degli alberi e della flora spontanea” e relativo Regolamento di attuazione;
- L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015, concernente “Testo unico governo del territorio e materie correlate”;
- D.G.R. n. 966 del 3 agosto 2015 “Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 248, comma 1- lett f) della L.R. n. 1/2015 per la disciplina delle modalità relative ai movimenti di terreno”.

➤ SETTORE: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

- CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20

Sicurezza alimentare - Riferimenti regolamentari

- Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

Riferimenti normativi regionali

- D.G.R. n. 791 del 18 maggio 2005 “Sicurezza alimentare Regione Umbria linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini della Sanità pubblica. Regolamento (CE) n. 178/2002”.
- D.G.R. n. 1848 del 22.12.2008 “Linee guida vincolanti per la gestione del sistema di allerta alimenti e mangimi – Sicurezza alimentare Regione Umbria - revisione 2008”(S.O. n. 2 al B.U.R. n. 12 del 18 marzo 2009);
- D.D. n. 698 del 24/01/2019 “Piano Nazionale Residui 2019 – Regione Umbria in applicazione del D.L.vo 158/2006 e s.m.i.”

- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.
Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Riferimenti normativi regionali

- D.D. n. 698 del 24/01/2019 “Piano Nazionale Residui 2019 – Regione Umbria in applicazione del D.L.vo 158/2006 e s.m.i.”

TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

- CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini.
Articoli 3, 4 e 5

Riferimenti normativi regionali

- D.G.R. n. 176 del 19.3.2020 “Tariffario regionale delle prestazioni rese nell’interesse di Soggetti privati in materia di Sanità pubblica, Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare di cui alla DGR 143 del 20.2.2013 e ss.mm.ii.– aggiornamento con modifiche ed integrazioni”. Pubblicata sul BUR n. 24 del 1.4.2020 S - con la quale sono state definite le tariffe che debbono essere corrisposte al servizio veterinario della ASL formalmente delegato, per le prestazioni rese al detentore per l’aggiornamento della BDN, in applicazione a quanto prescritto dalla normativa nazionale di riferimento.
- CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.
Articoli 4 e 7

Riferimenti normativi regionali

- D.G.R. n. 176 del 19.3.2020 “Tariffario regionale delle prestazioni rese nell’interesse di Soggetti privati in materia di Sanità pubblica, Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare di cui alla DGR 143 del 20.2.2013 e ss.mm.ii.– aggiornamento con modifiche ed integrazioni”. Pubblicata sul BUR n. 24 del 1.4.2020 S - con la quale sono state definite le tariffe che debbono essere corrisposte al servizio veterinario della ASL formalmente delegato, per le prestazioni rese al detentore per l’aggiornamento della BDN, in applicazione a quanto prescritto dalla normativa nazionale di riferimento.
- D.D. del 27 marzo 2002 n. 2768 “Anagrafe del bestiame – Autorizzazione utilizzo marchi auricolari di colore salmone per animali iscritti ai L.G”. Pubblicata sul BUR n. 20 del 30 aprile 2002.

- CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE.
Articoli 3, 4 e 5
 - D.G.R. n. 176 del 19.3.2020 “Tariffario regionale delle prestazioni rese nell'interesse di Soggetti privati in materia di Sanità pubblica, Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare di cui alla DGR 143 del 20.2.2013 e ss.mm.ii.– aggiornamento con modifiche ed integrazioni”. Pubblicata sul BUR n. 24 del 1.4.2020 S - con la quale sono state definite le tariffe che debbono essere corrisposte al servizio veterinario della ASL formalmente delegato, per le prestazioni rese al detentore per l'aggiornamento della BDN, in applicazione a quanto prescritto dalla normativa nazionale di riferimento.

TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali

- CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Riferimenti normativi regionali

- D.D. n. 5063 del 15.6.2016 “Piano Regionale Integrato (P.R.I.) 2015 – 2018: misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale. Piano di selezione genetica – Regione Umbria” - Pubblicata sul BUR n. 32 del 13.7.2016;
- D.D n. 1429 del 19.2.2020 “Piano nazionale di controllo, sorveglianza ed eradicazione delle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) ovicaprine - Regione Umbria – anno 2020”.

TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

- CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
Articolo 55, prima e seconda frase

Riferimenti normativi regionali

- DGR n. 346 del 4/4/2012: “Attivazione procedura informatizzata per la gestione del modulo “Registro aziendale” nell’ambito del Sistema integrato per la Gestione delle Procedure aziendali (S.I.G.P.A.), di cui alla DGR n. 976/2011 nell’ambito del sistema informativo agricolo regionale (SIAR)”.

- DGR n. 315 del 16/03/2015 “D. Lgs. 150/2012 – Adozione delle linee guida per il rilascio delle abilitazioni per gli utilizzatori e consulenti di prodotti fitosanitari di cui al DM 22/01/2014 - Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei pesticidi (P.A.N.- pesticidi).”
- DGR n. 485 del 09/04/2015 “Integrazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 315 del 16.3.2015 – Norme transitorie nelle more dell’entrata a regime delle linee guida per il rilascio delle abilitazioni per gli utilizzatori e consulenti di prodotti fitosanitari di cui al DM 22/01/2014”
- DGR n. 1429 del 05/12/2016: Approvazione delle “ Linee di indirizzo regionali per le Autorità competenti e per gli utilizzatori professionali in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili- Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei pesticidi (P.A.N.- pesticidi)”
- Determinazione Dirigenziale 20 aprile 2015, n. 2372. Adozione delle “Linee guida indirizzate alle Aziende Sanitarie Locali, agli Enti formatori e alle Commissioni d’esame per il rilascio ed il rinnovo ai distributori delle abilitazioni alla vendita di prodotti fitosanitari” secondo quanto previsto nel Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e della deliberazione della Giunta regionale n. 315 del 16 marzo 2015. Annullamento della D.D. n. 2237 del 14 aprile 2015. (BURU - Serie Generale - Numero 24 del 29 aprile 2015).
- Determinazione Dirigenziale n. 6693 del 21/09/2015 - Corsi di aggiornamento per venditori di prodotti fitosanitari: modifiche ed integrazioni alla Tab. n. 3 delle “Linee guida” allegate alla DD n. 2372 del 20/04/2015.

➤ **SETTORE: BENESSERE DEGLI ANIMALI**

TEMA PRICIPALE: Benessere degli animali

- CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
Articoli 3 e 4
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
Articoli 3 e 4
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
Articolo 4
 - Nessun riferimento normativo regionale.

➤ **SETTORE: MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI**

TEMA PRICIPALE: Mantenimento dei pascoli permanenti

- BCAA 8 – Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all’art. 93 comma 3 del reg. UE 1306/2013.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

1. Nella presente Scheda regionale, sono presenti i soli CGO e le sole BCAA che, nella delibera di recepimento del DM n.2588/2020 della Regione Umbria, pubblicata ai sensi dell'articolo 23 comma 1, hanno evidenziato differenze negli impegni, o nelle deroghe, che le aziende agricole sono tenute ad osservare rispetto a quanto previsto a livello nazionale

SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

TEMA PRINCIPALE: ACQUE

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)
Articoli 4 e 5

1. APPLICABILITÀ

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) DM 2588/2020, ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1. Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588/2020, ai fini della verifica di conformità al presente Criterio, devono essere rispettate le disposizioni di cui al titolo V del Decreto 25 febbraio 2016.

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 n. 5046 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 5- Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020);

- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22 (3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall'azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame anche il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

2.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

Non sono previste deroghe a livello nazionale.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le disposizioni del CGO 1 e del Programma di Azione regionale, D.G.R. n. 2052/2005 e ss.mm.ii, si applicano a tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM 2588/2020, ricadenti nelle Zone Vulnerabili dai Nitrati (ZVN) di origine agricola designate dalla Regione Umbria.

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati, e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA, sono quelli previsti a livello nazionale e di seguito riportati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 5- Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020);
- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22 (3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall'azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame anche il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Gli elementi di verifica sono definiti nella Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

3.2 Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe a livello regionale.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione al presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni operative.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente CGO concorrono alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

1. APPLICABILITÀ'

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM 2588/2020.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricoprire anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita “fascia inerbita”.

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

a) Divieti di fertilizzazioni.

Su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. Su tutte le medesime superfici all'ambito di applicazione, l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti

organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN, e così come stabiliti dai Programmi d’Azione regionali in vigore. L’eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un’unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l’agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel D.M. del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) n. 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8 novembre 2010, n. 260.

L’ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

Si riportano le definizioni del glossario relative al presente Norma, per pronto riscontro:

- **Ciglio di sponda:** il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- **Alveo inciso:** porzione della regione fluviale associata a un corso d’acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normale del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- **Sponda:** alveo di scorrimento non sommerso;
- **Argine:** rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- *Adduttori d’acqua per l’irrigazione:* rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- *Pensili:* corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- *Corpi idrici arginati:* provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato, che determinano una barriera tra il campo e l’acqua.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi.

Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Nei casi in cui le Regioni non abbiano individuato con proprio provvedimento i corpi idrici ai sensi del D. Lgs. 152/2006, includendo eventualmente le indicazioni delle Autorità di Bacino competenti per il loro territorio, i corpi idrici a cui si applica l'impegno b) sono quelli evidenziati e trasmessi al WISE, Water Information System of Europe (<http://water.europa.eu/>) ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (*Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque*). Il requisito da rispettare è quello massimo di 5 metri di ampiezza della fascia inerbita.

A norma dell'articolo 23, comma 3, del DM 2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, vigono gli impegni sopra indicati.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

2.2 Descrizioni delle deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- oliveti;
- prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del DM n. 2588/2020.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

A norma dell'articolo 23, comma 1, del DM n. 2588/2020, a livello regionale la presente BCAA1 prevede i seguenti impegni inerenti la fascia tampone.

In particolare le norme regionali di riferimento stabiliscono quanto segue:

a) Divieti di fertilizzazioni.

Su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. Su tutte le medesime superfici di cui all'ambito di applicazione, l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN, e così come stabilito dal Programma d'azione regionale

(DGR n. 2052/2005 e s.m.i.). Pertanto tale divieto vige sia per le zone designate vulnerabili ai nitrati, sia per le zone ordinarie (cioè non vulnerabili).

Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno. L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1.

L'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno a), per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto.

b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nei DD.MM. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) n. 131/2008 e n.260/2010.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita, oltre al rispetto dell'obbligo di cui al precedente punto a), è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione ovvero di reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi ovvero ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

Ai fini della presente norma, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d’acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

“*Scoline e fossi collettori*” (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

“*Adduttori d’acqua per l’irrigazione*”: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

“*Pensili*”: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

“*Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua*”.

L’ampiezza della fascia inerbita di cui al punto b) della presente norma potrà variare in funzione dello stato ecologico ovvero chimico associato ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, definito nell’ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dalla autorità competente al sistema Water Information System of Europe (WISE) ai sensi del D.M. del MATTM del 17 luglio 2009 “Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l’utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque”. Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: “ottimo/elevato”, “buono”, “sufficiente”, “scarso/scadente” e “pessimo/cattivo”,
- stato chimico: “buono”, ”non buono”,

L’impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia “ottimo/elevato” e lo stato chimico sia buono o non definito.

L’ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia “sufficiente” o “buono” e lo stato chimico sia buono o non definito. La fascia inerbita può ridursi fino a tre metri anche nel caso in cui lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia “buono”.

In tutti gli altri casi, si applica il vincolo maggiore pari ad un’ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Nel caso di assenza della suddetta classificazione, ma in presenza della precedente classificazione, basata sullo stato complessivo del corpo idrico così come definito nell’ambito del piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, e nella fase di aggiornamento dei criteri di classificazione, le ampiezze della fascia inerbita sono così definite: 5 metri in presenza di stato complessivo “scarso” o “cattivo”, 3 metri in presenza di stato complessivo “buono” o “sufficiente”; in caso di stato complessivo “elevato”, l’impegno della fascia inerbita è assolto.

L’informazione della classificazione sopra descritta, ossia l’informazione sull’ampiezza della fascia inerbita da realizzare ovvero da non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l’effettiva controllabilità del requisito.

I corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali presenti nella Regione Umbria sono quelli indicati nel Piano di gestione delle acque dell’Autorità di bacino del Distretto idrografico dell’Appennino centrale e nel Piano di gestione delle Acque dell’Autorità di Bacino del Distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale.; in particolare quelli individuati ai sensi del DM 131/08 e riportati nella Tavola 2.1.1. del PTA2 (Misura B-24). Nei corpi idrici con qualità ambientale scarso o cattivo la Misura T-08 estende a 10 metri la fascia.

La classificazione della qualità ambientale dei corpi idrici della Regione dell’Umbria è stata realizzata da ARPA Umbria ed è reperibile al seguente indirizzo web: <http://www.arpa.umbria.it/pagine/qualita-delle-acque-superficiali>.

3.2 Descrizione delle deroghe previste a livello regionale

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- c) oliveti;
- d) prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del DM 2588/2020.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1. Le violazioni al presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

1. APPLICABILITÀ'

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM n. 2588/2020.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1. Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione della BCAA 3 sono riferiti a:

obblighi e divieti validi per tutte le aziende:

1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
 2. autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
 3. rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (art. 124 (4)).

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- dedito esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedito ad allevamento di bestiame;
- dedito alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Ai fini del presente decreto, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.

2.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

Non sono previste proroghe.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione della BCAA3 e controllati dall'Organismo pagatore AGEA sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
 1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
 2. autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
 3. rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (art. 124 (4)).

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- dedito esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedito ad allevamento di bestiame;
- dedito alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Ai fini del presente decreto, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque refluente non siano acque domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.

3.2 Descrizione delle deroghe

Non sono previste proroghe.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1. Le violazioni al presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

1. APPLICABILITÀ

Le superfici a seminativo così come definite all'articolo 3 comma 4, lettera a) del DM n. 2588/2020.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, la Norma prevede il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.

2.2. Descrizioni delle deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

La deroga di cui al punto 3 è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA.

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui culturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo paragrafo è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

3.2 Descrizione delle deroghe a livello regionale

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
3. ai sensi del regolamento regionale n. 4 del 4 novembre 2013

La deroga di cui al punto 3. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1. Le violazioni al presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITÀ

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

1. APPLICABILITÀ

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM n. 2588/2020 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM n. 2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 nonché gli “obblighi e divieti” elencati all'articolo 6 medesimo decreto relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Al di fuori delle ZPS, l'eliminazione degli alberi isolati, degli alberi in filare e delle siepi, che non siano già tutelati dalla BCAA 7, può essere effettuata solo se autorizzata dalle autorità competenti, ove tale autorizzazione sia prevista.

La Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:
 - elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2.2 Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono in zone di protezione speciale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1, che segue, e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.

Elenco dei siti Natura 2000 della Regione Umbria ai sensi delle direttive 92/43/CEE (Habitat) e 2009/147/CE (Uccelli)

Deliberazione regionale		Oggetto
numero	del	
1231	24/10/2011	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210016 "Boschi di Castel Rigone"
1232	24/10/2011	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210017 "Boschi di Pischietto-Torre Civitella"
1233	24/10/2011	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210020 "Boschi di Ferretto- Bagnolo"
1234	24/10/2011	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210026 "Monti Marzolana - Montali"
1235	24/10/2011	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210029 "Boschi e Brughiere di Cima Farneto - Poggio Fiorello"
1236	24/10/2011	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210033 "Boschi Sereni - Torricella"
1667	29/12/2011	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210077 "Boschi a Farnetto di Collestrada"
92	06/02/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210018 "Lago Trasimeno"
93	06/02/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210025 "Ansa degli Ornari"
94	06/02/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210028 "Boschi e Brughiere di Panicarola"
203	27/02/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210002 "Serre di Burano"
204	27/02/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210003 "Fiume Tevere fra San Giustino e Pierantonio".
205	27/02/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210004 "Boschi di Pietralunga".
206	27/02/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210010 "Le Gorghe".
207	27/02/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210006 "Boschi di Morra - Marzana".
208	27/02/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210001 "Boschi di Monti Sodolungo - Rosso"
209	27/02/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210009 "Monte Cucco".
210	27/02/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210007 "Valle delle Prigioni"
211	27/02/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210008 "Valle del Rio Freddo".
251	13/03/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210013 "Boschi del Bacino di Gubbio"
252	13/03/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210014 "Monti Maggio - Nero".

253	13/03/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210011 "Torrente Vetorno"
254	13/03/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210073 "Alto bacino del Torrente Lama"
255	13/03/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210074 "Poggio Pantano".
256	13/03/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210075 "Boschi e Pascoli di Fratticiola Selvatica"
344	04/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210005 "Gola del Corno di Catria".
364	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210019 "Fosso Vallaccia - Monte Pormaiore"
365	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210022 "Fiume Tescio".
366	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210023 "Colli Selvalonga - il Monte".
367	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210024 "Fiume Topino tra Bagnara e Nocera Umbra"
368	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210027 "Monte Subasio".
369	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210030 "Fosso dell'Eremo delle Carceri"
370	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210031 "Colfalcone"
371	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210032 "Piani di Annifo - Arvello"
373	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210036 "Piano di Ricciano".
374	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210037 "Selva di Cupigliolo"
375	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210038 "Sasso di Pale"
376	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210041 "Fiume Menotre"
377	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210043 "Sorgiva dell'Aiso"
378	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210047 "Monti Serano - Brunette"
405	16/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito Natura 2000 ZPS/SIC IT 5210072 "Palude di Colfiorito" con utilizzo di un unico codice identificativo
465	02/05/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210050 "Valle di Pettino".
466	02/05/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210053 "Fiume e Fonti del Clitunno".
467	02/05/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210057 "Fosso di Camposolo"
468	02/05/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210060 "Monte il Cerchio"
469	02/05/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210064 "Monteluco di Spoleto"
470	02/05/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210069 "Boschi di Montebibico"
471	02/05/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210079 "Castagneti di Morro".
472	02/05/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210076 "Monte Alago".
473	02/05/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210078 "Colline Premartane".

789	03/07/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210012 "Boschi di Farnetta - Foresta Fossile di Dunarobba"
790	03/07/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210054 "Fiume Tevere tra Monte Molino e Pontecuti".
791	03/07/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210061 "Torrente Naia".
792	03/07/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220001 "Bagno Minerale - Parrano"
793	03/07/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220002 "Selva di Meana"
794	03/07/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220003 "Bosco dell'Elmo".
795	03/07/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220004 "Boschi di Prodo - Corbara"
796	03/07/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220005 "Lago di Corbara"
797	03/07/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220006 "Gola del Forello"
798	03/07/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220007 "Fosso Pasquarella"
839	11/07/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220024 "Valle del Tevere: Laghi Corbara-Alviano"
1031	03/09/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210049 "Torrente Argentina"
1032	03/09/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210045 "Fiume Vigi".
1033	03/09/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210070 "Lago Trasimeno".
1091	18/09/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220011 "Lago di Alviano"
1092	18/09/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220019 "Lago l'Aia"
1094	18/09/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220022 "Lago di San Liberato"
1095	18/09/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220027 "Lago dell'Aia"
1275	23/10/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210048 "Valle di Campiano".
1276	23/10/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210065 "Roccaporena - Monte della Sassa"
1277	23/10/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210059 "Marcite di Norcia".
1278	23/10/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210067 "Monti Pizzuto - Alvagnana"
1279	23/10/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220013 "Monte Torre Maggiore".
1280	23/10/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220014 "Valle del Serra"
1281	23/10/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220017 "Cascata delle Marmore".
1282	23/10/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220023 "Monti San Pancrazio - Oriolo".
1448	19/11/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210044 "Boschi di Terre - Pupaggi"
1449	19/11/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210055 "Gola del Corno - Stretta di Biselli".
1450	19/11/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210056 "Monti lo Stiglio - Pagliaro".

1451	19/11/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210058 "Monti Galloro - dell'Immagine".
1452	19/11/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210062 "Monte Maggio".
1453	19/11/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210063 "Monti Coscerno - Civitella - Aspra"
1535	03/12/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210046 "Valnerina".
1536	03/12/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210066 "Media Val Casana"
1537	03/12/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210068 "Laghetto e Piano di Gavelli"
123	20/02/2013	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito Natura 2000 SIC/ZPS IT 5210071 "Monti Sibillini".
124	20/02/2013	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220010 "Monte Solenne".
125	20/02/2013	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220008 "Monti Amerini".
126	20/02/2013	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220015 "Fosso Salto del Cieco"
173	04/03/2013	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220018 "Lago di Piediluco - Monte Caperno"
174	04/03/2013	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220026 "Lago di Piediluco - Monte Maro"
175	04/03/2013	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210042 "Lecceta di Sassovivo".
176	04/03/2013	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220016 "Monte La Pelosa - Colle Fergiara"
178	04/03/2013	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220020 "Gole di Narni - Stifone".
179	04/03/2013	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220021 "Piani di Ruschio".
180	04/03/2013	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220025 "Bassa Valnerina: Monte Fionchi-Cascata delle Marmore".
134	17/02/2014	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210039 "Fiume Timia (Bevagna - Cannara)".
135	17/02/2014	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT5210021 "Monte Malbe";
136	17/02/2014	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT5210040 "Boschi dell'alta valle del Nestore";
137	17/02/2014	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210012 "Boschi di Montelovesco - Monte delle Portole".
138	17/02/2014	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210035 "Poggio Caselle - Fosso Renaro".
203	03/03/2014	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210015 "Valle del Torrente Nese - Monti Acuto e Corona".
1639	29/12/2015	Modifiche alla DGR n.1094 del 18/09/2012. Ridefinizione parziale del perimetro e contestuale ampliamento di superficie del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT5220022 "Lago di San Liberato"
423	19/04/2016	<i>Assenso all'intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Umbria per la designazione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT 5220022 "Lago di San Liberato", ai sensi dell'art. 3 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.</i>

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - a. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - a. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - a. presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - b. attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - c. rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - a. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - b. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:
 - a. elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - b. siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2.3 Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione il presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative. Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

**CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)
Articolo 6, paragrafi 1 e 2**

1. APPLICABILITÀ'

Tutte le superfici agricole, così come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM 2588 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d), ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell'articolo 23, comma 3, del DM 2588, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

La Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020 che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;

- rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
- 4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
 - rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

3.2. Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono nei siti di importanza comunitaria, sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

La Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

- 1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
- 2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
- 3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
- 4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
 - rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

4.2. Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione il presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative. Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

Elenco dei siti Natura 2000 della Regione Umbria ai sensi delle direttive 92/43/CEE (Habitat) e 2009/147/CE (Uccelli).

Deliberazione regionale		Oggetto
numero	del	
1231	24/10/2011	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210016 "Boschi di Castel Rigone"
1232	24/10/2011	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210017 "Boschi di Pischiello-Torre Civitella"
1233	24/10/2011	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210020 "Boschi di Ferretto- Bagnolo"
1234	24/10/2011	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210026 "Monti Marzolana - Montali"
1235	24/10/2011	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210029 "Boschi e Brughiere di Cima Farneto - Poggio Fiorello"
1236	24/10/2011	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210033 "Boschi Sereni - Torricella"
1667	29/12/2011	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210077 "Boschi a Farnetto di Collestrada"
92	06/02/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210018 "Lago Trasimeno"
93	06/02/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210025 "Ansa degli Ornari"

94	06/02/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210028 "Boschi e Brughiere di Panigarola"
203	27/02/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210002 "Serre di Burano"
204	27/02/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210003 "Fiume Tevere fra San Giustino e Pierantonio".
205	27/02/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210004 "Boschi di Pietralunga".
206	27/02/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210010 "Le Gorghe".
207	27/02/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210006 "Boschi di Morra - Marzana".
208	27/02/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210001 "Boschi di Monti Sodolungo - Rosso"
209	27/02/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210009 "Monte Cucco".
210	27/02/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210007 "Valle delle Prigioni"
211	27/02/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210008 "Valle del Rio Freddo".
251	13/03/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210013 "Boschi del Bacino di Gubbio"
252	13/03/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210014 "Monti Maggio - Nero".
253	13/03/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210011 "Torrente Vetorno"
254	13/03/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210073 "Alto bacino del Torrente Lama"
255	13/03/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210074 "Poggio Pantano".
256	13/03/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210075 "Boschi e Pascoli di Fratticciola Selvatica"
344	04/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210005 "Gola del Corno di Catria".
364	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210019 "Fosso Vallaccia - Monte Pormaiore"
365	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210022 "Fiume Tescio".
366	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210023 "Colli Selvalonga - il Monte".
367	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210024 "Fiume Topino tra Bagnara e Nocera Umbra"
368	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210027 "Monte Subasio".
369	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210030 "Fosso dell'Eremo delle Carceri".
370	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210031 "Colfalcone"
371	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210032 "Piani di Annifo - Arvello"
373	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210036 "Piano di Ricciano".
374	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210037 "Selva di Cupigliolo"
375	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210038 "Sasso di Pale"
376	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210041 "Fiume Menotre"

377	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210043 "Sorgiva dell'Aiso"
378	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210047 "Monti Serano - Brunette"
405	16/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito Natura 2000 ZPS/SIC IT 5210072 "Palude di Colfiorito" con utilizzo di un unico codice identificativo
465	02/05/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210050 "Valle di Pettino".
466	02/05/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210053 "Fiume e Fonti del Clitunno".
467	02/05/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210057 "Fosso di Camposolo"
468	02/05/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210060 "Monte il Cerchio"
469	02/05/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210064 "Monteluco di Spoleto"
470	02/05/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210069 "Boschi di Montebibico"
471	02/05/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210079 "Castagneti di Morro".
472	02/05/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210076 "Monte Alago".
473	02/05/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210078 "Colline Premartane".
789	03/07/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210012 "Boschi di Farnetta - Foresta Fossile di Dunarobba"
790	03/07/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210054 "Fiume Tevere tra Monte Molino e Pontecuti".
791	03/07/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210061 "Torrente Naia".
792	03/07/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220001 "Bagno Minerale - Parrano"
793	03/07/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220002 "Selva di Meana"
794	03/07/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220003 "Bosco dell'Elmo".
795	03/07/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220004 "Boschi di Prodo - Corbara"
796	03/07/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220005 "Lago di Corbara"
797	03/07/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220006 "Gola del Forello"
798	03/07/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220007 "Fosso Pasquarella"
839	11/07/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220024 "Valle del Tevere: Laghi Corbara-Alviano"
1031	03/09/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210049 "Torrente Argentina"
1032	03/09/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210045 "Fiume Vigi".
1033	03/09/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210070 "Lago Trasimeno".
1091	18/09/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220011 "Lago di Alviano"
1092	18/09/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220019 "Lago l'Aia"
1094	18/09/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220022 "Lago di San Liberato"

1095	18/09/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220027 "Lago dell'Aia"
1275	23/10/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210048 "Valle di Campiano".
1276	23/10/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210065 "Roccaporena - Monte della Sassa"
1277	23/10/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210059 "Marcite di Norcia".
1278	23/10/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210067 "Monti Pizzuto - Alvagnana"
1279	23/10/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220013 "Monte Torre Maggiore".
1280	23/10/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220014 "Valle del Serra"
1281	23/10/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220017 "Cascata delle Marmore".
1282	23/10/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220023 "Monti San Pancrazio - Oriolo".
1448	19/11/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210044 "Boschi di Terne - Pupaggi"
1449	19/11/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210055 "Gola del Corno - Stretta di Biselli".
1450	19/11/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210056 "Monti lo Stiglio - Pagliaro".
1451	19/11/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210058 "Monti Galloro - dell'Immagine".
1452	19/11/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210062 "Monte Maggio".
1453	19/11/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210063 "Monti Coscerno - Civitella - Aspra"
1535	03/12/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210046 "Valnerina".
1536	03/12/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210066 "Media Val Casana"
1537	03/12/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210068 "Laghetto e Piano di Gavelli"
123	20/02/2013	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito Natura 2000 SIC/ZPS IT 5210071 "Monti Sibillini".
124	20/02/2013	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220010 "Monte Solenne".
125	20/02/2013	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220008 "Monti Amerini".
126	20/02/2013	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220015 "Fosso Salto del Cicco"
173	04/03/2013	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220018 "Lago di Piediluco - Monte Caperno"
174	04/03/2013	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220026 "Lago di Piediluco - Monte Maro"
175	04/03/2013	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210042 "Lecceta di Sassovivo".
176	04/03/2013	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220016 "Monte La Pelosa - Colle Fergiara"
178	04/03/2013	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220020 "Gole di Narni - Stifone".
179	04/03/2013	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220021 "Piani di Ruschio".
180	04/03/2013	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220025 "Bassa Valnerina: Monte Fionchi-Cascata delle Marmore".

134	17/02/2014	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210039 "Fiume Timia (Bevagna - Cannara)".
135	17/02/2014	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT5210021 "Monte Malbe";
136	17/02/2014	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT5210040 "Boschi dell'alta valle del Nestore";
137	17/02/2014	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210012 "Boschi di Montelovesco - Monte delle Portole".
138	17/02/2014	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210035 "Poggio Caselle - Fosso Renaro".
203	03/03/2014	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210015 "Valle del Torrente Nese – Monti Acuto e Corona".
1639	29/12/2015	Modifiche alla DGR n.1094 del 18/09/2012. Ridefinizione parziale del perimetro e contestuale ampliamento di superficie del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT5220022 "Lago di San Liberato"
423	19/04/2016	<i>Assenso all'intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Umbria per la designazione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT 5220022 "Lago di San Liberato", ai sensi dell'art. 3 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.</i>

3.2 Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione il presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3 e all'allegato 1. Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

1. APPLICABILITÀ'

Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera d) dell'articolo 3 comma 4 del DM 2588.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, vige la norma stabilita a riguardo dal presente Decreto, che prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Ai fini dell'individuazione degli elementi caratteristici del paesaggio per il suo mantenimento, valgono le seguenti definizioni e regole:

- è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari (muretti a secco, siepi, alberi in filare, terrazzamenti, sistemazioni idraulico agrarie).
- per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
- per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.
- per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticolati di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.
- si considerano stagni i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 m². In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

2.2. Descrizioni delle deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti;
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;

3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo);
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

La Regione Umbria, con la LEGGE REGIONALE 19 novembre 2001 , n. 28 "Testo unico regionale per le foreste", ha istituito l'elenco degli alberi di rilevante e peculiare interesse: "Gli alberi che presentano un rilevante e peculiare interesse, in relazione al loro valore culturale, storico, estetico, paesistico, scientifico e monumentale, indipendentemente dalla specie di cui al comma 1 , sono indicati in specifico elenco istituito dalla Giunta regionale". Sul sito <http://www.alberi.regione.umbria.it/vedi-gli-alberi> è possibile consultare l'elenco.

Le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Ai fini dell'individuazione degli elementi caratteristici del paesaggio per il suo mantenimento, valgono le seguenti definizioni e regole:

- è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari (muretti a secco, siepi, alberi in filare, terrazzamenti, sistemazioni idraulico agrarie).
- per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
- per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.
- per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticolari di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.
- si considerano stagni i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 m². In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle

eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

3.2 Descrizione delle deroghe

A livello regionale non sono previste diverse da quelle previste a nazionale.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1. Le violazioni al presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.



REGIONE VALLE D'AOSTA

1. Riferimenti normativi regionali relativi all'applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comunitaria nella Regione Valle d'Aosta per l'annualità 2020

Deliberazione della Giunta regionale n.593 del 10 luglio 2020 di recepimento del DM n. 2588 del 10 marzo 2020, relativa alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

Di seguito sono riportati i riferimenti normativi regionali presenti nell'allegato 1 della DGR 593/2020, relativi ai singoli Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle Norme di Buone Condizioni (BCAA).

➤ SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

TEMA PRINCIPALE: ACQUE

- **CGO 1** – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Articoli 4 e 5
 - **Sulla base dei monitoraggi annuali effettuati dall'ARPA, la Valle d'Aosta risulta “zona non vulnerabile ai nitrati”, pertanto il presente CGO non trova applicazione sul territorio regionale (rif. allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. Deliberazione della Giunta regionale n. 725 /2019 – Intervento della Regione Autonoma Valle d'Aosta relativo al CGO 1)**
- BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- BCAA 2 – rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.
 - Regio decreto n. 2161 9 ottobre 1919 art. 2, che norma le “domande di riconoscimento di antico diritto, prive di decreto” e “domande di riconoscimento di antico diritto, con decreto di concessione” domande prelievi già attuati su una serie di corpi idrici prima che ne venisse decretata la loro pubblicità, in base alla legge 10 agosto 1884, n. 2644.
 - Provvedimento dirigenziale n. 4041 del 12 settembre 2016 che proroga la durata di tali antichi diritti, è stata oggetto di diverse leggi di proroga quindicennale.
 - Ulteriore rinnovo a sanatoria per altri 3 anni, con decorrenza 1° febbraio 2019, è stato disposto da ultimo con provvedimento dirigenziale n. 1297 del 12/03/2019.
 - Legge regionale n. 5 dell'8 novembre 1956;
 - Piano regionale di tutela delle acque (PTA), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII in data 8 febbraio 2006;

- DGR n.1826 del 30 dicembre 2016 recante l'approvazione dei criteri applicativi per la regolamentazione delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo di cui al del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in data 31 luglio 2015.
- BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola.
 - Legge regionale n. 59/1982.

TEMA PRINCIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO

- BCAA 4 – Copertura minima del suolo.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- BCAA 5 – gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITÀ

- CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Riferimenti normativi regionali

- Legge regionale 27 agosto 1994, n. 64, “Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina delle attività venatorie”.
- Legge regionale 21 maggio 2007, n. 8, “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007.”

Provvedimenti regionali di designazione dei siti d'importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- Deliberazione di Giunta Regionale n° 1460 del 29 aprile 2002 “Approvazione dell’elenco dei Siti proposti dall’Unione Europea come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la costituzione della rete ecologica europea, denominata Natura 2000, ai sensi della Direttiva comunitaria 92/43/CEE ”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 3361 del 16 settembre 2002 “Approvazione della proposta di designazione proposta dal Ministero dell’Ambiente, di quattro Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi della Direttiva comunitaria 79/409/CEE”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 178 del 27 gennaio 2006 “Approvazione dell’aggiornamento della Banca Dati Natura 2000, costituita dai Siti d’Importanza Comunitaria (Direttiva 92/43/CEE – Habitat) e dalle Zone di Protezione Speciale (Direttiva 79/409/CEE – Uccelli) in Valle d’Aosta e della sua trasmissione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio”;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 654 del 10 marzo 2006 “Approvazione della proposta di istituzione di un nuovo Sito di importanza comunitaria, nell’alta Valgrisenche, del suo inserimento nella Banca dati Natura 2000 della Valle d’Aosta (Direttiva 92/43/CEE - Habitat) e della trasmissione della relativa documentazione al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio;
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 4233 del 29 dicembre 2006 “Approvazione dell’ampliamento della Zona di Protezione Speciale parco naturale Mont Avic (zps it1202000) in esecuzione della sentenza della corte di giustizia delle comunità europee nella causa c.378/01, procedura di infrazione 1993/2165 ex art. 288 del trattato per insufficiente designazione di zone di protezione speciale ai sensi della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli selvatici”.

Provvedimenti regionali d’approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 3061 del 16 dicembre 2011 “Approvazione del documento tecnico concernente le misure di conservazione per i Siti di importanza comunitaria della rete ecologica Natura 2000 ai sensi dell’articolo 4 della L. r. 21 maggio 2007, n. 8 e del D. M. 17 ottobre 2007 e ai fini della designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)”;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 970 dell’11 maggio 2012 “Approvazione della disciplina per l’applicazione della procedura di valutazione d’incidenza”, ex. Art. 7 l.r. 21/05/2007 n. 8, concernente le disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 e 74/409. Revoca della D.G 1815/2007.
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 1087/2008 “Approvazione del documento tecnico concernente la classificazione delle zone di protezione speciale (ZPS), le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 8/2007 e del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007.
-
- CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Riferimenti normativi regionali

- Legge Regionale N. 64 del 27 agosto 1994 “Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina delle attività venatorie”;
- Legge regionale 21 maggio 2007, n. 8, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007”;
- Legge regionale 45/2009 “Disposizioni per la tutela e la conservazione della flora alpina. Abrogazione della l.r.31 marzo 1977”.

Provvedimenti regionali di designazione dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1460 del 29 aprile 2002 “Approvazione dell’elenco dei Siti proposti dall’Unione Europea come Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) per la costituzione della rete ecologica europea, denominata Natura 2000, ai sensi della Direttiva comunitaria 92/43/CEE”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 178, del 27 gennaio 2006 “Approvazione dell’aggiornamento della Banca Dati Natura 2000, costituita dai Siti di Importanza Comunitaria (Direttiva 92/43/CEE – Habitat) e dalle Zone di Protezione Speciale (Direttiva 79/409/CEE – Uccelli) in Valle d’Aosta e della sua trasmissione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 654 del 10 marzo 2006 “Approvazione della proposta di istituzione di un nuovo Sito di importanza comunitaria, nell’alta Valgrisenche, del suo inserimento nella Banca dati Natura 2000 della Valle d’Aosta (Direttiva 92/43/CEE - Habitat) e della trasmissione della relativa documentazione al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio;

Provvedimenti regionali d’approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 3061 del 16 dicembre 2011 “Approvazione del documento tecnico concernente le misure di conservazione per i Siti di importanza comunitaria della rete ecologica Natura 2000 ai sensi dell’articolo 4 della L. r. 21 maggio 2007, n. 8 e del D. M. 17 ottobre 2007 e ai fini della designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 970 dell’11 maggio 2012 “Approvazione della disciplina per l’applicazione della procedura di valutazione d’incidenza, ex. Art. 7 l.r. 21/05/2007 n. 8, concernente le disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 e 74/409. Revoca della D.G. n. 1815/2007”.

TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

- BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di

potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

- DGR n. 1087 del 18 aprile 2008 e DGR n. 3061 del 16 dicembre 2011.

➤ SETTORE: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

- CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20

Sicurezza alimentare - Riferimenti regolamentari

- Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

- Nessun riferimento normativo regionale.

- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.
Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

- CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini.
Articoli 3, 4 e 5
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.
Articoli 4 e 7
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE.
Articoli 3, 4 e 5
 - Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali

- CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15
 - Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

- CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
Articolo 55, prima e seconda frase

- Nessun riferimento normativo regionale.

➤ **SETTORE: BENESSERE DEGLI ANIMALI**

TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

- CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
Articoli 3 e 4
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
Articoli 3 e 4
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
Articolo 4
 - Nessun riferimento normativo regionale.

2. Nella presente Scheda regionale, sono presenti i soli CGO e le sole BCAA che, nella delibera di recepimento del DM n.2588/2020 della Regione Valle d'Aosta, pubblicata ai sensi all'articolo 23 comma 1, hanno evidenziato differenze negli impegni, o nelle deroghe, che le aziende agricole sono tenute ad osservare rispetto a quanto previsto a livello nazionale.

SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

TEMA PRINCIPALE: ACQUE

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

1. APPLICABILITÀ

Tutte le superfici agricole come definite all'articolo 3 comma 4, lettera d) del DM n.2588/2020.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La norma si ritiene rispettato qualora il beneficiario dimostri il possesso dell'autorizzazione all'uso della risorsa idrica oppure quando sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM n.2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prevede il rispetto degli impegni precedentemente descritti.

2.1. Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

3.1. Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

A livello regionale l'autorizzazione all'utilizzo delle acque pubbliche, ai fini irrigui, è disciplinata dal regio decreto n. 1775 dell'11 dicembre 1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) e, per quanto riguarda la normativa regionale, dalla legge regionale n. 5 dell'8 novembre 1956 e dal Piano regionale di tutela delle acque (PTA), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII in data 8 febbraio 2006.

Per quanto concerne l'uso irriguo delle acque, la domanda di concessione, corredata degli elaborati progettuali, tra i quali l'elenco particolare dei terreni da irrigare, può essere avanzata sia da Consorzi, sia da privati.

Al termine dell'istruttoria di rito, la concessione viene rilasciata generalmente per una durata di 30 anni, rinnovabile con apposita richiesta, da presentarsi prima della scadenza. Il diritto irriguo, a tutti gli effetti, è attribuito ai fondi da irrigare appartenenti al comprensorio pertanto, in caso di vendita o altro tipo di cessione della proprietà del fondo, il diritto irriguo rimane in capo al terreno a cui è stato assegnato e non può essere trasferito ad altri appezzamenti.

Nel caso di richieste avanzate dai Consorzi, questi detengono tutta la documentazione relativa ai terreni ricadenti nel comprensorio di competenza.

Oltre alle concessioni rilasciate dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, a partire dall'anno 1948, esiste tutta una serie di diritti di prelievo idrico, suddivisi in: "domande di riconoscimento di antico diritto, prive di decreto" e "domande di riconoscimento di antico diritto, con decreto di concessione". Tali domande, presentate ai sensi dell'art. 2 del r.d. 9 ottobre 1919, n. 2161, riguardano prelievi già attuati su una serie di corpi idrici prima che ne venisse decretata la loro pubblicità, in base alla legge 10 agosto 1884, n. 2644. La durata di tali antichi diritti, è stata oggetto di diverse leggi di proroga quindicennale. Da ultimo con apposito provvedimento dirigenziale n. 4041 del 12 settembre 2016 è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 17 del regio n. 1775/1933 e nelle more dell'attribuzione dei titoli concessori definitivi, apposita autorizzazione provvisoria della durata di anni 3, con decorrenza a sanatoria dal 1° febbraio 2016, concernente l'esercizio delle derivazioni poste al servizio dei canali irrigui già oggetto delle proroghe stabilite con le leggi regionali 5/1956, 4/1962, 35/1992 e 4/1997. Un ulteriore rinnovo a sanatoria per altri 3 anni, con decorrenza 1° febbraio 2019, è stato disposto da ultimo con provvedimento dirigenziale n. 1297 del 12/03/2019. Di questi antichi diritti, la maggior parte riguarda l'utilizzo a scopo irriguo.

A seguito dell'emanazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, tutte le acque, comprese quelle sotterranee, sono state dichiarate pubbliche, pertanto tutti gli utilizzatori di acqua che ha assunto natura pubblica, a seguito dell'entrata in vigore della suddetta legge, hanno avuto la facoltà di presentare una domanda per farsi riconoscere il loro "antico diritto di utilizzo della risorsa idrica (principalmente sorgenti, pozzi o piccoli corsi d'acqua a carattere stagionale).

A regolare la materia vi è poi la DGR n. 1826 del 30 dicembre 2016 recante l'approvazione dei criteri applicativi per la regolamentazione delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in data 31 luglio 2015.

A livello regionale la norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri, anche attraverso la documentazione disponibile presso il consorzio irriguo o di miglioramento fondiario territorialmente competente, il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ufficio regionale del dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche.

Aziende agricole con antichi diritti di prelievi di acqua di prelievo idrico

Come sopra indicato, oltre alle concessioni rilasciate dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, con le procedure previste della normativa sopraindica sono riconosciuti dalla stessa Regione alcuni di diritti di prelievo idrico in seguito alla presentazione di domande di riconoscimento di antico diritto prive di decreto di concessione o con decreto di concessione.

Tali domande, presentate ai sensi dell'art. 2 del r.d. 9 ottobre 1919, n. 2161, riguardano prelievi già attuati su una serie di corpi idrici prima che questi venissero riconosciuti come beni pubblici, in base alla legge 10 agosto 1884, n. 2644.

Le aziende agricole, alle quali la Regione Valle d'Aosta ha riconosciuto l'antico diritto, sono presenti in appositi elenchi messi a disposizione dalla Regione stessa.

3.2 Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3. Le violazioni al presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

TEMA PRINCIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO

TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITÀ

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

1. APPLICABILITÀ

Qualsiasi superficie dell’azienda, comprese le superfici agricole, così come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d) del DM n.2588/2020.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell’articolo 23, comma 3 del DM n.2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano all’interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 nonché gli “obblighi e divieti” elencati all’articolo 6 medesimo decreto relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”.

Al di fuori delle ZPS, l’eliminazione degli alberi isolati, degli alberi in filare e delle siepi, che non siano già tutelati dalla BCAA 7, può essere effettuata solo se autorizzata dalle autorità competenti, ove tale autorizzazione sia prevista.

La Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell’articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell’articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell’articolo 3 del DM 2588:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l’anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell’articolo 3 del DM 2588:

- divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
- divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:
 - elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni di natura agronomica elencati più sopra o sia stata rilevata l'eliminazione di uno o più degli elementi del paesaggio senza la prevista autorizzazione.

N.B.: le violazioni relative all'impegno 5 non sono prese in considerazione ai fini della determinazione di violazioni a carico della BCAA 7 per evitare la duplicazione degli effetti dell'infrazione.

2.2 Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono in zone di protezione speciale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1, che segue, e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:
 - elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

3.2 Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione il presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative. Le violazioni al presente CGO

concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020

**CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)
Articolo 6, paragrafi 1 e 2**

1. APPLICABILITÀ'

Tutte le superfici agricole, così come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM 2588/2020e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d), ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell'articolo 23, comma 3, del DM 2588, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

La Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:

- presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
- divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
 - rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2.2. Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono nei siti di importanza comunitaria, sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:

- divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
- divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
- rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione il presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative. Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

TEMA PRINCIPALE: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

1. APPLICABILITÀ'

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM n. 2588/2020.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1. Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, vige la norma stabilita a riguardo dal Decreto stesso, che prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

È vietato inoltre eseguire gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente Norma nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.

Ai fini dell'individuazione degli elementi caratteristici del paesaggio per il suo mantenimento, valgono le seguenti definizioni e regole:

- è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari (muretti a secco, siepi, alberi in filare, terrazzamenti, sistemazioni idraulico agrarie).
- per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
- per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.
- per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticolari di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.
- si considerano stagni i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 m². In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

2.2. Descrizioni delle deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti;
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo);

5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono nei siti di importanza comunitaria, sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

A livello regionale la norma prevede il divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti e, nelle aree perimetrati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione (DGR n. 3061 del 16 dicembre 2011).

3.2 Descrizione delle deroghe

A livello regionale non sono previste diverse da quelle previste a nazionale.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3 nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative. Le violazioni al presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

1. APPLICABILITÀ'

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4 lettera d) del DM n. 2588/2020.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, vige la norma stabilita a riguardo dal Decreto stesso, che prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. È vietato inoltre eseguire gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente Norma nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.

Ai fini dell'individuazione degli elementi caratteristici del paesaggio per il suo mantenimento, valgono le seguenti definizioni e regole:

- è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari (muretti a secco, siepi, alberi in filare, terrazzamenti, sistemazioni idraulico agrarie).
- per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
- per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.
- per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticolati di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.
- si considerano stagni i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 m². In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle

eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

2.2. Descrizioni delle deroghe

6. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti;
7. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;
8. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
9. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo);
10. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Ai fini della verifica della presente BCAA le aziende agricole a livello regionale sono tenute al rispetto di quanto riportato nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, vige la norma stabilita a riguardo dal Decreto stesso, che prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. È vietato inoltre eseguire gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente Norma nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.

Ai fini dell'individuazione degli elementi caratteristici del paesaggio per il suo mantenimento, valgono le seguenti definizioni e regole:

- è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari (muretti a secco, siepi, alberi in filare, terrazzamenti, sistemazioni idraulico agrarie).
- per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

- per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.
- per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticolari di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.
- si considerano stagni i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 m². In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

3.2 Descrizione delle deroghe previste a livello regionale

A livello regionale non sono previste diverse da quelle previste a nazionale.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempianza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni operative. Le violazioni alla presente BCAA concorrono alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.